

DIFENDERE E APPLICARE LA COSTITUZIONE REPUBBLICANA

Art. 1: L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.

“IL LAVORO CREA FUTURO”



**LA CONTRATTAZIONE NELL' ARTIGIANATO IN LOMBARDIA
GLI ACCORDI CONFEDERALI REGIONALI E NAZIONALI**

CGIL



LOMBARDIA

Non ti lasciamo solo.

3° VOLUME

A cura del Dipartimento Artigiano CGIL Lombardia

La Costituzione Antifascista. Da difendere

Art. 3

“Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese”

ISCRIVITI ALLA CGIL



Il sindacato

“**N**on inorgogliarti dei tuoi nuovi diritti, la tua forza non è in te. Se la grande organizzazione sindacale che ti protegge dovesse declinare, ricominceresti a subire le stesse umiliazioni di una volta, saresti costretto alla medesima sottomissione, al medesimo silenzio; dovresti ancora una volta piegarti sempre, sempre sopportare, non osare mai alzare la voce. Non è stata soppressa la miseria, né l’ingiustizia, ma non sei solo. Se cominci ad essere trattato come un uomo, lo devi al sindacato. In avvenire, non meriterai di essere trattato come un uomo, se non saprai essere un buon membro del sindacato”.

Simone Weil

La tessera sindacale rappresenta un tratto della sua identità.

Un valore per la CGIL

Per un Sindacato Confederale, democratico e plurale, delle lavoratrici e dei lavoratori, della partecipazione e della contrattazione.

INTRODUZIONE

La Costituzione Repubblicana

Art. 45

“La legge provvede alla tutela e allo sviluppo dell’Artigianato”

ARTIGIANATO: una realtà da conoscere e rappresentare

L’**Artigianato lombardo** rappresenta un’economia reale fatta di produzioni di vasta gamma e interesse generale, di beni di consumo e di artigianato artistico, di eccellenze, di professionalità e conoscenze, di servizi alle persone e alle imprese che andrebbero salvaguardate, superando la dimensione numericamente ridotta delle unità produttive e di servizio con una media di due/tre dipendenti. Un settore particolare e articolato che in Lombardia conta oltre 55.000 attività lavorative e d’impresa, con circa 230.000 dipendenti. Il mondo del lavoro artigiano, pur tra progressi, resta ancora non adeguatamente conosciuto e rappresentato. Alle lavoratrici e ai lavoratori non sempre sono garantiti salari adeguati, diritti contrattuali e condizioni di lavoro rispettose delle leggi e dei contratti. In questo settore la bilateralità conferma la sua importante funzione: è sistema e struttura di emanazione contrattuale, espressione della contrattazione nazionale e regionale che è, e deve rimanere, strumento di rappresentanza sindacale finalizzato al miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro delle lavoratrici e dei lavoratori.

Il voto dell’Assemblea Generale della CGIL Lombardia, come previsto dalle nostre regole, ha ufficialmente formalizzato il nuovo Coordinamento regionale del settore artigiano, una struttura rappresentativa di confronto e di decisione che ha visto un rinnovamento significativo con nuovi dirigenti CGIL territoriali, di RSB e di RLST. Un ricambio inevitabile, nuovi funzionari e dirigenti che sapranno garantire continuità all’esperienza maturata e al lavoro svolto, e affrontare la nuova fase rispondendo alle sfide aperte.

La strada da perseguire per conquistare accordi e intese avanzate rimane quella della sinergia, dell’impegno coerente e dell’azione coesa tra Confederazione, categorie e territori.

PRESENTAZIONE TERZO VOLUME

Care compagne, cari compagni,

il Seminario del Dipartimento artigiani che si è tenuto a Sondrio il 14 e 15 settembre 2023 è stato un momento significativo di incontro, di conoscenza, di approfondimento e di scambio collettivo di esperienze per garantire continuità alla nostra azione sindacale.

Questo terzo volume che introduciamo segue i due precedenti che contengono gli accordi interconfederali regionali e nazionali del settore dell’artigianato dalla nascita del sistema bilaterale, nel 1985, sino agli accordi e alle Intese del 2016. Troverete gli accordi interconfederali nazionali più significativi sulle Linee Guida di riforma degli assetti contrattuali e delle relazioni sindacali del 23 novembre 2016, del 7 febbraio 2018, del 26 novembre 2020 e del 17 dicembre 2021, e i diversi accordi e le intese che si sono realizzati dal 2017 ad oggi. La scelta del volume è maturata dopo aver constatato che i precedenti sono stati utili strumenti di conoscenza storica dell’attività sindacale per tutti coloro che si sono cimentati nel settore. Siamo fiduciosi che l’attività sindacale produrrà nuovi accordi e conquiste tanto da meritare la pubblicazione di un quarto volume. Gli accordi, le intese, i verbali di riunione di questo volume rappresentano il valore del cammino sindacale tortuoso di questi ultimi anni. Sono risultati tangibili che esprimono, meglio di ogni parola, la funzione, l’utilità e l’attualità della bilateralità artigiana lombarda e nazionale.

Si tratta di accordi sindacali, di conquiste contrattuali concrete, non di regalie, e sono il frutto di un forte impegno della CGIL, del Dipartimento e del Coordinamento regionale artigiani.

In questo settore le titolarità non sono da rivendicare, ma da esercitare; nessuno da solo è in grado di reggere la sfida del cambiamento, dell'insediamento, della rappresentanza, della conquista di nuovi diritti e dei contratti collettivi regionali.

ACCORDI SIGNIFICATIVI

In questi decenni in Lombardia abbiamo realizzato accordi interconfederali regionali significativi e di valore nazionale che trovate nei nostri volumi precedenti.

Questo volume riparte dagli accordi e dalle intese del 2017 e arriva sino i giorni nostri. Negli ultimi sette anni molto è cambiato, la pandemia ha colpito pesantemente il settore, e per due anni abbiamo affrontato le dure conseguenze sul sistema produttivo e occupazionale sulla tenuta occupazionale. Nonostante questo, sono stati sottoscritti, in epoca Covid, ben 42.928 accordi da parte dei RSB (rappresentanti sindacali di Bacino), mentre nel 2022 sono stati oltre 5mila gli accordi per la copertura di periodi di crisi aziendali con l'intervento di FSBA. Si è trattato di un lavoro straordinario dei rappresentanti sindacali di Bacino reso possibile per la sinergia prodotta a livello regionale e territoriale. Molti degli accordi conquistati negli ultimi sette anni sono particolarmente significativi, sul piano dell'innovazione e della riorganizzazione del sistema bilaterale, dell'implementazione e dell'attualizzazione delle provvidenze ELBA e delle prestazioni WILA, dell'entrata dei datori di lavoro nel Fondo WILA e dell'impegno delle controparti all'apertura e alla chiusura in tempi certi dei contratti regionali.

Negli anni 2020 e 2021 ben 154.711 dipendenti hanno ricevuto un sostegno al reddito tramite ELBA e FSBA. Negli ultimi quattro anni, attraverso le intese e gli accordi regionali, sono state erogati da ELBA a lavoratori e imprese oltre 52 milioni di euro.

Con l'accordo interconfederale del **20 febbraio 2017**, abbiamo innovato la struttura della bilateralità, ridisegnandone funzioni e attività. Si sono insediati nelle sedi delle parti socie e in tutti i territori gli sportelli di attività e di gestione delle pratiche per l'ottenimento delle provvidenze ELBA e delle prestazioni WILA. Attualmente gli sportelli CGIL aperti nei territori sono **80** che, se sommati a quelli di CISL e UIL, raggiungono la cifra di oltre **220**.

L'accordo interconfederale sul sistema bilaterale lombardo del **10 dicembre 2021** prevedeva lo scioglimento degli EBA (Ente Bilaterale Artigianato) e l'avvio della costituzione delle ATE (Articolazioni Territoriali di ELBA, Ente Lombardo Bilaterale dell'Artigianato); è stato l'avvio sperimentale di una fase di riorganizzazione territoriale e di messa in sicurezza della bilateralità: una sperimentazione che dovrà essere coerentemente proseguita. Le ATE, oggi insediate, hanno due coordinatori, uno di parte sindacale e uno di parte datoriale, sono e devono essere luogo di confronto delle Parti Sociali territoriali per il rilancio delle attività di Sicurezza e di Formazione, sede dell'OPTA (l'Organismo Paritetico Territoriale per la Sicurezza) e luogo di incontro per la sottoscrizione dei progetti di Formazione. Conseguentemente si sono modificati gli Statuti di ELBA e di WILA - che si possono trovare nel volume - e sono stati approvati nuovi regolamenti e vincolanti regole amministrative, al fine di innovare e mettere in sicurezza il sistema bilaterale lombardo.

Nell'aprile 2022, con l'accordo sulle Provvidenze di ELBA per gli anni 2022-2023, la svolta significativa con la conquista dell'esclusività, per gli sportelli delle OO.SS., nella gestione delle pratiche per le provvidenze delle lavoratrici e dei lavoratori. I nostri funzionari, i nostri quadri sindacali agli sportelli hanno incontrato e contattato migliaia di persone per la gestione e la formalizzazione delle pratiche per le provvidenze ELBA, le prestazioni di WILA e di San-Arti e per il ricorso a FSBA. Abbiamo, per questo, considerato riduttivo definire "sportellisti" i compagni e le compagne addetti agli sportelli; per noi sono presenze decisive, e li abbiamo denominati OSA, un acronimo dal significato e dal valore chiaro: **Operatori Sindacali Artigianato**.

La conquista degli sportelli nelle sedi sindacali, insieme all'esclusività - per la pratica delle provvidenze e delle prestazioni ci si rivolge "esclusivamente" ai nostri sportelli sindacali - è stata occasione per aumentare i momenti di incontro diretto tra il sindacato e lavoratrici e lavoratori spesso a noi sconosciuti.

Una opportunità da valorizzare e utilizzare che, come confermano i dati positivi di alcuni territori, diviene l'occasione per fare proselitismo e nuove tessere sindacali attraverso una forma più "moderna" e celere, più consona alla realtà artigiana: la tessera RID.

Nell'ottobre 2022 un accordo tra le parti ha istituito una straordinaria provvidenza: con una spesa di 1,6 milioni di euro è stato erogato un contributo di 100 euro per l'anno 2022 a ogni dipendente avente diritto, in ragione dell'aumento delle spese per le utenze domestiche di energia elettrica.

Sempre nel 2022, l'accordo su Fondo Nuove Competenze ha prodotto un quadro generale favorevole a realizzare accordi sindacali di rimodulazione dell'orario di lavoro, per mutate esigenze organizzative o produttive dell'impresa, che stabiliscano che parte dell'orario di lavoro sia finalizzato a percorsi di sviluppo delle competenze dei lavoratori. A questo scopo si è istituito un Comitato Bilaterale Regionale.

La CGIL regionale, con il nostro Coordinatore regionale dell'Articolazione di Fondartigianato, ha coordinato, unitamente al rappresentante delle OO.AA., il Progetto di Monitoraggio e il piano di Promozione: in tre anni sono state realizzate oltre 10.000 nuove adesioni di lavoratrici e lavoratori al Fondo Interprofessionale.

Risale al **9 maggio 2023** il verbale di accordo sugli obiettivi e le finalità della contrattazione regionale che contiene in particolare l'impegno a rinnovare i CCRL entro il 31 luglio 2024. Nel giugno 2023 CGIL, CISL, UIL hanno presentato la piattaforma di riferimento generale per i rinnovi dei CCRL.

Il 20 dicembre 2023 viene siglato l'accordo interconfederale sul rinnovo dei CCRL.

Il 2024 dovrà, come sottoscritto dalle parti sociali, essere l'anno del rinnovo dei Contratti Collettivi Regionali di Lavoro nei quali concretizzare due grandi obiettivi: un netto incremento salariale regionale e il riconoscimento del diritto, economico e non solo, dei primi tre giorni di malattia. L'accordo interconfederale apre la porta chiusa da anni per il rinnovo dei CCRL da parte delle categorie interessate.

La rappresentanza e la titolarità contrattuale rimangono saldamente in capo alla categoria, così come indicato negli accordi interconfederali nazionali e regionali sul modello contrattuale e la rappresentanza.

WILA: Una sfida vinta

Significativa e sofferta era stata l'intesa sulle linee guida del **2 aprile 2012** che aveva determinato l'apertura dei tavoli per il rinnovo dei CCRL dopo 13 anni.

In quell'accordo si prevedeva la novità assoluta della costituzione di WILA (Fondo di welfare integrativo lombardo dell'artigianato) attraverso un costo contrattuale a carico dell'impresa.

Oggi il Fondo, ideato e voluto dalla CGIL, si sta rivelando uno strumento solidaristico sempre più importante, offre alle lavoratrici, ai lavoratori e ai loro famigliari, un sostegno sociosanitario complementare a San-Arti - e per noi non sostitutivo del Servizio Sanitario Nazionale, cioè della grande conquista politica e sociale messa in discussione dal Governo Meloni.

Le prestazioni di WILA sono state ampliate e innovate cimentandosi con le nuove esigenze sociali dei lavoratori e dei loro famigliari: spese mediche e di assistenza sostenute per i coniugi/conviventi, per disabili, ospedalizzazione domiciliare a seguito di ricovero per malattia e infortunio, assistenza domiciliare a seguito di non autosufficienza, pacchetto maternità.

Con l'accordo integrativo del **18 ottobre 2017** sulla gestione di WILA si uniformano gli organismi ai criteri e alle prassi della bilateralità.

Con l'accordo di **luglio 2021** si conferma che certe prestazioni non saranno più erogate da WILA ma da ELBA, e saranno presentate esclusivamente presso gli sportelli di CGIL, CISL, UIL.

Gli accordi interconfederali del **1° dicembre 2023** rimarcano che tutte le prestazioni erogate dal Fondo costituiscono un diritto contrattuale. Si prevede che le pratiche relative alla prestazione degli asili nido saranno presentate dai lavoratori presso gli sportelli di CGIL, CISL, UIL. Si conferma la significativa scelta e il percorso dell'entrata in WILA dei datori di lavoro. A seguito di questo impegno sottoscritto dalle parti sociali si apporteranno le modifiche necessarie allo Statuto e al regolamento di WILA.

La “Casa della Bilateralità lombarda”

In data **16 marzo 2022** le Parti sociali inviavano una nota alle Presidenze di ELBA e di WILA per avviare una ricerca di mercato nel settore immobiliare finalizzata ad individuare una nuova sede, da acquisire, per il Sistema Bilaterale Lombardo.

Dopo una lunga fase di ricerca preliminare e con l'impegno decisivo della Presidenza di WILA, è stato acquistato da parte del Fondo uno stabile nel cuore di Milano, in Piazza Aspromonte. L'immobile, acquistato a dicembre 2022, dopo la necessaria ristrutturazione diverrà la **“Casa della Bilateralità”**. Una conquista faticosa, irta di ostacoli e di scontri, che apre una nuova fase, resa possibile grazie alla determinazione e all'impegno dei dirigenti della CGIL, a partire dal nostro Presidente di WILA.

Il Fondo WILA è stata una sfida vinta: occorre consolidare e applicare le scelte assunte.

Sicurezza e Prevenzione

Il settore artigiano, dopo l'edilizia e l'agricoltura, è tra i più segnati dagli infortuni, dalle malattie e dalle morti sul lavoro. Abbiamo gli strumenti, le risorse e i rappresentanti della sicurezza per aggredire un sistema produttivo spesso obsoleto e inadeguato a garantire la sicurezza, con datori di lavoro, meglio dire padroni, che vedono ancora la sicurezza e la prevenzione come un costo e non una risorsa. La sicurezza sul lavoro e la prevenzione sono state per noi un terreno di forte impegno che, oltre al lavoro degli Organismi Paritetici, ha visto crescere l'operatività dei RLST, con un aumento complessivo dell'attività del 20% rispetto al 2021. Il progetto di riorganizzazione di OPRA, e degli OPTA deve essere ancora concretizzato; un obiettivo che impegna la CGIL, finalizzato a rinnovare e riorganizzare il sistema della sicurezza aumentandone l'efficienza e la capacità operativa. In questo percorso è prevista la costruzione di un nuovo accordo complessivo di sistema, di aggiornamento, di rinnovamento e messa in sicurezza di un'altra importante componente della Bilateralità: il sistema paritetico di OPRA e OPTA. Troppi accordi e leggi non vengono applicati, mentre l'importante accordo applicativo D.lgs 81/2008 sulla salute e sicurezza del 20 febbraio 2013, contenente l'istituzione dei RLST, di OPRA e degli OPTA, dovrebbe, appunto, essere rivisitato.

Abbiamo bisogno di formazione continua, tecnica e di valore sindacale, di figure sindacali a tempo pieno, di riconoscimento dei ruoli e delle funzioni dei nostri RLST.

Il nodo della Rappresentatività e della Rappresentanza

La tessera sindacale di adesione a un'organizzazione generale come la CGIL rappresenta un tratto della sua identità e un aspetto non secondario per un sindacato democratico della partecipazione e della contrattazione come il nostro.

L'intesa di settembre 2020 - la trovate nel volume - tra la CGIL e le categorie regionali interessate sul nuovo tesseramento nel settore artigianato sta producendo i suoi frutti.

La proposta della *“tessera bancaria”* non è in alternativa, ma da affiancare a quella *“tradizionale”*. L'obiettivo che ci siamo posti è sempre quello di aumentare la nostra rappresentatività e rappresentanza attraverso l'insediamento nei luoghi di lavoro e l'aumento del tesseramento. La scelta *“innovativa”* della tessera bancaria rimane dentro i criteri, i valori e i principi generali della CGIL. Nel

settore artigiano, dove il tesseramento non raggiunge il 2,5% degli addetti, stare fermi non ci è più concesso.

IL NOSTRO IMPEGNO CONFEDERALE

In questa fase di cambiamento, di difficoltà del sistema produttivo italiano, di incertezza generale e di instabilità geo-politica, per le guerre in corso, la crisi ambientale e un'Europa priva di ruolo politico nello scacchiere internazionale, nessuna conquista sindacale e civile è scontata, nulla è al sicuro e per sempre. Senza la Pace non c'è giustizia sociale e nessun degno futuro per le nuove generazioni.

La CGIL, a partire da quella della Lombardia, è in campo con le mobilitazioni delle sue categorie a sostegno delle proposte avanzate per i rinnovi dei CCRL, la difesa dell'occupazione e del sistema produttivo all'interno dei progetti generali indicati dalla confederazione.

La CGIL è stata e rimane un presidio di democrazia, di militanza generosa e di passione delle donne e degli uomini che la fanno vivere ogni giorno nella società e nei luoghi di lavoro. Oggi è in campo nella difesa del lavoro, dei diritti sociali e civili, della nostra democrazia e della Costituzione, contro i tentativi antidemocratici, autoritari, classisti di un governo pericoloso e di estrema destra come il governo Meloni.

Noi continuiamo a pensare che la nostra Confederazione sia un valore da preservare e innovare contro la deriva culturale, corporativa e individualista che attraversa il paese, e che fare il sindacalista della CGIL non sia un lavoro come tutti gli altri ma una scelta di vita, un impegno di valore e di responsabilità verso chi rappresentiamo. Pensiamo una CGIL in cui è ancora un valore la partecipazione e la militanza in una organizzazione di rappresentanza sociale generale, una confederazione in cui le generazioni si riconoscano, si sostengano e si rispettino a vicenda, trasmettendosi saperi e cultura, innovazione e cambiamento.

Fare il sindacalista in CGIL è per sempre.

Nel mondo del lavoro, di ieri e di oggi, nella società c'è bisogno, sempre di più, della CGIL.

Buon lavoro

Il Segretario CGIL Lombardia

Giulio Fossati

Per il Dipartimento regionale Artigiani

Giacinto Botti, Alessandro Beretta,
Francesco Fedele, Francesco Di Salvo





La Costituzione Repubblicana Antifascista

Art. 37

“La donna lavoratrice ha gli stessi diritti a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore” le condizioni di lavoro devono consentire l’adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione”. La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato. La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione.”



TERZO VOLUME SULLA CONTRATTAZIONE NAZIONALE REGIONALE DELL'ARTIGIANATO

LA BILATERALITÀ: *strumento vivo e attuale di emanazione contrattuale confederale*

INDICE

PRIMA PARTE

ACCORDI INTERCONFEDERALI REGIONALI

Sentenze Tribunale di Bergamo- diritti/Bilateralità, luglio 2019, novembre 2014	14
Intesa nuovo Tesseramento tra CGIL Lombardia e Categorie, 14-15 settembre 2020	30
Relazione Seminario Sondrio-Conferma tessera “bancaria”, 14-15 settembre 2023	33
Accordo Interconfederale-Apprendistato e diploma professionale, 4 marzo 2016	38
Memorandum Intesa tra le Parti Sociali, 11 luglio 2017	49
Verbale Accordo Provvidenze ELBA 2017, 20 febbraio 2017	51
Scelta erogazioni prestazioni FSBA/ELBA, 20 febbraio 2017	57
Accordo Interconfederale regionale-Ridisegno Bilateralità, 20 febbraio 2017	58
Integrazione Accordo regionale-Apprendistato, 24 marzo 2017	63
Accordo Interconfederale regionale- Premi di Risultato, 31 marzo 2017	65
Accordo attuativo Accordo Interconfederale 20 febbraio 2017, 18 ottobre 2017	72
Verbale riunione- digitalizzazione Provvidenze e Prestazioni, 18 ottobre 2017	74
Verbale accordo Compensi Amministratori Elba e WILA, 18 ottobre 2017	75
Interpretazione Accordo 31 marzo 2017 premi di risultato, 18 ottobre 2017	76
Verbale di Accordo Provvidenze 2018, 18 ottobre 2017	77
Lettera CGIL-CISL-UIL- Risorse sportelli territoriali, 21 dicembre 2017	83
Convenzione ELBA e CGIL Lombardia, 21 dicembre 2017	84
Verbale situazione relativa alla figura del Direttore, 18 marzo 2019	86
Documento CGIL-CISL-UIL-Sistema Lombardo artigiano, 14 maggio 2019	87
Verbale di Accordo-Provvidenze 2020, 6 luglio 2020	95
Accordo Interconfederale regionale- Formazione 4.0, 17 luglio 2019	98
Verbale-esamina e intervento Provvidenze 2020, 14 dicembre 2020	103
Verbale Formazione Sicurezza aziendale, dicembre 2020	104
Accordo Interconfederale-Governance bilateralità, 7 aprile 2021	105
Documento CGIL-CISL-UIL- Linee Programmatiche, 3 giugno 2021	108
Parificazione economica cariche sociali, 29 giugno 2021	111

Accordo Interconfederale-Bilateralità territoriale, 10 dicembre 2021	112
Intesa Applicativa-Accordo 10 dicembre 2021, 13 dicembre 2021	116
Regolamento applicazione accordo sulle ATE, dicembre 2021	118
Nota a Verbale- Spese ATE, 26 aprile 2022	120
Regolamento ATE- Applicazione Accordo e Intesa, gennaio 2022	121
Verbale Accodo Provvidenze 2021, 12 luglio 2021	123
Comunicazione CGIL-CISL-UIL- Bilateralità, 26 luglio 2021	128
Formazione per la sicurezza aziendale (RLS), settembre 2021	130
Verbale integrazione e modifica accordo provvidenze 2021, 4 agosto 2021	131
Verbale di Accordo Provvidenza Bonus Energia, 11 ottobre 2022	133
Verbale di Accordo- Obiettivi e finalità contrattazione regionale, 9 maggio 2023	135
Verbale di Accordo-Provvidenze Elba anni 2022-2023, 26 aprile 2022	137
Accordo interconfederale e nota tecnica sulle ATE, 30 giugno 2023	143
Verbale di Accordo integrativo-Provvidenze 2023, 13 luglio 2023	146
Accordo Interconfederale regionale Welfare integrativo-WILA, 01 dicembre 2023	152
Verbale di Accordo-Rinnovo CCRL, Immobile, accesso in WILA, 9 maggio 2023	153
Piattaforma CGIL-CISL-UIL- Rinnovo CCRL, giugno 2023	154
Verbale di Accordo inerente Provvidenze anno 2024, 10 dicembre 2023	158
Accordo Interconfederale Regionale-Rinnovo CCRL, 20 dicembre 2023	164
STATUTO ELBA, 30 giugno 2021	170

SECONDA PARTE

WILA

Costituzione Fondo WILA, 5 ottobre 2015	185
Accordo unificazione raccolta 5 euro per WILA, 25 settembre 2016	189
Accordo Integrativo gestione WILA, 18 ottobre 2017	190
Convenzione tra WILA E SAN.ARTI, 23 febbraio 2018	192
Lettera di riscontro SAN.ARTI a WILA-Incasso 5 euro, 28 febbraio 2018	194
Verbale d'Intesa - Nuove Prestazioni WILA, 12 marzo 2018	195
Regolamento Amministrativo acquisizione beni e servizi, 29 novembre 2019	197
Lettera parti sociali a WILA- Affidamento compiti, 8 settembre 2021	209
Verbale di Accordo- Prestazioni sociali WILA/ ELBA, 12 luglio 2021	210
Lettera parti sociali a WILA-Ricerca acquisto immobile, 16 marzo 2022	211
Richiesta Incontro CGIL-CISL-UIL- Acquisto Immobile, 19 gennaio 2023	212
Accordi interconfederali Welfare Integrativo-WILA, 1° dicembre 2023	214

Comunicazione acquisto da parte di WILA dell'immobile, 21 febbraio 2023	218
Acquisto ELBA Immobile- "La Casa della Bilateralità", 22 febbraio 2023	219
Verbale di Accordo- Contestazione- Immobile-rinnovo CCRL, 9 maggio 2023	221
Verbale di Assemblea straordinaria, 11 dicembre 2023	222
Regolamento procedure operative-WILA, 19 marzo 2018	223
STATUTO WILA	230

TERZA PARTE

ACCORDI INTERCONFEDERALI NAZIONALI

Lettera CGIL-CISL-UIL- Accordi nazionale Artigianato, 24 novembre 2016	249
Accordo - Riforma assetti contrattuali, 23 novembre 2016	251
Accordo - Misurazione Rappresentanza, 23 novembre 2016	259
Accordo dell'apprendistato per qualifica e diploma, 1° febbraio 2018	265
Accordo - Contribuzione EBNA e FSBA, 7 febbraio 2018	270
Rinnovo Convenzione EBNA-OPNA, 17 dicembre 2018	274
Accordo-Miglioramento prestazioni FSBA, 17 dicembre 2018	276
Accordo- Formazione 4.0, 19 marzo 2019	277
Accordo- Utilizzo della bilateralità per il COVID-19, 26 febbraio 2020	281
Protocollo- Contrasto e contenimento Virus COVID-19, 24 aprile 2020	282
Accordo - Modello e linee Contrattuali, 26 novembre 2020	297
Verbale di Accordo-Quote contribuzione bilateralità, 17 dicembre 2021	305
Tabelle- Quota Imprese Artigiane e NON artigiane, dicembre 2021	306
Accordo - Adeguamento FSBA Legge Bilancio, 2 settembre 2022	311

PRIMA PARTE

Accordi regionali

La Costituzione Repubblicana

Art. 4

“La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un’attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società”



ART. 21

“Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure”



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BERGAMO

SEZIONE LAVORO

N.º 744/14 SENT
N.º 570/14 R.G.
N.º 5784 Cron.

Oggetto: di *penne*
retributive

in composizione monocratica in persona del dott. Sergio Cassia in funzione di Giudice del Lavoro ha pronunciato la seguente

12.11.14

12.11.14

SENTENZA

nella causa di lavoro n. 570/14, promossa con ricorso depositato il 5 marzo 2014 da

Diaw Demba, con il proc. dom. avv. R. Locatelli

- attore -

contro

Tecno Plast di Borgogna Agostino & C. s.n.c., con sede a Entratico, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con i procc. avv. F. Toffoletto, G. De Fazio e A. Morone ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. G. De Fazio

- convenuta -

Oggetto: differenze retributive.

Causa chiusa a sentenza il 12 novembre 2014.

Svolgimento del processo

Con ricorso depositato il 5 marzo 2014, Diaw Demba conveniva avanti a questo Tribunale Tecno Plast di Bordogna Agostino & C. s.n.c. per ivi sentirla condannare al pagamento della somma di € 3.730,00, a titolo

* di differenze retributive

Si costituiva in giudizio Tecno Plast di Bordogna Agostino & C. s.n.c., eccependo, in via preliminare, la nullità della domanda, e contestando, nel merito, la fondatezza della domanda, anche in forza dell'asserita illegittimità costituzionale dell'art. 2 c. 1 lett. h) d.lgs. 276/2003.

La causa veniva discussa e decisa all'udienza odierna.

Motivi della decisione

L'eccezione di nullità del ricorso ex art. 414 c. 1 n. 4 c.p.c. va rigettata, posto che dall'esame complessivo dell'atto risultano chiaramente esplicitati gli elementi di fatto e di diritto a sostegno della domanda.

Nel merito, si osserva che:

a) a mente dell'art. 2 c. 1 lett. h) d.lgs. 276/2003, i c.d. "enti bilaterali" sono "organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative, quali sedi privilegiate per la regolazione del mercato del lavoro attraverso: la promozione di una occupazione regolare e di qualità; l'intermediazione nell'incontro tra domanda e offerta di lavoro; la programmazione di attività formati-

ve e la determinazione di modalità di attuazione della formazione professionale in azienda; la promozione di buone pratiche contro la discriminazione e per la inclusione dei soggetti più svantaggiati; la gestione mutualistica di fondi per la formazione e l'integrazione del reddito; la certificazione dei contratti di lavoro e di regolarità o congruità contributiva; lo sviluppo di azioni inerenti la salute e la sicurezza sul lavoro; ogni altra attività o funzione assegnata loro dalla legge o dai contratti collettivi di riferimento";

b) l'art. 18 CCNL Gomma e plastica (cfr. doc. 4 Diaw), pacificamente applicabile al rapporto tra le parti, prevede che "la bilateralità prevista dagli accordi e dai contratti collettivi dell'artigianato è un sistema che coinvolge tutte le imprese aderenti e non aderenti alle associazioni di categoria in quanto eroga prestazioni di welfare contrattuale che sono indispensabili a completare il trattamento economico e normativo del ~~lavoratore~~ previsto all'interno dei contratti collettivi di categoria; le prestazioni presenti nei sistemi di bilateralità nazionale e regionale rappresentano un diritto contrattuale di ogni singolo lavoratore il quale matura, esclusivamente nei confronti delle imprese non aderenti e non versanti al sistema bilaterale, il diritto alla erogazione diretta da parte dell'impresa datrice di lavoro di prestazioni equivalenti a quelle erogate dagli Enti Bilaterali nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano;

c) mediante la disposizione di cui sopra, le parti collettive hanno fatto rinvio a una fonte esterna di integrazione del contratto;

d) la società convenuta - che applica il CCNL Gomma e plastica - è pertanto tenuta al rispetto delle sue previsioni, anche quelle il cui contenuto è disciplinato per relationem (ex art. 1372 c.c., il contratto "ha forza di legge" tra le parti);

e) ex art. 18 c. 4 CCNL, "a decorrere dal 1° luglio, le imprese non aderenti alla bilateralità e che non versano il relativo contributo dovranno erogare a ciascun lavoratore un importo forfetario pari a € 25 lordi mensili per tredici mensilità. Tale importo non è assorbibile e rappresenta un elemento aggiuntivo della retribuzione (E.A.R.) che incide su tutti gli istituti retributivi di legge e contrattuali, compresi quelli indiretti e differiti, escluso il TFR. Tale importo dovrà essere erogato con cadenza mensile";

f) la convenuta, non aderente alla bilateralità, è pertanto tenuta, a tale titolo, al pagare al ricorrente la somma di € 650,00 (25€*24 mesi/12*13);

g) a mente dell'Accordo del 19 aprile 2006 "sulle provvidenze e procedure del Fondo regionale per la tutela della professionalità", "il Fondo regionale provvede a erogare un sussidio in favore dei lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo ... nella misura di € 104 lordi settimanali", per un massimo di 20 settimane (ex Accordo del 23 dicembre 2010] "e



subordinatamente alla permanenza dello stato di disoccupazione" (cfr. docc. 6 e 7 Diaw);

h) parte ricorrente non ha offerto prova del proprio stato di disoccupazione successivo al licenziamento; sul punto la domanda va, pertanto, respinta;

i) a mente degli Accordi dell'1 marzo e 23 dicembre 2010, il Fondo regionale provvede a erogare un sussidio a favore dei lavoratori sospesi dal lavoro in misura non inferiore a 110 ore e che appartengano a famiglie monoreddito con almeno una persona a carico o, se plurireddito, con almeno due persone a carico, per un numero massimo di 5 mesi (cfr. docc. 7 e 8 Diaw);

j) il ricorrente è stato collocato in CIG dal 12 dicembre 2011 al 30 giugno 2012, ma ha fornito prova della situazione di famiglia monoreddito con un figlio a carico solo per l'anno 2011 (cfr. doc. 9 Diaw, in particolare campi 1 e 102 e "annotazioni"); la convenuta va, pertanto, condannata a pagare la somma di € 133,00, a titolo di contributo per il periodo 12-31 dicembre 2011.

In ragione del parziale accoglimento della domanda, è opportuno ed equo condannare alla rifusione di tre quarti delle spese di lite, liquidate ex reg. 55/2014, come da dispositivo, con distrazione in favore dell'avv. R. Locatelli.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando, così provvede: 1) condanna Tecno Plast di Bordogna Agostino & C. s.n.c. a pagare a Diaw Demba la somma di € 783,00, a titolo di differenze retributive, con interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo; 2) s.n.c. a pagare a Diaw Demba la somma di € 1.050,00, oltre a IVA, CPA e contributo forfetario ex art. 2 c. 2 d.m. 55/2014, a titolo di spese e compensi professionali, con distrazione in favore dell'avv. R. Locatelli.

Bergamo, 12 novembre 2014

Il Giudice del Lavoro

Dott. Sergio Cassia



IL CANCELLIERE
-A. Walter Domenighini-

Depositato in cancelleria

oggi, 12 NOV. 2014

IL CANCELLIERE
-A. Walter Domenighini-



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BERGAMO
SEZIONE LAVORO

N.º 745 / 14 SENT

N.º 571 / 14 R.O.

N.º 5785 Cron.

Oggetto: retribuzione

12.11.14

12.11.14

in composizione monocratica in persona del dott. Sergio Cassia in funzione di Giudice del Lavoro ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa di lavoro n. 571/14, promossa con ricorso depositato il 5 marzo 2014 da

Carrara Doris, con il proc. dom. avv. R. Locatelli

- attore -

contro

Tecno Plast di Bordogna Agostino & C. s.n.c., con sede a Entratico, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con i procc. avv. F. Toffoletto, G. De Fazio e A. Morone ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. G. De Fazio

- convenuta -

Oggetto: differenze retributive.

Causa chiusa a sentenza il 12 novembre 2014.

Svolgimento del processo

Con ricorso depositato il 5 marzo 2014, Carrara Doris conveniva avanti a questo Tribunale Tecno Plast di Bordogna Agostino & C. s.n.c. per ivi sentirla condannare al pagamento della somma di € 3.395,00, a titolo di differenze retributive

Si costituiva in giudizio Tecno Plast di Bordogna Agostino & C. s.n.c., eccependo, in via preliminare, la nullità della domanda, e contestando, nel merito, la fondatezza della domanda, anche in forza dell'asserita illegittimità costituzionale dell'art. 2 c. 1 lett. h) d.lgs. 276/2003.


La causa veniva discussa e decisa all'udienza odierna.

Motivi della decisione

L'eccezione di nullità del ricorso ex art. 414 c. 1 n. 4 c.p.c. va rigettata, posto che dall'esame complessivo dell'atto risultano chiaramente esplicitati gli elementi di fatto e di diritto a sostegno della domanda.

Nel merito, si osserva che:

a) a mente dell'art. 2 c. 1 lett. h) d.lgs. 276/2003, i c.d. "enti bilaterali" sono "organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative, quali sedi privilegiate per la regolazione del mercato del lavoro attraverso: la promozione di una occupazione regolare e di qualità; l'intermediazione nell'incontro tra domanda e offerta di lavoro; la programmazione di attività formati-



ve e la determinazione di modalità di attuazione della formazione professionale in azienda; la promozione di buone pratiche contro la discriminazione e per la inclusione dei soggetti più svantaggiati; la gestione mutualistica di fondi per la formazione e l'integrazione del reddito; la certificazione dei contratti di lavoro e di regolarità o congruità contributiva; lo sviluppo di azioni inerenti la salute e la sicurezza sul lavoro; ogni altra attività o funzione assegnata loro dalla legge o dai contratti collettivi di riferimento";

b) l'art. 18 CCNL Gomma e plastica (cfr. doc. 4 Carra-ra), pacificamente applicabile al rapporto tra le parti, prevede che "la bilateralità prevista dagli accordi e dai contratti collettivi dell'artigianato è un sistema che coinvolge tutte le imprese aderenti e non aderenti alle associazioni di categoria in quanto eroga prestazioni di welfare contrattuale che sono indispensabili a completare il trattamento economico e normativo del lavoratore previsto all'interno dei contratti collettivi di categoria; le prestazioni presenti nei sistemi di bilateralità nazionale e regionale rappresentano un diritto contrattuale di ogni singolo lavoratore il quale maturerà, esclusivamente nei confronti delle imprese non aderenti e non versanti al sistema bilaterale, il diritto alla erogazione diretta da parte dell'impresa datrice di lavoro di prestazioni equivalenti a quelle erogate dagli Enti Bilaterali na-



60

zionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano;

c) mediante la disposizione di cui sopra, le parti collettive hanno fatto rinvio a una fonte esterna di integrazione del contratto;

d) la società convenuta - che applica il CCNL Gomma e plastica - è pertanto tenuta al rispetto delle sue previsioni, anche quelle il cui contenuto è disciplinato *per relationem* (ex art. 1372 c.c., il contratto "ha forza di legge" tra le parti);

e) ex art. 18 c. 4 CCNL, "a decorrere dal 1° luglio, le imprese non aderenti alla bilateralità e che non versano il relativo contributo dovranno erogare a ciascun lavoratore un importo forfetario pari a € 25 lordi mensili per tredici mensilità. Tale importo non è assorbibile e rappresenta un elemento aggiuntivo della retribuzione (E.A.R.) che incide su tutti gli istituti retributivi di legge e contrattuali, compresi quelli indiretti e differiti, escluso il TFR. Tale importo dovrà essere erogato con cadenza mensile";

f) la convenuta, non aderente alla bilateralità, è pertanto tenuta, a tale titolo, al pagare alla ricorrente la somma di € 650,00 (25€*24 mesi/12*13);

g) a mente dell'Accordo del 19 aprile 2006 "sulle provvidenze e procedure del Fondo regionale per la tutela della professionalità", "il Fondo regionale provvede a erogare un sussidio in favore dei lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo ... nella misura di € 104 lordi settimanali", per un massimo



di 20 settimane (ex Accordo del 23 dicembre 2010] "e subordinatamente alla permanenza dello stato di disoccupazione" (cfr. docc. 6 e 7 Carrara);

h) parte ricorrente non ha offerto prova del proprio stato di disoccupazione successivo al licenziamento; sul punto la domanda va, pertanto, respinta;

i) a mente degli Accordi del 19 aprile 2006 e 23 dicembre 2010, "il Fondo regionale provvede a erogare un provvidenze a favore dei dipendenti che abbiano compiuto almeno 15 anni di anzianità di servizio presso la stessa impresa", pari a € 170,00 "e concessa allo stesso lavoratore a partire dall'anno 200 una sola volta per biennio" (cfr. docc. 6 e 7 Carrara);

j) la ricorrente ha maturato 15 anni di anzianità di servizio in data 14 novembre 2010 e non ha successivamente a tale data prestato attività lavorativa per più di un biennio; la convenuta va, pertanto, condannata a pagare la somma di € 170,00.

In ragione del parziale accoglimento della domanda, è opportuno ed equo condannare alla rifusione di tre quarti delle spese di lite, liquidate ex reg. 55/2014, come da dispositivo, con distrazione in favore dell'avv. R. Locatelli.

P.Q.M.


definitivamente pronunciando, così provvede: 1) condanna Tecno Plast di Bordogna Agostino & C. s.n.c. a pagare a Carrara Doris la somma di € 820,00, a titolo di differenze retributive, con interessi legali e ri-

valutazione monetaria dal dovuto al saldo; 2) s.n.c. a pagare a Carrara Doris la somma di € 1.050,00, oltre a IVA, CPA e contributo forfetario ex art. 2 c. 2 d.m. 55/2014, a titolo di spese e compensi professionali, con distrazione in favore dell'avv. R. Locatelli.

Bergamo, 12 novembre 2014

Il Giudice del Lavoro

Dott. Sergio Cassia



IL CANCELLIERE
-A. Walter Domenichini-



Depositato in cancelleria

oggi, 12 NOV. 2014

IL CANCELLIERE
-A. Walter Domenichini-





REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice unico del Tribunale di Bergamo, in funzione di giudice del lavoro, dott. Raffaele Lapenta, all'udienza del 11.07.2019 ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione, la seguente

S E N T E N Z A

nella causa iscritta al n. R.G. 1831/18

TRA

FORLANI Roberta, BERNI Manuela, MEAZZA Alessandro, MEAZZA Michela, MONELLA Barbara, MONELLA Stefania, ROMANI Davide, elettivamente domiciliati in Bergamo, via F. cucchi n. 5, presso lo studio degli avv.ti Andrea Pesenti e Luca Pizzigoni, dai quali sono rappresentati e difesi come in atti

ricorrenti

E

LG PLASTIC di Baronchelli Enrico ed Angela s.n.c., in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Soncino, via Regina della Scala n. 16

convenuto (contumace)

OGGETTO: *retribuzione*

CONCLUSIONI: come in atti e verbali di causa

Motivi della decisione

Con ricorso depositato in data 25.09.2018 e ritualmente notificato, Forlani Roberta, Berni Manuela, Meazza Alessandro, Meazza Michela, Monella Barbara, Monella Stefania, Romani Davide, dipendenti della LG Plastic di Baronchelli Enrico ed Angela s.n.c. presso l'unità operativa di Fontanella agivano in giudizio nei confronti della datrice di lavoro, innanzi all'intestato Tribunale in funzione di giudice del lavoro, per ivi sentir accertare il mancato versamento, da parte della società



convenuta, degli importi dovuti agli enti bilaterali Ebna, San.Arti e Wila, con conseguente condanna della LG Plastic al pagamento in favore di ciascuno dei ricorrenti di € 10.559,00, oltre interessi e rivalutazione.

Nessuno si costituiva per la convenuta che, pertanto, veniva dichiarata contumace una volta accertata la regolarità della notifica del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione udienza.

Il Giudice, senza necessità di approfondimenti istruttori, rimetteva la causa in decisione.

All'odierna udienza, all'esito della discussione, il giudice dava lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.

Il ricorso può essere accolto per le seguenti motivazioni.

Come sostenuto dai ricorrenti, nel settore dell'artigianato sono in vigore accordi interconfederali, applicati e/o applicabili a tutte le imprese aderenti a confartigiani, oltre che norme specifiche dei CCNL, con le quali si è stabilito il cosiddetto sistema di bilateralità, ossia obbligo delle imprese di adesione e versamento di quote contributive a favore dei dipendenti ad enti bilaterali, che garantiscono determinate prestazioni (sanitarie e altro).

Specificamente gli enti bilaterali sono costituiti da Ebna (per la Lombardia rappresentato dall'ente regionale Elba), San.Arti e Wila: l'accordo interconfederale 23.12.2010 relativo ad Ebna (doc. 5) prevede all'art. 1 che *"in relazione a quanto stabilito dalle intese fra le parti in materia di bilateralità e contrattualizzazione del diritto dei lavoratori alle relative prestazioni, tutte le imprese artigiane e non artigiane che rientrano nella sfera di applicazione del ccnl dell'artigianato sono tenute alla bilateralità attraverso versamenti effettuati esclusivamente tramite modello F24 utilizzando al specifica causale EBNA. Si precisa, nel comma successivo, che "in assenza di adesione l'azienda è tenuta ad erogare ai lavoratori in forza un importo forfetario denominato elemento aggiuntivo della retribuzione, pari ad € 25 lordi mensili per 13 mensilità, non riassorbibile che ha riflessi su tutti gli istituti retributivi di legge e contrattuali, compresi quelli indiretti o differiti, escluso il tfr"*



Per quanto riguarda San.Arti, nel caso specifico l'art. 19 del CCNL chimica plastica artigianato (doc. 6) prevede che *"A partire dal 1° febbraio 2013, sono pertanto iscritti al Fondo - SAN.ARTI i dipendenti a tempo indeterminato a cui trova applicazione il presente c.c.n.l., ivi compresi gli apprendisti nonché i lavoratori con contratto a tempo determinato di durata almeno pari a 12 mesi"*.

È analogamente inclusa una clausola di salvezza in caso di mancata adesione al fondo: *la mancata iscrizione al suddetto fondo sanitario, SAN.ARTI determina l'obbligo per il datore di lavoro di erogare un importo forfetario che dovrà essere chiaramente indicato in busta paga sotto la voce "Elemento aggiuntivo della retribuzione" (E.a.r.) pari a 25 € lordi mensili per 13 mensilità così come previsto dal presente c.c.n.l.*

Relativamente, infine, al WILA, trattasi di fondo istituito con accordo interconfederale 25.03.2015 (doc. 4), in forza del quale le aziende sono tenute al versamento di € 5 mensili per lavoratore a decorrere dall'agosto 2015: In caso di mancato versamento o iscrizione al fondo WILA l'azienda è tenuta al versamento di € 12 per 13 mensilità direttamente al dipendente. (v. punto 3 doc. 4).

L'azienda convenuta non pare iscritta ai fondi sopra indicati o, comunque, non risulta aver effettuato i versamenti a favore dei ricorrenti (v. comunicazione Wila del 21.06.2018 di cui al doc. 3) nonostante in busta paga siano indicate le voci da versare ai fondi (v. doc. 1); ad ogni modo, la prova del versamento è interamente a carico della società ed è rimasto inadempito stante la contumacia della stessa.

Come previsto dalle disposizioni contrattuali sopra citate, l'azienda sarà tenuta, in luogo del mancato versamento ai fondi privati previdenziali, al pagamento diretto ai lavoratori delle indennità mensili sostitutive, con relativa incidenza, pari ad € 25,00 mensili per Ebna, € 25,00 mensili per San.Arti ed € 12,00 mensili per Wila, a decorrere dalle scadenze dovute, ossia dicembre 2010 per Ebna, febbraio 2013 per Sanarti e agosto 2015 per Wila.

Gli importi maturati dai ricorrenti, secondo il conteggio effettuato da CGIL e non contestato stante la contumacia della convenuta (v. doc 7), sono pari alla somma capitale di € 10.559,00 in favore di Forlani



Roberta, Berni Manuela, Meazza Alessandro, Meazza Michela; Monella Barbara, Monella Stefania, Romani Davide.

La domanda può, dunque, essere accolta.

Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale di Bergamo, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione così provvede:

- accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna LG Plastic di Baronchelli Enrico ed Angela s.n.c. al pagamento in favore di ciascuno dei ricorrenti di € 10.559,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria
- condanna LG Plastic di Baronchelli Enrico ed Angela s.n.c. alla rifusione delle spese di lite che si liquidano in € 3.000,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge.

Così deciso in Bergamo, il 11.07.2019

Il Giudice del Lavoro
Dott. Raffaele Lapenta



**INTESA SUL NUOVO TESSERAMENTO NEL SETTORE ARTIGIANATO TRA LA CGIL
LOMBARDIA E LE CATEGORIE REGIONALI INTERESSATE**

Il tesseramento e l'insediamento organizzativo nell'articolato e frammentato settore dell'artigianato è parte del progetto più generale della confederazione.

L'obiettivo che ci poniamo è di aumentare la nostra reale rappresentatività nel settore dell'artigianato lombardo attraverso un tesseramento "innovativo" condiviso dalla CGIL Lombardia, dalle categorie interessate, dal Dipartimento e dal Coordinamento regionale artigianato.

In Lombardia il settore dell'artigianato si articola su circa **45.000** aziende con oltre **210.000** dipendenti: una realtà significativa del sistema produttivo e del tessuto economico lombardo con una significativa presenza di lavoratrici e di lavoratori. Le aree contrattuali nazionali (CCNL) regionali (CCRL) di riferimento riguardano 6 categorie: FIOM, FILLEA, FILCAMS, FILCTEM, SLC, FLAI.

L'attuale reale rappresentatività, misurata in tutte le categorie facendo riferimento al numero delle tessere sindacali "tradizionali", ci consegna un quadro preoccupante pur non veritiero se rapportato all'impegno profuso in questi anni a tutti i livelli, alle conquiste sindacali ottenute attraverso una "virtuosa" e sinergica bilateralità regionale e la contrattazione regionale e nazionale, esercitata nel rispetto delle reciproche competenze dalla confederazione e dalle categorie.

L'obiettivo posto è di sperimentare un tesseramento innovativo, dentro i criteri, i valori generali della CGIL, con riferimento agli accordi interconfederali nazionali, al fine di aumentare significativamente il numero delle tessere in tutte le categorie interessate, riaffermando il valore politico associativo, insieme al sostegno economico che la tessera rappresenta per una libera organizzazione come la CGIL.

Nei settore artigianato l'80% del tesseramento avviene attraverso il ruolo esercitato dagli RSB, e dalle compagne e dai compagni che presidiano gli sportelli, sempre più presenti nei territori. In particolare quelli dedicati all'artigianato per fornire informazioni e istruire le pratiche delle prestazioni e delle provvidenze previste da Elba, Wila, San Arti e Fsba. Un numero crescente di lavoratrici e di lavoratori artigiani si rivolgono a questi sportelli con un aumento significativo del rapporto diretto con la CGIL che va consolidato e accresciuto.

La sperimentazione della “nuova” tessera nel “settore artigianato” si colloca all’interno di questa realtà e si articola sui principi, sui criteri e le modalità seguenti:

- la “nuova” tessera viene istituita attraverso una trattenuta bancaria (SDD ex RID), al fine di superare i limiti e i condizionamenti presenti in queste e altre realtà produttive di piccole dimensioni, rispetto alla tessera “tradizionale”. Questa modalità dovrebbe, tra altro, garantire più continuità;
- la “nuova” tessera sarà identica graficamente a quella tradizionale, con l’aggiunta “settore artigianato”. Il costo tessera sarà di **120** euro annuo per tutte le categorie e per ogni livello professionale. Il flusso delle trattenute sindacali la quota tessera e le percentuali di canalizzazione non cambiano rispetto alle attuali; la somma sarà ripartita con le stesse modalità e lo stesso criterio in atto con la tessera “tradizionale”;
- l’iscrizione è liberamente sottoscritta da parte del lavoratore attraverso una specifica delega può essere compilata allo “sportello, o direttamente attraverso la procedura autorizzata dal DPO;
- il lavoratore sottoscrive la delega nella quale autorizza la propria banca a trattenere i 120 euro all’anno, con versamento trimestrale o semestrale. La somma sarà prelevata in automatico (con meccanismo SDD bancario ex RID) dal conto corrente del lavoratore e versati su un apposito conto corrente regionale. Nella delega sarà indicato il consenso alla trattenuta bancaria e gli estremi del suo IBAN. La delega sarà inviata alla CGIL regionale, e trasmessa alla banca con la quale si è effettuato l’accordo di gestione e di garanzia delle operazioni bancarie effettuate dalle banche in cui il lavoratore ha il proprio conto corrente. Nel modulo sarà indicato il codice della categoria territoriale per poter successivamente riversare sui conti correnti di canalizzazione delle categorie territoriali le quote versate.

Il modulo di adesione sarà conservato dalla CGIL regionale e dalla categoria, nel rispetto delle leggi e al fine di garantire la sicurezza e ogni possibile contestazione.

Nel territorio in cui si realizzerà, attraverso gli sportelli e non solo, la nuova iscrizione attraverso la delega bancaria, la categoria interessata (regionale o territoriale) riconoscerà un importo di **20** euro (solo nell’anno della sottoscrizione della delega) come sostegno organizzativo e riconoscimento “politico” alla CGIL territoriale in cui è stata sottoscritta la tessera.

La CGIL regionale, attraverso il Fondo regionale artigiani, effettuerà un ulteriore riconoscimento economico alla struttura confederale di **50** euro per ogni tessera realizzata nel proprio territorio. il Fondo regionale aprirà un apposito conto corrente e si farà carico dei costi organizzativi per la costruzione del sistema informatico (caricamento dati e costituzione di una banca dati del settore), della realizzazione dell’accordo con una banca regionale e degli eventuali costi, garantendo la copertura assicurativa in caso di contenziosi tra il lavoratore e l’istituto di credito.

Il Dipartimento regionale artigianato attraverso questa modalità si prenderà in carico il lavoratore artigiano garantendogli, in rapporto con la categoria e le Camere del lavoro, tutte le informazioni sui suoi diritti e il sostegno necessario ai suoi bisogni.

La presente intesa tra la CGIL regionale, il Fondo regionale artigiani e le categorie interessate decorrerà dopo l'approfondimento di tutti gli aspetti organizzativi e legali, dopo la definizione di tutte le modalità operative.

Milano settembre 2020


Segretario generale CGIL Lombardia



Presidente Fondo regionale Artigiani



Segretario generale Fiom-Cgil Lombardia



Segretario generale FILCTEM-Cgil Lombardia



Segretario generale FILCAMS-Cgil Lombardia



Segretario generale FILLEA-Cgil Lombardia



FLAI - CGIL
REGIONALE LOMBARDA
Via Palmanova, 22
20132 MILANO

Segretario generale FLAI-Cgil Lombardia

Segretario generale SLC-Cgil Lombardia



NOTA

ALLA PRESENTE INTESA È ALLEGATO UN FAC SIMILE CHE LE STRUTTURE FIRMATARIE DOVRANNO INVIARE ANNUALMENTE AL LAVORATORE TESSERATO CON LA TRATTENUTA BANCARIA, ATTRAVERSO GLI STRUMENTI DI COMUNICAZIONE A DISPOSIZIONE, PER UNA VERIFICA DELLA EVENTUALE INTERRUZIONE DEL SUO RAPPORTO DI LAVORO E DELLA SUA PERMANENZA NEL SETTORE

LA CONFERMA DELLA TESSERA “BANCARIA” CGIL NEL SETTORE ARTIGIANATO

Seminario regionale Sondrio: Nota aggiornata al Coordinamento regionale artigiani.

La tessera sindacale di adesione a un'organizzazione generale come la CGIL rappresenta un tratto della sua identità e un aspetto non secondario per un sindacato democratico della partecipazione e della contrattazione come il nostro. Per questo dovremmo, tutte e tutti, ridare giusta rilevanza al tesseramento e al suo valore politico di appartenenza e di militanza; non di meno all'apporto economico necessario a sostenere un'organizzazione finanziariamente autonoma, complessa e plurale come la nostra.

Far emergere chi rappresenta realmente le lavoratrici e i lavoratori è una necessità nell'era della disintermediazione e della presenza di sindacati illegittimi, corporativi e senza rappresentanza, utilizzati da una parte del padronato per disarticolare i diritti e fare dumping attraverso i contratti pirata. La misurazione delle tessere, come prevista nell'a convenzione Tra Inps Confindustria e sindacati confederale del 4/7 2017, ci obbligha a guardare dentro al nostro tesseramento e a fare i conti con la parzialità della nostra rappresentatività nel mondo del lavoro di oggi, così frantumato, diviso, disarticolato e reso precario dalla crisi e dalla riorganizzazione produttiva.

Siamo chiamati a rivedere e a ripensare le modalità e la qualità del nostro tesseramento, a interrogarci sulla perdita di adesioni provenienti dai luoghi di lavoro, a riflettere sulla parzialità della nostra rappresentatività e sulla debolezza del nostro insediamento in tanti luoghi di lavoro. Dovremmo fare i conti con le difficoltà che incontriamo nel tesseramento “tradizionale” tra una classe lavoratrice non più concentrata nelle grandi aziende e soggetta a ricatti e a precarietà, attraversata da un individualismo che ha fatto smarrire, insieme al valore solidale dell'azione collettiva, anche la funzione e il ruolo del sindacato. Pensiamo che un tesseramento innovativo dovrà essere accompagnato da un'efficace campagna di proselitismo per cimentarsi con le trasformazioni produttive, il nuovo “mercato” occupazionale e con l'arretramento valoriale e culturale che attraversa la società, la politica e inevitabilmente il mondo del lavoro.

Per queste ragioni, la qualità e la modalità del nostro tesseramento dovrebbero trovare uniformità attorno ai valori e alle regole nazionali. Uniformare, regolare e rilanciare il tesseramento significa porsi l'esigenza di salvaguardare la nostra identità di sindacato delle lavoratrici e dei lavoratori, delle iscritte e degli iscritti, affermando la nostra autonomia organizzativa, di pensiero, di proposta e di azione. Rappresentare di più e meglio la classe lavoratrice di ieri e di oggi è un obiettivo primario della nostra Confederazione e delle sue categorie. Il tesseramento non è questione secondaria: è una sfida progettuale da sviluppare dal basso attraverso la contrattazione diffusa, l'insediamento organizzativo e il coinvolgimento delle delegate e dei delegati. Una sfida che dovrebbe trarre forza dalle elezioni delle RSU, cioè della struttura sindacale elettiva di “base” espressa con un voto libero e segreto di tutti i lavoratori e le lavoratrici. L'elezione della RSU è un momento significativo vissuto anche in modo competitivo tra diverse sigle sindacali perché, insieme alla tessera sindacale, determina la misurazione della rappresentatività stessa di ogni organizzazione.

Il tesseramento in CGIL

La tessera sindacale proveniente dai luoghi di lavoro per natura, valore e peso politico rimane centrale: siamo, purtroppo, oltre la fase storica nella quale il tesseramento alla CGIL avveniva maggiormente nei luoghi di lavoro. Per l'organizzazione significava identità, autonomia economica, forza organizzativa, rappresentatività e peso politico nello scontro con il padronato e nella relazione con il quadro politico e istituzionale. Allora c'era l'orgoglio personale e collettivo per ogni tessera conquistata principalmente dalle delegate e dai delegati eletti/i nei Consigli di Fabbrica. Certo, altri tempi e un'altra realtà sociale e politica, ma rimane attuale l'obiettivo di dare forza e valore politico all'appartenenza alla CGIL attraverso il tesseramento nei luoghi di lavoro, a fronte di dati che indicano che oltre il 70% dei nuovi iscritti arriva dai nostri servizi: INCA, CAAF, uffici vertenze, dimissioni on-line, disoccupazione (Naspi). Sul tesseramento, in difficoltà e in perdita da anni, sussistono problemi di natura politica e organizzativa, di diversità rispetto a costo tessera e di mancata omogeneità che andrebbero superati non con generici richiami, ma attraverso la sperimentazione di un progetto nazionale confederale, innovativo di insediamento, di proselitismo e di tesseramento diffuso, sostenuto da una campagna di massa adeguata ed efficace, sorretto dai nostri quadri, dai funzionari, coinvolgendo le strutture elettive e le nostre delegate e i nostri delegati.

La nuova realtà nell'artigianato lombardo

Il tesseramento e l'insediamento organizzativo nel settore artigiano lombardo è parte del progetto generale della Confederazione. Le scelte nazionali nel settore per noi sono e rimangono un riferimento al quale richiamarci e adeguarci. L'obiettivo dovrebbe essere quello di affrontare complessivamente le difficoltà e i limiti che da tempo riscontriamo nel realizzare il tesseramento "tradizionale" nel mondo del lavoro delle piccole aziende, nelle Pmi, nella distribuzione, nel commercio, nell'agricoltura, nel lavoro pubblico e privato, tra le figure professionali alte, tra i precari e i giovani e, per quanto ci riguarda, in un settore particolare come quello dell'artigianato. In Lombardia nel settore artigiano, dopo l'intesa di **settembre 2020** tra la CGIL Lombardia e le categorie regionali interessate, abbiamo avviato una sperimentazione, non ancora assestata, che sta producendo significativi risultati in alcune realtà, finalizzata a incrementare la nostra rappresentatività e a favorire l'aumento della quantità e qualità del nostro debolissimo tesseramento sia a livello nazionale che regionale.

Il settore artigiano lombardo

Il settore artigiano lombardo è sviluppato su diversi segmenti, si articola su circa **45.000** aziende con oltre **210.000** dipendenti ed è parte integrante del sistema produttivo e del tessuto economico lombardo.

Le aree contrattuali nazionali (CCNL) e regionali (CCRL) di riferimento nelle quali si suddividono in area: Acconciatori ed estetica; Alimentari - panificazione; Tessile Moda; Comunicazione; Legno e Lapidei; Comunicazione; Meccanica (Questa area in Lombardia rappresenta complessivamente circa il 55% del settore)

I CCRL per l'area Pulizie e Autotrasporto in Lombardia non sono contemplati. L'obiettivo è di superare questa anomalia e di garantire a questi lavoratori le provvidenze e la prestazione del sistema bilaterale.

Le ragioni della “nuova” tessera regionale

Nel nostro settore non abbiamo affrontato concretamente il nodo della misurazione e certificazione della rappresentatività e della rappresentanza. Il positivo accordo interconfederale del 23 novembre 2016, sui **“Criteri di misurazione della rappresentatività e rappresentanza**, firmato dai Segretari generali nazionali, non ha ancora trovato una sua concreta e coerente applicazione. Nel ricercare e definire la nostra proposta di tessera “bancaria”, come articolazione di una risposta più generale di aumento della rappresentatività sindacale, abbiamo fatto riferimento all'accordo interconfederale nazionale e a quanto in esso contenuto in materia, senza eludere o rimuovere le manchevolezze accumulate nel frattempo e senza nasconderci le difficoltà di applicazione dovute a contraddizioni e limiti insiti nel testo stesso e alla particolarità del settore artigiano.

Il nostro progetto di proselitismo lombardo si rivolge esclusivamente alle aziende artigiane e alle categorie interessate; siamo partiti dalla realtà tenendo come unico riferimento possibile i dati raccolti dall'INPS, vale a dire il numero di tesserati a ogni organizzazione secondo quanto trasmesso dall'azienda all'INPS con la dichiarazione Uniemens. Sarebbe un dato sicuramente riduttivo rispetto al già ridotto numero di tessere della CGIL da noi dichiarato, non essendo obbligatorio per le aziende in generale, e ancor meno per le piccole del nostro settore, trasmettere tale dichiarazione all'INPS. Rispetto al secondo criterio di misurazione richiamato nell'accordo nazionale, cioè quello dei voti ottenuti dalla singola organizzazione in occasione delle elezioni RSU, in Lombardia non si potrebbe applicare dal momento che, pur essendo presenti oltre 3.000 aziende sopra i 15 dipendenti, nessuna categoria si è posta concretamente l'obiettivo di costituire la RSU. In sostanza, con la proposta della “nuova” tessera abbiamo tenuto presente la situazione lombarda e le indicazioni presenti nell'accordo nazionale di individuare ulteriori criteri di misurazione della propria rappresentanza *“desumendoli dal sistema”*, e di *“adottare ulteriori indicatori afferenti al complessivo sistema della bilateralità nazionale e regionale”*.

I dati reali del tesseramento lombardo

La rappresentatività nel settore di tutte le sigle sindacali - confederali e categoriali -, sia a livello regionale che territoriale, nelle categorie numericamente piccole come nelle più grandi, misurata con il numero delle tessere sindacali “tradizionali”, unico dato possibile richiamato dagli accordi, ci consegna un quadro preoccupante, non corrispondente al grande lavoro sindacale svolto, ai diritti sindacali conquistati, alla consistente distribuzione di ingenti risorse economiche attraverso le provvidenze ELBA - mediamente oltre 5 milioni di euro annui - e alle prestazioni socio-sanitarie regionali di qualità erogate attraverso WILA. **Possiamo dire di essere in presenza di un tesseramento numericamente mortificante in rapporto all'impegno profuso nell'attività sindacale. Ma questa è la realtà.**

I dati regionali e i tesserati che risultavano in Argo nel **2022** per la costruzione della platea congressuale CGIL sono: FIOM, **3.004** - FILCTEM, **1.092**- SLC, **149** - FILLEA (Legno, Lapidei), **524** - FLAI, **585** - FILCAMS, 807 - FILT,45 per un totale di **6.222** tesserati. **Abbiamo mediamente al livello regionale e in ogni categoria un tesseramento che si attesta dal 2,5% al 3%, in rapporto al numero di dipendenti del settore artigiano. La realtà dei numeri ci ha portati a costruire la nostra proposta di tessera “bancaria”.**

In lombarda oltre il **75%** del tesseramento si realizza attraverso l'attività confederale supportata e rappresentata nei luoghi di lavoro e nel territorio dai Rappresentanti Sindacali di Bacino (RSB) indicati a livello confederale e retribuiti attraverso la bilateralità. Circa il **15%** è costituito dall'attività dei funzionari di categoria e circa il **10%** dall'attività dei servizi. Numeri da aggiornare perché in continuo cambiamento.

La proposta che avanza il Dipartimento Artigiani Lombardia è di conferma della “tessera bancaria” nel settore artigiano della Lombardia, non in alternativa ma affiancata a quella “tradizionale”. L'obiettivo che ci poniamo è sempre quello di aumentare la nostra rappresentatività attraverso un tesseramento “innovativo”, dentro i criteri, i valori e i principi generali della CGIL.

L'iniziativa del Dipartimento si inserisce nel contesto nazionale e non vuole essere una risposta corporativa e regionale nei confronti di una tematica che consideriamo assolutamente di ordine generale e confederale. È un tentativo nella ricerca di una risposta, seppure parziale e regionale, su un tema da tempo presente nella confederazione, nei vari organismi e nel Coordinamento nazionale artigiani. Pensiamo che stare fermi non ci sia più concesso. In questo settore, come in altri, esistono e convivono regionalmente diversi approcci al proselitismo e diverse modalità di tesseramento che dovrebbero essere messi in sicurezza e uniformati, possibilmente, a regole nazionali. La soluzione per noi non è i “cento fiori” ma, attraverso le sperimentazioni e le diverse realtà regionali, la costruzione di un progetto di tesseramento nazionalmente condiviso e univoco. Il nostro è un progetto che punta a dare due risposte: quella della valorizzazione del sistema bilaterale e quella della certificazione e misurazione dei dati associativi che riguarda non solo il sindacato ma anche le organizzazioni sindacali di impresa.

La tessera “bancaria” lombarda si afferma su cardini e valori definiti: l'iscrizione consapevole avviene con la delega per volontà del lavoratore, il meccanismo di raccolta, la ripartizione e l'utilizzo delle risorse attraverso il rispetto delle leggi e delle regole della CGIL. (vedi Intesa allegata tra Cgil e le categorie interessate)

Il flusso delle trattenute sindacali, la quota tessera e le percentuali di canalizzazione non cambiano rispetto alle attuali; la somma è ripartita con le stesse modalità e lo stesso criterio in atto con la tessera “tradizionale”. Il lavoratore deve sottoscrivere la delega nella quale autorizza la propria banca a trattenere i 120 euro. La somma sarà prelevata in automatico (con meccanismo **SSD ex RID**), al fine di superare i condizionamenti presenti in questo settore da parte del “datore di lavoro” rispetto alla tessera con la trattenuta evidenziata in busta paga. Il dipartimento regionale artigianato con questa modalità vuole prendersi “in carico” il lavoratore garantendogli, in rapporto con la categoria e le Camere del lavoro, tutte le informazioni sui suoi diritti e il sostegno necessario ai suoi bisogni.

Abbiamo costruito un sistema in sicurezza sorretto da chiare procedure di massima garanzia.

La tessera può essere fatta direttamente in ogni luogo, nei posti di lavoro, nei servizi o negli sportelli di sistema presenti nel territorio. Pensiamo che le maggiori adesioni si possano fare ai nostri sportelli territoriali di sistema (ELBA, SAN-ARTI, WILA, FSBA). Lo sportello di sistema del settore dovrebbe essere sempre di più il luogo e lo strumento aggiuntivo di incontro con i lavoratori da parte dei nostri operatori sindacali dell'artigianato (OSA), in raccordo con i nostri rappresentanti del settore, i funzionari di categoria, i RSB e i RLST.

Lo sportello non sostituisce l'indispensabile presenza nei luoghi di lavoro e il rapporto diretto con le lavoratrici e i lavoratori, ma è divenuto sempre più luogo di informazione, di conoscenza e di formalizzazione della pratica necessaria per l'ottenimento, da parte del lavoratore, dei diritti contrattualizzati previsti dai contratti e dalla bilateralità a livello regionale e nazionale. È il luogo in cui possiamo "prendere in "carico" il lavoratore inserendolo nella nostra banca dati, "convincerlo" delle ragioni per fare la tessera, per uscire dall'individualismo e per sostenere politicamente ed economicamente la CGIL e la sua attività di rappresentanza.

La tessera bancaria, come sapete, ha il costo, per tutti, di **120 euro** annui e viene pagata tramite versamento bancario, con cadenza trimestrale di 30 euro. Il lavoratore consegna, attraverso la delega da lui firmata, un'autorizzazione continuativa alla propria banca di accettazione delle indicazioni di addebito verso il conto corrente unitario appositamente costituito a livello regionale. Il positivo risultato della tessera Rid avuto in alcune realtà territoriali indica la potenzialità di questo strumento per ampliare il nostro tesseramento.

In sostanza si utilizza un **SSD** previsto a livello europeo, analogo al nostro **RID**. Questa autorizzazione individuale, rinnovabile automaticamente, dà comunque diritto al tesserato di procedere in ogni momento all'eventuale recessione e alla conseguente disdetta. Le tessere Rid attive nel 2023 sono **350**.

Pensiamo che la tessera bancaria, a differenza della tessera "brevi manu", a scadenza certa, non sempre tracciabile e dalla quantità economica indefinita, o di quelle realizzate a margine delle nostre regole nazionali, risponda maggiormente al bisogno di uniformità, di chiarezza e di continuità, su una materia sensibile e soggetta ad attenzione come il tesseramento. La "tessera bancaria" offre maggiori garanzie in tutti i sensi, assicurandoci una continuità economica e una "fidelizzazione" maggiori, sapendo che molto dipenderà da noi e da come saremo capaci di mettere in atto questo processo innovativo e di trasmettere concretamente al lavoratore il significato "materiale" e il valore democratico solidaristico della sua scelta. Grazie

Settembre 2023

Per il Dipartimento regionale artigiano Lombardia

Giacinto Botti



Accordo interconfederale regionale per l'Apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale

(di cui all'articolo 43 del decreto legislativo 15 giugno 2015 n.81)

Addì, 4 marzo 2016 in Milano



Tra
Confartigianato,

Cna,

Casartigiani,



Claai

e

Cgil,

Cisl,


Uil

della Lombardia



premessi che:

L'apprendistato rappresenta un tipologia contrattuale privilegiata attraverso la quale avvicinare i giovani al mondo del lavoro, nel 2013 il numero di dipendenti in apprendistato in Italia è pari a 451.954 e in Lombardia a 77.433 (17,1% del totale). A livello nazionale il 27,3%, (123.417 unità), del totale degli apprendisti è occupato in aziende del comparto artigiano. In Lombardia, invece, degli oltre 77 mila apprendisti il 23,4%, pari a 18.113 unità, è occupato in imprese artigiane. Questi 18 mila rapporti di lavoro in apprendistato dei lavoratori dipendenti da imprese del comparto artigiano in Lombardia rappresentano il 14,7% del numero complessivo di rapporti in apprendistato attivi nell'artigianato (123.417) in Italia¹.



Segreteria tecnica
c/o ELBA
20124 MILANO
Viale Vittorio Veneto, 16/A
Tel. 02/2940.0754
Fax 02/2940.2684
partisociali@elba.lombardia.it

¹ (XV Rapporto sull'apprendistato in Italia 2015 - ISFOL)

AB

Considerato che le Parti sociali sottoscrittici:



- Riconfermano l'apprendistato come un fondamentale strumento per la formazione e l'occupazione dei giovani, nonché il canale privilegiato per un loro ingresso qualificato e qualificante nel mercato del lavoro;
- Riconoscono, in particolare, nell'apprendistato, di cui all'art. 43 del decreto legislativo del 15 Giugno 2015 n. 81, una valida opportunità per i giovani di raggiungere una qualifica o un diploma professionale;
- Si danno atto che nel comparto artigiano il contratto di apprendistato rappresenta tradizionalmente lo strumento prioritario per la trasmissione delle competenze e per garantire una buona e stabile occupazione;
- Riconfermano il riferimento sostanziale al valore dell'intesa interconfederale regionale del 9 maggio 2012 di disciplina dell'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale di cui all'art. 3 del decreto legislativo del 14 settembre 2011 n. 167;



Visti:

- Il Decreto legislativo del 16 gennaio 2013, n. 13 "Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92".
Il decreto legislativo del 15 Giugno 2015 n. 81 "Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183.
- Il Decreto del ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 30 giugno 2015 "Definizione di un quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze, nell'ambito del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13"
- Il Decreto Legislativo del 14 settembre 2015, n. 150 "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183".



Segreteria tecnica
c/o ELBA
20124 MILANO
Viale Vittorio Veneto, 16/A
Tel. 02/2940.0754
Fax 02/2940.2684
partisociali@elba.lombardia.it

[Handwritten signatures and initials]



- l'Accordo sul progetto sperimentale recante "Azioni di accompagnamento, sviluppo e rafforzamento del sistema duale nell'ambito dell'Istruzione e Formazione Professionale" (Accordo in Conferenza Stato Regioni del 24 settembre 2015, Atto 158/CSR);

- La legge regionale 28 settembre 2006, n. 22 " Il mercato del lavoro in Lombardia" e s.m.i.;



- La legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 "Norme sul sistema di istruzione e formazione della Regione Lombardia e s.m.i.;

- Il Quadro Regionale degli Standard Professionali della Regione Lombardia adottato con decreto del 23/12/2015, n. 11809;



- Il Decreto di Regione Lombardia N. 11914 Del 29/12/2015 della Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro avente per oggetto: "Adeguamento normativo dell'avviso pubblico per la realizzazione di un'offerta formativa finalizzata all'acquisizione di una qualifica di istruzione e formazione professionale o di un diploma professionale rivolta ad apprendisti assunti ai sensi dell'art.3 d.lgs 167/11, approvato con dds n. 4018 del 18 maggio 2015 e modificato con dds n. 9842 del 18 novembre 2015";

- I vigenti CCNL del settore artigiano che disciplinano la materia dell'apprendistato professionalizzante regolamentando anche quello in formazione esclusivamente aziendale;



Dato atto che:



- il sistema contrattuale dell'artigianato è incardinato sul livello nazionale e regionale;

- il sistema bilaterale costituisce un valido e riconosciuto ambito di relazione e supporto per l'attuazione delle intese contrattuali anche sul terreno dell'apprendistato;



- Il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell'Istruzione, dell'università e della Ricerca del 12 ottobre 2015, definisce gli standard formativi dell'apprendistato e i criteri generali per la



realizzazione dei percorsi di apprendistato, in attuazione dell'articolo 46, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;

- Regione Lombardia ha approvato con d.g.r. del 23 dicembre 2015 – n. X/4676 la “Disciplina dei profili formativi del contratto di apprendistato”;

Considerato che:



- Le Parti riconoscono rilevanza prioritaria al rilancio ed alla diffusione del contratto di apprendistato, quale canale di ingresso dei giovani nel mercato del lavoro ed al contempo di assolvimento dell'obbligo di istruzione e conseguimento della qualifica e del diploma professionale;
- Le Parti riconoscono, altresì, l'esigenza di assicurare più elevati standard di qualità dei percorsi formativi ed il corretto utilizzo del contratto.
- La scuola deve costituzionalmente fornire istruzione di qualità e strumenti utili per orientare i ragazzi in una società in continua evoluzione, le Parti ritengono che la scuola, sapere e lavoro devono interagire positivamente, per promuovere uno sviluppo sociale, economico e occupazionale centrato sulla qualità e l'innovazione.



Tutto ciò premesso le Parti concordano quanto segue:

Le Parti intendono sostenere il processo di implementazione a livello regionale della nuova disciplina dell'apprendistato e finalizzata prioritariamente alla valorizzazione:

- della formazione aziendale;
- del ruolo degli organismi bilaterali e dei fondi interprofessionali a sostegno della programmazione e della determinazione delle modalità di attuazione della formazione in azienda, nonché per il supporto nella progettazione e per la validazione dei Piani Formativi Individuali (PFI) e per il monitoraggio dei percorsi formativi;
- della stabilizzazione occupazionale mediante l'aumento delle conferme a tempo indeterminato dei contratti di apprendistato;
- laddove possibile, in considerazione delle specifiche competenze e finalità, di Fondartigianato (Fondo paritetico interprofessionale nazionale per la formazione continua nelle imprese artigiane) anche attraverso il cofinanziamento della Regione Lombardia.

[Handwritten signature]



[Handwritten signatures]



Art. 1 Campo d'applicazione

La presente intesa è applicabile ai lavoratori delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese che applicano i contratti collettivi delle parti firmatarie la presente intesa e che aderiscono alle stesse.

Tale intesa è applicabile anche ai lavoratori delle organizzazioni sottoscrittrici, degli enti e delle società promosse, costituite o partecipate dalle stesse.

Art.2 Età di assunzione

Possono essere assunti con contratto di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale giovani che abbiano compiuto quindici anni e fino al compimento del venticinquesimo anno di età così come previsto dalle leggi.

Art. 3 Durata dell'apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale

La durata del contratto di apprendistato non può essere inferiore a sei mesi ed è commisurata alla qualifica o al diploma da conseguire.

La durata massima è stabilita comunque in tre anni.

In caso di diploma professionale quadriennale la durata massima è di quattro anni.

Art. 4 Forma e contenuto del contratto

Il contratto di apprendistato dovrà essere stipulato in forma scritta e contenere il Piano Formativo Individuale (PFI) in forma sintetica.

Il PFI, oltre ai moduli standard previsti di legge, potrà anche essere redatto sulla base di moduli e formulari stabiliti dalla bilateralità artigiana o dalla contrattazione collettiva di riferimento, al fine di migliorare l'efficacia e la sostenibilità degli interventi programmati.

Il contratto di apprendistato dovrà indicare: la qualificazione che potrà essere acquisita al termine del periodo di formazione, la durata del periodo di apprendistato, la retribuzione e ogni altra indicazione contrattuale utile.

Art. 5 Periodo di prova

Il periodo di prova è pari a 3 mesi.

Scaduto il periodo di prova senza che sia intervenuto il recesso, l'assunzione del lavoratore diviene definitiva e l'anzianità di servizio decorrerà dal giorno dell'assunzione stessa.

[Handwritten signatures and initials]



Art.6 Computo dei periodi di sospensione nell'ambito del rapporto di apprendistato

Il contratto di apprendistato può essere prorogato in caso di malattia, infortunio o altra causa di sospensione involontaria del rapporto di lavoro, superiore a 30 giorni.

La durata del rapporto di apprendistato può essere, inoltre, prorogata oltre la scadenza iniziale, secondo quanto previsto dalle previste disposizioni di legge e dai contratti collettivi.



Art. 7 Retribuzione

Il trattamento economico dell'apprendista è determinato dall'applicazione delle percentuali riportate di seguito sulla Retribuzione tabellare del corrispondente livello che verrà raggiunto al termine del periodo di apprendistato. Per le ore di formazione interna a carico del datore è riconosciuta al lavoratore una retribuzione pari al 20% di quella che gli sarebbe dovuta ai sensi del presente articolo.

Le parti concordano che in nessun caso la retribuzione globale di fatto dell'apprendista potrà superare la retribuzione globale di fatto del lavoratore inquadrato nella categoria di destinazione, al netto delle ritenute previdenziali.

Progressione della retribuzione:

Per i contratti di apprendistato della durata di tre anni

Primo anno	Secondo anno	Terzo anno
60%	65%	75%

Per i contratti di apprendistato della durata di quattro anni

Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Quarto anno
60%	65%	75%	80%

Per le ore di formazione esterna svolte dall'apprendista nell'istituzione formativa, il datore di lavoro è esonerato da ogni obbligo retributivo, come previsto dall'art. 43 comma 7 legge 81/2015.

6



Art. 8 Piano formativo individuale (PFI)

Il piano formativo individuale, che dovrà essere predisposto dall'istituzione formativa con il coinvolgimento dell'impresa, stabilisce il contenuto e la durata del percorso di apprendistato.

Il Piano Formativo Individuale deve contenere:

- a) i dati relativi all'apprendista, al datore di lavoro, al tutor formativo e al tutor aziendale;
- b) ove previsto, la qualificazione da acquisire al termine del percorso;
- c) il livello di inquadramento contrattuale dell'apprendista;
- d) la durata del contratto di apprendistato e l'orario di lavoro;
- e) i risultati di apprendimento, in termini di competenze della formazione interna ed esterna, i criteri e le modalità della valutazione iniziale, intermedia e finale degli apprendimenti e, ove previsto, dei comportamenti, nonché le eventuali misure di riallineamento, sostegno e recupero, anche nei casi di sospensione del giudizio.



Il piano formativo individuale potrà essere modificato a seguito di concordi valutazioni dell'apprendista e dell'impresa anche su richiesta dei tutor formativi esterni e interni.



Il piano formativo sarà definito entro 30 giorni dalla data di stipulazione del contratto, anche sulla base di moduli e formulari predisposti dall'Ente Bilaterale e sottoposti all'approvazione delle Parti Sociali.



Art. 9 Formazione dell'apprendista

L'organizzazione didattica dei percorsi di formazione in apprendistato di primo livello, così come previsto dalla normativa vigente, si articola in periodi di "formazione interna" e "formazione esterna", che si svolgono rispettivamente sul posto di lavoro e presso l'istituzione formativa.



Tale articolazione è concordata dall'istituzione formativa e dal datore di lavoro anche in considerazione delle esigenze dell'impresa e delle competenze tecniche e professionali correlate agli apprendimenti ordinamentali che possono essere acquisiti in impresa ai fini del raggiungimento dei risultati di apprendimento dei percorsi ordinamentali.



Art. 10 Capacità formativa dell'impresa

Ai fini della stipula dei contratti di apprendistato, il datore di lavoro deve possedere le capacità strutturali, tecniche e formative individuate dal decreto interministeriale del 12 ottobre 2015.



Il datore di lavoro è responsabile esclusivamente per l'attività, anche formativa, svolta presso l'impresa secondo quanto stabilito all'interno del piano formativo individuale.

In tal senso le Parti potranno individuare anche per il tramite dell'Ente Bilaterale appositi interventi indirizzati a sostenere la capacità formativa delle imprese.



Art. 11 Tutor

Per l'attivazione del contratto di apprendistato è necessaria la presenza di un tutor aziendale e di uno formativo individuati nel piano formativo individuale.

Le relative competenze e funzioni sono quelle previste dalle disposizioni normative nazionali e regionali in vigore.

Fondartigianato potrà finanziare con fondi specifici la formazione del tutor, ove richiesto.



Art. 12 Profili Formativi Apprendistato

I profili formativi dell'apprendistato per la qualifica ed il diploma professionale sono definiti dalla regolamentazione regionale.



L'accordo in Conferenza Stato Regioni del 24 settembre 2015 sul progetto sperimentale recante "Azioni di accompagnamento, sviluppo e rafforzamento del sistema duale nell'ambito dell'Istruzione e Formazione Professionale" è stato recepito da Regione Lombardia con il "Protocollo d'Intesa con Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali per l'avvio della linea due del progetto sperimentale recante azioni di accompagnamento, sviluppo e rafforzamento del sistema duale nell'ambito dell'istruzione e formazione professionale". Il punto 3 di tale accordo prevede che le figure professionali di riferimento sono quelle inserite nel Repertorio Nazionale dell'offerta di istruzione e formazione professionale di cui all'Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 27 luglio 2011, ai sensi del c. 1, lett. d) dell'art. 18 del d.lgs. 226/2005 e s.m.i.





Art. 13 Ferie

All'apprendista viene riconosciuto un periodo di ferie pari a quello previsto rispettivamente per gli operai e per gli impiegati dal CCNL di riferimento.



Art. 14 Gratifica Natalizia - Tredicesima

In occasione della ricorrenza natalizia, l'impresa deve corrispondere all'apprendista considerato in servizio una gratifica pari a 173 ore.

Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno, l'apprendista ha diritto a tanti dodicesimi della gratifica natalizia per quanti sono i mesi di servizio prestati presso l'impresa.



Art. 15 Trattamento economico per malattia ed infortunio

In caso di malattia ed infortunio non sul lavoro, per gli apprendisti trova applicazione quanto previsto rispettivamente per gli operai e per gli impiegati dal CCNL di riferimento.



Art. 17 Interventi di supporto da parte della bilateralità

Anche ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, l'Ente Lombardo Bilaterale dell'Artigianato (E.L.B.A.) contribuisce a sostenere la formazione effettuata dall'apprendista in azienda riconoscendo all'impresa e al lavoratore un contributo, anche in cofinanziamento con Regione Lombardia.



Art. 18 Decorrenza


La presente disciplina decorre dalla data di sottoscrizione del presente accordo

Norma transitoria

Agli apprendisti assunti prima della data di sottoscrizione del presente accordo continuerà ad applicarsi la disciplina prevista dal precedente Accordo interconfederale regionale.



Segreteria tecnica
c/o ELBA
20124 MILANO
Viale Vittorio Veneto, 16/A
Tel. 02/2940.0754
Fax 02/2940.2684
partisociali@elba.lombardia.it





Art. 19 Disposizioni finali

Rimandi

Le parti convengono che per quanto non previsto dalla presente intesa si rinvia alla vigenti disposizioni di legge e alle norme attuative.

Cedevolezza

Le parti convengono che le norme indicate saranno cedevoli con le normative definite in materia di Accordi Interconfederali Nazionali e dai Contratti Nazionali di Lavoro di riferimento.

Verifica

Le Parti si impegnano ad un monitoraggio annuale dei risultati dell'intesa.

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

Le Parti si impegnano a dare avvio ad un tempestivo confronto di merito sul tema dell'alternanza scuola-lavoro al fine di valorizzare e supportare tale strumento.

Letto, confermato, sottoscritto.

CONFARTIGIANATO Lombardia

C.N.A. Lombardia

C.L.A.A.I. Lombardia

CASARTIGIANI Lombardia

C.G.I.L. Lombardia

C.I.S.L. Lombardia

U.I.L. Lombardia





Intesa per la provvidenza apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale

Addì, 4 marzo 2016 in Milano

Tra

**Confartigianato,
Cna,
Casartigiani,
Claai**

e

**Cgil,
Cisl,
Uil
della Lombardia**



In riferimento all'intesa sottoscritta il 4 marzo 2016, in tema di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, e allo scopo di promuoverne ed incentivarne l'attuazione, le Parti sottoscritte convengono l'istituzione di una provvidenza a favore delle imprese e dei lavoratori assunti in apprendistato pari a:

- Per l'impresa: al momento dell'assunzione, 250 euro annue ad apprendista
- Per l'apprendista: al raggiungimento della qualifica / diploma professionale, 200 euro per durate fino a 24 mesi, 400 euro per durate superiori ai 24 mesi.

Letto, confermato, sottoscritto.

CONFARTIGIANATO Lombardia Eugenio Sobrero

C.N.A. Lombardia STB

C.L.A.A.I. Lombardia M. M. M.

CASARTIGIANI Lombardia M. M. M.

C.G.I.L. Lombardia Roberto Belli Ferruzzi

C.I.S.L. Lombardia M. M. M.

U.I.L. Lombardia M. M. M.



Segreteria tecnica
c/o ELBA
20124 MILANO
Viale Vittorio Veneto, 16/A
Tel. 02/2940.0754
Fax 02/2940.2684
partisociali@elba.lombardia.it

Memorandum d'intesa

Tra le Parti Sociali nazionali e della Lombardia di Confartigianato Imprese, CNA, Casartigiani, Clai e Cgil, Cisl, Uil

Premesso

1. che, sulla base di quanto previsto dall'accordo interconfederale sulla "riforma degli assetti contrattuali e delle relazioni sindacali", sottoscritto il 23 novembre 2016, "tutti i livelli di contrattazione hanno pari cogenza e sono regolati dal principio di inscindibilità" e che "la mancata applicazione delle tutele della bilateralità costituisce un grave inadempimento contrattuale ed un inaccettabile fenomeno di *dumping* contrattuale e di concorrenza sleale e ciò a prescindere dal fatto che il datore di lavoro sia associato o meno ad alcuna delle Organizzazioni stipulanti il CCNL o il CCRL";
2. che i CCNL sottoscritti dalle categorie delle Parti nazionali in epigrafe prevedono che "la bilateralità prevista dagli accordi interconfederali e dai contratti collettivi nazionali e regionali di categoria dell'artigianato è un sistema che coinvolge tutte le imprese aderenti e non aderenti alle associazioni di categoria in quanto eroga prestazioni di welfare contrattuale che sono indispensabili a completare il trattamento economico e normativo del lavoratore previsto all'interno dei contratti collettivi di categoria";
3. che i CCNL sottoscritti dalle categorie delle Parti sociali in epigrafe prevedono che "le prestazioni presenti nei sistemi di bilateralità nazionale e regionale rappresentano un diritto contrattuale di ogni singolo lavoratore" e che "il lavoratore matura, esclusivamente nei confronti delle imprese non aderenti e non versanti al sistema bilaterale, il diritto alla erogazione diretta da parte dell'impresa datrice di lavoro di prestazioni equivalenti, nonché un'indennità sostitutiva pari a 25 euro lordi mensili per San.Arte stabilita dai CCNL e pari a 12 euro lordi per Wila stabilita dai CCRL";
4. che l'avvio dell'assistenza sanitaria integrativa sancita nei CCNL, e realizzata attraverso il fondo SAN.ARTI, ha previsto "la possibilità per la contrattazione collettiva regionale e delle province autonome di Trento e Bolzano di definire specifici accordi finalizzati ad implementare le prestazioni del Fondo nazionale";



5. che tale previsione è stata attuata in Lombardia mediante la costituzione di un Fondo di welfare integrativo regionale;
6. che le Parti Sociali della Lombardia, attraverso specifici accordi interconfederali contrattualizzati nei CCRL, hanno convenuto di avviare il Fondo di welfare integrativo WILA di pari cogenza, non sovrapponibile con San-Arti, finalizzato a garantire un sostegno ulteriore ai lavoratori del comparto operanti nella regione, assicurando, oltre a quelle assistenziali, prestazioni socio-sanitarie complementari e diverse da quelle di SAN.ARTI;

le Parti in epigrafe convengono

in via transitoria, nelle more della definizione di un sistema complessivo finalizzato alla piena integrazione dei Fondi SAN.ARTI e WILA -per il quale sistema sono congiuntamente impegnate-, che i versamenti effettuati per la sola attivazione del Fondo socio-sanitario integrativo Wila (Art - 2) siano utili ai fini della copertura delle prestazioni sanitarie del predetto Fondo e che la sola attivazione di SAN.ARTI (Art.1) sia utile ai fini della copertura delle prestazioni sanitarie di quest'ultimo.

Le Parti, che sono reciprocamente impegnate a promuovere Sanarti e Wila in ogni occasione che coinvolga lavoratori e imprese della regione Lombardia, si incontreranno entro il 31 dicembre 2017 per monitorare lo stato delle adesioni e l'applicazione dei CCNL e CCRL in Lombardia sul terreno dei Fondi socio-sanitari.

Confartigianato Imprese

CNA

Casartigiani

Clai

Cgil

Cisl

Uil

Roma, 11 luglio 2017

Confartigianato Lombardia

CNA

Casartigiani Lombardia

CLAAI

CGIL Lombardia

CISL Lombardia

UIL Lombardia

Verbale di Accordo Provvidenze ELBA 2017

Milano, 20 febbraio 2017

Tra

Le Organizzazioni dell'Artigianato (OO.AA.)

CONFARTIGIANATO LOMBARDIA
C.N.A. LOMBARDIA
CASARTIGIANI LOMBARDIA
C.L.A.A.I. LOMBARDIA

E

le Organizzazioni Sindacali (OO.SS.)

C.G.I.L. LOMBARDIA
C.I.S.L. LOMBARDIA
U.I.L. LOMBARDIA

Premesso:

- che nel comparto dell'Artigianato è operante un consolidato sistema di bilateralità, basato sul principio della contrattualizzazione delle prestazioni e dei versamenti;
- il prolungarsi della crisi economica, produttiva ed occupazionale, pur alla luce di segnali di ripresa ancora da consolidare;
- l'esigenza di integrare il sistema del welfare pubblico anche attraverso iniziative dell'Ente Bilaterale Lombardo dell'Artigianato sul fronte del sostegno al reddito e all'occupazione e, contestualmente, il crescente impegno della bilateralità regionale su questo terreno anche nella forma di un maggiore trasferimento di risorse al Fondo di Solidarietà Bilaterale nazionale di cui al Decreto Legislativo 148/2015;
- la costituzione di WILA (welfare integrativo lombardo dell'artigianato) ai sensi di quanto disposto dagli accordi interconfederali regionali e dalla contrattazione collettiva regionale di lavoro, e il contestuale impegno di risorse sul fronte di prestazioni sanitarie e sociali;
- l'esigenza di mantenere un equilibrio tra la capacità di spesa dell'Ente Bilaterale e la stabilità e la tenuta del suo bilancio;
- la conseguente e necessaria riduzione del budget disponibile per le prestazioni dell'Ente Bilaterale Lombardo dell'Artigianato;





- l'accordo interconfederale regionale del 20 febbraio 2017 sulla riforma organizzativa della bilateralità regionale e territoriale, diretta anche alla riduzione dei tempi di risposta ai lavoratori e alle imprese;
- la conseguente messa a regime, dal primo gennaio 2018, di un sistema di gestione on – line delle provvidenze ELBA con relativa attribuzione delle password agli operatori identificati dalle Parti e agli operatori degli EBA (superamento delle pratiche cartacee);
- il quadro, complessivamente più restrittivo, delle risorse e dei criteri nazionali e regionali in materia di ammortizzatori sociali in deroga;
- che in ragione di un quadro di riassetto e alla luce dell'articolato quadro di accordi tesi alla riorganizzazione della bilateralità regionale, la definizione di quantità e distribuzione delle provvidenze a favore delle imprese e delle provvidenze a favore dei lavoratori assume nel 2017 un carattere straordinario. In tal senso, a copertura del delicato momento transitorio, le Parti Sociali regionali garantiranno per il 2017 lo stanziamento necessario;
- che l'ente bilaterale regionale procederà alla totale liquidazione delle pratiche di competenza al 31 dicembre 2016.

Considerato che:

ai fini di una ragionevole coerenza tra stanziamento ed erogazione relativi alla singola provvidenza, le Parti sono intervenute prendendo in considerazione i tre seguenti aspetti:

- misura dello stanziamento per la singola provvidenza
- condizioni per l'accesso alla singola provvidenza, quindi platea dei beneficiari
- entità del contributo previsto a valere sulla specifica provvidenza.

Tutto ciò premesso e considerato:

le Parti Sociali sottoscrivono il presente Accordo, che è da considerarsi transitorio, per l'anno 2017 con l'impegno ad effettuare verifiche semestrali sull'andamento della spesa e delle prestazioni, anche in vista di una loro complessiva riorganizzazione.

L'attivazione del principio dei vasi comunicanti, tra differenti stanziamenti, richiederà una comunicazione alle Parti Sociali e sarà condizionata ad una preventiva autorizzazione delle stesse, al fine di evitare lo sfioramento del budget annuale complessivo.

Tutte le provvidenze di seguito elencate sono confermate nell'attuale regolamentazione e potranno essere erogate, a favore dello stesso beneficiario, non più di una volta per anno solare, salvo quanto diversamente previsto per le singole provvidenze.

Per quanto non previsto nelle provvidenze definite nel presente accordo si rinvia agli accordi sindacali in essere.

Provvidenze



ANZIANITA' PROFESSIONALE AZIENDALE (APA)

Stanziamiento pari a **1.900.000,00 euro**.

La domanda va presentata entro il termine perentorio di quattro mesi a far data dall'evento della maturazione dell'anzianità.



SOSTEGNO AL REDDITO (SAR)

La provvidenza è così stabilita:

il contributo è stabilito nella misura di **€ 150 mensili per 2 mensilità**, con uno stanziamento pari a **50.000,00 euro**.

La domanda, riferita agli eventi di cui al terzo addendum 2016 della Regione Lombardia, va presentata entro il termine perentorio di un mese dalla fine della sospensione o in un'unica soluzione alla maturazione del diritto con un massimo di 2 mensilità.



MANTENIMENTO OCCUPAZIONALE (MAN)

Si conferma l'attuale provvidenza con uno stanziamento pari a **100.000,00 euro**.

Tale provvidenza è dovuta a condizione che l'impresa non abbia effettuato licenziamenti per riduzione del personale a partire dai quattro mesi precedenti la prima sospensione.

Le domande di contributo, riferite agli eventi di cui al terzo addendum 2016 della Regione Lombardia, possono essere richieste una volta terminato l'effettivo periodo di sospensione. A tale riguardo, l'azienda deve rilasciare dichiarazione di impegno a non procedere a licenziamenti fino al termine dei quattro mesi successivi al primo giorno di sospensione.



LENTI DA VISTA (LVD)

Stanziamiento pari a **250.000,00 euro**. (per un numero di pratiche fino ad esaurimento)

L'erogazione di un unico contributo al lavoratore per l'acquisto di lenti da vista (anche a contatto escludendo i liquidi per le stesse) per un importo massimo di **200,00 euro**, previo produzione della seguente documentazione:

- certificazione medica con prescrizione protesi
- fattura dello stesso anno solare oppure scontrino fiscale contenente il codice fiscale dell'acquirente e descrizione protesi acquisite

La domanda va presentata entro il termine perentorio di quattro mesi a far data dal rilascio della fattura e/o scontrino fiscale relativi all'acquisto delle protesi in esame.



MUTUO PRIMA CASA (MC)

Stanziamiento pari a **100.000,00 euro**. (per un numero di 200 pratiche)

L'erogazione di un contributo al lavoratore che nel 2017 ha contratto un mutuo per l'acquisto della prima casa, quindi per coloro che non sono proprietari di altre case, per un importo di **500,00 euro**, previo produzione della seguente documentazione:

- copia contratto di mutuo con l'istituto bancario

La domanda va presentata entro fine 2017.



CONTRIBUTO SPESE ACQUISTI LIBRI SCOLASTICI (LS)

Stanziamiento pari a **100.000,00 euro**

Ai lavoratori/lavoratrici sarà corrisposto un contributo con riferimento all'anno scolastico (2017/2018), quale concorso spese sostenute per l'acquisto dei libri scolastici per uno o più figli a carico frequentanti le scuole superiori.

L'importo massimo complessivo del contributo è di **200,00 euro**.

Il contributo sarà concesso previo la presentazione della seguente documentazione:

- Fattura quietanzata della spesa (o scontrino con riportate le voci di spesa dei singoli libri)
- Lista dei libri scolastici emessa dall'istituto scolastico per l'anno 2017/2018
- Attestazione da parte dell'istituto dell'iscrizione dello studente
- Attestazione stato di famiglia

La domanda per l'anno scolastico 2017/2018 va presentata entro fine 2017.

FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE (FAI)

La provvidenza è così confermata:

si prevede un contributo massimo del 30% del costo sostenuto per un importo massimo di **200,00 euro**. Sulla formazione professionale realizzata con Fondartigianato viene confermato l'attuale contributo.

Lo stanziamento è pari a **90.000,00 euro**.

LENTI DA VISTA (LVI)

Stanziamiento pari a **50.000,00 euro**. (per un numero di pratiche fino ad esaurimento)

L'erogazione di un unico contributo al datore di lavoro per l'acquisto di lenti da vista (anche a contatto escludendo i liquidi per le stesse) per un importo massimo di **200,00 euro**, previo produzione della seguente documentazione:

- certificazione medica con prescrizione protesi
- fattura dello stesso anno solare oppure scontrino fiscale contenente il codice fiscale dell'acquirente e descrizione protesi acquisite

La domanda va presentata entro il termine perentorio di quattro mesi a far data dal rilascio della fattura e/o scontrino fiscale relativi all'acquisto delle protesi in esame.

EVENTI ECCEZIONALI IMPRESE (EEI)

Si conferma l'attuale provvidenza con uno stanziamento pari a **40.000,00 euro**.

FORMAZIONE ESTERNA APPRENDISTI (FAA)

La provvidenza è così confermata:

il contributo è stabilito nella misura di € **125,00**, con uno stanziamento pari a **40.000,00 euro**.

Segreteria tecnica
c/o ELBA
20124 MILANO
Viale Vittorio Veneto, 16/A
Tel. 02/2940.0754
Fax 02/2940.2684
partisociali@elba.lombardia.it

PROVVIDENZA DI BACINO (BAC)



La provvidenza è così confermata:

il contributo è stabilito nella misura del 10% dei costi fatturati con un minimo di spesa di 3.000,00 euro ed un contributo massimo di €. 750,00, con uno stanziamento pari a **250.000,00 euro**.

CONTRIBUTO PER GLI INVESTIMENTI (CPI)



La provvidenza è così confermata:

il contributo è pari al 5% dei costi fatturati con un minimo di spesa superiore a 30.000,00 euro ed un contributo massimo di 1.500,00 euro, con uno stanziamento pari a **120.000,00 euro**.

Verranno accettate fatture emesse dal 1° gennaio 2017 e saldate entro il 30 giugno 2018.

RETTE PER ASILI NIDO (RAN)



Si conferma la provvidenza per gli imprenditori con uno stanziamento pari a **35.000,00 euro**.

RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS)



Si conferma l'attuale provvidenza con uno stanziamento pari a **10.000,00 euro**. Qualora non venisse utilizzata, in tutto o in parte, la differenza sarà utilizzata a favore delle provvidenze destinate ai lavoratori.

CONTRIBUTO CARENZA DI MALATTIA (CCM)



Al fine di contenere il costo del lavoro, in riferimento alle malattie per le quali i singoli CCNL di categoria prevedono il pagamento, a carico dell'impresa, dei giorni di carenza, si prevede un contributo forfettario a favore delle imprese pari ad euro 150.

Il contributo sarà erogato, a fronte di un numero massimo di 4.700 eventi a livello regionale, suddiviso tra i vari bacini in misura proporzionale al numero dei dipendenti per i quali è stato effettuato il versamento al sistema bilaterale. A valere su questa provvidenza l'ente erogherà non più di un contributo per dipendente per anno civile.

Lo stanziamento è pari a **705.000,00 euro**.

Il Consiglio di Amministrazione di ELBA provvede a determinare, per ogni bacino, il numero di dipendenti ammessi a contributo. Il C.d.A. di ELBA provvede ad individuare i criteri di priorità per l'assegnazione del contributo, e le relative procedure tecniche, secondo il principio di semplicità e linearità



FONDO DI GARANZIA PER L'ACCESSO AL CREDITO (FGC)

Si conferma il fondo in essere con l'impegno a verificare l'esigenza di possibili rifinanziamenti a garanzia della sua efficacia operativa.

PROVVIDENZA APPRENDISTATO PER LA QUALIFICA E PER IL DIPLOMA PROFESSIONALE (APP/I - APP/D)



Si conferma quanto previsto nell'accordo regionale sottoscritto il 04 marzo 2016 modificando lo stanziamento in 100.000,00 € (50.000,00 euro APP/I e 50.000,00 euro APP/D)

CONTROLLO A CAMPIONE E DOCUMENTAZIONE



Al fine di snellire l'iter procedurale delle richieste di contributo ed accelerare la liquidazione delle provvidenze, il C.d.A. di ELBA prevede in via sperimentale che l'accettazione della domanda di provvidenza può essere accolta e inserita nel sistema gestionale solo se accompagnata dalla necessaria documentazione. Eventuali controlli a campione avverranno tra ELBA e EBA territoriali e l'Ente Bilaterale regionale ne darà informativa alle Parti Sociali.



DISPOSIZIONI FINALI

Per gli eventi verificatesi nei mesi di gennaio e febbraio 2017, i termini per la presentazione delle domande riguardanti le provvidenze suddette, decorreranno dal 1 marzo 2017.

Per le parti non disciplinate dal presente accordo, si rinvia alle vigenti disposizioni legislative e contrattuali nazionali e regionali, laddove non incompatibili con lo stesso.



Letto, confermato e sottoscritto



Le Organizzazioni dell'Artigianato lombardo (OO.AA.)

CONFARTIGIANATO LOMBARDIA _____

C.N.A. LOMBARDIA _____

CASARTIGIANI LOMBARDIA _____

C.L.A.A.I. LOMBARDIA _____



e Le Organizzazioni Sindacali (OO.SS.)

C.G.I.L. LOMBARDIA _____

C.I.S.L. LOMBARDIA _____

U.I.L. LOMBARDIA _____

segreteria tecnica
/o ELBA
0124 MILANO
/iale Vittorio Veneto, 16/A
tel. 02/2940.0754
fax 02/2940.2684
artisociali@elba.lombardia.it

Milano, 20 febbraio 2017



Scelta delle erogazioni delle prestazioni FSBA in capo a ELBA per l'anno 2017



In ottemperanza alla Delibera del Consiglio Direttivo FSBA del 8.2.2017 relativa alla Convenzione FSBA/EBT, nella quale viene richiesto ad ELBA la scelta del metodo di erogazioni delle prestazioni: direttamente al lavoratore o tramite l'impresa, le Parti Sociali dell'Artigianato della Lombardia convengono che per il 2017 l'erogazione sia corrisposta direttamente al lavoratore.



Il presente Accordo, sottoscritto, viene trasmesso alla Presidenza Elba per i necessari adempimenti Statutari dell'Ente.



Letto, confermato e sottoscritto



CONFARTIGIANATO LOMBARDIA

C.N.A. LOMBARDIA

CASARTIGIANI LOMBARDIA

C.L.A.A.I. LOMBARDIA

C.G.I.L. LOMBARDIA

C.I.S.L. LOMBARDIA

U.I.L. LOMBARDIA



Segreteria tecnica
c/o ELBA
20124 MILANO
Viale Vittorio Veneto, 16/A
Tel. 02/2940.0754
Fax 02/2940.2684
partisociali@elba.lombardia.it

20 febbraio 2017



**ACCORDO
INTERCONFEDERALE**

Le Confederazioni Artigiane (OO. AA.)
CONFARTIGIANATO IMPRESE Lombardia
CNA Lombardia
CASARTIGIANI Lombardia
CLAAI Lombardia

e le Confederazioni Sindacali (OO. SS.)

CGIL Lombardia
CISL Lombardia
UIL Lombardia

Premesso che:

- l'esperienza della bilateralità nell'Artigianato della Lombardia ha consentito in questi anni, attraverso la negoziazione e il confronto tra le Parti Sociali, di sviluppare un evoluto modello bilaterale e paritetico che gestisce strumenti concordati dalle Parti Sociali, finalizzati all'erogazione di prestazioni di Welfare Integrativo ai lavoratori ed alle imprese non rientranti nel sistema ordinario di tutele, anche alla luce di un graduale ridimensionamento dell'impegno finanziario pubblico sul terreno del welfare;
- la bilateralità è strumento essenziale per fornire risposte a lavoratori e imprese di un settore particolare e rilevante del tessuto economico e produttivo, rafforza il sistema delle relazioni sindacali a vari livelli e offre ulteriori strumenti condivisi per lo sviluppo del sistema economico territoriale;
- il sistema contrattuale dell'artigianato, incardinato sul livello nazionale e regionale, sulla base di accordi interconfederali dei due livelli, trova nell'esperienza della bilateralità (strumento della contrattazione) un'ulteriore elemento di valore aggiunto, con i positivi risultati ottenuti e per la qualità e la quantità delle prestazioni offerte a favore delle lavoratrici, dei lavoratori e delle imprese;
- l'evolversi delle esigenze del sistema bilaterale orientato verso una crescente efficacia per la salvaguardia e lo sviluppo delle imprese e dei loro dipendenti anche attraverso meccanismi di un moderno ed inclusivo welfare contrattuale integrativo;
- l'impegno a costruire un sistema bilaterale sempre più radicato, sostenibile, efficiente e sempre più rispondente e coerente con le esigenze espresse da imprese e lavoratori;

Segreteria tecnica
c/o **ELBA**
20124 MILANO
Viale Vittorio Veneto, 16/A
Tel. 02/2940.0754
Fax 02/2940.2684
partisociali@elba.lombardia.it



- l'obiettivo a determinare nei tempi utili un innovato, sostenibile e uniforme sistema bilaterale con il riordino del modello organizzativo lombardo e con la riorganizzazione degli EBA territoriali, attraverso nuove e qualificate funzioni e con sportelli di sistema della bilateralità allocati nelle sedi delle Parti Sociali;
- la costruzione di avanzate esperienze e strumenti regionali di welfare sociale e sanitario, come WILA (welfare integrativo lombardo dell'artigianato), fondo peraltro complementare rispetto alle prestazioni di San.Arti.;
- la funzione della bilateralità regionale nel contesto operativo del Fondo di Solidarietà Bilaterale dell'Artigianato;
- l'attuale software gestionale, che semplifica la predisposizione e l'inoltro ad ELBA delle domande delle provvidenze;

Le Parti Sociali convengono:

di ridisegnare le funzioni del sistema bilaterale lombardo con le modalità di seguito indicate, alternative tra di loro.

1 Modalità e risorse

Modalità

- A EBA territoriali, con sportelli per le provvidenze nelle sedi delle Parti Sociali
- B EBA territoriali con sportello provvidenze nella sede EBA

Le Parti Sociali territoriali entro il 30 giugno 2017, invieranno alle Parti Sociali firmatarie il presente accordo e ad ELBA, la decisione sulla scelta della modalità A

Il mancato invio di detta comunicazione, entro la data indicata, determina la scelta di tipo B comunque reversibile entro il 31 marzo 2019.

Modalità A

EBA territoriali, con sportelli provvidenze nelle sedi delle Parti sociali

Previo accordo territoriale, potranno essere costituiti, in luogo della sede attuale dell'EBA territoriale, sportelli presso le singole Organizzazioni Datoriali e Sindacali. L'accordo territoriale dovrà stabilire la sede presso cui collocare l'EBA e l'OPTA, che potranno altresì essere itineranti se previsto dal detto accordo territoriale. Dal 01 gennaio 2018 i territori potranno disporre di un finanziamento annuo da ELBA pari al 100 % dell'importo indicato e previsto dagli accordi interconfederali, attuando la ripartizione territoriale con i criteri in vigore.

Tale quota percentuale (100 %) è generata da tre elementi:

- Eba - quota fissa = 20 % (del 100%)
funzioni: segreteria Parti Sociali Territoriali
collaborazione con OPTA
collaborazione Fondartigianato

Segreteria tecnica
c/o ELBA
20124 MILANO
Viale Vittorio Veneto, 16/A
Tel. 02/2940.0754
Fax 02/2940.2684
partisociali@elba.lombardia.it

Handwritten signatures and initials: SB, [unclear], [unclear], [unclear], [unclear], 2



- Eba - quota variabile = 25 % (del 100 %) su presentazione progetti territoriali come previsto nel successivo punto 2. B
- Parti Sociali = quota pari al 55 % (del 100%) per la costituzione degli sportelli territoriali della bilateralità nelle sedi delle Parti Sociali e al sostegno della loro attività.

Il funzionamento dell'attività di tali sportelli potrà avvalersi anche di eventuali finanziamenti stabiliti tra i vari Enti delle Parti Sociali regionali.

Gli sportelli delle Parti Sociali garantiranno, maggiore fruibilità del servizio ai lavoratori e alle imprese sia in ore che in sedi.

Le risorse di questa quota (sportelli Parti Sociali) saranno assegnate da Elba alle Parti Sociali regionali per la costituzione degli sportelli territoriali e a sostegno della loro attività. Tali risorse saranno suddivise il 50% alle OO.SS. e per il 50% alle OO.AA. e ripartite con criteri propri agli sportelli territoriali.

Le Parti Sociali regionali individueranno meccanismi di verifica relativi all'attività degli sportelli territoriali.

Entro il 30 dicembre di ogni anno, in relazione alla quota variabile, l'Eba predisporrà un piano annuale di attività, relativo all'anno successivo, incardinato alle funzioni proprie e tipiche della bilateralità, sulla base del quale avrà luogo la definizione della misura economica delle risorse che Elba trasferirà ai singoli Enti bilaterali del territorio.

Una commissione di valutazione, nominata rispettivamente dalle OO.AA. e OO.SS. regionali, individuerà, sulla base dei suddetti piani annuali territoriali di attività la conformità e l'accesso al finanziamento del singolo Eba da parte di Elba. Tale finanziamento sarà suddiviso in un anticipo in occasione dell'approvazione del progetto e in un saldo a seguito della verifica della coerente attuazione del medesimo.

Tra gli elementi di valutazione dei piani di attività, saranno prese in considerazione le capacità di autofinanziamento del territorio, a valere sia sulle risorse residue sia su cofinanziamenti delle istituzioni locali.

Un cofinanziamento dei singoli progetti da parte dell' Eba, richiamati nel capitolo B, mediante contributi di enti / istituzioni / organizzazioni locali concorre in modo positivo, in sede di valutazione, al raggiungimento dell'intero importo della quota variabile.

Modalità B

EBA territoriali con sportello provvidenze presso EBA

Dal 01 gennaio 2018 gli EBA potranno disporre di un finanziamento annuo da ELBA pari al 50% dell'importo indicato e previsto dagli accordi interconfederali, attuando la ripartizione territoriale con i criteri in vigore.

Tale quota percentuale (50%) è generata da due elementi:

- quota fissa = 45% (del 50%)
funzioni: segreteria Parti Sociali Territoriali
collaborazione con OPTA
collaborazione con Fondartigianato
sportello gestione provvidenze
- quota variabile = 55% (del 50%) su presentazione progetti territoriali come previsto nel successivo punto 2. B

Entro il 30 dicembre di ogni anno, in relazione alla quota variabile, l'EBA



predisporrà un piano annuale di attività, relativo all'anno successivo, incardinato alle funzioni proprie e tipiche della bilateralità, sulla base del quale avrà luogo la definizione della misura economica delle risorse che ELBA trasferirà ai singoli Enti bilaterali del territorio.

Una commissione di valutazione, nominata rispettivamente dalle OO.AA. e OO.SS. regionali, individuerà sulla base dei suddetti piani annuali territoriali di attività, la conformità e l'accesso al finanziamento del singolo EBA da parte di ELBA.

Sulla base dei suddetti piani annuali di attività, la misura del finanziamento del singolo EBA da parte di ELBA.

Tale finanziamento sarà suddiviso in un anticipo in occasione dell'approvazione del progetto e in un saldo a seguito della verifica della coerente attuazione del medesimo.

Tra gli elementi di valutazione dei piani di attività, saranno prese in considerazione le capacità di autofinanziamento del territorio, a valere sia sulle risorse residue sia su cofinanziamenti delle istituzioni locali.

Un cofinanziamento dei singoli progetti da parte dell' EBA, richiamati nel capitolo B, mediante contributi di enti / istituzioni / organizzazioni locali concorre in modo positivo, in sede di valutazione, al raggiungimento dell'intero importo della quota variabile.

Si precisa che in entrambe le modalità A o B, le risorse assegnate non comprendono la quota OPTA, che rimane inalterata.

2. Attività della bilateralità territoriale

A) Sistema Gestionale on-line (attuato da ELBA)

Dal 1 gennaio 2018 la gestione delle provvidenze ELBA sarà attuata con un unico sistema gestionale on-line con relativa attribuzione delle password agli operatori identificati dalle Parti e agli operatori degli EBA (cessazione pratiche cartacee).

Sarà cura di ELBA organizzare entro la data sopra esposta il necessario percorso formativo che coinvolgerà gli operatori indicati dalle Parti e/o gli operatori degli EBA.

B) Progetti territoriali

Previo accordo delle Parti Sociali territoriali, la bilateralità (EBA) realizzerà progetti legati, in via esemplificativa, ai seguenti ambiti di iniziativa:

- Promozione del sistema della bilateralità sul territorio e marketing rispetto alle provvidenze della bilateralità regionale in sinergia con ELBA;
- Promozione della coesione sociale con progetti di conciliazione vita / lavoro;
- Costruzione di sistemi di rilevazione e monitoraggio – anche statistici – in merito a una serie di problematiche / tematiche (performance economica del territorio, domanda espressa in relazione alle erogazioni / provvidenze ELBA, andamento dei settori economici di principale interesse) concordate tra le Parti Sociali territoriali;
- Sviluppo e / o gestione delle politiche attive per il lavoro;
- Coprogettazione territoriale dell'alternanza scuola / lavoro e sviluppo dell'apprendistato;
- Altre funzioni e strumenti previsti dall'attuale legislazione e demandate alla bilateralità;



Quanto sopra nel rispetto degli accordi interconfederali nazionali, regionali e della legislazione vigente.

3. Clausola sulle giacenze

L'impegno delle eventuali risorse residue degli EBA provenienti dalla contrattazione e dalla bilateralità, dovrà essere consono alle regole e coerente con la missione della bilateralità.

4. Durata e fase sperimentale

Il presente accordo è sperimentale e ha scadenza al 31 dicembre 2019

Per monitorare e valutare la messa a regime del presente Accordo, le Parti verificheranno gli esiti della fase sperimentale entro giugno 2018. Entro tale data le Parti Sociali regionali, sulla base dei contenuti dell'accordo interconfederale nazionale sulla rappresentanza, verificheranno il relativo esito del confronto nazionale sugli indicatori afferenti al complesso sistema della bilateralità nazionale e regionale e sui criteri individuati di misurazione e certificazione della rappresentatività e della rappresentanza. Le Parti Sociali apriranno conseguentemente un confronto relativo alle eventuali ricadute sulla bilateralità lombarda, le sue modalità e sugli strumenti con cui si esercitano e si rappresentano le attività utili alla misurazione della specifica rappresentanza.

Resta inteso che, nella fase di riorganizzazione della bilateralità territoriale, sentite le Parti Sociali regionali, l'ELBA in concorso con gli EBA gestiranno eventuali problemi, anche legati al personale, che potrebbero determinarsi.

Letto, confermato, sottoscritto

CONFARTIGIANATO LOMBARDIA

CNA LOMBARDIA

CLAAI LOMBARDIA

CASARTIGIANI LOMBARDIA

CGIL LOMBARDIA

CISL LOMBARDIA

UIL LOMBARDIA



Milano, 24 marzo 2017



Ad integrazione dell'Accordo interconfederale regionale per l'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale di cui all'Art. 43 del Decreto Legislativo del 15 giugno 2015 n. 81, sottoscritto dalle Parti lo scorso 4 marzo 2016, si sostituisce, nel citato Accordo, il comma intitolato "Rimandi" dell'Art.19 con il seguente.

Art. 19. Disposizioni finali

Rimandi

Le parti convengono che, per quanto non previsto dalla presente intesa, si rinvia alle vigenti disposizioni di legge, alle norme attuative ed alla disciplina prevista dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di riferimento.

Letto, confermato, sottoscritto

CONFARTIGIANATO LOMBARDIA

CNA LOMBARDIA

CLAAI LOMBARDIA

CASARTIGIANI LOMBARDIA

CGIL LOMBARDIA

CISL LOMBARDIA

UIL LOMBARDIA

Milano, 24 marzo 2017

Spett.Le
ELBA



CPI - CONTRIBUTO PER GLI INVESTIMENTI 2015

Avendo superato lo stanziamento annuo previsto per il 2015, le Parti Sociali convengono di incrementarlo di altri € 1.500.



CPI - CONTRIBUTO PER GLI INVESTIMENTI 2016

Avendo superato lo stanziamento annuo previsto per il 2016, le Parti Sociali convengono di incrementarlo di altri € 40.500.



FAA - FORMAZIONE APPRENDISTI 2016

Avendo superato lo stanziamento annuo previsto per il 2016, le Parti Sociali convengono di incrementarlo di altri € 5.000.



FAI - FORMAZIONE IMPRESE 2016

Avendo superato lo stanziamento annuo previsto per il 2016, le Parti Sociali convengono di incrementarlo di altri € 20.074.

APA - ANZIANITA' PROFESSIONALE AZIENDALE 2016

Avendo superato lo stanziamento annuo previsto per il 2016, le Parti Sociali convengono di incrementarlo di altri € 10.890.



Letto, confermato, sottoscritto

CONFARTIGIANATO LOMBARDIA

CNA LOMBARDIA

CLAAI LOMBARDIA

CASARTIGIANI LOMBARDIA

CGIL LOMBARDIA

CISL LOMBARDIA

UIL LOMBARDIA



servizio tecnico
ELBA
124 MILANO
viale Vittorio Veneto, 16/A
Tel. 02/2940.0754
fax 02/2940.2684
rtisociali@elba.lombardia.it

ACCORDO INTERCONFEDERALE REGIONALE IN MATERIA DI PREMI DI RISULTATO

Tra

CONFARTIGIANATO Lombardia
CNA Lombardia
CLAAI Lombardia
CASARTIGIANI Lombardia

e

CGIL Lombardia
CISL Lombardia
UIL Lombardia

Premesso che

- La legge di stabilità per l'anno 2016 (l.n. 208/2015, artt. 1, cc. 182-190) ha ripristinato l'agevolazione fiscale per i premi di produttività, prevedendo un beneficio di natura fiscale che insiste sul reddito da lavoro dipendente e, in particolare, sulle retribuzioni legate a premi di risultato o sulle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili di impresa;
- Con Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 25 marzo 2016 è stata data attuazione ai contenuti di cui ai citati commi dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, in materia di agevolazioni fiscali per importi erogati a titolo di premi di risultato di ammontare variabile a seguito di incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione previsti nei contratti aziendali o territoriali di cui all'art. 51 del decreto legislativo n. 81 del 2015;
- Con la circolare n. 28/E del 15 giugno 2016, l'Agenzia delle Entrate, d'intesa con il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali, è intervenuta su quanto disposto dal Decreto del 25 marzo 2016, in tema di agevolazioni fiscali di cui all'articolo 1, commi 182, 189 e 190 della legge n. 208 del 2015;
- Con la nota direttoriale del 22 luglio 2016 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fornito chiarimenti operativi in merito al deposito degli accordi collettivi in materia di premi di risultato;
- Confartigianato Imprese, CNA, Casartigiani, CLAAI e Cgil, Cisl e Uil hanno stipulato, in data 23 novembre 2016, un accordo



[Handwritten signatures and initials in blue ink]



interconfederale per la definizione di accordi territoriali quadro sulla stessa materia, che verranno depositati con le modalità e nei termini previsti dalle citate norme;

- Che le parti firmatarie del presente accordo intendono favorire, ai sensi del predetto Accordo Interconfederale nazionale, la contrattazione collettiva di II livello con contenuti economici correlati ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, quale strumento utile sia per la crescita della competitività e lo sviluppo delle imprese sia per accrescere il potere d'acquisto dei lavoratori che hanno la possibilità di beneficiare della detassazione in virtù della legge di stabilità 2016.

Si conviene quanto segue.

Art. 1 Campo di applicazione

Il presente Accordo Quadro Territoriale è applicabile dalle imprese che abbiano, alternativamente, uno dei seguenti requisiti:

- a) Siano associate alle organizzazioni datoriali firmatarie il presente accordo;
- b) Applicchino e rispettino integralmente i contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti dalle organizzazioni datoriali firmatarie il presente Accordo;
- c) Conferiscano espresso mandato ad una delle organizzazioni datoriali firmatarie il presente Accordo.

L'Accordo si applica alle imprese che al raggiungimento di almeno uno degli indicatori definiti dal successivo articolo 3 erogano premi di risultato ovvero erogano somme per la partecipazione agli utili, oggetto di cd. detassazione.

Esso è valido per i lavoratori dipendenti da imprese come sopra individuate, aventi sede legale e/o operativa nel territorio della Lombardia, anche se occupati presso sedi o stabilimenti situati al di fuori del suddetto territorio.

Il presente accordo può essere altresì applicato ai dipendenti degli enti e delle società costituiti, partecipati o promossi dalle parti in epigrafe, comprese le strutture bilaterali.

L'Accordo si applica anche nei confronti dei dipendenti a tempo parziale, i quali beneficeranno del premio in misura percentuale, proporzionata all'orario di lavoro prestato.



L'accordo si applica ai lavoratori assunti nel corso dell'anno. Nei confronti di questi l'erogazione del premio verrà conteggiata nella misura di un dodicesimo dell'ammontare totale del premio per ogni mese di lavoro effettivamente prestato.



Art. 2 Modalità di stipula degli accordi

Il presente accordo può trovare applicazione alternativamente:

a) Mediante stipula di accordo aziendale

Previa richiesta avanzata dal datore di lavoro, le imprese aderenti al sistema di rappresentanza delle parti sociali datoriali indicate in epigrafe, nelle quali non è costituita una Rappresentanza Sindacale Aziendale, in caso di stipula di accordi aziendali con almeno una rappresentanza sindacale territoriale di CGIL, CISL, UIL relativi all'attuazione delle normative di cui in premessa, ai sensi dell'art. 51 del D.Lgs 81/2015, si avvalgono dell'assistenza delle predette associazioni datoriali cui aderiscono o alle quali conferiscono espresso mandato.

b) Mediante adesione del datore di lavoro al presente accordo

I datori di lavoro che decideranno di avvalersi per adesione del presente Accordo invieranno, anche con modalità informatiche, una comunicazione scritta ai lavoratori dichiarando che, in applicazione del medesimo, viene istituito un premio di risultato. Tale comunicazione verrà tempestivamente trasmessa dall'impresa anche al Comitato di cui al successivo articolo 6.

Nella comunicazione verrà precisato:

- a) Il periodo preso come riferimento,
- b) L'indicatore o gli indicatori adottati (come da modello previsto ai sensi dell'art. 1 commi 182-190 legge 28 dicembre 2015, n. 208 e s.m.i.);
- c) Il valore dell'effettivo miglioramento dell'indicatore o degli indicatori adottati;
- d) La composizione del premio;
- e) La stima del valore annuo medio pro capite del premio (come previsto dalla Sez. 4 del modulo allegato al Decreto 25 marzo 2016)



e le sue modalità di corresponsione, ivi compresa la possibilità che il premio venga corrisposto, in tutto o in parte, per scelta del lavoratore, tramite prestazioni di welfare come stabilito dall'art. 5 che segue.



Sia in caso di modalità a) sia in caso di modalità b), il datore di lavoro che applica il presente accordo, concluso il periodo di riferimento previsto, e nei tempi tecnicamente necessari per la verifica dei risultati, darà ai lavoratori informazione scritta sulle risultanze del premio. Tale comunicazione sarà tempestivamente trasmessa anche al Comitato di cui al successivo articolo 6.

Le parti si danno atto che ai sensi dell'art. 1. C. 183, L. 208/2015, ai fini della determinazione dei premi di risultato, è computato il periodo obbligatorio di congedo di maternità.



Art. 3

Principi generali sugli indicatori e indici di misurazione



I premi saranno assoggettati al trattamento fiscale agevolato qualora le imprese adottino uno o più indicatori, anche in via alternativa, per la misurazione degli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, tra quelli elencati nella sezione 6 del modello allegato al Decreto 25 marzo 2016, ivi compresa la possibilità di adottare ulteriori indicatori ai sensi del punto 20) "Altro (indicare)" della medesima sezione 6.



A tal fine le organizzazioni che sottoscrivono il presente accordo concordano espressamente nel ritenere essenziale, come previsto nella circolare n. 28/E del 15 giugno 2016, che la condizione di incrementalità degli obiettivi, che dà diritto al trattamento fiscale agevolato, venga rispettata, ossia che l'incremento sia effettivo e possa essere verificato, nell'arco di un periodo congruo, che può anche essere inferiore a un anno, attraverso gli indicatori, anche numerici, appositamente individuati e fondati su idonei riscontri documentali aziendali.



Pertanto, le imprese applicheranno le agevolazioni fiscali ai premi di risultato erogati a seguito del raggiungimento di un effettivo miglioramento dell'indicatore o degli indicatori adottati (criterio di incrementalità), anche in via alternativa, dall'impresa stessa, come individuati nei commi che precedono, rispetto al risultato registrato dallo stesso indicatore o dagli stessi indicatori nell'anno precedente o, comunque, nel periodo congruo, come determinato ai sensi del precedente comma 2.





Segreteria tecnica
c/o ELBA
20124 MILANO
Viale Vittorio Veneto, 16/A
Tel. 02/2940.0754
Fax 02/2940.2684
partisociali@elba.lombardia.it

Art. 4 Opzione welfare

I datori di lavoro, con la comunicazione di adesione al presente Accordo, indicheranno se vi è la possibilità per il lavoratore di scegliere se fruire in tutto o in parte, di prestazioni, opere, servizi corrisposti in natura o sotto forma di rimborso spese aventi finalità di rilevanza sociale (welfare).

In tale ipotesi i datori di lavoro informeranno i lavoratori di tale opzione e indicheranno i servizi di welfare fruibili.

I lavoratori che intendano avvalersi di tale opzione, entro 10 giorni dal ricevimento dell'informativa comunicheranno al proprio datore di lavoro la scelta effettuata e i servizi di welfare che utilizzeranno.

L'erogazione di beni, prestazioni, opere e servizi di welfare di cui al citato articolo 51 del TUIR potrà avvenire anche attraverso il rilascio di documenti di legittimazione nominativi, in formato cartaceo o elettronico (voucher), tenuto conto di quanto previsto dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 28/E del 15 giugno 2016.

Art.5 Coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell'organizzazione del lavoro

Ai fini di incentivare gli schemi organizzativi della produzione e del lavoro, orientati ad accrescere la motivazione del personale, le parti firmatarie del presente Accordo potranno attivare iniziative sul territorio volte ad accrescere la cultura del coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell'organizzazione del lavoro sulla base di quanto previsto dal Decreto 25 marzo 2016 e dalla Circolare n. 28/E.

Art. 6 Comitato Bilaterale sulla Produttività

Le parti territoriali firmatarie del presente accordo istituiscono a livello regionale un "Comitato Bilaterale sulla Produttività", composto



da un rappresentante di ciascuna delle organizzazioni sindacali e imprenditoriali firmatarie che avrà il compito:

- a) Di valutare la conformità al presente accordo dei contenuti della comunicazione trasmessa ai sensi dell'art. 2;
- b) Di valutare l'andamento dell'attuazione dell'accordo territoriale anche ai fini di quanto previsto all'ultimo comma del presente articolo;

Il comitato effettuerà la valutazione di conformità entro 10 giorni dall'invio della comunicazione di cui all'art. 2.

Il comitato provvederà a redigere un rapporto, su dati aggregati, dei premi istituiti nel territorio ai fini del monitoraggio degli effetti dell'accordo territoriale; tale rapporto sarà inviato alle organizzazioni firmatarie dell'Accordo Interconfederale nazionale del 23 novembre 2016 anche al fine di valutare l'andamento complessivo e gli effetti dell'Accordo stesso.

Nell'ambito del Comitato, l'azienda sarà rappresentata dall'Organizzazione datoriale firmataria alla quale aderisce o conferisce mandato, nel rispetto della vigente normativa in materia di tutela della privacy.

Art. 7

Deposito e dichiarazione di conformità

Il presente Accordo sarà depositato per via telematica a cura della Bilateralità regionale, nei termini e con le modalità previste dall'art. 5 del DM 25 marzo 2016 utilizzando il Modulo di deposito allegato alla nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n.4274 del 22 luglio 2016.

I datori di lavoro che intendono applicare il presente Accordo, prima dell'erogazione delle somme detassabili, dovranno compilare e trasmettere con le modalità telematiche definite dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali il medesimo Modulo di deposito allegato alla nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 4274 del 22 luglio 2016.



Art. 8 Disposizioni finali

Le parti si impegnano, ciascuna per il proprio ambito di competenza, ad assicurare l'informazione a lavoratori e imprese sui contenuti del presente accordo anche al fine di favorire una corretta applicazione dello stesso.

Il presente accordo ha durata fino al 31 dicembre 2018 mesi e riveste natura sperimentale. Si rinnova tacitamente alla sua scadenza salva espressa disdetta da comunicare almeno 30 giorni prima con raccomandata a/r.

Milano, 31 marzo 2017

CONFARTIGIANATO LOMBARDIA *[Signature]*

CNA LOMBARDIA *[Signature]*

CLAAI LOMBARDIA *[Signature]*

CASARTIGIANI LOMBARDIA *[Signature]*

CGIL LOMBARDIA *[Signature]*

CISL LOMBARDIA *[Signature]*

UIL LOMBARDIA *[Signature]*

Milano, 18 ottobre 2017



Accordo ELBA – EBA attuativo dell'Accordo Interconfederale 20 febbraio 2017

Premesso che:

- L'accordo interconfederale regionale del 20 febbraio 2017 entra ormai in una fase di recepimento attuativo sia a livello regionale sia a livello territoriale;
- L'attuazione dell'accordo sulla riorganizzazione della bilateralità regionale lombarda esige una rivisitazione strutturale delle sue articolazioni territoriali e delle loro relazioni con gli uffici di ELBA;
- E' ormai pienamente operativa l'assunzione dei compiti di ELBA in materia di Fondo di Solidarietà Bilaterale dell'Artigianato, in coerenza con le previsioni degli accordi interconfederali nazionali e regionali;
- E' volontà delle Parti utilizzare i vantaggi della digitalizzazione ai fini di un graduale miglioramento dell'efficacia ed efficienza della gestione delle provvidenze.

Le Parti convengono:

- L'istituzione e la messa a regime, dal primo gennaio 2018, di un sistema on-line per la gestione delle provvidenze ELBA mediante relativa attribuzione di password agli operatori identificati dalle Parti (ELBA definirà una proposta, per la cessazione pratiche cartacee possibilmente entro il primo semestre 2018);
- Di prevedere, in via sperimentale per l'anno 2018, che le pratiche relative alle provvidenze dei datori di lavoro sugli Asili Nido dovranno essere presentate dai datori di lavoro presso sportelli delle associazioni datoriali firmatarie del presente accordo, oppure, in alternativa, previo rilascio su richiesta dell'interessato di apposita password dai datori di lavoro on-line sempre ai medesimi sportelli;




- L'affidamento alla Direzione di ELBA dell'organizzazione di un percorso formativo degli operatori degli sportelli per la gestione delle domande di prestazione;
- L'affidamento ad ELBA di una ricognizione delle necessità, in rapporto ai relativi bilanci, derivanti anche in materia di personale sul territorio, dalla riorganizzazione della bilateralità; tale analisi sarà finalizzata alla quantificazione, sentite anche le Parti Sociali, di un unico stanziamento straordinario, per la soluzione di tali problematiche entro marzo 2018.


Letto, confermato, sottoscritto

CONFARTIGIANATO LOMBARDIA 


CNA LOMBARDIA 

CLAAI LOMBARDIA 

CASARTIGIANI LOMBARDIA 

CGIL LOMBARDIA  

CISL LOMBARDIA 

UIL LOMBARDIA 

reteria tecnica
 ELBA
 24 MILANO
 le Vittorio Veneto, 16/A
 02/2940.0754
 02/2940.2684
 isociali@elba.lombardia.it

Milano, 18 ottobre 2017



Verbale di riunione tra le Parti – Previsione ampliamento digitalizzazione modalità presentazione domande prestazioni WILA e provvidenze ELBA

Le Parti si impegnano a valutare, entro fine 2018, la possibilità di prevedere, nell'ambito dell'attuale sistema di caricamento delle pratiche per le prestazioni WILA e per le provvidenze ELBA, un canale/portale informatico che renda possibile il loro diretto caricamento da parte di imprenditori e lavoratori.

Letto, confermato, sottoscritto

CONFARTIGIANATO LOMBARDIA

CNA LOMBARDIA

CLAAI LOMBARDIA

CASARTIGIANI LOMBARDIA

CGIL LOMBARDIA

F.lli F

CISL LOMBARDIA

UIL LOMBARDIA

Milano, 18 ottobre 2017



Verbale di accordo – Compensi Amministratori ELBA e WILA



- Per l'anno 2018, il compenso alla Presidenza e alla Vicepresidenza di ELBA sarà pari ad euro 14 mila annui, mentre per i componenti del CdA tali indennità sono quantificate in euro 100 a seduta. L'incremento delle indennità in esame viene stabilito anche tenuto conto degli accresciuti compiti derivanti alla bilateralità regionale dalla messa in funzione del Fondo di Solidarietà Bilaterale dell'Artigianato;



- Per l'anno 2018, in relazione agli organismi WILA, il compenso per la Presidenza e la Vicepresidenza sarà pari a 8 mila euro ciascuno e il compenso per ogni componente del CdA di WILA sarà pari a 100 euro a seduta.



Letto, confermato, sottoscritto

CONFARTIGIANATO LOMBARDIA *Eugenio De Biasi*

CNA LOMBARDIA *S. T. B.*

CLAAI LOMBARDIA *M. M.*

CASARTIGIANI LOMBARDIA *Marco Cassin*

CGIL LOMBARDIA *Antonio Bolchini*

CISL LOMBARDIA *[Signature]*

UIL LOMBARDIA *[Signature]*



segreteria tecnica
ELBA
1124 MILANO
viale Vittorio Veneto, 16/A
t. 02/2940.0754
f. 02/2940.2684
rtisociali@elba.lombardia.it

Milano, 18 ottobre 2017



Interpretazione autentica relativa all'Accordo Interconfederale Regionale del 31 marzo 2017 in materia di premi di risultato



In relazione all'accordo interconfederale in esame, le Parti sottoscritte confermano che le condizioni a), b), c) possono ricorrere anche alternativamente e dunque non è necessario una loro simultanea ricorrenza (occorre il verificarsi di almeno una delle condizioni citate dall'Accordo). Pertanto, l'Accordo risulta applicabile anche alle imprese non artigiane e/o non applicanti il contratto collettivo nazionale dell'artigianato.



Letto, confermato, sottoscritto



CONFARTIGIANATO LOMBARDIA

Enrico Sabroo

CNA LOMBARDIA

S. G. L.

CLAAI LOMBARDIA

M. Virco

CASARTIGIANI LOMBARDIA

Massimo Corini

CGIL LOMBARDIA

Giuseppe Bello *Federico F.*

CISL LOMBARDIA

[Signature]

UIL LOMBARDIA

[Signature]

Segreteria tecnica
c/o ELBA
20124 MILANO
Viale Vittorio Veneto, 16/A
Tel. 02/2940.0754
Fax 02/2940.2684
partisociali@elba.lombardia.it

Milano, 18 ottobre 2017



Verbale di Accordo Provvidenze ELBA 2018

Tra
Le Organizzazioni dell'Artigianato (OO.AA.)
CONFARTIGIANATO LOMBARDIA
C.N.A. LOMBARDIA
CASARTIGIANI LOMBARDIA
C.L.A.A.I. LOMBARDIA

E

le Organizzazioni Sindacali (OO.SS.)
C.G.I.L. LOMBARDIA
C.I.S.L. LOMBARDIA
U.I.L. LOMBARDIA

Premesso:

- che nel comparto dell'Artigianato è operante un consolidato sistema di bilateralità, basato sul principio della contrattualizzazione delle prestazioni e dei versamenti;
- l'esigenza di integrare il sistema del welfare pubblico anche attraverso iniziative dell'Ente Bilaterale Lombardo dell'Artigianato sul fronte del sostegno al reddito e all'occupazione e, contestualmente, il crescente impegno della bilateralità regionale su questo terreno anche nella forma di un maggiore trasferimento di risorse al Fondo di Solidarietà Bilaterale nazionale di cui al Decreto Legislativo 148/2015;
- la costituzione di WILA (welfare integrativo lombardo dell'artigianato) ai sensi di quanto disposto dagli accordi interconfederali regionali e dalla contrattazione collettiva regionale di lavoro, e il contestuale impegno di risorse sul fronte di prestazioni sanitarie e sociali;
- l'esigenza di mantenere un equilibrio tra la capacità di spesa dell'Ente Bilaterale e la stabilità e la tenuta del suo bilancio;

1



- l'accordo interconfederale regionale del 20/02/2017 sulla riforma organizzativa della bilateralità regionale e territoriale, diretta anche alla riduzione dei tempi di risposta ai lavoratori e alle imprese;
- la conseguente messa a regime, dal primo gennaio 2018, di un sistema di gestione on – line delle provvidenze ELBA con relativa attribuzione delle password agli operatori identificati dalle Parti (superamento delle pratiche cartacee);
- il quadro, complessivamente più restrittivo, delle risorse e dei criteri nazionali e regionali in materia di ammortizzatori sociali in deroga;
- in ragione di un quadro di riassetto e alla luce dell'articolato quadro di accordi tesi alla riorganizzazione della bilateralità regionale, la definizione di quantità e distribuzione delle provvidenze a favore delle imprese e delle provvidenze a favore dei lavoratori assume nel 2018 un carattere straordinario. In tal senso, a copertura del delicato momento transitorio, le Parti Sociali regionali garantiranno per il 2018 lo stanziamento necessario;

Tutto ciò premesso e considerato:

le Parti Sociali sottoscrivono il presente Accordo, che è da considerarsi transitorio, per l'anno 2018 con l'impegno ad effettuare verifiche semestrali sull'andamento della spesa e delle prestazioni, anche in vista di una loro complessiva riorganizzazione, già peraltro in corso.

L'attivazione del principio dei vasi comunicanti, tra differenti stanziamenti, richiederà una comunicazione alle Parti Sociali e sarà condizionata ad una preventiva autorizzazione delle stesse, al fine di evitare lo sfioramento del budget annuale complessivo.

Tutte le provvidenze di seguito elencate sono confermate nell'attuale regolamentazione e potranno essere erogate, a favore dello stesso beneficiario, non più di una volta per anno solare, salvo quanto diversamente previsto per le singole provvidenze.

Per quanto non previsto nelle provvidenze definite nel presente accordo si rinvia agli accordi sindacali in essere.

In linea generale e di principio, nel 2018, fatti salvi gli equilibri complessivi tra stanziamenti a favore dei lavoratori e stanziamenti a favore delle imprese, saranno appostate risorse non inferiori alla quantità massima erogata per la liquidazione delle provvidenze al 31 dicembre 2017.



Provvidenze

ANZIANITA' PROFESSIONALE AZIENDALE (APA)

Stanziamiento pari a **1.900.000,00 euro**.

La domanda va presentata entro il termine perentorio di quattro mesi a far data dall'evento della maturazione dell'anzianità.



LENTI DA VISTA (LV)

Stanziamiento pari a **300.000 euro**. (per un numero di pratiche fino ad esaurimento)

L'erogazione di un unico contributo al lavoratore per l'acquisto di lenti da vista (anche a contatto escludendo i liquidi per le stesse) per un importo massimo di **200,00 euro**, previo produzione della seguente documentazione:

- certificazione medica con prescrizione protesi
- fattura dello stesso anno solare oppure scontrino fiscale contenente il codice fiscale dell'acquirente e descrizione protesi acquisite

La domanda va presentata entro il termine perentorio di quattro mesi a far data dal rilascio della fattura e/o scontrino fiscale relativi all'acquisto delle protesi in esame.



MUTUO PRIMA CASA (MC)

Stanziamiento pari a **100.000,00**. (per un numero di 200 pratiche)

L'erogazione di un contributo al lavoratore che nel 2018 ha contratto un mutuo per l'acquisto della prima casa, quindi per coloro che non sono proprietari di altre case, per un importo di **500,00 euro**, previo produzione della seguente documentazione:

- copia contratto di mutuo con l'istituto bancario

La domanda va presentata entro fine 2018



CONTRIBUTO SPESE ACQUISTI LIBRI SCOLASTICI (LS)

Stanziamiento pari a **100.000,00 euro**

Ai lavoratori/lavoratrici sarà corrisposto un contributo con riferimento all'anno scolastico (2017/2018), quale concorso spese sostenute per l'acquisto dei libri scolastici per uno o più figli a carico frequentanti le scuole superiori.

L'importo massimo complessivo del contributo è di **200,00 euro**

Il contributo sarà concesso previo la presentazione della seguente documentazione:

segreteria tecnica
% ELBA
0124 MILANO
viale Vittorio Veneto, 16/A
tel. 02/2940.0754
fax 02/2940.2684
artisociall@elba.lombardia.it

3



- Fatturazione quietanzata della spesa (o scontrino con riportate le voci di spesa dei singoli libri)
- Lista dei libri scolastici emessa dall'istituto scolastico per l'anno 2018/2019
- Attestazione da parte dell'istituto dell'iscrizione dello studente
- Attestazione e stato di famiglia

La domanda per l'anno scolastico 2018/2019 va presentata entro fine 2018



FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE (FAI)

La provvidenza è così confermata:
si prevede un contributo massimo del 30% del costo sostenuto per un importo massimo di **200,00 euro**. Sulla formazione professionale realizzata con Fondartigianato viene confermato l'attuale contributo.
Lo stanziamento è pari a **90.000,00 euro**.



EVENTI ECCEZIONALI IMPRESE (EEI)

Si conferma l'attuale provvidenza con uno stanziamento pari a **40.000,00 euro**.



FORMAZIONE ESTERNA APPRENDISTI (FAA)

La provvidenza è così confermata:
il contributo è stabilito nella misura di **€ 125,00**, con uno stanziamento pari a **40.000,00 euro**.



PROVVIDENZA DI BACINO (BAC)

La provvidenza è così confermata:
il contributo è stabilito nella misura del 30% dei costi fatturati relativi ad aree espositive e a servizi ad esse correlati con un minimo di spesa di 3.000,00 euro ed un contributo massimo di **€ 1.500,00**, con uno stanziamento pari a **250.000,00 euro**. Per l'anno 2018, la proposta di provvidenza si riferisce ai soli eventi fieristici (anche mostre) aventi carattere nazionali e internazionale.



LENTI DA VISTA (LVI)

Stanziamento pari a **50.000 euro**. (per un numero di pratiche fino ad esaurimento)

L'erogazione di un unico contributo al datore di lavoro per l'acquisto di lenti da vista (anche a contatto escludendo i liquidi per le stesse) per un importo massimo di **200,00 euro**, previo produzione della seguente documentazione:

egreteria tecnica
fo ELBA
0124 MILANO
Viale Vittorio Veneto, 16/A
tel. 02/2940.0754
fax 02/2940.2684
artisociali@elba.lombardia.it



- certificazione medica con prescrizione protesi
- fattura dello stesso anno solare oppure scontrino fiscale contenente il codice fiscale dell'acquirente e descrizione protesi acquisite

La domanda va presentata entro il termine perentorio di quattro mesi a far data dal rilascio della fattura e/o scontrino fiscale relativi all'acquisto delle protesi in esame.

CONTRIBUTO PER GLI INVESTIMENTI (CPI)

La provvidenza è così confermata: il contributo è pari al 5% dei costi fatturati con un minimo di spesa superiore a 30.000,00 euro ed un contributo massimo di 1.500,00 euro, con uno stanziamento pari a **120.000,00 euro**.

Verranno accettate fatture emesse dal 1° gennaio 2018 e saldate entro il 30 giugno 2019.



RETTE PER ASILI NIDO (RAN)

Si conferma la provvidenza per gli imprenditori con uno stanziamento pari a **35.000,00 euro**.



RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS)

Si conferma l'attuale provvidenza con uno stanziamento pari a **10.000,00 euro**.

Qualora non venisse utilizzata, in tutto o in parte, la differenza sarà utilizzata a favore delle provvidenze destinate ai lavoratori.



CONTRIBUTO CARENZA DI MALATTIA (CCM)

Al fine di contenere il costo del lavoro, in riferimento alle malattie per le quali i singoli CCNL di categoria prevedono il pagamento, a carico dell'impresa, dei giorni di carenza, si prevede un contributo forfettario a favore delle imprese pari ad euro 150.

Il contributo sarà erogato, a fronte di un numero massimo di 5.370 eventi a livello regionale, suddiviso tra i vari bacini in misura proporzionale al numero dei dipendenti per i quali è stato effettuato il versamento al sistema bilaterale. A valere su questa provvidenza l'ente erogherà non più di un contributo per dipendente per anno civile.

Lo stanziamento è pari a **805.000 euro**.

Il Consiglio di Amministrazione di ELBA provvede a determinare, per ogni bacino, il numero di dipendenti ammessi a contributo. Il C.d.A. di ELBA provvede ad individuare i criteri di priorità per l'assegnazione del contributo e le relative procedure tecniche, secondo il principio di semplicità e linearità

5



FONDO DI GARANZIA PER L'ACCESSO AL CREDITO (FGC)

Si conferma il fondo in essere con l'impegno a verificare l'esigenza di possibili rifinanziamenti a garanzia della sua efficacia operativa fino a scadenza della convenzione.



PROVVIDENZA APPRENDISTATO PER LA QUALIFICA E PER IL DIPLOMA PROFESSIONALE (APP/I – APP/D)

Si conferma quanto previsto nell'accordo regionale sottoscritto il 04 marzo 2016.



CONTROLLO A CAMPIONE E DOCUMENTAZIONE

Al fine di snellire l'iter procedurale delle richieste di contributo ed accelerare la liquidazione delle provvidenze, la struttura di ELBA sottoporra alle Parti Sociali una nuova ipotesi di controllo a campione.



DISPOSIZIONI FINALI

Per le parti non disciplinate dal presente accordo, si rinvia alle vigenti disposizioni legislative e contrattuali nazionali e regionali, laddove non incompatibili con lo stesso.



Letto, confermato e sottoscritto

le Organizzazioni dell'Artigianato lombardo (OO.AA.)

CONFARTIGIANATO LOMBARDIA

C.N.A. LOMBARDIA

CASARTIGIANI LOMBARDIA

C.L.A.A.I. LOMBARDIA

E

le Organizzazioni Sindacali (OO.SS.)

C.G.I.L. LOMBARDIA

C.I.S.L. LOMBARDIA

U.I.L. LOMBARDIA





Prot. 37/12
Milano 21 dicembre 2017

Spett.le Presidenza E.L.B.A.
Viale Vittorio Veneto 16 A
Milano

oggetto : risorse per la costituzione e sostegno sportelli territoriali bilateralità artigiana

Le scriventi organizzazioni sindacali CGIL CISL UIL Lombardia, visti :

l'accordo del 20 febbraio 2017 tra le Parti Sociali Regionali dell'Artigianato della Lombardia, che delinea un nuovo modello organizzativo territoriale periferico della bilateralità

- gli accordi di tutte le province lombarde dove è manifestata la volontà di aderire al nuovo modello organizzativo di cessazione degli attuali sportelli di E.B.A. con la costituzione di appositi sportelli delle Parti Sociali, con riferimento alla modalità A del sopra citato accordo
- comunicano che, la quota complessivamente prevista al 55% (del 100%) spettante alle Parti Sociali regionali, per quanto attiene alle organizzazioni regionali confederali CGIL CISL UIL, la quota spettante del 50 % del 55%, sarà erogata per ogni organizzazione in parti uguali, cioè 1/3 CGIL, 1/3 CISL, 1/3 UIL.

Tali risorse, come previsto negli accordi e nella convenzione fra E.L.B.A. e le Parti Sociali, saranno utilizzate integralmente e unicamente per la costituzione degli sportelli territoriali della bilateralità e per il sostegno del loro insediamento e della loro attività.

CGIL CISL UIL Lombardia, confermano la costituzione e la dislocazione diffusa degli sportelli, ai quali potranno rivolgersi gratuitamente sia i lavoratori che le imprese del sistema bilaterale territoriale. Ogni struttura metterà a disposizione propri spazi, risorse aggiuntive, strutture e sportellisti finalizzate qualitativamente all'attività dello sportello.

Cordiali saluti

CGIL Lombardia

CISL Lombardia

UIL Milano Lombardia

CGIL Lombardia
Via Palmanova, 22
20132 Milano
Tel.02-262541 Fax 02-26254691
segreteria:gil.lombardia@cgil.lombardia.it
www.cgil.lombardia.it

CISL Lombardia
Via G.Vida, 10
20127 Milano
tel.02-89355200 fax 02- 89355250
usr.lombardia@cisli.it
www.lombardia.cisl.it

UIL Milano e Lombardia
Via A.Campanini, 7
20124 Milano
tel. 02-671103401 fax 02-671103450
uil.lombardia@uil.it
www.uil.it/uil_lombardia

Convenzione fra E.L.B.A e CGIL Lombardia

Anno 2018

Premesso che

il 20 febbraio 2017 le Parti Sociali Regionali dell'Artigianato della Lombardia: Confartigianato Imprese, CNA, Casartigiani, CLAAI e CGIL, CISL e UIL hanno sottoscritto l'Accordo Interconfederale che delinea un nuovo modello organizzativo territoriale periferico della bilateralità.

In considerazione del fatto che,

tutti gli E.B.A. (Enti Bilaterali dell'Artigianato) della Lombardia hanno manifestato la volontà di aderire alla Modalità A del paragrafo 1 "Modalità e risorse" del citato Accordo, il quale prevede:

un finanziamento annuo da E.L.B.A pari al 100 % dell'importo indicato e previsto dagli accordi interconfederali, attuando la ripartizione territoriale con i criteri in vigore. Tale quota percentuale (100 %) è generata da tre elementi:

Eba - quota fissa = 20 % (del 100%)

- funzioni: segreteria Parti Sociali Territoriali
- collaborazione con OPTA
- collaborazione Fondartigianato.

Eba - quota variabile = 25 % (del 100 %)

- presentazione progetti territoriali come previsto nel successivo punto 2. B

Parti Sociali Regionali = quota pari al 55 % (del 100%)

- costituzione degli sportelli territoriali della bilateralità nelle sedi delle Parti Sociali e al sostegno della loro attività.

Tutto ciò premesso,

fra

E.L.B.A. – Ente Lombardo Bilaterale dell'Artigianato, con sede in Viale Vittorio Veneto n16/A, Milano, codice fiscale 10900440156, rappresentata dalla Presidenza, sotto firmataria.

e

CGIL Lombardia, con sede in Via Palmanova, 22 codice fiscale **94554190150**, rappresentata dal Segretario Generale, **Elena Rossella Lattuada**, sotto firmatario.

Si conviene che:

CGIL Lombardia indicherà a E.L.B.A.:

- gli Sportelli da accreditare, specificando l'orario di apertura all'utenza;
- gli operatori dello Sportello, incaricati e responsabili della gestione delle Provvidenze, garantendo ad E.L.B.A. la loro idoneità e funzionalità, nel rispetto delle procedure e i dei regolamenti operativi predisposti da E.L.B.A. stessa e qui condivisi.

E.L.B.A. verserà annualmente a CGIL Lombardia una quota, che verrà integralmente utilizzata per la costituzione degli Sportelli territoriali della bilateralità e per sostegno della loro attività, spettante in base alle indicazioni rispettivamente inviate congiuntamente dalle OO.SS e congiuntamente dalle OO.AA., come previsto dagli Accordi delle Parti Sociali.

Letto, confermato e sottoscritto.

CGIL Lombardia

Segretario Generale



E.L.B.A.

Presidente

Vice Presidente

Milano

21 dicembre 2017

Milano, 18 marzo 2019


Le sottoscritte Parti Sociali, convocate dell'Ufficio di Presidenza di ELBA:

- sentita la relazione del Presidente in ordine alla situazione venutasi a determinare a seguito dei recenti accadimenti che vedono coinvolta la figura del Direttore;


Convengono:

- di dare mandato alla Presidenza ELBA di condurre ogni utile approfondimento al fine di procedere alla sottoscrizione della conciliazione alla luce degli elementi emersi e delle indicazioni condivise nel corso dell'incontro in relazione alla prioritaria esigenza di tutelare l'interesse dell'ente;
- di dare mandato alla Presidenza ELBA di assumere *ad interim* le funzioni operative ed amministrative indispensabili al pieno funzionamento dell'ente in regime di ordinaria amministrazione


Confartigianato Lombardia 

CNA Lombardia 

CLAAI Lombardia 

Casartigiani Lombardia 

e

CGIL Lombardia 

CISL Lombardia 

UIL Lombardia 



Documento CGIL CISL UIL regionali sul sistema bilaterale lombardo del settore artigiano 14 Maggio 2019

Con questo documento CGIL CISL UIL Lombardia vogliono fornire un contributo di riflessione generale sul futuro del sistema bilaterale lombardo, nonché sulla qualità delle relazioni sindacali e sull'architettura della contrattazione regionale interconfederale e di categoria.

Contemporaneamente, in considerazione dell'esperienza maturata in questi anni, si vuole porre l'attenzione sulla "governance", sulle modalità e sull'articolazione autenticamente paritetica della rappresentanza dei soci fondatori, in relazione ai cambiamenti organizzativi intervenuti e agli accordi intercorsi a livello nazionale e regionale.

Siamo ancora in una fase di transizione.

La bilateralità nazionale e quella regionale, in questi anni, attraverso accordi perfezionati ai diversi livelli, si sono arricchite ricoprendo nuove funzioni e di nuovi e innovati strumenti.

All'interno di questo percorso di crescita del sistema si è prospettata la necessità di una rinnovata e coerente governance di tutti i soggetti della bilateralità, per favorire la massima efficienza delle attività a gestione bilaterale nel rispetto della pariteticità.

In ragione delle novità e degli strumenti introdotti nel campo della bilateralità artigiana che hanno ampliato e caricato di nuove responsabilità e funzioni tutto il sistema bilaterale a ogni livello e delle situazioni di crisi, contingenti (la rimozione del Direttore) e strutturali (la riforma degli Statuti, l'introduzione di una regolamentazione più cogente), il sistema bilaterale si deve inevitabilmente riformare affrontando una nuova stagione di cambiamento e di riorganizzazione anche per quanto riguarda la Lombardia.

La bilateralità artigiana lombarda, un'esperienza importante e una realtà significativa che è stata fonte di novità positive e di sperimentazioni di valore nazionale, è oggi arrivata a uno snodo: o si ripensa, riorganizza e si rinnova su altre basi, o rischia una inesorabile perdita del ruolo e della funzione positiva che ha avuto in questi anni nel rappresentare una realtà produttiva complessa di oltre 200.000 dipendenti e di circa 50.000 imprese.

E' stata un'esperienza ricca e positiva, uno strumento delle parti socie a sostegno delle lavoratrici, dei lavoratori e dell'impresa.

Tanto più utile in questi anni dentro una crisi economica e produttiva che ha investito il settore artigiano, portando alla chiusura di molte attività e alla perdita di occupazione.

La nostra bilateralità però, da tempo, sta evidenziando i suoi limiti a causa dei ritardi accumulati per le difficoltose relazioni sindacali, farraginosi e inconcludenti, per le difficoltà nel garantire continuità alle attuali provvidenze a fronte di minori entrate economiche, per lo spostamento di risorse verso FSBA (Fondo Solidarietà Bilaterale Artigiano) e per il rinvio delle necessarie scelte riorganizzative.

CGIL Lombardia
Via Palmanova, 22
20132 Milano
tel. 02-262541 fax 0291666349
cgil_lombardia@cgil.lombardia.it

CISL Lombardia
Via G. Vida, 10
20127 Milano
tel. 02-89355200 fax 02-89355250
usr.lombardia@cisl.it

UIL Lombardia
Via Campanini, 7
20124 Milano
tel. 02-671103401 fax 02671103450
ur_lombardia@uil.it

Infatti, in relazione a quanto previsto con l'accordo interconfederale regionale del 20 febbraio 2017 sul superamento del ruolo tradizionale degli EBA (Ente Bilaterale Territoriale) e l'assegnazione delle nuove responsabilità alle parti socie territoriali, che delinea un ruolo preminente degli sportelli di sistema attivati in ogni territorio nelle strutture delle parti, assistiamo a una lenta, poco coerente e non omogenea applicazione.

Rispetto alle attuali provvidenze ELBA (Ente lombardo bilaterale artigianato) e WILA (Welfare Integrativo Lavoratori Artigiani) pensiamo, in virtù dell'esperienza e in ragione delle riduzioni assistenziali in atto nel sistema pubblico e dei nuovi bisogni che si affacciano nella società come nel mondo del lavoro sul piano sociale, sanitario e previdenziale, sia necessario aggiornarle e contemporaneamente sperimentarne di nuove. La gran parte della provvidenza, in particolare quelle riguardanti i bisogni socio-sanitari potrebbero essere indirizzate oltre che ai dipendenti, anche verso i bisogni non molto diversi dei datori di lavoro e dei famigliari degli uni e degli altri.

Inoltre, dopo l'avvio di FSBA si ritiene opportuna la realizzazione di una provvidenza regionale specifica per le imprese non artigiane sotto i sei dipendenti che aderiscono alla bilateralità e non coperte da Ammortizzatori Sociali.

Pensiamo, anche alla luce anche degli ultimi gravi avvenimenti che hanno coinvolto la figura del Direttore nell'esercizio della sua funzione, che si sia rafforzata la nostra convinzione a ripensare e ridefinire l'attuale struttura bilaterale lombarda, ricostruendo un nuovo rapporto paritetico tra le parti e rivedendo le attuali quote di ripartizione per quanto riguarda le provvidenze dei datori di lavoro in un quadro di revisione generale del sistema.

Soprattutto riteniamo urgente mettere in sicurezza il sistema su tutti gli aspetti, dall'utilizzo delle risorse alle coperture economiche, al superamento di qualsiasi possibile conflitto di interessi, convenendo tra le parti socie che le eventuali figure apicali non debbano più essere espressione diretta delle parti ma autonome nell'esercizio del ruolo assegnato e dotate delle professionalità necessarie.

Il sistema bilaterale lombardo dev'essere riorganizzato e ripensato sulla base di criteri e modalità autenticamente paritetiche e con rotazioni funzionali, rafforzando la funzione di indirizzo politico/strategico delle parti socie ma rifuggendo da qualsiasi senso proprietario del sistema e dei suoi strumenti organizzativi e di rappresentanza.

Crediamo per questo indispensabile **fornire** di autonomia operativa, gestionale e organizzativa le sempre più polifunzionali strutture bilaterali, **garantire** livelli di conoscenza e di professionalità ai dipendenti ELBA e WILA attraverso l'adeguata formazione, **indicare** precise responsabilità e articolazione delle funzioni di ogni Ente e di ogni organismo, **rafforzare** il ruolo di gestione delle Presidenze, il ruolo di controllo dei Sindaci revisori e di verifica e approvazione delle delibere da parte dei CdA, attraverso specifici accordi, nuovi e adeguati regolamenti e rinnovati Statuti.

È comunque opportuno adottare preventivamente criteri di auto-regolazione e buone prassi che garantiscano una capacità adeguata di regolazione e corretti indirizzi di governo, allineati con le esperienze più avanzate del settore.

CGIL Lombardia
Via Palmanova, 22
20132 Milano
tel. 02-262541 fax 0291666349
cgil_lombardia@cgil.lombardia.it

CISL Lombardia
Via G. Vida, 10
20127 Milano
tel. 02-89355200 fax 02-89355250
usr.lombardia@cisl.it

UIL Lombardia
Via Campanini, 7
20124 Milano
tel. 02-671103401 fax 02671103450
ur_lombardia@uil.it

Contemporaneamente pensiamo occorra, da parte delle imprese e delle OO.AA, abbandonare chiusure antistoriche rispetto alla presenza del sindacato nei luoghi di lavoro, superando la mancata o inadeguata informazione diretta alle lavoratrici e ai lavoratori sui diritti contrattuali, sul sistema bilaterale, sulle prestazioni e sulle provvidenze di loro diritto, avendo particolare attenzione alla sicurezza e alla prevenzione nei luoghi di lavoro, attraverso la formazione obbligatoria, il riconoscimento della titolarità di legge degli RLST e del ruolo di supporto e di funzione degli OPTA e OPRA.

In presenza di ricorso agli ammortizzatori sociali attraverso FSBA, si devono coinvolgere gli RSB (Rappresentanti Sindacale di Bacino) per ottenere la firma necessaria sull'accordo, garantendo il rapporto diretto con i dipendenti.

Tutto questo è da inquadrare in un sistema di relazioni sindacali evoluto, dove ci si riconosce e si vince insieme, aumentando, le capacità di rappresentanza e la reale rappresentatività di ciascun soggetto facente parte del sistema bilaterale.

In questo senso pensiamo sia ormai necessario "separare i flussi", fare in modo cioè che i lavoratori si rivolgano esclusivamente agli sportelli delle organizzazioni sindacali e le imprese agli sportelli delle organizzazioni datoriali. Contrastando e superando comportamenti opportunistici e potenziali disintermediazioni (i consulenti del lavoro che si rivolgono alle organizzazioni sindacali, i lavoratori alle associazioni artigiane) che non consentono un corretto e ottimale allineamento delle opportunità di rappresentanza fornite dal sistema bilaterale a tutti i soggetti promotori.

Tale evoluzione, inoltre, si giustifica, a maggior ragione anche con l'estensione ai datori di lavoro delle capacità di risposta del sistema bilaterale, in particolare riguardo a WILA.

L'incontro richiesto da mesi dai segretari generali CGIL CISL UIL Lombardia ai Presidenti delle Associazioni, inspiegabilmente e immotivatamente senza risposta per molto tempo, rimane per noi un passaggio dirimente per poter riavviare responsabilmente il confronto sindacale.

Un confronto che per essere costruttivo deve avvenire su basi diverse del passato, all'interno di un processo di modernizzazione e di riqualificazione delle relazioni industriali e sindacali a tutti i livelli, regionali, territoriali, aziendali, nel rispetto e nel riconoscimento sostanziale e non formale delle istanze sindacali da noi rappresentate avendo l'obiettivo primario del superamento delle chiusure e del conseguimento degli obiettivi convenuti in una logica di partecipazione e di mutualità.

Affrontare i problemi aperti e quelli che si stanno presentando, perseguendo e ricercando le soluzioni è ancor più necessario per l'urgenza dovuta alle implicazioni che questi problemi hanno sulla tenuta economica e l'efficacia del sistema bilaterale, in particolare rispetto allo stanziamento, alla quantità, qualità ed erogazione delle provvidenze - ora insensatamente bloccate non per nostra responsabilità - ma dovute alle lavoratrici, ai lavoratori e alle imprese.

Infatti la nostra proposta è ancora valida, in attesa di un accordo complessivo: per noi si può procedere al pagamento delle provvidenze fino a capienza delle risorse incassate per l'anno 2019. In sostanza riteniamo che ci sia un assoluto bisogno di un ripensamento dell'architettura del sistema, in continuità con le migliori pratiche dell'esperienza bilaterale lombarda, ottimizzando e rendendo assolutamente trasparente l'utilizzo delle risorse con la valorizzazione degli strumenti bilaterali costituiti dalle parti sociali del comparto artigiano a livello nazionale e lombardo, come FSBA, Fondartigianato, San Arti, Opna, Opra e WILA.

CGIL Lombardia
Via Palmanova, 22
20132 Milano
tel.02-262541 fax 0291666349
cgil_lombardia@cgil.lombardia.it

CISL Lombardia
Via G.Vida, 10
20127 Milano
tel.02-89355200 fax 02-89355250
usr.lombardia@cisl.it

UIL Lombardia
Via Campanini, 7
20124 Milano
tel. 02-671103401 fax 02671103450
urlobbardia@uil.it

Strumenti di erogazione di diritti, di provvidenze e di prestazioni di qualità, utili ed efficaci; diritti contrattualizzati e finanziati dalle imprese e dai lavoratori, da utilizzare coerentemente e in modo sinergico sia a sostegno dei lavoratori che per le imprese come promozione e in difesa del valore lavoro, di un efficace e rinnovato welfare contrattuale e di un sistema di tutele a protezione del particolare settore dell'artigianato.

L'obiettivo della riorganizzazione rimane il potenziamento e la riqualificazione del sistema bilaterale per il conseguimento di migliori risultati rispetto agli attuali, attraverso anche il maggior protagonismo e la corresponsabilità diretta delle parti sociali istitutive, essendo tutti carenti ancora di un'adeguata, necessaria e qualificata rappresentatività.

I punti posti in discussione e da affrontare nel confronto con le controparti, Confartigianato, CNA, CLAAI e Casartigiani, sono appunto articolati e di diversa natura.

RINNOVI CCRL (Contratto Collettivo Regionale di Lavoro)

I rinnovi degli ultimi contratti di secondo livello devono essere realizzati, come previsto anche nell'accordo interconfederale nazionale del 23 novembre 2016 " *sulle linee guida per la riforma degli assetti contrattuali e delle relazioni sindacali*", sono e rimangono di titolarità delle categorie mentre il livello interconfederale regionale ha, tra altro, il compito, con le rispettive categorie, di promuovere la realizzazione della contrattazione collettiva di II livello, mettendo in campo, d'intesa con le categorie, ogni iniziativa utile a realizzare la più ampia copertura contrattuale su tutto il territorio.

I CCRL, portano la data del 2014 e sono stati rinnovati, dopo 13 anni di blocco contrattuale, grazie alle linee guida interconfederali sottoscritte nell'aprile del 2012.

Le piattaforme, tranne, per ora, quella dei metalmeccanici, sono state presentate entro le scadenze previste dagli accordi e le trattative, salvo pochi e improduttivi incontri, non sono mai decollate con pretestuosi atteggiamenti di chiusura da parte delle controparti datoriali.

CGIL, CISL, UIL nell'affrontare le tematiche di propria competenza hanno, ripetutamente affermato che i rinnovi contrattuali di 2° livello sono parte integrante del confronto generale così come previsto negli accordi interconfederali nazionali.

Nel rinnovare la richiesta di aprire concretamente il confronto contrattuale per giungere a positiva conclusione, riconfermiamo la nostra disponibilità a costruire e sostenere ulteriori mobilitazioni che si rendessero necessarie a sostegno dei rinnovi di tutti i CCRL.

RIORGANIZZAZIONE DELLA BILATERALITA' REGIONALE

Con l'accordo interconfederale del 20 febbraio 2017, le Parti Sociali avevano messo al centro della propria iniziativa l'obiettivo di costruire un sistema bilaterale radicato, efficiente e sempre più rispondente e vicino ai bisogni di lavoratrici, lavoratori e imprese.

A tale scopo si era individuato nel riordino del modello organizzativo lombardo il passaggio per ottenere i risultati attesi.

CGIL Lombardia
Via Palmanova, 22
20132 Milano
tel.02-262541 fax 0291666349
cgil_lombardia@cgil.lombardia.it

CISL Lombardia
Via G.Vida, 10
20127 Milano
tel.02-89355200 fax 02-89355250
usr.lombardia@cisl.it

UIL Lombardia
Via Campanini, 7
20124 Milano
tel. 02-671103401 fax 02671103450
urlombardia@uil.it

Il cardine della riorganizzazione consiste nella decisione di avviare sportelli di sistema della bilateralità presso le sedi delle organizzazioni sindacali e datoriali, unitamente alla predisposizione di progetti territoriali finanziati e finalizzati a un deciso rilancio della bilateralità territoriale individuando i temi centrali da affrontare tra i quali si erano indicati:

- Promozione del sistema bilaterale sul territorio;
- Promozione della coesione sociale con progetti di conciliazione vita/lavoro;
- Costruzione di sistemi di rilevazione e monitoraggio su temi inerenti il territorio, le erogazioni delle provvidenze di Elba, l'andamento dei settori;
- Sviluppo e/o gestione delle politiche attive del lavoro.

L'accordo sperimentale con scadenza al 31/12/2019 ha accumulato ritardi e incoerenze nella sua applicazione.

Le parti sociali si sono date il compito di monitorare costantemente la sua traduzione pratica, agendo, eventualmente, per apportare modifiche tese a realizzare gli obiettivi.

Ad oggi, pur in presenza di situazioni nelle quali si è fatto abbastanza, tanto resta da fare per altri territori al fine di rendere omogenea l'azione complessiva di rilancio della bilateralità.

Particolare attenzione va posta al tema delle sedi non adeguate ad ospitare l'attività degli OPTA sulla sicurezza, in rispetto dell'accordo e della stessa legge.

Riguardo gli sportelli di sistema, per i quali sottolineiamo importanti risultati ottenuti dagli sportelli sindacali nell'incontrare gli utenti e nel finalizzare le pratiche, riproponiamo con decisione la necessità di giungere a una divisione, così come enunciato in precedenza, alla separazione netta degli ambiti di intervento, riservando alle OOSS l'esclusività del servizio rispetto alle provvidenze e le prestazioni per le lavoratrici e i lavoratori ed alle OOAA l'esclusività di quelle previste per i datori di lavoro, estendendo quanto è già in atto per la Retta degli Asili Nido.

SICUREZZA

Costante è la richiesta di OPRA per un deciso rilancio dell'attività per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro, con al centro le attività progettuali e dei RLST, (Rappresentanti Lavoratori Sicurezza Territoriali) forte è la preoccupazione di garantire tutti i presidi territoriali per l'attività degli OPTA (Organismo Paritetico Territoriale Artigianato) sopra richiamata.

In attesa del programma annuale di lavoro di OPRA le parti avevano condiviso la necessità di confronti più serrati per rilanciare le attività su Formazione, prevedere il potenziamento degli strumenti per gli operatori, rafforzare il rapporto con INAIL.

Gli obiettivi prioritari possono così sintetizzarsi:

- Rafforzamento della progettualità territoriale;
- Agevolazione nell'attività dei RLST;
- Azioni per agevolare le imprese nell'attività in merito alla sicurezza.

Inoltre va perseguito un rafforzamento di OPRA (Organismo Paritetico Regionale Artigianato), anche attraverso un investimento nella formazione degli operatori ad esempio su accordi e legislazione, prevedendo la riqualificazione organizzativa della struttura.

CGIL Lombardia
Via Palmanova, 22
20132 Milano
tel.02-262541 fax 0291666349
cgil_lombardia@cgil.lombardia.it

CISL Lombardia
Via G.Vida, 10
20127 Milano
tel.02-89355200 fax 02-89355250
usr.lombardia@cisli.it

UIL Lombardia
Via Campanini, 7
20124 Milano
tel. 02-671103401 fax 02671103450
urlobbardia@uil.it

FONDARTIGIANATO

Complessa e molto delicata è la situazione relativa al lavoro dell'articolazione regionale di Fondartigianato.

Negli ultimi anni, anche in relazione a nuove procedure nazionali e tutt'ora in evoluzione, sono cambiati i termini dell'azione regionale.

La Lombardia, come tutte le altre regioni, non ha più la responsabilità nella valutazione dei progetti di formazione e nuove regole vincolanti sono state indicate per l'attività di promozione, monitoraggio e la predisposizione dei piani formativi.

Il lavoro del comitato paritetico lombardo è stato reso vano da una intransigenza delle associazioni datoriali che hanno impedito per ben due volte la condivisione di Piani di Promozione, perdendo di fatto le risorse dalle regole nazionali.

Questa situazione deve essere superata e non è un caso che il blocco dell'attività di promozione, dopo anni di crescita e di sviluppo, abbia coinciso con un significativo e preoccupante calo di adesioni di imprese lombarde a Fondartigianato, come evidenziato anche nei CdA nazionali del Fondo.

Il lavoro deve ripartire con l'immediata predisposizione e la relativa approvazione, da parte delle Parti Sociali, di un nuovo piano di promozione, al quale lavora l'articolazione regionale con l'obiettivo di favorire la ripresa delle adesioni al fondo stesso.

FORMAZIONE 4.0

Le associazioni datoriali chiedono di giungere a un accordo regionale per consentire, anche nel comparto artigiano, di accedere al credito di imposta per la formazione 4.0, come previsto dalla legge di Bilancio del 30 dicembre 2018 n. 145.

A livello nazionale è stato sottoscritto lo schema di Accordo Quadro Territoriale.

Siamo consapevoli che per beneficiare del credito d'imposta è necessario che lo svolgimento dell'attività di formazione sia disciplinato in contratti collettivi aziendali e territoriali depositati presso l'Ispettorato Territoriale del Lavoro.

La nostra disponibilità a perfezionare accordi sul tema non può essere a prescindere dal contesto in cui versano le relazioni sindacali e dalle conseguenze su altri problemi da tempo aperti nel settore.

La posizione sindacale è già espressa in un comunicato confederale a tutte le strutture e sostenuta dai segretari generali di CGIL-CISL-UIL: sino alla ripresa del confronto bloccato dall'atteggiamento ingiustificato delle controparti datoriali regionali dell'artigianato, silenti anche rispetto a una richiesta di incontro inviata dai segretari generali di CGIL CISL UIL della Lombardia, non potrà esserci nessuna disponibilità a sottoscrivere alcun accordo.

STATUTO ELBA (Nuova Governance e Provvidenze)

L'impegno assunto dalle parti, dopo diverse raccomandazioni del CdA e del collegio dei sindaci, è quello di una necessaria modifica e sostanziale aggiornamento dello Statuto di ELBA.

Con il contributo di consulenti qualificati è stato fatto un lavoro approfondito, per altro reso disponibile a tutte le parti, definendo un testo nel merito del quale CGIL-CISL-UIL hanno elaborato proprie proposte e osservazioni già da tempo consegnate alle controparti datoriali.

In particolare i punti qualificanti per noi rimangono:

CGIL Lombardia
Via Palmanova, 22
20132 Milano
tel. 02-262541 fax 0291666349
cgil_lombardia@cgil.lombardia.it

CISL Lombardia
Via G. Vida, 10
20127 Milano
tel. 02-89355200 fax 02-89355250
usr.lombardia@cisl.it

UIL Lombardia
Via Campanini, 7
20124 Milano
tel. 02-671103401 fax 02671103450
ur Lombardia@uail.it

- il superamento del voto per delega fino ad oggi previsto per le riunioni del CdA, che non si giustifica alla luce della responsabilità individuale in capo ad ogni singolo amministratore;
- La mancata previsione della figura del Direttore dell'Ente, da definirsi eventualmente nei regolamenti attuativi dello Statuto alla luce delle potenziali evoluzioni dell'Ente in termini di innovazione;
- non prevedere la possibilità di ammettere come soci altre organizzazioni imprenditoriali e sindacali, per altro in coerenza con gli accordi istitutivi;

Le Provvidenze assicurate da ELBA sono, per i dipendenti, attualmente 5:

- **APA** (anzianità professionale aziendale)
- **APP/D** Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale
- **LDV/D** Lenti da Vista (che tendenzialmente dovrebbero essere trasferite a WILA, in una logica di complessivo riordino del sistema)
- **MPC** Muto Prima Casa
- **ALS** Acquisto libri scolastici

STATUTO WILA (Governance e struttura)

Anche per lo Statuto WILA, analogamente a quanto descritto per Elba sono state inoltrate le nostre proposte.

In questo caso abbiamo sottolineato la necessità assoluta, derivata anche dall'esperienza, oltre che da riferimenti di ordine civilistico (sono inconcepibili direttori responsabili part time) del superamento della figura del Direttore, assolutamente non giustificabile nell'attuale stato di evoluzione del Fondo, considerata l'odierna attività di WILA.

WILA è stata un'intuizione politica che sta aprendo una strada interessante e ricca di prospettiva. Oggi sta in parte sostituendo con le sue prestazioni ai lavoratori le provvidenze garantite in precedenza da Elba.

Confermiamo l'impegno e la necessità di prevedere l'innovazione, la riqualificazione e l'allargamento delle attuali provvidenze e prestazioni, garantendo coperture economiche e indicando le fonti di provenienza, mantenendo tratti fortemente qualitativi di natura solidale e mutualistica sulle scelte di fondo.

Rimarchiamo il nostro interesse e la nostra disponibilità ad avviare il confronto sull'allargamento e riqualificazione delle prestazioni WILA nei confronti dei datori di lavoro e i loro familiari, così come previsto dagli accordi.

Pensiamo che attraverso WILA e le risorse ad essa destinate, attualmente 5 euro per ogni dipendente, costo contrattuale previsto nei CCRL a carico dell'impresa, si possano rafforzare le sperimentazioni volte ad estendere, in particolare, le prestazioni dirette.

CGIL Lombardia
Via Palmanova, 22
20132 Milano
tel. 02-262541 fax 0291666349
cgil_lombardia@cgil.lombardia.it

CISL Lombardia
Via G. Vida, 10
20127 Milano
tel. 02-89355200 fax 02-89355250
usr.lombardia@cisl.it

UIL Lombardia
Via Campanini, 7
20124 Milano
tel. 02-671103401 fax 02671103450
urlobbardia@uil.it

INFINE

Confermiamo che, per l'insieme della struttura bilaterale e del sistema paritetico, per ELBA e per WILA non sia più rinviabile la stesura e l'approvazione di un regolamento amministrativo e di un organigramma funzionale.


Infine pensiamo si debba aprire un confronto articolato sui singoli punti, ma con una visione generale, tenendo insieme tutti gli aspetti specifici ed i problemi aperti di ordine particolare e generale che investono e riguardano il futuro della bilateralità lombarda.

Milano, 14 maggio 2019

I Segretari generali


Cgil Lombardia

Elena Lottuada



Cisl Lombardia

Ugo Duci



Uil Milano Lombardia

Daniela Margaritella



CGIL Lombardia
Via Palmanova, 22
20132 Milano
tel. 02-262541 fax 0291666349
cgil_lombardia@cgil.lombardia.it

CISL Lombardia
Via G. Vida, 10
20127 Milano
tel. 02-89355200 fax 02-89355250
usr.lombardia@cisl.it

UIL Lombardia
Via Campanini, 7
20124 Milano
tel. 02-671103401 fax 02671103450
urlobardia@uil.it

Milano, 6 luglio 2020



Verbale di Accordo Provvidenze ELBA 2020

Tra
Le Organizzazioni dell'Artigianato (OO.AA.)
CONFARTIGIANATO LOMBARDIA
C.N.A. LOMBARDIA
CASARTIGIANI LOMBARDIA
C.L.A.A.I. LOMBARDIA

E

le Organizzazioni Sindacali (OO.SS.)
C.G.I.L. LOMBARDIA
C.I.S.L. LOMBARDIA
U.I.L. LOMBARDIA

Considerato:

- il quadro complessivo più restrittivo delle risorse e dei criteri in materia di ammortizzatori sociali, dettato anche da questa emergenza epidemiologica unica;
- l'esigenza di mantenere un equilibrio tra la capacità di spesa e la stabilità e la tenuta del bilancio;

dopo ampia discussione si conviene quanto segue:

il budget complessivo che per l'anno 2020 viene fissato in euro 3.500.000,00.

L'attivazione dei vasi comunicanti tra le provvidenze a favore delle imprese e dei dipendenti richiederà una comunicazione alle Parti Sociali e sarà condizionata ad una preventiva autorizzazione delle stesse.

È invece ammessa l'attivazione dei vasi comunicanti all'interno delle provvidenze delle imprese e all'interno delle provvidenze a favore dei dipendenti, nell'ambito dei reciproci fondi.

Le provvidenze di seguito elencate sono confermate nell'attuale regolamentazione e potranno essere erogate a favore dello stesso



beneficiario, non più di una volta nell'anno solare, salvo quanto previsto per le singole provvidenze.

Le singole provvidenze saranno erogate fino a concorrenza delle risorse stanziare.

Provvidenze

Le domande delle provvidenze di seguito elencate relative al primo semestre 2020 potranno essere presentate entro la fine del mese di ottobre mentre le domande relative al secondo semestre potranno essere presentate, a decorrere dal 01/01/2021, entro la fine del mese di aprile 2021.



ANZIANITÀ PROFESSIONALE AZIENDALE (APA)

Si conferma l'attuale provvidenza con uno stanziamento semestrale pari a euro 1.025.000,00.



CONTRIBUTO SPESE ACQUISTI LIBRO SCOLASTICI (ALS)

Si conferma l'attuale provvidenza con uno stanziamento semestrale pari a euro 225.000,00.

In via sperimentale per l'anno 2020 le pratiche dovranno essere presentate dai lavoratori presso gli sportelli di CGIL, CISL e UIL.



CONTRIBUTO CARENZA MALATTIA (CCM)

Si conferma l'attuale provvidenza con uno stanziamento semestrale pari a euro 425.000,00.

In via sperimentale per l'anno 2020 le pratiche dovranno essere presentate dalle imprese presso gli sportelli di CONFARTIGIANATO, CNA, CLAAI, CASARTIGIANI.



FORMAZIONE ESTERNA APPRENDISTI (FAA)

Si conferma l'attuale provvidenza con uno stanziamento semestrale pari a euro 25.000,00.



FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE (FAI)

Si conferma l'attuale provvidenza, con uno stanziamento semestrale pari a euro 50.000,00.

Non sono ammessi a contributo i corsi di formazione presenti nel catalogo regionale delle offerte di formazione continua previste nell'ambito del POS FSE 2014-2020- Formazione continua – fase VI.





DISPOSIZIONI FINALI

Il CDA Elba provvede ad individuare le relative procedure tecniche secondo il principio di semplicità e linearità.

Le Parti si incontreranno entro il mese di settembre per verificare l'andamento delle provvidenze e per proseguire il negoziato in essere in materia di bilateralità.



Le Parti si riservano di esaminare in successivo incontro eventuali provvedimenti, nazionali o regionali, che introducano meccanismi di rimborso alle imprese o ai lavoratori per le situazioni disciplinate dal presente accordo.



Letto, confermato e sottoscritto

le Organizzazioni dell'Artigianato Lombardo (OO.AA.)

CONFARTIGIANATO LOMBARDIA Eugenio De Benedetti

C.N.A. LOMBARDIA Mario Negri

CASARTIGIANI LOMBARDIA Antonio Orlandi

C.L.A.A.I. LOMBARDIA Mario



e le Organizzazioni Sindacali (OO.SS.)

C.G.I.L. LOMBARDIA Giacinto Belli

C.I.S.L. LOMBARDIA Fumantone

U.I.L. LOMBARDIA Antonio



Accordo interconfederale Regionale per la formazione 4.0

TRA
CONFARTIGIANATO LOMBARDIA
CNA LOMBARDIA
CLAAI LOMBARDIA
CASARTIGIANI LOMBARDIA
e
CGIL LOMBARDIA
CISL LOMBARDIA
UIL LOMBARDIA

Premesso che:

- La formazione continua dei lavoratori costituisce uno strumento fondamentale per le esigenze di sviluppo, competitività, adeguamento e innovazione delle imprese;
- Tale ruolo è stato ribadito nell'Accordo Interconfederale del 23 novembre 2016, contenente le linee guida per la riforma degli assetti contrattuali e delle relazioni sindacali, in cui si conferma la volontà delle Parti di rafforzare e migliorare il sistema bilaterale in materia di formazione continua;
- Le trasformazioni del lavoro in corso hanno un forte impatto su bisogno di competenze dei lavoratori e degli imprenditori;

Tenuto conto che:

- L'art. 1, comma 46 ss. della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e l'articolo 1, commi da 78 a 81, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 hanno previsto un credito d'imposta in favore delle imprese che effettuano spese in attività di formazione del personale dipendente per acquisire o consolidare le conoscenze delle tecnologie previste dal Piano nazionale Impresa 4.0;
- Le disposizioni attuative del credito di imposta sono state adottate con il D.M. 4 maggio 2018, emanato dal Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
- Per beneficiare del credito d'imposta è necessario che lo svolgimento delle attività di formazione sia disciplinato in contratti collettivi aziendali e territoriali, depositati presso l'Ispettorato Nazionale del lavoro ai sensi dell'art. 14 del d.lgs 15 giugno 2015, n. 151;
- Confartigianato Imprese, CNA, Casartigiani, CLAAI e CGIL, CISL, UIL hanno stipulato in data 19 marzo 2019 un Accordo Interconfederale per la definizione di accordi territoriali sulla stessa materia, che verranno depositati con le modalità e nei termini previsti dalla normativa;
- Le Parti intendono favorire la diffusione e lo sviluppo del piano nazionale Impresa 4.0, quale strumento necessario per cogliere le opportunità derivanti dalla Quarta Rivoluzione Industriale.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

- 1) Le aziende dove sono presenti RSU/RSA stipuleranno il loro accordo secondo quanto previsto nei rispettivi ccnl.
- 2) L'accordo è applicabile alle imprese che abbiano conferito espresso mandato alle organizzazioni datoriali firmatarie del presente Accordo e/o che applichino e rispettino integralmente i contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni firmatarie del presente Accordo.





Le imprese aderenti al sistema di rappresentanza delle Parti sociali datoriali indicate in epigrafe, nelle quali non è costituita una Rappresentanza Sindacale Aziendale, in caso di stipula di accordi aziendali con CGIL, CISL, UIL, relativi all'attuazione delle normative di cui in premessa, si avvalgono dell'assistenza delle predette associazioni aventi competenza sindacale cui aderiscono o alle quali conferiscono espresso mandato.



I contenuti delle attività di formazione per le quali si intende beneficiare del credito di imposta saranno espressamente disciplinati nei piani formativi sottoposti alla condivisione delle Parti Sociali o nell'ambito dell'Ente Bilaterale regionale o con il rappresentante sindacale di bacino (RSB) oppure secondo le altre modalità individuate a livello territoriale.



Le aziende che effettuano la formazione 4.0, anche per il tramite delle organizzazioni cui aderiscono o conferiscono mandato, si impegnano a comunicare alle RSU/RSA o, in assenza delle stesse, alle organizzazioni sindacali che sottoscrivono l'Accordo, la dichiarazione di avere rilasciato l'attestazione prevista dall'art. 3 c. 3 del decreto 4 maggio 2018.



- 3) Vengono costituite, preferibilmente presso gli Enti Bilaterali territoriali, apposite Commissioni Territoriali/Osservatori, con il compito di monitoraggio delle attuazioni della presente intesa, alle quali le aziende che utilizzano le disposizioni del presente Accordo dovranno inviare una comunicazione contenente il proprio piano formativo, anche avvalendosi dello schema allegato. Sulla base delle comunicazioni inviate dalle imprese, tali commissioni dovranno redigere una relazione sull'implementazione delle misure di formazione concordate, anche avvalendosi delle relazioni di cui all'art. 6, comma 3, del decreto 4 maggio 2018.



- 4) Per beneficiare del credito d'imposta, le attività formative dovranno:
- Essere svolte per acquisire o consolidare le conoscenze delle tecnologie previste dal Piano Nazionale Impresa 4.0;
 - Valorizzare e rafforzare le competenze dei neoassunti, sviluppare le competenze dei dipendenti assunti, facilitare l'acquisizione di nuove competenze e agevolare i processi di riqualificazione resi necessari alla luce delle trasformazioni in atto;
 - Riguardare gli ambiti di cui all'allegato A della legge 27 dicembre 2017, n. 205;
 - Essere programmate nel rispetto dei contenuti del presente Accordo e delle indicazioni di legge.



- 5) La progettazione dei percorsi formativi dovrà essere definita per competenze, a cui corrisponderanno moduli differenti. Il percorso formativo specifico sarà contenuto in un piano formativo che verrà inviato alle Commissioni Territoriali. I percorsi formativi possono essere rivolti alla totalità dei dipendenti, a una singola categoria o a una parte di essi, inclusi part time, assunti a termine, in prova e gli apprendisti.



- 6) La documentazione richiesta e le relative attestazioni per i lavoratori dovranno essere in linea con le disposizioni normative.

- 7) Ciascuna delle Parti è impegnata, per i propri ambiti di competenza, ad assicurare la più ampia informazione a lavoratori e imprese sui contenuti del presente Accordo, anche ai fini di una sua corretta applicazione, ed a effettuare, in tempi congrui, una valutazione complessiva della sua applicazione.

greteria tecnica
> ELBA
1124 MILANO
ale Vittorio Veneto, 16/A
t. 02/2940.0754
x 02/2940.2684
artisociali@elba.lombardia.it

- 8) Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Accordo, si fa riferimento alle previsioni della normativa sopra richiamata.
- 9) A cura della Bilateralità Regionale (ELBA), si provvederà al deposito del presente contratto e del piano formativo ai sensi di legge.



Milano, 17 luglio 2019



Letto, confermato e sottoscritto



CONFARTIGIANATO LOMBARDIA *Eugenio Piana*

CNA LOMBARDIA *Massimo Neri*

CLAAI LOMBARDIA *Ufficiali*

CASARTIGIANI LOMBARDIA *Marco Longhi*

E

CGIL LOMBARDIA *Giacinto Belli* *Franco*

CISL LOMBARDIA *Enrico Tom*

UIL LOMBARDIA *Antonio*



3

Allegato 1 – Piano Formativo Aziendale in attuazione dell’Accordo Quadro Territoriale

Da inviare alla Commissione territoriale/Osservatorio tramite l’indirizzo mail:@.....

DENOMINAZIONE IMPRESA _____
C.F. / P.IVA _____ INDIRIZZO _____
NUMERO TELEFONO _____ E MAIL _____
LEGALE RAPPRESENTANTE _____
RESPONSABILE DEL PROGETTO _____
DENOMINAZIONE DEL PROGETTO _____
DENOMINAZIONE DELLA STRUTTURA FORMATIVA _____
NUMERO DIPENDENTI DELL’IMPRESA _____
NUMERO PARTECIPANTI AL PROGETTO FORMATIVO _____

Preso atto di quanto contenuto nel Contratto Territoriale ----- sottoscritto dalle Parti in data _____, al quale l’impresa formalmente aderisce, dichiara sotto la propria responsabilità di voler beneficiare del credito d’imposta per la formazione 4.0, nel rispetto di tutto quanto previsto dalla normativa e dalla contrattazione territoriale.

OBIETTIVI FORMATIVI

L’azienda precisa che il proprio progetto formativo riguarderà uno o più dei seguenti obiettivi:

- VALORIZZARE E RAFFORZARE LE COMPETENZE DEI NEOASSUNTI
- SVILUPPARE LE COMPETENZE DEI DIPENDENTI ASSUNTI
- FACILITARE L’ACQUISIZIONE DI NUOVE COMPETENZE E AGEVOLARE I PROCESSI DI RIQUALIFICAZIONE PROFESSIONALE

Nello specifico, verranno sviluppate le conoscenze di una o più delle seguenti tecnologie:

- BIG DATA E ANALISI DEI DATI
- CLOUD E FOG COMPUTING
- CYBER SECURITY
- PROTOTIPAZIONE RAPIDA

- SISTEMI DI VISUALIZZAZIONE E REALTÀ AUMENTATA
- ROBOTICA AVANZATA E COLLABORATIVA
- INTERFACCIA UOMO-MACCHINA
- MANIFATTURA ADDITIVA
- INTERNET DELLE COSE E DELLE MACCHINE
- INTEGRAZIONE DIGITALE DEI PROCESSI AZIENDALI
- ALTRO (*indicare*) _____

Le conoscenze verranno applicate nel seguente ambito di applicazione:

DURATA COMPLESSIVA DEL PERCORSO

Il percorso formativo è previsto dal _____ al _____, per un totale di _____ ore complessivamente realizzate.

Luogo e Data

Firma e timbro del legale rappresentante

Ms

6

FE

7

⑤



FORMAZIONE PER LA SICUREZZA AZIENDALE (RLS)

A decorrere dal primo gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, secondo quanto previsto all'articolo 6.9 dell' "Accordo interconfederale regionale lombardo del 19 dicembre 2012 applicativo dell'accordo nazionale del 13/09/2011 in riferimento al Decreto Legislativo n. 81/2008 in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro", si istituisce una provvidenza Elba a favore delle imprese che, tramite le Associazioni di categoria, e/o erogate dagli Enti di formazione di diretta emanazione delle stesse, effettueranno la formazione obbligatoria dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza aziendale (a seguire RLSA).

Lo stanziamento per la presente provvidenza sarà pari a 10.000 euro.

L'incentivo sarà corrisposto nella misura del 50% dei costi sostenuti dall'impresa, con un tetto massimo erogabile di 260 euro annui.

La formazione dovrà risultare conforme alle vigenti disposizioni di legge, agli accordi interconfederali, nazionali e regionali.

Le procedure saranno stabilite dal CDA di Elba

CONFARTIGIANATO Paolo Pizzetti

C.N.A. Mario Negri

C.L.A.A.I. Luca Fagnola

CASARTIGIANI Antonio Orlandi

C.G.I.L. Giacinto Belli F. Fedelli

C.I.S.L. Emiliano Paolo Tostendini

U.I.L. Giuseppe Mori

Segreteria tecnica
c/o ELBA
20124 MILANO
Viale Vittorio Veneto, 16/A
Tel. 02/2940.0754
Fax 02/2940.2684
partisociali@elba.lombardia.it

ACCORDO INTERCONFEDERALE SULLA GOVERNANCE
DELLA BILATERALITA' LOMBARDA DELL'ARTIGIANATO



CONFARTIGIANATO, CNA, CASA, CLAAI, CGIL, CISL, UIL, confermano la volontà di consolidare e innovare nell'ambito della bilateralità un sistema di relazioni industriali moderno, efficace ed efficiente, a sostegno del lavoro, della competitività della piccola impresa, e della valorizzazione delle specificità e dell'identità artigiana, al fine di incrementare l'occupazione, la qualità del lavoro e la crescita della professionalità.



Un sistema incardinato su una articolazione di strumenti bilaterali e paritetici, idonei a rafforzare la crescita e la competitività delle imprese e la tutela sociale ed economica delle lavoratrici e dei lavoratori.

Ribadiscono, pertanto, l'impegno congiunto a sostegno del sistema bilaterale come sinora realizzato, della sua valorizzazione e del suo consolidamento.



PREMESSE

L'esperienza della bilateralità artigiana lombarda ha consentito, sin dalla sua nascita, attraverso il confronto tra le parti sociali, di sviluppare un modello paritetico di gestione di strumenti concordati, finalizzati all'erogazione di prestazioni di welfare integrativo, a sostegno dello sviluppo imprenditoriale e d'impresa, a supporto della crescita professionale e per il rafforzamento delle tutele sociali, di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.



La bilateralità è strumento essenziale per sostenere lavoratrici e lavoratori ed imprese, in grado di rispondere ai loro bisogni, nell'ambito di un settore centrale nel tessuto economico e produttivo lombardo; settore caratterizzato da un rilevante numero di micro e piccole imprese capillarmente distribuite sul territorio.



La bilateralità rafforza il sistema delle relazioni sindacali a tutti i livelli e propone interventi condivisi per lo sviluppo della realtà economica territoriale.



Anche nell'attuale contesto economico e sociale, profondamente segnato dalle conseguenze della pandemia COVID 19, il sistema della bilateralità artigiana lombarda ha saputo confermare ruolo ed efficacia, rispondendo prontamente alle nuove esigenze imposte dall'emergenza sanitaria, con prestazioni, iniziative e strumenti innovativi.



La stessa emergenza sanitaria ha, peraltro, agito da acceleratore di fenomeni sociali, culturali ed economici destinati a dispiegare i propri effetti negli anni a venire, generando bisogni e problematiche a cui gli strumenti condivisi di intervento, propri della bilateralità, hanno e potranno offrire risposte concrete ed efficaci. Si avverte, quindi, l'importanza di aprire una fase della bilateralità artigiana lombarda connotata da una più stretta ed efficace integrazione tra strumenti, organismi, ruoli e funzioni.

CONFARTIGIANATO, CNA, CASA, CLAAI, CGIL, CISL, UIL CONVENGONO;

- che le premesse sono parte integrante del presente accordo;
- che la bilateralità è luogo di incontro e di dialogo costruttivo, generatore di opportunità per lo sviluppo e la crescita di imprese e lavoratori;

↓
↓

Segreteria tecnica
c/o ELBA
20124 MILANO
Viale Vittorio Veneto, 16/A
Tel. 02/2940.0754
Fax 02/2940.2684
partisociali@elba.lombardia.it



Segreteria tecnica
do ELBA
20124 MILANO
Viale Vittorio Veneto, 16/A
Tel. 02/2940.0754
Fax 02/2940.2684
partisociali@elba.lombardia.it

□ che la bilateralità per sua natura non è sede di confronto negoziale;

□ che il comune impegno è quello di costruire un sistema bilaterale in cui la pariteticità tra i soggetti della rappresentanza sia pienamente realizzata in ogni aspetto delle strutture, degli organismi ad esso riconducibili;

□ che il sistema bilaterale lombardo dell'Artigianato, ricco della propria articolazione, composta da ambiti ed organismi aventi differenti funzioni (Elba, Wila, Opra, articolazione Fondartigianato), è un sistema unitario nei suoi principi fondamentali;

□ che questo sistema, frutto del confronto tra le parti sociali, deve agire in modo coerente con gli indirizzi definiti e costantemente adeguati e aggiornati dalle stesse parti sociali, dandone continua e piena attuazione;

□ che l'unitarietà del sistema, nel rispetto dei ruoli e delle funzioni, deve valorizzare e moltiplicare ogni possibile sinergia tra organismi, ambiti, ruoli;

□ che l'impianto bilaterale lombardo dell'Artigianato, nell'ambito della sua autonomia, intende integrare il sistema bilaterale nazionale con cui interagisce senza sovrapporsi ad esso, rafforzandone l'intero complesso attraverso la propria specificità territoriale;

□ che l'efficienza del sistema richiede l'unitarietà e l'apertura di una effettiva e equilibrata "governance", che deve essere intesa come complesso di regole, meccanismi e istituti, finalizzati al suo governo e al miglior raggiungimento degli obiettivi che la bilateralità lombarda dell'artigianato si pone;

□ che coerentemente a tale scopo le Parti si pongono l'obiettivo di rinnovare gli statuti di Elba e di Wila, adeguandoli alle sfide che i cambiamenti sociali, economici e culturali in atto impongono;

□ che gli organismi di ELBA e WILA, per meglio rispondere agli sviluppi della bilateralità, necessitano al loro interno di competenze organizzativo-gestionali aventi capacità idonee e requisiti di onorabilità; profili che siano in grado di dialogare con il sistema delle imprese, dei lavoratori e dei professionisti e che siano in possesso di una conoscenza dei sistemi associativi e di rappresentanza, costituiti nell'ambito delle parti sociali;

□ che detti profili operano, nel pieno rispetto del principio fondante di pariteticità tra le parti sociali, adeguando e conformando il proprio operato alle linee strategiche sancite dalle stesse Parti Sociali.

Tali linee sono definite, nell'ambito delle rispettive competenze, dagli organi sociali di Elba e Wila;

□ che per quanto concerne la struttura di Elba, ed i compiti ad essa affidati richiedono l'individuazione di un soggetto avente funzioni direttive, sulla base di quanto sarà previsto dallo statuto e nel regolamento d'attuazione, la cui indicazione, nell'ambito del reciproco impegno di realizzare una effettiva governance paritetica, è in capo alle organizzazioni artigiane e positivamente accolta dalle organizzazioni sindacali fino all'approvazione del bilancio consuntivo del 2025.

□ che per quanto concerne la struttura di Wila, le Organizzazioni Artigiane e le Organizzazioni Sindacali, richiedono alla Presidenza del Fondo l'individuazione di un

soggetto, valorizzando le competenze interne al Fondo, aventi compiti di coordinamento. La Presidenza del fondo proporrà l'indicazione del soggetto individuato alle stesse Parti Sociali.

Il presente accordo supera qualsiasi altra intesa precedentemente sottoscritta in materia.

Letto confermato e sottoscritto

Milano, 7 aprile 2021

CONFARTIGIANATO LOMBARDIA Flavia Favilli
C.N.A. LOMBARDIA Maurizio Ky
CASARTIGIANI LOMBARDIA Antonio Invernizzi
C.L.A.A.I. LOMBARDIA Luca Ferrero
C.G.I.L. LOMBARDIA Giuseppe Patti Felice F
C.I.S.L. LOMBARDIA Emiliano Fazio Testolin
U.I.L. LOMBARDIA Luca M



Segreteria tecnica
c/o ELBA
20124 MILANO
Viale Vittorio Veneto, 16/A
Tel. 02/2940.0754
Fax 02/2940.2684
partisociali@elba.lombardia.it



CGIL CISL UIL Lombardia

**Bilateralità Lombarda dell'Artigianato
LINEE PROGRAMMATICHE**

L'esigenza di intervenire sul sistema bilaterale lombardo dell'artigianato è conseguenza dell'immobilità e della forzata conservazione del passato, alla quale siamo stati condannati da relazioni sindacali asfittiche e poco produttive.

La fase attuale ha rimarcato significativi avanzamenti, in discontinuità con la storia recente, con la realizzazione di nuovi e più adeguati equilibri in tema di Governance, con l'individuazione di una soluzione di compromesso, transitoria (5 anni), che definisce un nuovo equilibrio attraverso la ridefinizione, l'ammodernamento e l'armonizzazione degli statuti di ELBA e WILA che preludono ad una evoluzione realmente paritetica del sistema bilaterale lombardo.

In aggiunta a quanto già realizzato, negli accordi 2021, dovrà essere rimodulata l'architettura del sistema, confermando la positiva scelta della "sportellizzazione", semplificando le articolazioni territoriali della bilateralità e assumendo le necessità di presidio dei temi della formazione e di salute e sicurezza come irrinunciabili caratteristiche dei livelli decentrati.

E' fondamentale introdurre una forte innovazione nelle prestazioni e nella strutturazione, complessivamente intesa, degli Enti Bilaterali.

In ragione di queste evoluzioni si rende necessario e urgente un consistente investimento formativo destinato a qualificare, professionalizzandoli, tutti gli amministratori a spese del sistema bilaterale.

Per WILA, superata la fase di start-up, occorre tendere ad aumentare le prestazioni in autogestione garantite dal Fondo agli aderenti e individuare nuovi ambiti di tutela, tesi a realizzare coperture su temi attualmente deficitari in termini di concrete risposte da parte dell'attore pubblico, in una logica di complementarità.

In considerazione della profonda crisi demografica, destinata ad aggravarsi negli anni a venire e delle scarse tutele oggi offerte sul piano dell'assistenza della non autosufficienza, un bisogno destinato a rimanere per buona parte irrisolto anche a fronte di eventuali avanzamenti proponibili anche attraverso il PNRR, le parti convengono di sviluppare, attraverso il Fondo WILA, uno studio, a partire dal 2021, finalizzato a realizzare quanto prima, ed in via prioritaria, concrete tutele in materia, in regime mutualistico di autoassicurazione.

CGIL Lombardia
Via Palmanova, 22
20132 Milano
Tel. 02-262541 Fax 02-26254691
segreteria@cgil.lombardia.it
www.cgil.lombardia.it

CISL Lombardia
Via G. Vida, 10
20127 Milano
tel. 02-89355200 fax 02- 89355250
usr.lombardia@cisl.it
www.lombardia.cisl.it

UIL Milano e Lombardia
Via A. Campanini, 7
20124 Milano
tel. 02-671103401 fax 02-671103450
ur.lombardia@uil.it
www.uil.it/UIL_lombardia

Ipotizziamo una prestazione che possa tendenzialmente garantire, ad esempio, l'equivalente di 1000€/mese destinati a servizi di cura domiciliare o a sostenere il costo delle rette delle strutture di cura, rivolta a tutti gli iscritti attuali e futuri del fondo, anche se pensionati, a condizione che mantengano una continuità contributiva.

Gli studi preliminari condotti sulla precedente collettività degli aderenti a WILA (128.000 associati), - che dovranno essere valutati e aggiornati a cura del Fondo, in considerazione delle sue accresciute dimensioni (146.000 aderenti nel 2021) - consentono di ipotizzare un costo annuo di 80€/anno procapite che dovrà, in ogni caso, essere rimodulato, riducendo proporzionalmente gli iniziali livelli di copertura al fine di rendere sostenibile una fase start up che non preveda lo stanziamento di risorse aggiuntive, nell'ottica di implementare successivamente le prestazioni istituite, garantendo loro una continuità nel tempo.

Dovrà essere considerata la possibilità di associare, in termini vincolanti e non volontari, i titolari di impresa a fronte di una prevedibile richiesta d'estensione delle prestazioni del Fondo da parte delle organizzazioni artigiane.

Necessario corollario, non solo di questa evoluzione, è lo sviluppo da parte del Fondo, di una dotazione dei presidi di conoscenza necessari (individuazione di un attuario) per la valutazione dei bisogni della popolazione in oggetto e della sostenibilità finanziaria del sistema in una prospettiva di lungo periodo.

Analogamente risulta imprescindibile la strutturazione di un presidio di gestione finanziaria evoluta, con l'individuazione di un "advisor" e di adeguate politiche di investimento e "risk management".

Per quanto riguarda ELBA, ipotizzando una continuità sostanziale nel 2021, si proporrà, a partire dal 2022, una analoga esigenza di innovazione delle prestazioni che, in relazione alla necessità di trasferire da WILA ad ELBA le provvidenze prive di connotazioni socio-sanitarie, potrà definire, tenendo conto di eventuali possibilità di rifinanziamento del sistema, nuovi terreni di impegno.

Si conviene una comune determinazione, in coerenza con quanto per altro già definito a livello nazionale, per il rilancio della previdenza complementare nel settore, indispensabile ed urgente considerando gli attuali tassi di adesione, insostenibilmente bassi, che delineano un dramma sociale prossimo venturo, in particolare in relazione alle ridotte pensioni contributive dei giovani: si sono persi vent'anni, una intera generazione "perduta".

Obiettivo comune è quello di rafforzare la rappresentanza complessiva di CGIL CISL e UIL Lombardia nei confronti dei lavoratori dell'artigianato, identificando modalità di iscrizione che possano concorrere alla crescita del tesseramento e del radicamento sindacale nel comparto artigiano.

Parimenti si riconosce come ulteriore obiettivo prioritario la realizzazione di una efficace separazione dei flussi nella erogazione delle prestazioni, prevedendo che la distribuzione delle prestazioni riservate ai lavoratori venga attribuita alle organizzazioni sindacali e quelle relative alle aziende alle associazioni artigiane.

CGIL Lombardia
Via Palmanova, 22
20132 Milano
Tel. 02-262541 Fax 02-26254691
segreteriacgilombardia@cgil.lombardia.it
www.cgil.lombardia.it

CISL Lombardia
Via G. Veda, 10
20127 Milano
tel. 02-89355200 fax 02-89355250
usr.lombardia@cisl.it
www.lombardia.cisl.it

UIL Milano e Lombardia
Via A. Campanini, 7
20124 Milano
tel. 02-671103401 fax 02-671103450
urlobbardia@uil.it
www.uil.it/uil_lombardia

In relazione a questi impegni comunemente definiti si conviene sull'esigenza di dare continuità alle attuali strutture di governo espresse dalle parti sindacali fino alla conclusione dell'esercizio 2022.

Si confermano i criteri di rotazione fin qui adottati, ovvero l'alternanza degli incarichi fra CGIL, CISL e UIL, in quest'ordine, specificando che le rotazioni si baseranno su uno schema 1-1-2, ovvero, considerando gli incarichi amministrativi in ELBA, WILA, FONDARTIGIANATO e OPRA, in continuità con gli attuali in modo che nessuna organizzazione possa occupare più di 2 posizioni contemporaneamente e che presidenza di WILA e vicepresidenza di ELBA non possano, in ogni caso, essere attribuite alla stessa organizzazione.

Gli incarichi inerenti le strutture di controllo verranno attribuiti in relazione alla necessità di non far coincidere controllati e controllori, in una logica di alternanza e complessivo equilibrio nella distribuzione degli incarichi.

Milano, 03 giugno 2021

CGIL Lombardia
Via Palmanova, 22
20132 Milano
Tel. 02-262541 Fax 02-26254691
segreteriacgilombardia@cgil.lombardia.it
www.cgil.lombardia.it

CISL Lombardia
Via G. Vida, 10
20127 Milano
tel. 02-89355200 fax 02-89355250
usr.lombardia@cisl.it
www.lombardia.cisl.it

UIL Milano e Lombardia
Via A. Campanini, 7
20124 Milano
tel. 02-671103401 fax 02-671103450
urlobbardia@uil.it
www.uil.it/UIL_lombardia

W.I.L.A. WELFARE INTEGRATIVO LOMBARDO ARTIGIANA	Verbale di Accordo
29 GIU. 2021	
PROT. N. 202100005	

Milano, 29 giugno 2021

Le Parti Sociali firmatarie convengono l'opportunità di parificare, a decorrere dal corrente anno, gli importi dei compensi previsti per le cariche sociali di ELBA e di WILA nei seguenti termini:

Presidente e Vice Presidente di ELBA e di WILA	Euro 14.000,00 \ anno
Componente Consiglio di Amministrazione di ELBA e di WILA	Euro 100,00 \ seduta
Presidente Collegio dei Revisori	Euro 8.000 \ anno
Componente Collegio dei Revisori	Euro 6.000 \ anno



CONFARTIGIANATO LOMBARDIA _____ *[Signature]*
 C.N.A. LOMBARDIA _____ *[Signature]*
 CASARTIGIANI LOMBARDIA _____ *[Signature]*
 C.L.A.A.I. LOMBARDIA _____ *[Signature]*
 C.G.I.L. LOMBARDIA _____ *[Signature]*
 C.I.S.L. LOMBARDIA _____ *[Signature]*
 U.I.L. LOMBARDIA _____ *[Signature]*

Segreteria tecnica
 c/o ELBA
 20124 MILANO
 Viale Vittorio Veneto, 16/A
 Tel. 02/2940.0754
 Fax 02/2940.2684
 partisciali@elba.lombardia.it

10 dicembre 2021



ACCORDO INTERCONFEDERALE SULLA BILATERALITA' LOMBARDA DELL'ARTIGIANATO

Le Confederazioni Artigiane (OO.AA)
CONFARTIGIANATO IMPRESE Lombardia
CNA Lombardia
CASARTIGIANI Lombardia
CLAAI Lombardia

e le Confederazioni Sindacali (OO.SS)
CGIL Lombardia
CISL Lombardia
UIL Milano e Lombardia

Premesso che:

Le Parti Sociali dell'Artigianato lombardo hanno realizzato negli anni un sistema di Bilateralità regionale complesso, ricco di esperienze e vitalità.

Un sistema che, da sempre, si caratterizza per la costante attenzione alle esigenze e ai bisogni delle lavoratrici, dei lavoratori e delle imprese del comparto. ELBA/EBA territoriali, WILA, OPRA/OPTA e FONDARTIGIANATO sono strumenti che quotidianamente intercettano bisogni e offrono soluzioni in svariati ambiti del mondo del lavoro artigiano: dalla sicurezza alla formazione, dal sostegno al reddito e tutela dell'occupazione alla crescita d'impresa.

Anche in questi mesi caratterizzati dalla durissima e dolorosa pandemia da Covid 19 la nostra Bilateralità ha saputo fornire risposte concrete ed immediate alle difficoltà e alle richieste di imprese e lavoratori, con iniziative non scontate e non convenzionali.

Questa attenzione ha determinato nel tempo significativi mutamenti organizzativi del sistema della Bilateralità al fine di mantenerlo funzionale e coerente con l'evoluzione dell'Artigianato lombardo.

La costituzione di OPRA e OPTA come soggetti giuridici, la nascita di FSBA e, negli ultimi anni, l'introduzione nel sistema degli sportelli costituiti presso le sedi delle Parti Sociali territoriali, hanno consentito di superare le criticità manifestatesi in passato e di incrementare le erogazioni delle provvidenze, ma ha reso evidente come gli EBA abbiano perso la funzione e il ruolo originario.

Per questa ragione occorre ridisegnare l'architettura del sistema, delineando per i livelli territoriali compiti e funzioni coerenti con l'evoluzione della Bilateralità dell'Artigianato Lombardo ed efficaci nel valorizzare la rappresentanza sociale delle parti istitutive, anche nella prospettiva di una maggiore efficienza.

Rivedere e migliorare alcuni aspetti organizzativi della Bilateralità allo scopo di renderla ancora più coerente con le istanze che giungono dal mondo dell'Artigianato lombardo è un percorso sfidante che vuole rispondere a quattro obiettivi principali:

Segreteria tecnica
c/o ELBA
20124 MILANO
Viale Vittorio Veneto, 16/A
Tel. 02/2940.0754
Fax 02/2940.2684
partisociali@elba.lombardia.it



- garantire la messa in sicurezza di tutto il sistema bilaterale lombardo, in coerenza con le procedure e con gli accordi sindacali nazionali e regionali, nel rispetto delle norme e delle leggi vigenti;
- rinnovare il ruolo e la funzione delle Parti Sociali rispetto ai bisogni del territorio, allo sviluppo del sistema produttivo e alla rappresentanza sociale, per l'innovazione e la crescita della bilateralità lombarda;
- ridurre il carico burocratico e di responsabilità individuale dei soggetti coinvolti nella governance della bilateralità, anche per ragioni di tutela di chi ricopre incarichi nei Consigli di Amministrazione e nelle assemblee territoriali, semplificando l'architettura del sistema attraverso il superamento degli attuali assetti statutari;
- rafforzare a livello territoriale il presidio dei temi di salute e sicurezza e della formazione continua, sempre più decisiva per aggiornare la professionalità dei dipendenti e qualificare le imprese, concorrendo alla positiva evoluzione del settore.

Con il parziale superamento dell'Accordo 19 aprile 2006 e l'avvenuta scadenza dell'Accordo Regionale 20 febbraio 2017, si rende necessario costruire un nuovo modello organizzativo, partendo dal superamento dell'attuale figura giuridica degli EBA, sostituendola, nell'ambito di ELBA, con articolazioni territoriali della Bilateralità Artigiana lombarda.

Il nuovo sistema della Bilateralità territoriale non esaurisce le modalità di attuazione delle relazioni sindacali tra organizzazioni datoriali e organizzazioni sindacali dell'Artigianato Lombardo a livello territoriale, di bacino e regionale, per quanto concerne gli ambiti non coperti dal presente accordo e da quanto disciplinato dagli accordi interconfederali Nazionali e Regionali.

Alla luce di quanto sopra richiamato, che fa parte integrante del presente accordo regionale, si conviene quanto segue:

1 - ARTICOLAZIONE TERRITORIALE ELBA (ATE)

Sono istituite le articolazioni territoriali di ELBA, di seguito denominate ATE.

Sono istituite 12 ATE, una per ogni provincia lombarda e una per la città metropolitana di Milano.

Le Parti Sociali territoriali propongono all'ELBA la sede operativa, preferibilmente esterna alle sedi delle stesse, unica per ATE e OPTA, in cui si svolgeranno le attività incluse nell'ambito di quanto previsto nel presente accordo.

2 - FUNZIONI DELL'ARTICOLAZIONE TERRITORIALE ELBA

L'articolazione territoriale ELBA:

- è la struttura operativa con funzione di segreteria organizzativa, a disposizione delle Parti Sociali territoriali, per l'attuazione della bilateralità definita dagli accordi nazionali e regionali;
- è il luogo di condivisione dei progetti formativi da presentare a FONDARTIGIANATO, con funzioni di supporto attraverso attività di segreteria;
- fornisce supporto di segreteria per le attività svolte dagli OPTA;
- attua gli ulteriori compiti demandati dagli accordi regionali.

3 - ORGANIZZAZIONE DELL'ARTICOLAZIONE TERRITORIALE ELBA

L'articolazione territoriale ELBA:

- è una articolazione interna di ELBA;
- per lo svolgimento delle proprie funzioni utilizza le risorse economiche attribuite sulla base del presente accordo;

- in nessun caso, può intraprendere attività che impegnino Elba a qualsiasi titolo, salvo deroghe esplicitamente espresse e approvate da ELBA;
- opera, a norma del presente Accordo, dello Statuto di ELBA e del Regolamento, attraverso le Parti Sociali territoriali espressione di tutte le organizzazioni firmatarie del presente accordo.

Le attività delle ATE sono supportate e coordinate dalle Parti Sociali territoriali, che nominano due coordinatori, uno in rappresentanza delle Organizzazioni Artigiane e uno in rappresentanza delle Organizzazioni Sindacali, a rotazione, di norma ogni tre anni. I coordinatori rispondono direttamente del loro operato alle Parti Sociali territoriali e si rapportano con ELBA per il funzionamento delle attività svolte dalle ATE.

4 - RISORSE ECONOMICHE

Per l'anno 2022 le Parti Sociali regionali individuano, in deroga alle modalità di cui al punto 4 dell'Accordo Regionale 12 marzo 2010 e con apposita intesa applicativa, le risorse economiche dedicate al funzionamento delle ATE e degli sportelli provvidenze presso le Parti Sociali, riservandosi, per gli anni a seguire, una rivisitazione dello stesso accordo.

Le risorse individuate per l'anno 2022 sono prelevate dal Fondo Sostegno al Reddito, di cui al punto 1 dell'Accordo Regionale 12 marzo 2010.

Alle ATE, per l'esercizio delle funzioni assegnate, è attribuita una quota sino al 35% delle risorse di cui al comma 1 del presente articolo.

Il sistema della pariteticità lombarda dell'Artigianato contribuisce al sostegno delle ATE con una quota delle risorse di cui all'articolo 6 punto 8 dell'Accordo Interconfederale Regionale del 20 febbraio 2013.

Una parte delle risorse per la funzionalità degli organismi paritetici indicate nella delibera OPRA del 12 settembre 2013, (quota fissa e quota dimensionale), è destinata per l'espletamento delle attività territoriali in tema di salute e sicurezza svolte presso le ATE.

Dette risorse sono conferite da OPRA a ELBA tramite apposita convenzione.

Le risorse economiche attribuite alle ATE, di cui le Parti Sociali territoriali assumono la responsabilità circa il loro impiego, potranno essere utilizzate esclusivamente in modo conforme a quanto previsto dal presente Accordo e dallo specifico Regolamento.

L'articolazione territoriale non possiede autonomia di spesa: ogni necessità di carattere economico deve essere autorizzata da ELBA che provvede direttamente alla sua copertura.

L'attribuzione delle risorse alle articolazioni territoriali e la necessaria rendicontazione ad ELBA avvengono secondo le modalità e le tempistiche indicate nello specifico Regolamento e coerentemente con i seguenti principi:

- il personale assegnato all'ATE, con il supporto dei coordinatori, predispose bimestralmente un report delle attività svolte e dell'utilizzo delle risorse assegnate; il report è preventivamente condiviso ed approvato dalle Parti Sociali territoriali e successivamente inviato a ELBA, entro il mese successivo a ogni bimestre;
- la mancata predisposizione della documentazione sopra indicata determina l'impossibilità da parte di ELBA ad erogare le risorse attribuite sino al momento in cui la mancanza sia sanata.

5 - OPERATIVITA' DEL NUOVO MODELLO ORGANIZZATIVO

Le funzioni previste dall'articolo 2 del presente Accordo sono esercitate dalle ATE a partire dal 1° gennaio 2022.

A decorrere dal 1° gennaio 2022 cessano di essere destinate agli EBA le risorse economiche previste dagli Accordi Regionali 19 aprile 2006 e 20 febbraio 2017.

Per l'anno 2021 le risorse individuate dalla quota variabile del 25% (progettualità territoriale) prevista dall'Accordo Interconfederale Regionale del 20 febbraio 2017, sono confermate ed erogate indistintamente a tutti gli EBA.



Segreteria tecnica
c/o ELBA
20124 MILANO
Viale Vittorio Veneto, 16/A
Tel. 02/2940.0754
Fax 02/2940.2684
partisociali@elba.lombardia.it



Gli EBA costituiti ai sensi dell'Accordo 19 aprile 2006 cessano di espletare le funzioni previste dagli accordi regionali il 31 dicembre 2021 ed entro il 28 febbraio 2022 provvedono allo scioglimento.

Lo scioglimento degli EBA territoriali avverrà in conformità alle disposizioni statutarie, come previsto nell'Accordo 19 aprile 2006.

Gli EBA destineranno il patrimonio netto risultante dalla loro liquidazione in modo conforme a quanto previsto dall'Accordo 19 aprile 2006 e dalle rispettive disposizioni statutarie "a favore di iniziative ed enti per il miglioramento e lo sviluppo delle imprese artigiane e dei loro dipendenti su indicazione delle OO.AA e delle OO.SS regionali".

La destinazione del patrimonio netto all'erogazione di provvidenze definite dalle Parti Sociali territoriali, in accordo con le Parti Sociali regionali, è ritenuta coerente con quanto sancito dall'Accordo 19 aprile 2006.

6 – SPORTELLI PROVVIDENZE PRESSO LE PARTI SOCIALI

Gli sportelli di sistema istituiti presso le Parti Sociali per la raccolta delle domande di provvidenze di ELBA ai sensi dall'Accordo 20 febbraio 2017 rimangono in essere e mantengono le funzioni ivi previste. Il loro finanziamento avviene tramite una quota pari al 65% delle risorse indicate all'articolo 4, comma 1 del presente Accordo.

7 - ACCORDI REGIONALI MODIFICATI

L'Accordo Regionale 19 aprile 2006 è modificato come segue:

- il paragrafo intitolato "Coordinamento sistema enti bilaterali" è abrogato;
- l'allegato intitolato "Enti Bilaterali Territoriali Artigianato – EBA" è abrogato.

È, altresì, abrogata ogni altra disposizione in materia eventualmente contenuta in accordi regionali che sia in contrasto con quanto previsto dal presente Accordo.

8 - ENTRATA IN VIGORE E DURATA

Il presente Accordo ha natura sperimentale; entra in vigore il giorno della sua sottoscrizione e ha scadenza il 31 dicembre 2024.

Per monitorare e valutare la messa a regime del presente Accordo le Parti verificheranno gli esiti della fase sperimentale entro il 30 giugno 2022.

Resta inteso che nella fase di riorganizzazione della bilateralità territoriale, sentite le Parti Sociali regionali, ELBA, in concorso con gli EBA, gestiranno eventuali problemi, anche legati al personale dipendente, che potranno determinarsi.

Letto, confermato e sottoscritto

CONFARTIGIANATO LOMBARDIA [Firma]

C.N.A. LOMBARDIA [Firma]

CASARTIGIANI LOMBARDIA [Firma]

C.L.A.A.I. LOMBARDIA [Firma]

C.G.I.L. LOMBARDIA [Firma]

C.I.S.L. LOMBARDIA [Firma]

U.I.L. LOMBARDIA [Firma]

Segreteria tecnica
c/o ELBA
20124 MILANO
Viale Vittorio Veneto, 16/A
Tel. 02/2940.0754
Fax 02/2940.2684
partisociali@elba.lombardia.it

13 dicembre 2021



INTESA APPLICATIVA DELL'ACCORDO INTERCONFEDERALE DEL 10 DICEMBRE 2021 SULLA BILATERALITA' LOMBARDA DELL'ARTIGIANATO



Articolo 1 – RISORSE ECONOMICHE

Per l'anno 2022 le risorse di cui all'articolo 4 comma 1 dell'Accordo Interconfederale del 10 dicembre 2021, sono definite con apposita nota tecnica.



Articolo 2 – RIPARTIZIONE RISORSE ECONOMICHE DESTINATE ALLE ATE

L'importo delle risorse economiche destinate alle ATE, previste dall'Accordo Interconfederale del 10 dicembre 2021 all'art.4 comma 3, è ripartito e attribuito secondo le seguenti modalità:

- una quota pari al 30% dell'importo è suddivisa in parti uguali tra le dodici ATE;
- una quota pari al 70% dell'importo è suddivisa in proporzione al numero di lavoratori aderenti a Elba nell'ambito territoriale di ciascuna ATE.

La suddivisione economica terrà conto della copertura necessaria per far fronte ai costi di funzionamento di ogni singola ATE.



Articolo 3 – QUOTA VARIABILE (25%) AI SENSI DELL'ART. 1 DELL'ACCORDO 20 FEBBRAIO 2017

Le risorse per la quota variabile (25%) prevista dall'articolo 1 lettera A dell'Accordo 20 febbraio 2017, inerenti le annualità 2018, 2019, 2020 e non utilizzate per mancanza di presentazione dei progetti o loro parziale rendicontazione da parte degli EBA, sono destinate all'incremento dello stanziamento, previsto dall'accordo delle Parti Sociali, per le provvidenze ELBA, imprese e lavoratori, per l'anno 2022 ed eventualmente, in caso di necessità, per le provvidenze anno 2021.



Articolo 4 – MODALITA' DI ACCESSO ALLE RISORSE ECONOMICHE DESTINATE ALLE ATE

Le risorse economiche previste per il funzionamento delle ATE sono utilizzate in ragione delle attività, come declinate dall'art. 2 dell'Accordo Interconfederale del 10 dicembre 2021, effettivamente e concretamente svolte.

Le modalità di accesso e utilizzo, di comunicazione delle attività svolte, di correlazione tra attività e impegni economici, come previsto dall'art 4 dell'Accordo Interconfederale del 10 dicembre 2021, sono definiti in apposito Regolamento di Elba, che nella sua interezza costituisce parte integrante del presente accordo.



Segreteria tecnica
c/o ELBA
20124 MILANO
Viale Vittorio Veneto, 16/A
Tel. 02/2940.0754
Fax 02/2940.2684
partisociali@elba.lombardia.it



Articolo 5 - CONCORSO DEL SISTEMA OPRA/OPTA

OPRA concorrerà economicamente a copertura dei costi delle singole ATE, per la gestione della sede condivisa e per il servizio di segreteria, utilizzando, per l'anno 2022, una quota pari al 75% delle risorse destinate agli Opta, come indicate nel bilancio Opra per l'anno 2020, ad esclusione di quelle dedicate alla progettualità. A tale scopo sarà definita apposita convenzione OPRA/ELBA.

Articolo 6 – PROVVIDENZE TERRITORIALI

Le eventuali provvidenze definite dalle Parti Sociali territoriali in conseguenza della procedura di liquidazione, nei limiti del patrimonio netto risultante dalla liquidazione stessa, saranno erogate per il tramite di Elba.



Letto, confermato e sottoscritto



CONFARTIGIANATO LOMBARDIA [Signature]

C.N.A. LOMBARDIA [Signature]

CASARTIGIANI LOMBARDIA [Signature]



C.L.A.A.I. LOMBARDIA [Signature]

C.G.I.L. LOMBARDIA [Signature]

C.I.S.L. LOMBARDIA [Signature]

U.I.L. LOMBARDIA [Signature]



Segreteria tecnica
c/o ELBA
20124 MILANO
Viale Vittorio Veneto, 16/A
Tel. 02/2940.0754
Fax 02/2940.2684
partisociali@elba.lombardia.it

REGOLAMENTO ATE IN APPLICAZIONE DELL'ACCORDO INTERCONFEDERALE DEL 10 DICEMBRE 2021 E DELL'INTESA DEL 13 DICEMBRE 2021 SULLA BILATERALITA' LOMBARDA DELL'ARTIGIANATO

Il presente Regolamento disciplina, per l'anno 2022, l'attività delle ATE costituite in attuazione dell'accordo interconfederale sulla bilateralità della Lombardia del 10 dicembre 2021 e definisce le modalità e le tempistiche per l'attribuzione delle risorse alle ATE e relativa rendicontazione.



1 NOMINA COORDINATORI

Le Parti Sociali territoriali, con comunicazione congiunta o disgiunta tra OOAA e OOSS indirizzata ad Elba, indicano i nominativi dei due coordinatori (uno per parte datoriale e uno per parte sindacale) con modalità avente data certa (Pec, raccomandata Ar, ecc.). La comunicazione deve riportare nome e cognome, organizzazione di appartenenza, recapito telefonico, recapito mail.

In assenza di comunicazione le risorse assegnate all'ATE non sono utilizzabili.

2 INDICAZIONE DELLA SEDE

Le Parti Sociali territoriali, con comunicazione congiunta tra OOAA e OOSS indirizzata ad Elba, propongono la sede dell'ATE con modalità avente data certa (Pec, raccomandata Ar, ecc.).

In assenza di comunicazione le risorse assegnate all'ATE non sono utilizzabili.

3 UTILIZZO DELLE RISORSE

Le risorse assegnate a ciascuna ATE sono utilizzabili esclusivamente per le spese ammissibili come specificate nell'articolo 4 del presente regolamento e solo a seguito di presentazione, con cadenza bimestrale, di report delle attività svolte che indichi:

- numero prime visite Rlst;
 - numero mancate visite Rlst;
 - numero Pos;
 - numero Dvr;
 - numero visite conseguenti a riunione periodica;
 - numero condivisioni Fondartigianato;
 - numero riunioni delle Parti Sociali territoriali o dei Coordinatori, presso l'ATE;
 - altre attività inerenti la bilateralità svolte nella sede ATE;
- Il report deve, inoltre, indicare gli impegni di spesa per ogni voce ammissibile.

La mancata presentazione del report delle attività svolte determina l'impossibilità di utilizzare le risorse previste per il relativo bimestre.

L'importo delle risorse assegnate a ciascuna ATE è ripartito in due quote:

- quota disponibile pari al 80%
- quota attività variabile pari al 20%

La quota disponibile è utilizzabile a seguito della presentazione ad Elba del report delle attività svolte e comprensivo degli impegni di spesa. Questa quota, ripartita in sei tranches di uguale valore, è resa disponibile con cadenza bimestrale.

La quota attività variabile è utilizzabile nella sua interezza solo nel caso in cui l'ATE abbia svolto attività in misura pari o superiore al valore medio nell'anno delle attività svolte da tutte le ATE. Questa quota è resa disponibile con la presentazione del report delle attività svolte relativo all'ultimo bimestre dell'anno.

Le ATE che hanno svolto attività in misura inferiore al valore medio delle attività svolte da tutte le ATE possono utilizzare la quota del 20% in misura pari al rapporto tra valore delle attività svolte e valore medio delle attività svolte da tutte le ATE.

Ai fini della determinazione del valore medio e del valore di ciascuna ATE è utilizzato il foglio di calcolo allegato al presente regolamento.

4 SPESE AMMISSIBILI

Sono ammissibili esclusivamente costi riferibili alle spese per l'attività di Segreteria, riconducibili alle seguenti voci:

- sede;
- personale;
- materiale di consumo e attrezzature d'ufficio.

I relativi costi sono riconosciuti, dietro presentazione della documentazione di rendiconto predisposta secondo i principi e le modalità già adottate in ambito Elba.

Tutte le spese presenti nel rendiconto sono documentate e suddivise nelle singole voci seguendo criteri di pertinenza, congruità e coerenza. Una spesa per essere ammissibile deve essere pertinente e imputabile ad attività contemplate dalla normativa di riferimento e vigente; corrispondere a pagamenti temporalmente circoscritti al periodo di riferimento; comprovata da fatture o da documenti contabili aventi valore probatorio; contenuta nei limiti stabiliti dal presente regolamento o da altri atti di Elba o delle Parti Sociali regionali.

Nell'ambito delle risorse assegnate a ciascuna ATE il costo della sede non potrà superare il 20% dell'ammontare complessivo.

Eventuali risorse residue dai rendiconti delle spese sostenute possono essere impiegate entro il dicembre dell'anno successivo a quello di assegnazione. Decorso tale termine, le risorse non spese, né impiegate in specifici impegni contrattuali sono automaticamente destinate alle provvidenze, individuate con accordo Regionale, per imprese e lavoratori.

4.1 SEDE

Nell'ambito delle spese per la sede rientrano, a titolo indicativo, le spese di locazione e manutenzione immobili, spese condominiali e pulizie, illuminazione, forza motrice, condizionamento e riscaldamento, posta, telefono e collegamenti telematici.

4.2 PERSONALE

Ciascuna ATE per l'espletamento delle attività di Segreteria (ivi comprese quelle di natura organizzativa, svolte anche nell'ambito di iniziative curate dalle Parti Sociali) può avvalersi:
-di personale dipendente di Elba (se disponibile);
-di personale non in forza a Elba ma facente capo alle parti sociali territoriali in ragione di specifici ordini di servizio.

Per ciascuna ATE sono ammessi non più di due ordini di servizio di durata annuale, compatibilmente con l'entità delle risorse disponibili e, conseguentemente, con il volume delle attività programmabili.

4.3 MATERIALE DI CONSUMO E ATTREZZATURE D'UFFICIO

Nell'ambito delle spese per materiale di consumo e attrezzature d'ufficio rientra quanto necessario al normale funzionamento di un servizio di segreteria tecnica.



Segreteria tecnica
c/o ELBA
20124 MILANO
Viale Vittorio Veneto, 16/A
Tel. 02/2940.0754
Fax 02/2940.2684
partisociali@elba.lombardia.it

CONFARTIGIANATO LOMBARDIA

C.N.A. LOMBARDIA

CASARTIGIANI LOMBARDIA

C.L.A.A.I. LOMBARDIA

C.G.I.L. LOMBARDIA

C.I.S.L. LOMBARDIA

U.I.L. LOMBARDIA

NOTA A VERBALE DEL 26 APRILE 2022



Ad integrazione e a parziale modifica del "Regolamento ATE in applicazione dell'accordo Interconfederale del 10 dicembre 2021", si conviene quanto segue:

Le spese sostenute da ogni singola ATE, sono ripartite come segue:

- 60,47% a carico delle risorse appostate da ELBA
- 39,53% a carico delle risorse appostate da OPRA.

Eventuali residui non spesi, relativamente alla quota versata da OPRA ad ELBA, saranno restituiti allo stesso al termine dell'esercizio 2022.

Tale quota sarà riassegnata da OPRA in aggiunta o a conguaglio di quanto stanziato per l'anno 2023, come previsto dal punto 4 del Regolamento.



Letto, confermato e sottoscritto

le Organizzazioni dell'Artigianato Lombardo (OO.AA.)

CONFARTIGIANATO LOMBARDIA *[Signature]*
C.N.A. LOMBARDIA *[Signature]*
CASARTIGIANI LOMBARDIA *[Signature]*
C.L.A.A.I. LOMBARDIA *[Signature]*



e le Organizzazioni Sindacali (OO.SS.)

C.G.I.L. LOMBARDIA *[Signature]*
C.I.S.L. LOMBARDIA *[Signature]*
U.I.L. LOMBARDIA *[Signature]*

Segreteria tecnica
c/o ELBA
20124 MILANO
Viale Vittorio Veneto, 16/A
Tel. 02/2940.0754
Fax 02/2940.2684
partisociali@elba.lombardia.it

REGOLAMENTO ATE IN APPLICAZIONE DELL'ACCORDO INTERCONFEDERALE DEL 10 DICEMBRE 2021 E DELL'INTESA DEL 13 DICEMBRE 2021 SULLA BILATERALITA' LOMBARDA DELL'ARTIGIANATO

Il presente Regolamento disciplina, per l'anno 2022, l'attività delle ATE costituite in attuazione dell'accordo interconfederale sulla bilateralità della Lombardia del 10 dicembre 2021 e definisce le modalità e le tempistiche per l'attribuzione delle risorse alle ATE e relativa rendicontazione.

1 NOMINA COORDINATORI

Le Parti Sociali territoriali, con comunicazione congiunta o disgiunta tra OOAA e OOSS indirizzata ad Elba, indicano i nominativi dei due coordinatori (uno per parte datoriale e uno per parte sindacale) con modalità avente data certa (Pec, raccomandata Ar, ecc.). La comunicazione deve riportare nome e cognome, organizzazione di appartenenza, recapito telefonico, recapito mail.

In assenza di comunicazione le risorse assegnate all'ATE non sono utilizzabili.

2 INDICAZIONE DELLA SEDE

Le Parti Sociali territoriali, con comunicazione congiunta tra OOAA e OOSS indirizzata ad Elba, propongono la sede dell'ATE con modalità avente data certa (Pec, raccomandata Ar, ecc.).

In assenza di comunicazione le risorse assegnate all'ATE non sono utilizzabili.

3 UTILIZZO DELLE RISORSE

Le risorse assegnate a ciascuna ATE sono utilizzabili esclusivamente per le spese ammissibili come specificate nell'articolo 4 del presente regolamento e solo a seguito di presentazione, con cadenza bimestrale, di report delle attività svolte che indichi:

- numero prime visite Rlst;
 - numero mancate visite Rlst;
 - numero Pos;
 - numero Dvr;
 - numero visite conseguenti a riunione periodica;
 - numero condivisioni Fondartigianato;
 - numero riunioni delle Parti Sociali territoriali o dei Coordinatori, presso l'ATE;
 - altre attività inerenti la bilateralità svolte nella sede ATE;
- Il report deve, inoltre, indicare gli impegni di spesa per ogni voce ammissibile.

La mancata presentazione del report delle attività svolte determina l'impossibilità di utilizzare le risorse previste per il relativo bimestre.

L'importo delle risorse assegnate a ciascuna ATE è ripartito in due quote:

- quota disponibile pari al 80%
- quota attività variabile pari al 20%

La quota disponibile è utilizzabile a seguito della presentazione ad Elba del report delle attività svolte e comprensivo degli impegni di spesa. Questa quota, ripartita in sei tranches di uguale valore, è resa disponibile con cadenza bimestrale.

La quota attività variabile è utilizzabile nella sua interezza solo nel caso in cui l'ATE abbia svolto attività in misura pari o superiore al valore medio nell'anno delle attività svolte da tutte le ATE. Questa quota è resa disponibile con la presentazione del report delle attività svolte relativo all'ultimo bimestre dell'anno.

Le ATE che hanno svolto attività in misura inferiore al valore medio delle attività svolte da tutte le ATE possono utilizzare la quota del 20% in misura pari al rapporto tra valore delle attività svolte e valore medio delle attività svolte da tutte le ATE.

Ai fini della determinazione del valore medio e del valore di ciascuna ATE è utilizzato il foglio di calcolo allegato al presente regolamento.



segreteria tecnica
/o ELBA
20124 MILANO
Viale Vittorio Veneto, 16/A
Tel. 02/2940.0754
Fax 02/2940.2684
artisociali@elba.lombardia.it

4 SPESE AMMISSIBILI

Sono ammissibili esclusivamente costi riferibili alle spese per l'attività di Segreteria, riconducibili alle seguenti voci:

- sede;
- personale;
- materiale di consumo e attrezzature d'ufficio.

I relativi costi sono riconosciuti, dietro presentazione della documentazione di rendiconto predisposta secondo i principi e le modalità già adottate in ambito Elba.

Tutte le spese presenti nel rendiconto sono documentate e suddivise nelle singole voci seguendo criteri di pertinenza, congruità e coerenza. Una spesa per essere ammissibile deve essere pertinente e imputabile ad attività contemplate dalla normativa di riferimento e vigente; corrispondere a pagamenti temporalmente circoscritti al periodo di riferimento; comprovata da fatture o da documenti contabili aventi valore probatorio; contenuta nei limiti stabiliti dal presente regolamento o da altri atti di Elba o delle Parti Sociali regionali.

Nell'ambito delle risorse assegnate a ciascuna ATE il costo della sede non potrà superare il 20% dell'ammontare complessivo.

Eventuali risorse residue dai rendiconti delle spese sostenute possono essere impiegate entro il dicembre dell'anno successivo a quello di assegnazione. Decorso tale termine, le risorse non spese, né impiegate in specifici impegni contrattuali sono automaticamente destinate alle provvidenze, individuate con accordo Regionale, per imprese e lavoratori.

4.1 SEDE

Nell'ambito delle spese per la sede rientrano, a titolo indicativo, le spese di locazione e manutenzione immobili, spese condominiali e pulizie, illuminazione, forza motrice, condizionamento e riscaldamento, posta, telefono e collegamenti telematici.

4.2 PERSONALE

Ciascuna ATE per l'espletamento delle attività di Segreteria (ivi comprese quelle di natura organizzativa, svolte anche nell'ambito di iniziative curate dalle Parti Sociali) può avvalersi:

- di personale dipendente di Elba (se disponibile);
- di personale non in forza a Elba ma facente capo alle parti sociali territoriali in ragione di specifici ordini di servizio.

Per ciascuna ATE sono ammessi non più di due ordini di servizio di durata annuale, compatibilmente con l'entità delle risorse disponibili e, conseguentemente, con il volume delle attività programmabili.

4.3 MATERIALE DI CONSUMO E ATTREZZATURE D'UFFICIO

Nell'ambito delle spese per materiale di consumo e attrezzature d'ufficio rientra quanto necessario al normale funzionamento di un servizio di segreteria tecnica.

CONFARTIGIANATO LOMBARDIA _____ *He. Pentile*

C.N.A. LOMBARDIA _____ *Maurizio*

CASARTIGIANI LOMBARDIA _____ *Antonio Tolo*

C.L.A.A.I. LOMBARDIA _____ *F. Lorenzi*

C.G.I.L. LOMBARDIA _____ *Giuseppe Bolla*

C.I.S.L. LOMBARDIA _____ *Emiliano*

U.I.L. LOMBARDIA _____ *Alto*



Milano, 12 luglio 2021



Verbale di Accordo Provvidenze ELBA 2021

Tra

Le Organizzazioni dell'Artigianato (OO.AA.)
CONFARTIGIANATO LOMBARDIA
C.N.A. LOMBARDIA
CASARTIGIANI LOMBARDIA
C.L.A.A.I. LOMBARDIA

E

le Organizzazioni Sindacali (OO.SS.)
C.G.I.L. LOMBARDIA
C.I.S.L. LOMBARDIA
U.I.L. LOMBARDIA

Considerato:

- il quadro complessivo più restrittivo delle risorse e dei criteri in materia di ammortizzatori sociali, dettato anche da questa emergenza epidemiologica unica;
- l'esigenza di mantenere un equilibrio tra la capacità di spesa e la stabilità e la tenuta del bilancio;

dopo ampia discussione si conviene quanto segue:

il budget complessivo per l'anno 2021 viene fissato in euro 4.000.000,00.

Nell'ambito dei reciproci fondi è ammessa l'attivazione dei meccanismi di compensazione economica all'interno delle provvidenze delle imprese e all'interno delle provvidenze a favore dei dipendenti.

Le provvidenze di seguito elencate potranno essere erogate a favore dello stesso beneficiario, non più di una volta nell'anno solare, salvo quanto previsto per le singole provvidenze.

Le singole provvidenze saranno erogate fino a concorrenza delle risorse stanziare.



Provvidenze

Le domande delle provvidenze di seguito elencate relative ai primi sette mesi del 2021 dovranno essere presentate entro e non oltre il 31 ottobre 2021.

Le provvidenze di competenza dei mesi successivi dovranno essere presentate nel rispetto delle seguenti scadenze:

agosto	entro e non oltre il 30 novembre 2021
settembre	entro e non oltre il 31 dicembre 2021
ottobre	entro e non oltre il 31 gennaio 2022
novembre	entro e non oltre il 28 febbraio 2022
dicembre	entro e non oltre il 31 marzo 2022



ANZIANITÀ PROFESSIONALE AZIENDALE (APA)

Si conferma l'attuale provvidenza con un importo complessivo stanziato per l'anno 2021 di euro 2.046.000,00.

Stanziamento mensile pari a euro 170.500,00



CONTRIBUTO SPESE ACQUISTI LIBRO SCOLASTICI (ALS)

Si conferma l'attuale provvidenza con un importo complessivo stanziato per l'anno 2021 di euro 450.000,00.

Stanziamento mensile pari a euro 37.500,00.

Le pratiche dovranno essere presentate dai lavoratori presso gli sportelli di CGIL, CISL e UIL.



MUTUO PRIMA CASA (MPC)

L'importo complessivo stanziato per l'anno 2021 è di euro 342.000,00.

Stanziamento mensile pari a euro 28.500,00.

L'erogazione di un contributo al lavoratore che nel 2021 ha contratto un mutuo per l'acquisto della prima casa, quindi per coloro che non sono proprietari di altre case, per un importo di 500,00 euro.

Le pratiche dovranno essere presentate dai lavoratori presso gli sportelli di CGIL, CISL e UIL.



CONTRIBUTO CARENZA MALATTIA (CCM)

L'importo complessivo stanziato per l'anno 2021 è di euro 600.000,00.

Stanziamento mensile pari a euro 50.000,00.

In riferimento alle malattie per le quali i singoli CCNL di categoria prevedano il pagamento, a carico dell'impresa, dei giorni di carenza, si prevede un contributo forfettario a favore delle imprese pari a euro 100,00. (in caso di rapporto a tempo parziale il contributo è riproporzionato in ragione



dell'orario di lavoro svolto).

Numero eventi di malattia riconoscibili nell'anno (il dato relativo alla forza lavoro è quello rilevato al 31 dicembre 2020):

- imprese sino a 5 dipendenti un evento
- imprese da 6 a 10 dipendenti due eventi
- imprese con più di 10 dipendenti tre eventi

Le pratiche dovranno essere presentate dalle imprese presso gli sportelli di CONFARTIGIANATO, CNA, CLAAI, CASARTIGIANI.



FORMAZIONE ESTERNA APPRENDISTI (FAA)

Si conferma l'attuale provvidenza con un importo complessivo stanziato pari a euro 90.000,00.

Stanziamiento mensile pari a euro 7.500,00.



FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE (FAI)

Si conferma l'attuale provvidenza, con uno stanziamento semestrale pari a euro 150.000,00.

Stanziamiento mensile pari a euro 12.500,00.



Non sono ammessi a contributo i corsi di formazione presenti nel catalogo regionale delle offerte di formazione continua previste nell'ambito del POS FSE 2014-2020- Formazione continua – fase VI.

IMPRENDITORIA FEMMINILE – MATERNITA' (IFM)

L'importo complessivo stanziato per l'anno 2021 è di euro 150.000,00.

Stanziamiento mensile pari a euro 12.500,00

Alle donne titolari di impresa artigiana (comprese le socie, anche se prive di piena rappresentanza legale), in caso di nascita o adozione di un figlio è riconosciuto un contributo "una tantum" di euro 500,00.



IMPRENDITORIA FEMMINILE – INCREMENTO OCCUPAZIONALE (IFO)

L'importo complessivo stanziato per l'anno 2021 è di euro 150.000,00.

Stanziamiento mensile pari a euro 12.500,00.

Alle imprese femminili (intese come: ditta individuale il cui titolare è donna; società di persone o cooperative in cui almeno il 60% dei soci sono donne; società di capitali, se almeno i 2/3 delle quote sono sottoscritte da donne e se l'amministrazione è formata per 1/3 almeno da donne) che abbiano assunto nel corso del 2021 un lavoratore dipendente con rapporto a tempo indeterminato, o a tempo determinato di almeno 12 mesi, che aumenti il numero dei lavoratori già in forza presso l'azienda e che venga mantenuto per almeno quattro mesi, è erogato un contributo di euro 500,00.



DISPOSIZIONI FINALI



Il CDA Elba provvede ad individuare le relative procedure tecniche secondo principi di semplicità e linearità.



Le Parti si incontreranno nel mese di settembre per verificare l'andamento delle provvidenze e per proseguire il confronto relativo al necessario aggiornamento complessivo del sistema bilaterale regionale lombardo. Il confronto potrà riguardare anche la verifica delle condizioni per il possibile rinnovo dei CCRL e del possibile riutilizzo delle risorse residue a suo tempo messe a disposizione da parte del fondo WILA per la campagna straordinaria covid-19.



Le Parti convengono di esaminare eventuali provvedimenti, nazionali o regionali, che introducano meccanismi di rimborso alle imprese o ai lavoratori per le situazioni disciplinate dal presente accordo.

Letto, confermato e sottoscritto

le Organizzazioni dell'Artigianato Lombardo (OO.AA.)



CONFARTIGIANATO LOMBARDIA Postoratti

C.N.A. LOMBARDIA Manno Neg

CASARTIGIANI LOMBARDIA Antonio Orlandi

C.L.A.A.I. LOMBARDIA Luca Fenu



e le Organizzazioni Sindacali (OO.SS.)

C.G.I.L. LOMBARDIA Giacinto Belli F. Falli

C.I.S.L. LOMBARDIA Fumantone Paolo Tostochini

U.I.L. LOMBARDIA Antonio Ma





VERBALE DI ACCORDO



Le parti convengono che dal 1 gennaio 2022, le prestazioni sociali riferite a borse di studio per i dipendenti (BDS), borse di studio per i figli dei dipendenti che conseguono il diploma di scuola secondaria superiore (BDS/D), borse di studio per i figli dei dipendenti per l'iscrizione al 2 anno di Università (BDS/U), conferma in qualifica dell'apprendista (CQA), non saranno più erogate da WILA, ma saranno incluse nelle provvidenze di ELBA.



Inoltre si conviene che per l'anno 2021 a partire dal 16 luglio le prestazioni WILA sopra descritte relative a BDS, BDS/D, BDS/U, saranno presentate esclusivamente presso gli sportelli di CGIL, CISL e UIL.



Milano 12/07/2021



CONFARTIGIANATO LOMBARDIA M. Hoffmann

C.N.A. LOMBARDIA Massimo Neri



CASARTIGIANI LOMBARDIA Antonio Olapich

C.L.A.A.I. LOMBARDIA Luca Ferrero



C.G.I.L. LOMBARDIA Giuseppe Belli F. Felletti

C.I.S.L. LOMBARDIA Emiliano Marco Testolin

U.I.L. LOMBARDIA Antonio M.

Segreteria tecnica
c/o ELBA
20124 MILANO
Viale Vittorio Veneto, 16/A
Tel 02/2940.0754
Fax 02/2940.2684
partisociali@elba.lombardia.it



Milano, 26 luglio 2021
Prot. 54/2021

Alle Parti Sociali Territoriali

e, p.c. ELBA

Oggetto: Comunicazione delle Parti Sociali Regionali sulla Bilateralità Artigiana

Le parti sociali dell'artigianato lombardo hanno realizzato negli anni un sistema della Bilateralità regionale complesso, ricco di esperienze e vitalità.

Elba, Wila, il sistema degli Eba territoriali e di Opra/Opta, Fondartigianato sono strumenti che quotidianamente intercettano bisogni e offrono soluzioni in svariati aspetti del mondo del lavoro artigiano: dalla sicurezza alla formazione, dal sostegno al reddito alla crescita d'impresa ed alla tutela dell'occupazione.

Anche in questi mesi caratterizzati dalla durissima e dolorosa pandemia da Covid 19 la nostra Bilateralità ha saputo fornire risposte concrete ed immediate alle richieste di imprese e lavoratori, con iniziative non scontate e non convenzionali.

Questa costante evoluzione necessita, però, di un ulteriore sviluppo: rivedere e migliorare alcuni aspetti organizzativi della Bilateralità allo scopo di renderla ancora più coerente con le istanze che giungono dal mondo dell'artigianato lombardo.

In particolare gli Eba, con la costituzione degli OPTA come soggetto giuridico, la nascita di FSBA e l'introduzione nel sistema degli sportelli nelle sedi delle parti sociali, hanno perso la funzione e il ruolo originari.

Per questa ragione occorre ridisegnare l'architettura del sistema, delineando per i livelli territoriali compiti e funzioni più coerenti con l'evoluzione della bilateralità e efficaci nel

CGIL Lombardia
Via Palmanova, 22
20132 Milano
Tel. 02-262541 Fax 02-26254691
segreteriacgil.lombardia@cgil.lombardia.it
www.cgil.lombardia.it

CISL Lombardia
Via G. Vida, 10
20127 Milano
tel. 02-89355200 fax 02- 89355250
usr.lombardia@cisl.it
www.lombardia.cisl.it

UIL Milano e Lombardia
Via A. Campanni, 7
20124 Milano
tel. 02-671103401 fax 02-671103450
ur.lombardia@uil.it
www.uil.it/UIL_lombardia

valorizzare la rappresentanza sociale delle parti istitutive, anche nella prospettiva di una maggiore efficienza.

In quest'ottica, a partire dal superamento degli accordi del 2003 e del 2006 e dall'avvenuta scadenza di quello del 2017, si rende necessario rivedere l'attuale figura giuridica degli Eba attraverso un nuovo accordo regionale tra le parti sociali, titolari della bilateralità regionale, in un percorso che veda il coinvolgimento dei referenti territoriali in rappresentanza di tutte le parti istitutive regionali della bilateralità.

Un percorso sfidante che vuole rispondere a quattro obiettivi principali:

- garantire la messa in sicurezza di tutto il sistema bilaterale lombardo in coerenza con le procedure e con gli accordi sindacali nazionali e regionali, nel rispetto delle norme e delle leggi vigenti;
- valorizzare il ruolo delle organizzazioni istitutive del territorio, parte integrante del sistema Bilaterale lombardo;
- ridurre il carico burocratico e di responsabilità individuale dei soggetti coinvolti nella governance della bilateralità ai diversi livelli, anche per ragioni di tutela di chi ricopre incarichi nei Cda e nelle assemblee territoriali, semplificando l'architettura del sistema attraverso il superamento delle attuali articolazioni statutarie;
- rafforzare a livello territoriale il presidio dei temi di salute e sicurezza e della formazione, sempre più decisiva per aggiornare la professionalità dei dipendenti e qualificare le imprese, concorrendo alla positiva evoluzione del settore.

Il confronto dovrà determinare, un nuovo e adeguato ruolo al sistema bilaterale territoriale del settore Artigiano Lombardo, innovando e sviluppando le funzioni della bilateralità territoriale.

Cordiali saluti

p. CGIL CISL UIL Artigianato Lombardia
Giacinto Botti - Ermanno Cova - Claudio Mor
(firmato)

CGIL Lombardia
Via Palmanova, 22
20132 Milano
Tel.02-262541 Fax 02-26254691
segreteriaacgil.lombardia@cgil.lombardia.it
www.cgil.lombardia.it

CISL Lombardia
Via G. Vida, 10
20127 Milano
tel.02-89355200 fax 02- 89355250
usr.lombardia@cisl.it
www.lombardia.cisl.it

UIL Milano e Lombardia
Via A. Campanini, 7
20124 Milano
tel. 02-671103401 fax 02-671103450
urlobbardia@uil.it
www.uil.it/uil_lombardia



FORMAZIONE PER LA SICUREZZA AZIENDALE (RLS)

A decorrere dal primo gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, secondo quanto previsto all'articolo 6.9 dell' "Accordo interconfederale regionale lombardo del 19 dicembre 2012 applicativo dell'accordo nazionale del 13/09/2011 in riferimento al Decreto Legislativo n. 81/2008 in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro", si istituisce una provvidenza Elba a favore delle imprese che, tramite le Associazioni di categoria, e/o erogate dagli Enti di formazione di diretta emanazione delle stesse, effettueranno la formazione obbligatoria dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza aziendale (a seguire RLSA).



Lo stanziamento per la presente provvidenza sarà pari a 10.000 euro.

L'incentivo sarà corrisposto nella misura del 50% dei costi sostenuti dall'impresa, con un tetto massimo erogabile di 260 euro annui.



La formazione dovrà risultare conforme alle vigenti disposizioni di legge, agli accordi interconfederali, nazionali e regionali.



Le procedure saranno stabilite dal CDA di Elba



CONFARTIGIANATO Massimiliano

C.N.A. Mario Negri

C.L.A.A.I. Luca Fagnoli

CASARTIGIANI Antonio Dolcini

C.G.I.L. Giuseppe Belli F. Fedelli

C.I.S.L. Emiliano Fiorino Testa

U.I.L. Antonio



Segreteria tecnica
c/o ELBA
20124 MILANO
Viale Vittorio Veneto, 16/A
Tel. 02/2940.0754
Fax 02/2940.2684
partisociali@elba.lombardia.it

Milano, 04 agosto 2021



Verbale ad integrazione e modifica dell'Accordo Provvidenze ELBA 2021



Tra
Le Organizzazioni dell'Artigianato (OO.AA.)
CONFARTIGIANATO LOMBARDIA
C.N.A. LOMBARDIA
CASARTIGIANI LOMBARDIA
C.L.A.A.I. LOMBARDIA



E

le Organizzazioni Sindacali (OO.SS.)
C.G.I.L. LOMBARDIA
C.I.S.L. LOMBARDIA
U.I.L. LOMBARDIA



Provvidenze

Le domande delle provvidenze di cui all'accordo del 12 luglio 2021, relative ai primi otto mesi del 2021, dovranno essere presentate entro e non oltre il 30 novembre 2021, salvo quanto previsto per le singole provvidenze.

Le provvidenze di competenza dei mesi successivi dovranno essere presentate nel rispetto delle seguenti scadenze:

settembre	entro e non oltre il 31 dicembre 2021;
ottobre	entro e non oltre il 31 gennaio 2022;
novembre	entro e non oltre il 28 febbraio 2022;
dicembre	entro e non oltre il 31 marzo 2022.





CONTRIBUTO SPESE ACQUISTI LIBRO SCOLASTICI (ALS)

Alle lavoratrici e ai lavoratori sarà corrisposto un contributo con riferimento all'anno scolastico (2021/2022), quale concorso alle spese sostenute per l'acquisto dei libri scolastici per uno o più figli frequentanti le scuole superiori.

L'importo massimo complessivo del contributo è di 200,00 euro.

L'importo annuale stanziato per l'anno 2021 di euro 450.000,00.

La domanda per l'anno scolastico 2021/2022 va presentata a partire dal 01 settembre 2021 e non oltre il 31 gennaio 2022



IMPRENDITORIA FEMMINILE – INCREMENTO OCCUPAZIONALE (IFO)

L'importo complessivo stanziato per l'anno 2021 è di euro 150.000,00.

Stanziamiento mensile pari a euro 12.500,00.

Alle imprese femminili (intese come: ditta individuale il cui titolare è donna; società di persone o cooperative in cui almeno il 60% dei soci sono donne; società di capitali, se almeno i 2/3 delle quote sono sottoscritte da donne e se l'amministrazione è formata per 1/3 almeno da donne) che abbiano assunto nel corso del 2021 una lavoratrice o un lavoratore dipendente con rapporto a tempo indeterminato, o a tempo determinato di almeno 12 mesi, che aumenti il numero dei lavoratori già in forza presso l'azienda, è erogato un contributo di euro 500,00.

Il contributo viene erogato anche alle imprese che assumano il primo dipendente.



Letto, confermato e sottoscritto



le Organizzazioni dell'Artigianato Lombardo (OO.AA.)

CONFARTIGIANATO LOMBARDIA _____ *F. F. F. F. F.*

C.N.A. LOMBARDIA _____ *Manno Neg.*

CASARTIGIANI LOMBARDIA _____ *Antonio D. P.*

C.L.A.A.I. LOMBARDIA _____ *Luca F.*



e le Organizzazioni Sindacali (OO.SS.)

C.G.I.L. LOMBARDIA _____ *Giacinto Belli* *F. F. F. F. F.*

C.I.S.L. LOMBARDIA _____ *Piero Tosterchini* *F. F. F. F. F.*

U.I.L. LOMBARDIA _____ *Antonio M.*



Si allega il testo coordinato.

Segreteria tecnica
c/o ELBA
20124 MILANO
Viale Vittorio Veneto, 16/A
Tel. 02/2940.0754
Fax 02/2940.2684
partisociali@elba.lombardia.it

Verbale di Accordo Provvidenza Bonus Energia



Tra
Le Organizzazioni dell'Artigianato (OO.AA.)
CONFARTIGIANATO LOMBARDIA
C.N.A. LOMBARDIA
CASARTIGIANI LOMBARDIA
C.L.A.A.I. LOMBARDIA
E
le Organizzazioni Sindacali (OO.SS.)
C.G.I.L. LOMBARDIA
C.I.S.L. LOMBARDIA
U.I.L. LOMBARDIA

Premesso che:

- al fine di assicurare un sostegno al reddito delle lavoratrici e dei lavoratori dipendenti da aziende non artigiane con meno di 6 dipendenti, che comunque applicano i contratti del comparto, nel 2017, le Parti Sociali Nazionali hanno convenuto l'obbligo di versare una quota pari allo 0.60% da calcolarsi sulle retribuzioni dei dipendenti conferita congiuntamente alla contribuzione alla bilateralità artigiana;
- le risorse sono state nel tempo raccolte da EBNA e inviate agli Enti Bilaterali Regionali per il loro utilizzo territoriale, attraverso una erogazione di prestazioni similari con quelle che allo stesso tempo eroga FSBA ai dipendenti delle aziende artigiane;
- questa contribuzione è venuta meno dal gennaio di quest'anno in quanto le aziende con meno di 6 dipendenti hanno trovato una specifica definizione normativa con l'iscrizione e il versamento della contribuzione al FIS gestito nell'INPS;
- le risorse economiche accumulate dal 2018 e fino a tutto il 2021 per Lombardia pari a € 1.611.230,63 non sono state utilizzate per la specifica finalizzazione e utilizzazione, anche a causa della crisi pandemica avvenuta nel 2019 proseguita fino a tutto l'anno 2021 affrontata con l'utilizzo della cassa covid-19.
- le Parti Sociali Nazionali e il Consiglio Direttivo EBNA hanno sollecitato, mediante l'Ente Bilaterale Regionale, la programmazione per il loro utilizzo
- l'utilizzazione di tali risorse deve essere in linea con la finalità indicata e possibilmente coerenti con quella impostazione destinandole alle lavoratrici e ai lavoratori per sostenerne il reddito.
- l'individuazione e la scelta per la loro utilizzazione competono alle Parti Sociali datoriali e sindacali del contesto regionale;

Considerato che

- i rincari delle bollette di luce e gas, causati dall'aumento dei costi delle materie prime e dalle conseguenze della guerra Russia-Ucraina, hanno aggravato le difficoltà economiche delle lavoratrici e dei lavoratori, già fortemente provati dal lungo periodo della pandemia;
- il potere d'acquisto delle lavoratrici e dei lavoratori è significativamente diminuito in conseguenza anche della crescita dell'inflazione e dei rincari dei prodotti di prima necessità e delle bollette di gas e di elettricità;
- l'inevitabile contrazione dei consumi primari dei cittadini porterà conseguenze negative all'intera economia nazionale;

Si conviene quanto segue

CONTRIBUTO SPESE ENERGIA ELETTRICA (CEE)

Alle lavoratrici e ai lavoratori o al coniuge/convivente, titolare del contratto di fornitura elettrica, è corrisposto un contributo, denominato Contributo Spese Energia Elettrica (CEE), di € **100,00**, per l'anno 2022, quale concorso alle spese sostenute per le utenze domestiche di energia elettrica della abitazione di residenza. Il contributo è erogato una tantum fino ad esaurimento complessivo dell'importo stanziato:

uno per nucleo familiare;

alle lavoratrici e ai lavoratori anche se il contratto di fornitura elettrica è intestato al coniuge/convivente.

La domanda deve essere presentata entro e non oltre il 30/04/2023.

L'importo complessivo stanziato per l'anno 2022 è di euro **1.609.000,00**.

Milano, 11 ottobre 2022

Letto, confermato e sottoscritto

CONFARTIGIANATO LOMBARDIA

C.N.A. LOMBARDIA

CASARTIGIANI LOMBARDIA

C.L.A.A.I. LOMBARDIA

C.G.I.L. LOMBARDIA

C.I.S.L. LOMBARDIA

U.I.L. LOMBARDIA



Segreteria tecnica
c/o ELBA
20124 MILANO
Viale Vittorio Veneto, 16/A
Tel. 02/2940.0754
Fax 02/2940.2684
partisociali@elba.lombardia.it

VERBALE DI ACCORDO

Le Parti riconoscono e condividono che l'ulteriore sviluppo della esperienza della Bilateralità Lombarda, non possa prescindere dalla corretta ripresa delle relazioni fra le parti sociali dell'Artigianato.

Si acquisisce l'espressa rinuncia ad ogni rivendicazione e contestazione rispetto alla vicenda dell'acquisto dell'immobile sito in Milano Piazza Aspromonte 13/15, oggetto di diffide e lettere legali, acquisto che è avvenuto da parte di WILA e della Presidenza in carica nel rispetto delle procedure previste da Statuto.

Si conviene l'apertura del confronto finalizzato al conseguimento di alcuni obiettivi:

- la necessità di trovare soluzione entro il 31/7/2024 ai contratti collettivi regionali scaduti, anche mediante un meccanismo che tenga conto della vacanza contrattuale;
- l'accesso dei datori di lavoro alle prestazioni di WILA, in qualità di aventi diritto, ai sensi di un regolamento condiviso;
- l'ampliamento delle casistiche per cui è statutariamente necessaria l'unanimità del consenso dei soci in ordine al funzionamento di ELBA e WILA per gli ambiti strategici e di indirizzo, preservando la necessaria autonomia gestionale ordinaria degli Enti.
- ELBA usufruirà per 2 anni dell'immobile sito in Piazza Aspromonte 13/15 mediante contratto di locazione, economicamente competitivo, con formula giuridica che preveda una futura opzione di acquisto, con sconto degli importi versati;
- Relativamente all'immobile di cui sopra di procedere in tempi rapidi ai necessari interventi di ristrutturazione per renderlo, entro il 30 giugno 2024, pienamente operativo e funzionale alle necessità di tutti gli Enti della Bilateralità Lombarda dell'Artigianato tramite un percorso improntato a criteri di sostenibilità economica, trasparenza delle scelte e unanime condivisione, nel rispetto dei regolamenti amministrativi di WILA.

Le Parti concordano di inviare per conoscenza il presente accordo a WILA ed ELBA.

Le Parti riconoscono che gli obiettivi sopra indicati sono prioritari e, salvo ove diversamente indicato, dovranno trovare attuazione entro il 31 dicembre 2023.

Milano, 09 maggio 2023

Letto, confermato e sottoscritto



CONFARTIGIANATO LOMBARDIA

Bozzi

C.N.A. LOMBARDIA

Stefanini

CASARTIGIANI LOMBARDIA

Dei Geli

C.L.A.A.I. LOMBARDIA

Marco

C.G.I.L. LOMBARDIA

Giulio Botta

C.I.S.L. LOMBARDIA

Emiliano

U.I.L. LOMBARDIA

Paolo



Segreteria tecnica
c/o ELBA
20124 MILANO
Viale Vittorio Veneto, 16/A
Tel. 02/2940.0754
Fax 02/2940.2684
partisociali@elba.lombardia.it

Verbale di Accordo inerente le Provvidenze di ELBA per gli anni 2022 e 2023

Tra
Le Organizzazioni dell'Artigianato (OO.AA.)
CONFARTIGIANATO LOMBARDIA
C.N.A. LOMBARDIA
CASARTIGIANI LOMBARDIA
C.L.A.A.I. LOMBARDIA

E

le Organizzazioni Sindacali (OO.SS.)
C.G.I.L. LOMBARDIA
C.I.S.L. LOMBARDIA
U.I.L. LOMBARDIA

Premesso che:

-nell'attuale complesso contesto economico e sociale il sistema bilaterale del settore artigiano costituisce una positiva e diffusa esperienza a sostegno e protezione delle imprese e dei dipendenti;

-questa funzione è riconosciuta anche dal nuovo sistema universale degli ammortizzatori sociali, che ha confermato il Fondo di Solidarietà Bilaterale dell'Artigianato (FSBA), anche in virtù della buona gestione dimostrata nell'erogazione degli interventi a integrazione del reddito delle lavoratrici e dei lavoratori nel corso della crisi finanziaria del 2008 e della emergenza da Covid-19;

-con FSBA si garantisce il mantenimento di uno strumento essenziale per affrontare le conseguenze occupazionali derivanti dall'aumento del costo delle materie prime e dell'energia, aggravate anche dal conflitto bellico pericolosamente in atto alle porte dell'Europa;

-il sistema bilaterale lombardo dell'Artigianato, con le esperienze di ELBA e WILA, integra in maniera significativa il valore e l'ambito degli istituti realizzati a livello nazionale;

-in particolare, il complesso di provvidenze istituite ed erogate tramite ELBA completano l'intervento di carattere sociale verso lavoratrici, lavoratori e imprese;

-questo impegno deve essere mantenuto e rafforzato, pur nel rispetto dell'esigenza di mantenere un equilibrio tra la capacità di spesa e la stabilità e la tenuta del bilancio;

si conviene quanto segue:

-lo stanziamento per le provvidenze di ELBA per l'anno 2022 è pari a euro **4.500.000,00**;

-lo stanziamento per le provvidenze di ELBA per l'anno 2023 è pari ad almeno euro **4.500.000,00**;

-lo stanziamento per la provvidenza RLS per l'anno 2022 è pari a euro **10.000,00**.

Lo stanziamento relativo all'anno 2023 potrà essere aumentato in ragione del possibile incremento delle risorse derivanti dall'Accordo Interconfederale Nazionale del 17 dicembre 2021 recepito dai CCNL di categoria, nonché da eventuali risorse derivanti dalla riorganizzazione in atto del sistema bilaterale lombardo.

Lo stanziamento annuale nel rapporto percentuale 70 / 30 è così ripartito:

- euro **3.150.000,00** per le provvidenze a favore dei dipendenti;
- euro **1.350.000,00** per le provvidenze a favore delle imprese.



Un eventuale incremento dello stanziamento per l'anno 2023 sarà ripartito nel medesimo rapporto percentuale.

Nell'ambito e all'interno delle rispettive assegnazioni è ammessa l'attivazione di meccanismi di compensazione economica.

La presente intesa ha durata biennale relativamente alla ripartizione percentuale delle risorse stanziate, precedentemente indicata, a favore dei dipendenti e delle imprese.

Al fine di valorizzare la reciproca rappresentatività delle parti, a partire dalla data di stipula del seguente accordo, le provvidenze a favore dei lavoratori e delle imprese, in essere e di futura istituzione, sono gestite strutturalmente in via esclusiva rispettivamente dagli sportelli delle OO.SS. e delle OO.AA.

In deroga a quanto stabilito dal precedente punto, la provvidenza denominata APA potrà essere gestita anche dagli sportelli territoriali delle OO.AA. limitatamente alle Aziende loro associate o per le quali (direttamente o tramite le rispettive società di servizi o centri elaborazione dati delle stesse associazioni) gestiscono il libro unico del lavoro.

A partire dal presente accordo le eventuali risorse destinate alle provvidenze e non utilizzate dalla parte assegnataria (imprese e/o lavoratori) rimangono nella disponibilità della stessa per gli anni successivi e non sono computate nel rapporto percentuale che verrà stabilito.

In via straordinaria le risorse non utilizzate nel corso dell'anno 2021 vengono così ripartite:

- euro 500.000,00 a favore delle provvidenze lavoratori;
- euro 500.000,00 a favore delle provvidenze imprese.

Provvidenze

Le domande delle provvidenze relative ai primi cinque mesi dell'anno 2022 dovranno essere presentate entro e non oltre il 30 settembre 2022, salvo quanto previsto per le singole provvidenze.

Le provvidenze di competenza dei mesi successivi dovranno essere presentate nel rispetto delle seguenti scadenze:

giugno	entro e non oltre il 31 ottobre 2022;
luglio	entro e non oltre il 30 novembre 2022;
agosto	entro e non oltre il 31 dicembre 2022;
settembre	entro e non oltre il 31 gennaio 2023;
ottobre	entro e non oltre il 28 febbraio 2023;
novembre	entro e non oltre il 31 marzo 2023;
dicembre	entro e non oltre il 30 aprile 2023.

Per l'anno 2023 le domande delle provvidenze dovranno essere presentate entro i 4 mesi successivi al mese dell'evento.

Le provvidenze potranno essere erogate a favore dello stesso beneficiario non più di una volta nell'anno solare, salvo quanto previsto per le singole provvidenze.

Le singole provvidenze saranno erogate fino a concorrenza delle risorse stanziate.

ANZIANITÀ PROFESSIONALE AZIENDALE (APA)

Per l'anno 2022 alle lavoratrici e ai lavoratori che hanno maturato una anzianità di servizio pari o superiore ai 18 anni presso la stessa impresa è erogato un contributo pari a euro **150,00** che sarà concesso agli stessi una sola volta per biennio.

La trasformazione giuridica, il trasferimento e la cessione dell'impresa non interrompono, nell'ambito del sistema bilaterale, la maturazione dell'anzianità di servizio.

L'importo complessivo stanziato per l'anno 2022 è di euro **1.625.000,00**.

Lo stanziamento mensile verrà determinato dagli uffici di ELBA tenendo conto dell'andamento delle domande presentate mensilmente nel 2020 al fine di garantirne l'erogazione nel mese successivo alla richiesta.



CONTRIBUTO SPESE ACQUISTI LIBRO SCOLASTICI (ALS)

Alle lavoratrici e ai lavoratori è corrisposto un contributo, con riferimento all'anno scolastico (2022/2023), quale concorso alle spese sostenute per l'acquisto dei libri scolastici per uno o più figli frequentanti le scuole superiori.

La domanda per l'anno scolastico 2022/2023 deve essere presentata entro e non oltre il 30 aprile 2023.

L'importo massimo complessivo del contributo è di **200,00** euro.

L'importo complessivo stanziato per l'anno 2022 è di euro **450.000,00**.



MUTUO PRIMA CASA (MPC)

Per l'anno 2022 alle lavoratrici e ai lavoratori che hanno contratto un mutuo per l'acquisto della prima casa, è erogato un contributo pari a **500,00** euro.

L'importo complessivo stanziato per l'anno 2022 è di euro **342.000,00**.

Stanziamiento mensile pari a euro **28.500,00**.



BORSE DI STUDIO PER I FIGLI DEI DIPENDENTI (BDS/D-BDS/U)

Per l'anno 2022 è istituita una provvidenza in favore dei dipendenti i cui figli conseguono il diploma di scuola secondaria di secondo grado o che si iscrivono al secondo anno di università.

Euro **500,00** per i diplomi di scuola secondaria di secondo grado.

Euro **400,00** per iscrizione al secondo anno di università.

La domanda deve essere presentata entro e non oltre il 30 aprile 2023.

L'importo complessivo stanziato per l'anno 2022 è di euro **500.000,00**.



BORSE DI STUDIO PER I DIPENDENTI (BDS)

Per l'anno 2022 è istituita una provvidenza a favore del dipendente che ha ottenuto uno dei seguenti diploma:

-Diploma conseguito al termine di un corso triennale euro **400,00**;

-Diploma di scuola di istruzione secondaria superiore euro **500,00**;

-Corsi o diploma di laurea, triennale o magistrale euro **600,00**.

La domanda deve essere presentata entro e non oltre il 30 aprile 2023.

L'importo complessivo stanziato per l'anno 2022 è di euro **33.000,00**.



PREMIO PER CONFERMA IN QUALIFICA IN APPRENDISTATO (CQA)

Per l'anno 2022, è istituita una provvidenza a favore del dipendente apprendista che ha ottenuto la qualifica di operaio/impiegato.

Contributo pari a euro **400,00**.

L'importo complessivo stanziato per l'anno 2022 è di euro **200.000,00**.

Stanziamiento mensile pari a euro **16.666,66**.



CONTRIBUTO TRASPORTO PUBBLICO (CTP)

Per l'anno 2022 è istituita una provvidenza in favore dei dipendenti che utilizzano i mezzi pubblici per recarsi al lavoro.

Nel caso di abbonamenti mensili di durata non inferiore a sei mesi, anche non continuativi, è riconosciuto un contributo di euro **€ 100,00**;

Nel caso di abbonamenti annuali, inerenti l'anno 2022, è riconosciuto un contributo di euro **200,00**.

L'importo complessivo stanziato per l'anno 2022 è di euro **150.000,00**.

La domanda deve essere presentata entro e non oltre il 30 aprile 2023.



CONTRIBUTO DICHIARAZIONE REDDITI (CDR)

Per l'anno 2022 è istituita una provvidenza in favore dei dipendenti che nel corso dell'anno 2021, sono stati collocati in sospensione lavorativa con ricorso al Fondo di Solidarietà Bilaterale Artigianato (FSBA) e che presentino la dichiarazione dei redditi tramite un Centro di Assistenza Fiscale riconosciuto, è erogato un contributo di **40,00** euro.

L'importo complessivo stanziato per l'anno 2022 è di euro **350.000,00**.

La domanda deve essere presentata entro e non oltre il 30 aprile 2023.



CONTRIBUTO CARENZA MALATTIA (CCM)

In riferimento alle malattie per le quali i singoli CCNL di categoria prevedano il pagamento, a carico dell'impresa, dei giorni di carenza, si prevede un contributo forfettario a favore delle imprese pari a euro **100,00**. (in caso di rapporto a tempo parziale il contributo è riproporzionato in ragione dell'orario di lavoro svolto).

Numero eventi di malattia riconoscibili nell'anno (il dato relativo alla forza lavoro è quello rilevato al 31 dicembre 2021):

-imprese sino a 5 dipendenti	un evento
-imprese da 6 a 10 dipendenti	due eventi
-imprese con più di 10 dipendenti	tre eventi

L'importo complessivo stanziato per l'anno 2022 è di euro **600.000,00**.
Stanziamento mensile pari a euro **50.000,00**.

FORMAZIONE ESTERNA APPRENDISTI (FAA)

Alle imprese è riconosciuto, a fronte di costi sostenuti nell'anno 2022 per la retribuzione delle ore di frequenza degli apprendisti ai corsi di formazione esterna organizzata dagli enti pubblici competenti, un contributo di euro **125,00**.

L'importo complessivo stanziato per l'anno 2022 è di euro **90.000,00**.
Stanziamento mensile pari a euro **7.500,00**.

FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE (FAI)

Alle imprese, i cui titolari, soci, collaboratori familiari frequentano corsi di formazione ed aggiornamento professionale inerenti l'attività svolta dall'impresa, iniziati e conclusi nel 2022, è erogato un contributo pari al 30% del costo di partecipazione al corso e comunque non superiore a euro **200,00**.

Nel caso di partecipazione di titolari, soci o collaboratori a iniziative formative contestualmente ai loro dipendenti, previste dall'accordo del 17/03/2008 sulla formazione professionale realizzata con Fondartigianato, resta confermato il contributo del 50% del costo di partecipazione del corso con importo massimo di euro **520,00**.

Non sono ammessi a contributo i corsi di formazione aventi costo per partecipante inferiore a euro **100,00** (Iva esclusa).

Non sono ammessi a contributo i corsi di formazione presenti nel catalogo regionale delle offerte di formazione continua previste nell'ambito del POR FSE 2014-2020 - Formazione Continua - Fase VI.

L'importo complessivo stanziato per l'anno 2022 è di euro **90.000,00**.
Stanziamento mensile pari a euro **7.500,00**.

IMPRENDITORIA FEMMINILE – MATERNITA' (IFM)

Alle donne titolari di impresa artigiana (comprese le socie, anche se prive di piena rappresentanza legale), in caso di nascita o adozione di un figlio è riconosciuto un contributo "una tantum" di euro **750,00**.

L'importo complessivo stanziato per l'anno 2022 è di euro **150.000,00**.
Stanziamento mensile pari a euro **12.500,00**.

IMPRENDITORIA FEMMINILE – INCREMENTO OCCUPAZIONALE (IFO)

Alle imprese femminili (intese come: ditta individuale il cui titolare è donna; società di persone o cooperative in cui almeno il 60% dei soci sono donne; società di capitali, se almeno i 2/3 delle quote sono sottoscritte da donne e i cui organi di amministrazione sono costituiti per almeno 2/3 da donne) che abbiano assunto nel corso del 2022 una lavoratrice o un lavoratore dipendente con rapporto a tempo indeterminato, o a tempo determinato di almeno 12 mesi, il quale resti in forza almeno 60 giorni e aumenti il numero dei lavoratori già in forza presso l'azienda al 31 dicembre dell'anno precedente, è erogato un contributo di euro **500,00**.

Il contributo è erogato anche in caso di trasformazione di rapporto di lavoro da tempo determinato



a tempo indeterminato e di assunzione del primo dipendente.

L'importo complessivo stanziato per l'anno 2022 è di euro **150.000,00**.
Stanziamento mensile pari a euro **12.500,00**.

TIROCINIO EXTRACURRICOLARE (TEX)

Alle imprese che attivano tirocini extracurricolari della durata di almeno 6 mesi è erogato un contributo di euro **250,00**.

In caso di rinuncia del tirocinante, il contributo è erogato qualora si superino i 60 giorni di tirocinio.

L'importo complessivo stanziato per l'anno 2022 è di euro **180.000,00**.
Stanziamento mensile pari a euro **15.000,00**.

APPRENDISTATO DI PRIMO E DI TERZO LIVELLO (APT)

Alle imprese che attivano rapporti di apprendistato ai sensi degli articoli 43 o 45 del D.Lgs. n.81/2005 è erogato un contributo di euro **500,00**.

L'importo complessivo stanziato per l'anno 2022 è di euro **180.000,00**.
Stanziamento mensile pari a euro **15.000,00**.

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO (PCO)

Alle imprese che ospitano studenti nell'ambito di percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento è erogato un contributo di euro **200,00**.

L'importo complessivo stanziato per l'anno 2022 è di euro **300.000,00**.
Stanziamento mensile pari a euro **25.000,00**.

CONFERMA APPRENDISTATO (CAP)

Alle imprese che attribuiscono al dipendente apprendista la qualifica di operaio o impiegato è erogato un contributo di euro **250,00**.

L'importo complessivo stanziato per l'anno 2022 è di euro **110.000,00**.
Stanziamento mensile pari a euro **9.166,00**.

FORMAZIONE PER LA SICUREZZA AZIENDALE (RLS)

A decorrere dal primo gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, secondo quanto previsto all'articolo 6.9 dell' "Accordo interconfederale regionale lombardo del 19 dicembre 2012 applicativo dell'accordo nazionale del 13/09/2011 in riferimento al Decreto Legislativo n. 81/2008 in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro", si istituisce una provvidenza ELBA a favore delle imprese che, tramite le Associazioni di categoria, e/o gli Enti di formazione di diretta emanazione delle stesse, effettueranno la formazione obbligatoria dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza aziendale (RLSA).

La formazione dovrà risultare conforme alle vigenti disposizioni di legge, agli accordi interconfederali, nazionali e regionali.

Il contributo sarà corrisposto nella misura del 50% dei costi sostenuti dall'impresa, con un tetto massimo erogabile di **260** euro annui.

L'importo complessivo stanziato per l'anno 2022 è di euro **10.000**.



DISPOSIZIONI FINALI

Il CdA ELBA provvede ad individuare le procedure tecniche di erogazione delle provvidenze secondo principi di semplicità e linearità.

Le Parti si incontreranno entro il mese di novembre 2022 per:

- verificare l'andamento delle provvidenze per l'anno 2022;
- istituire eventuali nuove provvidenze per l'anno 2023;
- rimodulare i contenuti e/o gli stanziamenti delle provvidenze per l'anno 2023.

Le Parti si impegnano al tempestivo esame di eventuali provvedimenti, nazionali o regionali, che introducano meccanismi di rimborso alle imprese o ai lavoratori per le situazioni disciplinate dal presente accordo.


Le parti convengono, di predisporre e distribuire materiali informativi concernenti il presente accordo da affiggere in azienda ed allegare alle buste paga dei dipendenti.


Letto, confermato e sottoscritto

le Organizzazioni dell'Artigianato Lombardo (OO.AA.)


CONFARTIGIANATO LOMBARDIA 


C.N.A. LOMBARDIA 

CASARTIGIANI LOMBARDIA 

C.L.A.A.I. LOMBARDIA 

e le Organizzazioni Sindacali (OO.SS.)

C.G.I.L. LOMBARDIA  

C.I.S.L. LOMBARDIA  

U.I.L. LOMBARDIA 



ACCORDO INTERCONFEDERALE SULLA BILATERALITA' LOMBARDA DELL'ARTIGIANATO

Visti

-l'Accordo interconfederale sulla Bilateralità Lombarda dell'Artigianato del 10 dicembre 2021

-la relativa Intesa applicativa del 13 dicembre 2021

Le Parti convengono che

Al comma 1 dell'articolo 4 dell'Accordo interconfederale sulla Bilateralità Lombarda dell'Artigianato 10 dicembre 2021 è aggiunto il seguente capoverso

Per l'anno 2023 le Parti Sociali regionali individuano, in deroga alle modalità di cui al punto 4 dell'Accordo Regionale 12 marzo 2010 e con apposita intesa applicativa, le risorse economiche dedicate al funzionamento delle ATE e degli sportelli provvidenze presso le Parti Sociali. Le parti si riservano la possibilità di una rivisitazione dell'accordo. Le eventuali modifiche produrranno effetti solo successivamente al 31 dicembre 2024.

Al comma 2 dell'articolo 4 dell'Accordo interconfederale sulla Bilateralità Lombarda dell'Artigianato 10 dicembre 2021 è aggiunto il seguente capoverso


Le risorse individuate per l'anno 2023 sono prelevate dal Fondo Sostegno al Reddito, di cui al punto 1 dell'Accordo Regionale 12 marzo 2010.


All'articolo 1 dell'Intesa applicativa dell'Accordo interconfederale sulla Bilateralità Lombarda dell'Artigianato del 10 dicembre 2021 siglata il 13 dicembre 2023 è aggiunto il seguente capoverso


Per l'anno 2023 le risorse di cui all'articolo 4 comma 1 dell'Accordo Interconfederale del 10 dicembre 2021, sono definite con apposita nota tecnica.


Milano, 30 giugno 2023



Letto, confermato e sottoscritto


CONFARTIGIANATO LOMBARDIA 

C.N.A. LOMBARDIA 

CASARTIGIANI LOMBARDIA 

C.L.A.A.I. LOMBARDIA 

C.G.I.L. LOMBARDIA  

C.I.S.L. LOMBARDIA 



Segreteria tecnica
c/o ELBA
20124 MILANO
Viale Vittorio Veneto, 16/A
Tel. 02/2940.0754
Fax 02/2940.2684
partisoriali@elba.lombardia.it

U.I.L. LOMBARDIA

Di. De. G. Leno



Segreteria tecnica
c/o ELBA
20124 MILANO
Viale Vittorio Veneto, 16/A
Tel. 02/2940.0754
Fax 02/2940.2604
partisociali@elba.lombardia.it

Nota tecnica di cui all'Accordo 30 giugno 2023



Risorse complessive dedicate al funzionamento delle ATE e degli sportelli provvidenze presso le parti sociali per l'anno 2023	euro 750.000,00
L'importo è così ripartito	
Risorse dedicate al funzionamento e degli sportelli provvidenze presso le parti sociali per l'anno 2023	euro 487.500,00
Risorse dedicate al funzionamento delle ATE per l'anno 2023	euro 187.500,00



In conformità al disposto dell'articolo 2 dell'Intesa applicativa dell'Accordo 10 dicembre 2021 sottoscritta il 13 dicembre 2021 le risorse dedicate al funzionamento di ogni singola ATE per l'anno 2023 sono così definite



ATE Bergamo	euro 25.090,72
ATE Brescia	euro 29.380,61
ATE Como	euro 14.800,17
ATE Cremona	euro 10.518,22
ATE Lecco	euro 10.633,95
ATE Lodi	euro 8.197,50
ATE Mantova	euro 11.275,41
ATE Città Metropolitana Milano	euro 26.403,85
ATE Monza Brianza	euro 15.545,68
ATE Pavia	euro 9.591,73
ATE Sondrio	euro 8.197,50
ATE Varese	euro 17.864,65



Letto, confermato e sottoscritto



CONFARTIGIANATO LOMBARDIA *[Signature]*

C.N.A. LOMBARDIA *[Signature]*



CASARTIGIANI LOMBARDIA *[Signature]*

C.L.A.A.I. LOMBARDIA *[Signature]*

C.G.I.L. LOMBARDIA *[Signature]*

C.I.S.L. LOMBARDIA *[Signature]*

U.I.L. LOMBARDIA *[Signature]*

Segreteria tecnica
c/o ELBA
20124 MILANO
Viale Vittorio Veneto, 16/A
Tel. 02/2940.0754
Fax 02/2940.2684
partisociali@elba.lombardia.it

VERBALE DI ACCORDO INTEGRATIVO PROVVIDENZE DI ELBA 2023

Visto

-il Verbale di Accordo inerente le provvidenze di Elba per gli anni 2022 e 2023 del 26 aprile 2022

-il Verbale di Accordo inerente le provvidenze di Elba per l'anno 2023 del 11 aprile 2023

Le parti, ad integrazione e parziale deroga del Verbale di Accordo inerente le provvidenze di Elba per gli anni 2022 e 2023 del 26 aprile 2022, convengono quanto segue:

-lo stanziamento per le provvidenze di Elba per l'anno 2023 è pari a euro 6.000.000;

-lo stanziamento per la provvidenza RLS per l'anno 2023 è pari a euro 10.000.

Lo stanziamento annuale nel rapporto 70/30, per l'anno 2023 è così ripartito:

-euro 4.200.000 per le provvidenze a favore dei dipendenti;

-euro 1.800.000 per le provvidenze a favore delle imprese.

Le eventuali risorse destinate alle provvidenze per l'anno 2022 e non utilizzate rimangono nella disponibilità della parte assegnataria che potrà appostarle per le provvidenze per l'anno 2023. Tali risorse non sono computate nell'importo annuale per l'anno 2023 e nel relativo rapporto percentuale

Si stabiliscono per le singole provvidenze per l'anno 2023 i seguenti stanziamenti:

Anzianità professionale aziendale (APA)

L'importo complessivo stanziato per l'anno 2023 è di euro 1.625.000,00;

Lo stanziamento mensile verrà determinato dagli Uffici di Elba tenendo conto delle domande presentate nel 2021 al fine di garantire l'erogazione nel mese successivo alla richiesta;

Contributo spese acquisto libri scolastici (ALS)

L'importo complessivo stanziato per l'anno 2023 è di euro 450.000,00;

Mutuo prima casa (MPC)

L'importo complessivo stanziato per l'anno 2023 è di euro 342.000,00;

Stanziamento mensile pari a Euro 28.500,00;

Borse di Studio per i figli dei dipendenti (BDS/D – BDS/U)

L'importo complessivo stanziato per l'anno 2023 è di euro 500.000,00;

Borse di studio per i dipendenti (BDS)

L'importo complessivo stanziato per l'anno 2023 è di euro 33.000,00;





Premio per conferma in qualifica in apprendistato (CQA)

L'importo complessivo stanziato per l'anno 2023 è di euro 200.000,00;
Stanziamento mensile pari a Euro 16.666,66;

Contributo trasporto pubblico (CTP)

L'importo complessivo stanziato per l'anno 2023 è di euro 150.000,00;

Contributo dichiarazione dei redditi (CDR)

L'importo complessivo stanziato per l'anno 2023 è di euro 350.000,00;



Contributo carenza malattia (CCM)

L'importo complessivo stanziato per l'anno 2023 è di euro 600.000,00;
Stanziamento mensile pari a Euro 50.000,00;



Formazione esterna apprendisti (FAA)

L'importo complessivo stanziato per l'anno 2023 è di euro 90.000,00;
Stanziamento mensile pari a Euro 7.500,00;

Formazione e aggiornamento professionale (FAI)

L'importo complessivo stanziato per l'anno 2023 è di euro 90.000,00;
Stanziamento mensile pari a Euro 7.500,00;



Imprenditoria femminile – Maternità (IFM)

L'importo complessivo stanziato per l'anno 2023 è di euro 150.000,00
Stanziamento mensile pari a Euro 12.500,00;



Imprenditoria femminile – Incremento occupazione (IFO)

L'importo complessivo stanziato per l'anno 2023 è di euro 150.000,00;
Stanziamento mensile pari a Euro 12.500,00;

Tirocinio extracurricolare (TEX)

L'importo complessivo stanziato per l'anno 2023 è di euro 180.000,00;
Stanziamento mensile pari a Euro 15.000,00;



Apprendistato di I e III livello (APT)

L'importo complessivo stanziato per l'anno 2023 è di euro 180.000,00;
Stanziamento mensile pari a Euro 15.000,00;



Percorsi per le competenze trasversali per l'orientamento (PCO)

L'importo complessivo stanziato per l'anno 2023 è di euro 250.000,00;
Stanziamento mensile pari a Euro 20.833,00;

Conferma apprendistato (CAP)

L'importo complessivo stanziato per l'anno 2023 è di euro 110.000,00;
Stanziamento mensile pari a Euro 9.166,66

Segreteria tecnica
c/o ELBA
20124 MILANO
Viale Vittorio Veneto, 16/A
Tel. 02/2940.0754
Fax 02/2940.2684
partisociali@elba.lombardia.it

Al Verbale di Accordo inerente le Provvidenze di Elba per gli anni 2022 e 2023 sono aggiunte le seguenti provvidenze:

RIMBORSO PER I CAMPI ESTIVI (RCE)

Per ciascun figlio/figlio della lavoratrice/lavoratore che partecipa nel corso dell'anno 2023 ad un campo estivo è riconosciuto un rimborso fino a concorrenza della spesa effettivamente sostenuta e comunque per un massimo di € 50,00 settimanali e per un massimo di € 250,00 totali. Sono accolte domande relative ad ogni tipologia di campo estivo (comunale, privato, parrocchia, campi sportivi e all'estero, ecc...) purché si tratti di un servizio di almeno mezza giornata durante il periodo di chiusura delle scuole. La domanda deve essere presentata entro e non oltre il 30/04/24. L'importo complessivo stanziato per l'anno 2023 è di € 400.000,00

CONTRIBUTO PER IL RILASCIO O IL RINNOVO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO (RPS)

Al lavoratore straniero extra-comunitario che consegna, rinnovi e/o presenti richiesta per conseguire o rinnovare il permesso di soggiorno, viene riconosciuto l'importo una tantum di € 100,00 lordi per richiesta/conseguimento/rinnovo in formato elettronico e € 70,00 lordi per richiesta/conseguimento/rinnovo in formato cartaceo. La prestazione è valida solo per i permessi di soggiorno che hanno data di rilascio/rinnovo/richiesta a partire dal 01/01/2023.

La domanda deve essere presentata entro e non oltre il 30/04/24.
L'importo complessivo stanziato per l'anno 2023 è di € 200.000,00

CONTRIBUTO MUTUO TASSO VARIABILE (MTV)

Per l'anno 2023 alle lavoratrici/lavoratori intestatari o cointestatari di un mutuo a tasso variabile per l'acquisto della prima casa, contratto a partire dal 1.1.2014, è riconosciuto un contributo una tantum pari a € 250,00.

La domanda deve essere presentata entro e non oltre il 30/04/24.
L'importo complessivo stanziato per l'anno 2023 è di € 400.000,00

CONTRIBUTO AFFITTI (AFF)

Per l'anno 2023 alle lavoratrici/lavoratori che sono intestatari o cointestatari di un regolare contratto di affitto relativo all'abitazione principale, che abbia subito adeguamenti ISTAT a partire dal 1.1.2023, è riconosciuto un contributo una tantum pari a € 250,00.

La domanda deve essere presentata entro e non oltre il 30/04/24.
L'importo complessivo stanziato per l'anno 2023 è di € 400.000,00





PERCORSI IeFP CON TIROCINIO CURRICULARE (IFP)

Alle imprese che attivano, nell'ambito di percorsi IeFP, tirocini curriculari è erogato un contributo una tantum di euro 150,00.

L'importo complessivo stanziato per l'anno 2023 è di euro 90.000,00

Stanziamento mensile pari ad euro 7.500,00



AUTOPRODUZIONE ENERGIA (AEA)

Alle imprese che hanno realizzato investimenti finalizzati all'autoproduzione di energia (es. impianti di pannelli solari, fotovoltaico, eolico), per fatture emesse nel corso del anno 2023 e quietanziate entro il 30/04/24, è erogato un contributo pari al 10% dell'investimento (spesa minima euro 7.500,00), con importo massimo di euro 1.500,00. In caso di impresa costituita in prevalenza da giovani sino a 35 anni di età (con riferimento sia ai componenti che alle eventuali quote di capitale sociale detenute) il contributo è elevato a euro 3.000,00.

La domanda deve essere presentata entro e non oltre il 30/04/2024.

L'importo complessivo stanziato per l'anno 2023 è di euro 250.000,00



INNOVAZIONE TECNOLOGICA (INT)

Alle imprese che effettuano investimenti di innovazione tecnologica, per fatture emesse nel corso del anno 2023 e quietanziate entro il 30/04/24, anche finalizzati ad approcci green oriented, con particolare riferimento a:

-sviluppare la capacità di realizzazione di progetti mirati all'introduzione di nuovi modelli di business 4.0 e modelli green oriented;

-promuovere l'utilizzo di servizi o soluzioni focalizzati sulle nuove competenze e tecnologie digitali in attuazione della strategia definita nel Piano Transizione 4.0;

è erogato un contributo pari al 10% dell'investimento (spesa minima euro 7.500,00), con importo massimo di euro 1.500,00. In caso di impresa costituita in prevalenza da giovani sino a 35 anni di età (con riferimento sia ai componenti che alle eventuali quote di capitale sociale detenute) il contributo è elevato a euro 3.000,00.



Gli interventi di innovazione digitale previsti e le relative spese dovranno riguardare almeno una tecnologia dell'Elenco 1

Elenco 1

1) robotica avanzata e collaborativa (COBOT, manipolatori multifunzionali riprogrammabili dall'operatore, controllati automaticamente, destinati ad essere utilizzati in applicazioni di automazione o ad assistere il lavoro umano. Non macchine automatiche o macchine utensile, non torni, frese, macchine CNC, non automazioni o robot industriali)

2) interfaccia uomo-macchina (per il comando di macchinari e per ricevere informazioni da essi. Soluzioni digitali che permettono, anche in modo guidato, il governo delle lavorazioni, il loro stato, la soluzione di eventuali malfunzionamenti)



Segreteria tecnica
c/o ELBA
20124 MILANO
Viale Vittorio Veneto, 16/A
Tel. 02/2940.0754
Fax 02/2940.2684
partisociali@elba.lombardia.it

3) manifattura additiva e stampa 3D (tecnologia digitale che consente la realizzazione di oggetti tridimensionali attraverso il progressivo deposito di strati di materiali)

4) prototipazione rapida (tecnologie che consentono di ottenere prototipi di produzioni di serie in modo rapido ed economico, es. stereolitografia, sinterizzazione laser, ecc. ma anche, in ambito digitale, specifici software che permettono la creazione rapida di wireframe o mockup)

5) internet delle cose e delle macchine (insieme degli oggetti fisici che dispongono della tecnologia per rilevare e trasmettere attraverso internet informazioni sul proprio stato o sull'ambiente esterno)

6) cloud, fog e quantum computing con capacità elaborative, non come semplice repository di sola condivisione documenti)

7) cyber security e business continuity

8) big data e analytics (analisi di ampie base dati, incentrate sull'elaborazione di previsioni di accadimenti. L'ANALYSIS è su cosa è avvenuto nel passato e perché è accaduto. L'ANALYTICS viceversa è focalizzata su cosa è accaduto, prevedere cosa potrà avvenire nel futuro, con warning, segnalazioni e allarmi, es. manutenzione predittiva, scarti e deviazioni di lavorazioni, non la semplice raccolta dati visitatori di siti web o di keyword research, attività che afferiscono alla tecnologia "programmi di digital marketing")

9) intelligenza artificiale

10) blockchain

11) soluzioni tecnologiche per la navigazione immersiva, interattiva e partecipativa (realtà aumentata, realtà virtuale e ricostruzioni 3D, tecnologie che consentono l'arricchimento della percezione sensoriale umana mediante l'aggiunta di informazioni elaborate e trasmesse a un device dell'utente)

12) simulazione e sistemi cyberfisici (tecnologia utilizzata principalmente per le produzioni ripetitive di serie medio-grandi, in cui si ricorre a simulazioni virtuali del prodotto, del processo o dei materiali stessi; tali simulazioni danno vita ad un c.d. #gemello digitale - digital twin", grazie alle informazioni che un'azienda ha sul prodotto in esame)

13) integrazione verticale e orizzontale (verticale: condivisione digitale con clienti/fornitori delle informazioni sullo stato della catena di distribuzione - es. giacenze, tracking, ecc. / orizzontale: integrazione digitale dei dati e delle informazioni lungo le diverse fasi realizzative)

14) soluzioni tecnologiche digitali di filiera per l'ottimizzazione della supply chain (es. sistemi per il Just in time, per l'azzeramento dei magazzini)

15) soluzioni tecnologiche per la gestione e il coordinamento dei processi aziendali con elevate caratteristiche di integrazione delle attività (ad es. ERP, MES, PLM, SCM, CRM, incluse le tecnologie di tracciamento, ad es. RFID, barcode, etc)

16) sistemi di e-commerce (con funzionalità di acquisto, visibilità su disponibilità a magazzino e stato dell'ordine, spedizione, ad es. collegati al gestionale dell'impresa o dei fornitori, soluzioni di dropshipping, non lo sviluppo del sito web dell'impresa che non contenga funzionalità complete di commercio elettronico).

Nel caso di acquisto di "beni e servizi strumentali", essi devono essere univoca e specifica espressione delle tecnologie sopra elencate.



Non finanziabili le tecnologie di base, anche se funzionali al progetto, come ad esempio PC, monitor, tablet, stampanti, server, router, siti web aziendali, tranne nei casi menzionati espressamente all'interno delle tecnologie.

La domanda deve essere presentata entro e non oltre il 30/04/2024.
L'importo complessivo stanziato per l'anno 2023 è di euro 450.000,00.

Ulteriori disposizioni







Le provvidenze potranno essere erogate a favore dello stesso beneficiario non più di una volta nell'anno solare, salvo quanto previsto per le singole provvidenze.

Le provvidenze denominate Percorsi leFP con tirocinio curriculare (IFP), Autoproduzione energia (AEA) e Innovazione Tecnologica (INT) non possono fruire del meccanismo di compensazione delle dotazioni economiche tra le diverse provvidenze.

Le domande delle nuove provvidenze indicate in questo accordo e relative ad eventi avvenuti dal 1 gennaio al 31 maggio 2023 dovranno essere presentate agli sportelli territoriali di ELBA entro il 30 settembre 2023, salvo quanto previsto per le singole provvidenze.

Le Parti si incontreranno entro il mese di ottobre 2023 per definire le provvidenze di Elba per gli anni 2024 e 2025.

Milano, li 13 luglio 2023

CONFARTIGIANATO LOMBARDIA 
C.N.A. LOMBARDIA 
CASARTIGIANI LOMBARDIA 
C.L.A.A.I. LOMBARDIA 
C.G.I.L. LOMBARDIA 
C.I.S.L. LOMBARDIA 
U.I.L. LOMBARDIA 



Segreteria tecnica
c/o ELBA
20124 MILANO
Viale Vittorio Veneto, 16/A
Tel. 02/2940.0754
Fax 02/2940.2684
partisociali@elba.lombardia.it

ACCORDO INTERCONFEDERALE REGIONALE WELFARE INTEGRATIVO LOMBARDO
DEL'ARTIGIANATO - WILA



Tra

CONFARTIGIANATO IMPRESE LOMBARDIA

CNA LOMBARDIA

CLAAI LOMBARDIA

CASARTIGIANI LOMBARDIA

e

CGIL LOMBARDIA

CISL LOMBARDIA

UIL LOMBARDIA



Le parti firmatarie della presente intesa concordano che

Le prestazioni di assistenza sanitaria integrativa erogate dal Fondo Wila sono rivolte all'impresa artigiana, costituita da imprenditore artigiano, titolare individuale e/o socio, e lavoratore dipendente, in qualità di iscritti e iscritte, a far data dal 1 gennaio 2024.

Lo statuto del Fondo Wila sarà modificato in conformità al presente accordo entro il 31 dicembre 2023.

Wila provvederà ad adottare le modifiche regolamentari necessarie al fine dell'operatività di quanto previsto nel presente accordo entro il 28 febbraio 2024.

Milano 01 dicembre 2023

Letto, confermato e sottoscritto

CONFARTIGIANATO LOMBARDIA

C.N.A. LOMBARDIA

CASARTIGIANI LOMBARDIA

C.L.A.A.I. LOMBARDIA

C.G.I.L. LOMBARDIA

C.I.S.L. LOMBARDIA

U.I.L. LOMBARDIA



Segreteria tecnica
c/o ELBA
20124 MILANO
Viale Vittorio Veneto, 16/A
Tel. 02/2940.0754
Fax 02/2940.2684
partisociali@elba.lombardia.it

VERBALE DI ACCORDO

Milano 9 maggio 2023

Le Parti riconoscono e condividono che l'ulteriore sviluppo della bilateralità lombarda, non possa prescindere dalla corretta ripresa delle relazioni fra le parti sociali dell'Artigianato.

Si acquisisce l'espressa rinuncia ad ogni rivendicazione e contestazione rispetto alla vicenda dell'acquisto dell'immobile sito in Milano Piazza Aspromonte 13/15, oggetto di diffide e lettere legali, acquisto che è avvenuto da parte di WILA e della Presidenza in carica nel rispetto delle procedure previste da Statuto.

Si conviene l'apertura del confronto finalizzato al conseguimento di alcuni obiettivi:

- la necessità di trovare soluzione entro il 31 luglio 2024 ai contratti collettivi regionali scaduti, anche mediante un meccanismo che tenga conto della vacanza contrattuale;
- l'accesso dei datori di lavoro alle prestazioni di WILA, in qualità di aventi diritto, ai sensi di un regolamento condiviso;
- l'ampliamento delle casistiche per cui è statutariamente necessaria l'unanimità del consenso dei soci in ordine al funzionamento di ELBA e WILA per gli ambiti strategici e di indirizzo, preservando la necessaria autonomia gestionale ordinaria degli Enti;
- ELBA usufruirà per 2 anni dell'immobile sito in via Aspromonte 13/15 mediante contratto di locazione, economicamente competitivo, con formula giuridica che preveda una futura opzione di acquisto, con sconto degli importi versati;
- relativamente all'immobile di cui sopra procedere in tempi rapidi ai necessari interventi di ristrutturazione per renderlo, entro il 30 giugno 2024, pienamente operativo e funzionale alle necessità di tutti gli Enti della bilateralità lombarda dell'artigianato tramite un percorso improntato a criteri di sostenibilità economica, trasparenza delle scelte e unanime condivisione, nel rispetto dei regolamenti amministrativi di WILA.

Le Parti concordano di inviare per conoscenza il presente accordo a WILA ed ELBA.

Le Parti riconoscono che gli obiettivi sopra indicati sono prioritari e, salvo ove diversamente indicato, dovranno trovare attuazione entro il 31 dicembre 2023.

CASARTIGIANI

Attilio Jolly

CNA LOMBARDIA

Mario Y

CLAA LOMBARDIA

Mario Y

CONFARTIGIANATO

Giuseppe Fancello

CGIL

Roberto Palla
Folli F

CISL

Federico

UIA

Giuseppe



Piattaforma per l'accordo interconfederale propedeutico ai rinnovi dei contratti regionale di categoria

RINNOVO CONTRATTO COLLETTIVO REGIONALE

I rinnovi dei contratti collettivi lombardi del settore artigiano rappresentano un utile e significativo strumento negoziale delle parti sociali.

Nell'accordo interconfederale nazionale del 26 novembre 2020, oltre alla definizione degli assetti e delle vigenze contrattuali e alle titolarità delle negoziazioni, si rimarca *"l'importanza di un sistema contrattuale basato su due livelli di pari cogenza"*; si conferma la definizione e l'avvio dei contratti collettivi di secondo livello, secondo quanto previsto dall'accordo interconfederale 23 novembre 2016.

In questo particolare settore la sfida dell'innovazione tecnologica, della digitalizzazione e della sostenibilità ambientale, richiedono relazioni sindacali avanzate, investimenti e maggior impegno per accompagnare imprese e lavoratori ai necessari cambiamenti, per salvaguardare l'attività produttiva e l'occupazione, in un difficile contesto nazionale e internazionale, all'interno di un mercato concorrenziale, articolato e in trasformazione.

La natura stessa dell'impresa artigiana, la qualità, la tipicità, la specializzazione delle produzioni e dei servizi richiedono percorsi di contrattazione, di innovazione dei processi e dei prodotti e aggiornamento formativo continuo delle lavoratrici e dei lavoratori.

Le parti sociali del settore artigiano lombardo convengono che il rinnovo dei CCRL rafforza e innova il sistema della contrattazione e delle relazioni sindacali, può favorire lo sviluppo economico e industriale, la crescita della buona occupazione, l'aumento della produttività di sistema e d'impresa e il consolidamento del sistema bilaterale nel suo complesso.

La bilateralità del settore artigiano, frutto della contrattazione collettiva nazionale e regionale, è una delle più avanzate e costituisce un pilastro portante del sistema relazionale e contrattuale del settore, in grado di erogare prestazioni e provvidenze a favore delle imprese e dei lavoratori.

Le parti condividono di far crescere, consolidare, integrare e innovare il sistema bilaterale lombardo nel suo complesso, attraverso un'efficiente riorganizzazione e un miglioramento delle provvidenze e delle prestazioni a favore dei dipendenti e delle imprese.

MALATTIA

Le parti condividono che nel settore artigiano Lombardo non sussistano le ragioni economiche, ambientali e lavorative nel perseguire il mancato pagamento dei tre giorni di carenza malattia a carico delle imprese. Il lavoratore dipendente avrà così diritto al 100 % della retribuzione.

Sono maturate le condizioni e le reciproche convenienze a riconoscere anche nell'artigianato Lombardo il pagamento dei primi tre giorni di malattia.

Questa scelta di valore sociale rappresenta, tra altro, la volontà dell'impresa artigiana di affermare che il settore per qualità e valore è equiparabile e non inferiore agli altri settori industriali e merceologici.

RINNOVO ECONOMICO

Il rinnovo economico sarà volto all'aumento dei CCIRL (contrattazione collettiva integrativa regionale lombardo), nell'individuare la quantità economica dell'aumento si dovrà tenere conto dell'aumento dell'inflazione e del costo della vita registrati in questi anni di mancato rinnovo.

L'aumento salariale sarà individuato in una quota con incidenza su tutti gli istituti contrattuali.

Il valore economico complessivo dell'aumento salariale sarà definito dai singoli contratti di categoria secondo quanto si stabilirà in sede di accordo interconfederale.

VACANZA CONTRATTUALE

A simbolica copertura del periodo di mancato rinnovo dei CCRL (1 gennaio 2015 - 31 dicembre 2023), dovrà essere corrisposto un importo forfettario, sotto forma di una tantum, uguale per tutti, definito in sede di accordo interconfederale.

ULTRATTIVITA'

Le parti si impegnano a far sì che nei CCRL rinnovati si sancisca la clausola dell'ultrattività sia della parte normativa che della parte economica.

SALUTE E SICUREZZA

Le Parti condividono che la sicurezza sul lavoro è un bene primario per le imprese e per i lavoratori, non è solo una necessità legale ma rappresenta anche un investimento strategico per la salute e la sostenibilità dell'azienda. La prevenzione degli incidenti non solo protegge i lavoratori, ma contribuisce anche a garantire il successo a lungo termine dell'attività artigianale.

Inoltre le riconoscono che le problematiche dell'ambiente e della sicurezza assumono nel comparto artigiano una connotazione particolare, interessando non solo i lavoratori dipendenti, ma anche gli imprenditori perché prestano nell'impresa la loro opera professionale.

Verificato il dato allarmante degli infortuni e delle morti sul lavoro occorre rilanciare il sistema paritetico dell'artigianato, al fine di migliorare le condizioni di lavoro nelle imprese di lavoratori e lavoratrici ed elevare l'attenzione sulle azioni di prevenzione. L'informazione è il primo passo per la prevenzione.

Bisogna rafforzare la tutela favorendo un rapporto diretto con i rappresentanti alla sicurezza territoriali e prevedendo 2 ore di incontri formativi retribuiti nei luoghi di lavoro gestiti da RLST.

E' necessario monitorare attraverso l'osservatorio statistico regionale i dati relativi agli infortuni, mancati infortuni e malattie professionali per individuare i più ricorrenti e quelli con indice di gravità maggiore al fine di favorire azioni specifiche di contrasto e promuovere percorsi di formazione specifica, finalizzati a creare una vera cultura della sicurezza fra tutti i lavoratori e lavoratrici.

FORMAZIONE CONTINUA

La trasformazione del lavoro prodotta dalle innovazioni tecnologiche e dai processi sociali che hanno caratterizzato gli ultimi anni richiede un potenziamento delle competenze finalizzato da una parte all'incremento della competitività delle imprese e dall'altra alla valorizzazione delle lavoratrici e dei lavoratori.

Le parti considerano strategico l'investimento delle imprese e dei lavoratori in materia di formazione continua al fine di aggiornare, perfezionare e sviluppare conoscenze e competenze professionali per affrontare la sfida delle nuove transizioni, in particolare quella digitale e quella green.

La formazione continua è la chiave per governare il ricambio generazionale e favorire l'incontro tra la domanda e l'offerta nel mercato del lavoro anche nel settore dell'artigianato.

Le parti sottolineano che FONDARTIGIANATO nazionale, il primo Fondo paritetico interprofessionale costituito in Italia per volontà delle parti sociali e istituito a seguito dell'emanazione della legge 388/2000, è parte integrante di un sistema unico di protezione e offre alle imprese artigiane e ai dipendenti una formazione continua, gratuita ed immediata.

L'adesione, indirizzando la prevista trattenuta dello 0,30% nazionale, non ha costi aggiuntivi e consente all'impresa di accedere a risorse significative per finanziare il fabbisogno formativo dei propri dipendenti.

In particolare, sarà necessario avviare percorsi di:

- potenziamento e aggiornamento delle competenze soprattutto rispetto al comparto meno qualificato;
- alfabetizzazione informatica e digitale;
- alfabetizzazione di lavoratori stranieri,
- formazione su pari opportunità e contrasto alla violenza e molestie nei luoghi di lavoro;
- formazione riguardo salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
- formazione sul tema della sostenibilità ambientale e dell'economia circolare.

POLITICHE DI GENERE E DI PARI OPPORTUNITA'

La parità tra i sessi, l'uguaglianza e il rispetto delle donne sono da perseguire nella società come nei luoghi di lavoro. Un luogo di lavoro non solo della produzione di merci e di servizi ma dove uomini e donne si devono rispettare e riconoscere nelle loro differenze.

L'impegno delle parti sociali, sindacali e imprenditoriali, è indirizzato a garantire l'uguaglianza di genere e la sostenibilità sociale e ambientale nei luoghi di lavoro.

Occorrono politiche industriali, nazionali e settoriali, scelte contrattuali e sociali finalizzate a contrastare la precarizzazione del lavoro e a garantire un lavoro di

qualità, il riconoscimento professionale e le giuste retribuzioni per superare le discriminazioni e la disparità salariale tra uomini e donne.

Vanno garantiti un ambiente di lavoro sicuro e adeguati investimenti al fine di riconoscere la diversità tra i sessi. Le parti si impegnano a promuovere all'interno dei singoli contratti, anche attraverso le provvidenze degli enti bilaterali, misure di sostegno alla genitorialità e conciliazione vita-lavoro e integrazione al 100% dei congedi previsti.

E' necessario monitorare attraverso i dati dell'osservatorio statistico la presenza di genere all'interno nel mondo artigiano al fine di favorire la parità di genere e contrastare fenomeni che ne ostacolano la realizzazione quali ad esempio il divario retributivo.

Devono essere riconosciuti, con particolare sensibilità, i bisogni e le condizioni di difficoltà che incontra il genitore, nel lavoro di cura nell'ambito domestico o nelle relazioni affettive, individuando contrattualmente concreti strumenti di aiuto e di sostegno. Infine, va prevista la possibilità come genitore di richiedere permessi con o senza retribuzione, per affrontare problemi o disagi momentanei, orari articolati e flessibili come previsti nei CCRL e nei CCNL che possono favorire il superamento delle cause del disagio.

VIOLENZA MOLESTIE E DISCRIMINAZIONE DI GENERE

Le parti si impegnano a promuovere e diffondere, all'interno dei contesti organizzativi e aziendali, il principio dell'inaccettabilità di ogni atto o comportamento che si configuri come molestia o violenza nei luoghi di lavoro come previsto dalla Convenzione OIL 2021.

Il luogo di lavoro deve divenire sempre più luogo di solidarietà, di consapevolezza e di avanzamento culturale avverso la discriminazione di genere e ogni violenza sessista, psicologica e fisica. L'Unione Europea nel 2000 ha sancito che le molestie nei luoghi di lavoro sono vere e proprie discriminazioni.

Occorre perseguire senza tolleranza o giustificazioni ogni abuso e discriminazione, ogni molestia, ogni forma di violenza fisica e verbale nei confronti della donna e della lavoratrice.

Vista la gravità del fenomeno al fine di diffondere la cultura del rispetto e per favorire un clima aziendale sereno le parti si impegnano a:

- prevedere che nei corsi obbligatori sulla sicurezza sia trattata la materia del contrasto alla violenza, discriminazione e molestie nell'ambito del rischio da stress correlato e come rischio specifico presente del documento del DVR aziendale, così come previsto dall'art.28 del D.Lgs 81/2008;
- promuovere azioni formative e informative sul tema coinvolgendo gli attori della sicurezza presenti;
- valutare e inserire nel catalogo delle prestazioni degli Enti bilaterali azioni specifiche di supporto a vittime di violenza (aiuto economico e supporto psicologico);
- prevedere in aggiunta al congedo retribuito di 3 mesi per vittime di violenza ai sensi dell'art 24 DL 80 del 2015, come condizione di miglior favore, 3 mesi di aspettativa non retribuita.

OSSERVATORIO REGIONALE

Le parti prevedono la costituzione di un osservatorio statistico regionale che possa rilevare e monitorare i seguenti dati:

- struttura delle imprese e settore (dimensione, attività, numero dipendenti);
- congiuntura economica;
- flussi e composizione dell'occupazione (donne e uomini, tipologia contratti, ingressi e uscite dal MDL);
- utilizzo di ammortizzatori sociali;

L'osservatorio dovrà avere anche una declinazione di categoria approfondendo analisi specifiche di settore e di comparto merceologico.

L'osservatorio deve lavorare in sinergia sia con le banche dati del sistema dell'artigianato (ELBA, WILA, OPRA) sia con quelle provenienti da enti esterni (INAIL, INPS, ATS, ITL, CPI, Regione Lombardia, Unione camere/camera di commercio) per analizzare il dato rispetto a tematiche specifiche, ad esempio su salute e sicurezza.

L'Osservatorio regionale dell'artigianato è inteso come uno strumento fondamentale per comprendere, sostenere e sviluppare il settore dell'artigianato a livello locale, contribuendo così alla crescita economica di comparto.

L'osservatorio regionale può facilitare la creazione di una rete tra gli artigiani, le associazioni di categoria, le istituzioni locali e altri attori del settore. Questa collaborazione può favorire lo scambio di conoscenze, esperienze e risorse e i dati raccolti dall'osservatorio potranno essere utilizzati per sviluppare e adattare politiche pubbliche che sostengano l'artigianato a livello regionale, questo può includere agevolazioni fiscali, finanziamenti agevolati, programmi di formazione e altro ancora.

L'osservatorio dovrà redigere un rapporto statistico sulla situazione del settore, anche al fine di svolgere un ruolo propositivo relativo ad interventi di sostegno legislativo regionale ai programmi di sviluppo delle imprese artigiane.

Le parti firmatarie confermano che i contenuti sottoscritti nell'accordo regionale interconfederale non sono esaustivi, ma potranno essere integrati da specificità settoriali direttamente dalle categorie nei prossimi rinnovi dei CCRL che dovranno essere stipulati entro i tempi previsti.

Inoltre si specifica che la titolarità contrattuale rimane in capo alle categorie interessate.

Verbale di Accordo inerente le Provvidenze di ELBA per l'anno 2024

Tra

CONFARTIGIANATO IMPRESE LOMBARDIA

CNA LOMBARDIA

CLAAI LOMBARDIA

CASARTIGIANI LOMBARDIA

e

CGIL LOMBARDIA

CISL LOMBARDIA

UIL LOMBARDIA

PREMESSO CHE

-Il Verbale di Accordo inerente le provvidenze di Elba per gli anni 2022 e 2023 del 26 aprile 2022

-il Verbale di Accordo inerente le provvidenze di Elba per l'anno 2023 del 11 aprile 2023

-il Verbale di Accordo inerente le provvidenze di Elba per l'anno 2023 del 13 luglio 2023

le parti concordano di prorogare per l'anno 2024 gli Accordi inerenti le provvidenze di Elba del 26 aprile 2022 e del 13 luglio 2023.

Ad integrazione e parziale deroga degli stessi convengono quanto segue:

-lo stanziamento per le provvidenze di Elba per l'anno 2024 è pari a euro 6.500.000;


-lo stanziamento per la provvidenza RLS per l'anno 2024 è pari a euro 10.000.

Lo stanziamento annuale nel rapporto 70/30, per l'anno 2024 è così ripartito:

-euro 4.550.000 per le provvidenze a favore dei dipendenti;

-euro 1.950.000 per le provvidenze a favore delle imprese.

Le eventuali risorse destinate alle provvidenze per l'anno 2023 e non utilizzate rimangono nella disponibilità della parte assegnataria che potrà appostarle per le provvidenze per l'anno 2024. Tali risorse non sono computate nell'importo annuale per l'anno 2024 e nel relativo rapporto percentuale.



Sono stabiliti, per le singole provvidenze, i seguenti stanziamenti:

ANZIANITA' PROFESSIONALE AZIENDALE (APA)

L'importo complessivo stanziato per l'anno 2024 è di euro 950.000,00.

Lo stanziamento mensile verrà determinato dagli Uffici di Elba tenendo conto delle domande presentate nel 2022 al fine di garantire l'erogazione nel mese successivo alla richiesta;

MUTUO PRIMA CASA (MPC)

L'importo complessivo stanziato per l'anno 2024 è di euro 180.000,00.

Stanziamento mensile pari a euro 15.000,00.

BORSE DI STUDIO PER I DIPENDENTI (BDS)

L'importo complessivo stanziato per l'anno 2024 è di euro 33.000,00;

PREMIO PER CONFERMA IN QUALIFICA DI APPRENDISTATO (CQA)

L'importo complessivo stanziato per l'anno 2024 è di euro 200.000,00.

Stanziamento mensile pari a euro 16.666,66.

RIMBORSO CAMPI ESTIVI (RCE)

L'importo complessivo stanziato per l'anno 2024 è di euro 500.000,00.

RILASCIO/RINNOVO PERMESSO DI SOGGIORNO (RPS)

L'importo complessivo stanziato per l'anno 2024 è di euro 100.000,00.

CONTRIBUTO AFFITTO (AFF)

L'importo complessivo stanziato per l'anno 2024 è di euro 75.000.

CONTRIBUTO MUTUO A TASSO VARIABILE(MTV)

L'importo complessivo stanziato per l'anno 2024 è di euro 400.000,00.

CONTRIBUTO SPESE ACQUISTO LIBRI SCOLASTICI (ALS)

L'importo complessivo stanziato per l'anno 2024 è di euro 450.000,00.

CONTRIBUTO DICHIARAZIONE REDDITI (CDR)

Per l'anno 2024 l'importo complessivo stanziato è di euro 100.000,00.

CONTRIBUTO CARENZA MALATTIA (CCM)

L'importo complessivo stanziato per l'anno 2024 è di euro 720.000,00;

Stanziamento mensile pari a Euro 60.000,00;

FORMAZIONE ESTERNA APPRENDISTI (FAA)

L'importo complessivo stanziato per l'anno 2024 è di euro 120.000,00;

Stanziamento mensile pari a Euro 10.000,00;

FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE (FAI)

L'importo complessivo stanziato per l'anno 2024 è di euro 120.000,00;

Stanziamento mensile pari a Euro 10.000,00;

IMPRENDITORIA FEMMINILE – MATERNITA' (IFM)

L'importo complessivo stanziato per l'anno 2024 è di euro 240.000,00

Stanziamento mensile pari a Euro 20.000,00;



Segreteria tecnica
c/o ELBA
20124 MILANO
Viale Vittorio Veneto, 16/A
Tel. 02/2940.0754
Fax 02/2940.2684
partisociali@elba.lombardia.it



IMPRENDITORIA FEMMINILE – INCREMENTO OCCUPAZIONE (IFO)

L'importo complessivo stanziato per l'anno 2024 è di euro 180.000,00;
Stanziamento mensile pari a Euro 15.000,00;

TITOCINIO EXTRACURRICULARE (TEX)

L'importo complessivo stanziato per l'anno 2024 è di euro 180.000,00;
Stanziamento mensile pari a Euro 15.000,00;

APPRENDISTATO DI I E III LIVELLO (APT)

L'importo complessivo stanziato per l'anno 2024 è di euro 180.000,00;
Stanziamento mensile pari a Euro 15.000,00;

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI PER L'ORIENTAMENTO (PCO)

L'importo complessivo stanziato per l'anno 2024 è di euro 300.000,00;
Stanziamento mensile pari a Euro 25.000,00;

CONFERMA APPRENDISTATO (CAP)

L'importo complessivo stanziato per l'anno 2024 è di euro 240.000,00;
Stanziamento mensile pari a Euro 20.000,00

PERCORSI IeFP CON TIROCINIO CURRICULARE (IFP)

L'importo complessivo stanziato per l'anno 2024 è di euro 150.000,00
Stanziamento mensile pari ad euro 12.500

AUTOPRODUZIONE ENERGIA (AEA)

L'importo complessivo stanziato per l'anno 2024 è di euro 300.000,00

INNOVAZIONE TECNOLOGICA (INT)

L'importo complessivo stanziato per l'anno 2023 è di euro 500.000,00.

PROVVIDENZE

Per l'anno 2024 le domande delle Provvidenze dovranno essere presentate entro i 4 mesi successivi al mese dell'evento salvo quanto diversamente disposto.

Al Verbale di Accordo inerente le Provvidenze di Elba per gli anni 2022 e 2023 sono apportate le seguenti modifiche o integrazioni:

CONTRIBUTO TRASPORTO PUBBLICO (CTP/D – CTP/F)

Per l'anno 2024 a favore:

- dei dipendenti che utilizzano i mezzi pubblici;
 - dei loro figli, fino alla maggiore età, che utilizzano i mezzi pubblici;
- è riconosciuto un contributo pari a:
- euro 100,00, nel caso di abbonamenti di durata, anche non continuativa, non inferiore a sei mesi;
 - euro 200,00 nel caso di abbonamenti annuali (inerenti l'anno 2024).

L'importo complessivo stanziato per l'anno 2024 è di euro 250.000,00

La domanda deve essere presentata entro e non oltre il 30 aprile 2025.

CONTRIBUTO SPESE ACQUISTO LIBRI SCOLASTICI (ALS)

L'importo del contributo è di 200,00 euro per ciascun figlio.

La domanda per l'anno scolastico 2024/2025 deve essere presentata entro e non oltre il 30 aprile 2025.

Segreteria tecnica
c/o ELBA
20124 MILANO
Viale Vittorio Veneto, 16/A
Tel. 02/2940.0754
Fax 02/2940.2684
partisociali@elba.lombardia.it



BORSE DI STUDIO PER I FIGLI DEI DIPENDENTI (BDS/D-BDS/U)

Per l'anno 2024 l'importo del contributo a favore dei dipendenti i cui figli conseguono il diploma di scuola secondaria di secondo grado o che si iscrivono al secondo e terzo anno di università è pari a:

- euro 650,00 in caso di conseguimento di diploma di scuola secondaria di secondo grado;
- euro 400,00 in caso di iscrizione al secondo o al terzo anno di università.

La domanda deve essere presentata entro e non oltre il 30 aprile 2025.

L'importo complessivo stanziato per l'anno 2024 è di euro 650.000,00, così ripartito:

- euro 400.000,00 per BDS/D;
- euro 250.000,00 per BDS/U.



CONTRIBUTO DICHIARAZIONE REDDITI (CDR)

La domanda deve essere presentata entro e non oltre il 30 aprile 2025.

CONTRIBUTO MUTUO A TASSO VARIABILE(MTV)

Per l'anno 2024 il contributo è erogato a favore dei dipendenti titolari o cointestatari di un mutuo a tasso variabile per l'acquisto della prima casa sarà erogato su contratto mutuo stipulato a partire dal 1 gennaio 2010.

La domanda deve essere presentata entro e non oltre il 30 aprile 2025.



IMPRENDITORIA FEMMINILE – MATERNITA (IFM)

Alle donne titolari di impresa artigiana (comprese le socie, anche se prive di piena rappresentanza legale), in caso di nascita o adozione di un figlio è riconosciuto un contributo "una tantum" di euro 1.500,00.



AUTOPRODUZIONE ENERGIA (AEA)

Alle imprese che hanno realizzato investimenti finalizzati all'autoproduzione di energia (es. impianti di pannelli solari, fotovoltaico, eolico), per fatture emesse nel corso del anno 2024 e quietanziate entro il 30 aprile 2025, è erogato un contributo pari al 10% dell'investimento (spesa minima euro 7.500,00), con importo massimo di euro 2.000,00. In caso di impresa costituita in prevalenza da giovani sino a 35 anni di età (con riferimento sia ai componenti che alle eventuali quote di capitale sociale detenute) il contributo è elevato a euro 4.000,00. La domanda deve essere presentata entro e non oltre il 30 aprile 2025.



INNOVAZIONE TECNOLOGICA (INT)

Alle imprese che effettuano investimenti di innovazione tecnologica, per fatture emesse nel corso del anno 2023 e quietanziate entro il 30 aprile 2025, anche finalizzati ad approcci green oriented, con particolare riferimento a:

- sviluppare la capacità di realizzazione di progetti mirati all'introduzione di nuovi modelli di business 4.0 e modelli green oriented;
- promuovere l'utilizzo di servizi o soluzioni focalizzati sulle nuove competenze e tecnologie digitali in attuazione della strategia definita nel Piano Transizione 4.0;

è erogato un contributo pari al 10% dell'investimento (spesa minima euro 7.500,00), con importo massimo di euro 2.000,00. In caso di impresa costituita in prevalenza da giovani sino a 35 anni di età (con riferimento sia ai componenti che alle eventuali quote di capitale sociale detenute) il contributo è elevato a euro 4.000,00.

La domanda deve essere presentata entro e non oltre il 30 aprile 2025.



Segreteria tecnica
c/o ELBA
20124 MILANO
Viale Vittorio Veneto, 16/A
Tel. 02/2940.0754
Fax 02/2940.2684
partisociali@elba.lombardia.it

Resta inteso che le domande delle Provvidenze per l'anno 2024 BDS, RCE, RPS, AFF e RLS con previsione di stanziamento esclusivamente annuale potranno essere presentate entro e non oltre il 30 aprile 2025.

Al Verbale di Accordo inerente le Provvidenze di Elba per gli anni 2022 e 2023 è ~~senza~~ aggiunta la seguente nuova provvidenza:

CONTRIBUTO INTEGRAZIONE FSBA (CIF)

E' istituita una provvidenza a favore dei dipendenti che hanno ricevuto un assegno di integrazione salariale FSBA nell'anno 2024.

Il contributo sarà di € 150,00 per i dipendenti che nel corso del mese sono stati sospesi in FSBA per almeno 10 giorni lavorativi anche non continuativi.

Il contributo sarà di € 300,00 per i dipendenti che nel corso del mese siano stati sospesi in FSBA a "zero ore" ossia per tutti i giorni lavorativi.

Il contributo potrà essere richiesto per un massimo di 2 eventi mensili nell'anno. Documento di riferimento sarà il cedolino paghe del mese in sospensione FSBA.

L'importo complessivo stanziato per l'anno 2024 è di euro 662.000,00

La domanda deve essere presentata entro e non oltre il 30 aprile 2025.

ULTERIORI DISPOSIZIONI

Le provvidenze potranno essere erogate a favore dello stesso beneficiario non più di una volta nell'anno solare, salvo quanto previsto per le singole provvidenze.

Le provvidenze denominate *Percorsi leFP con tirocinio curriculare (IFP)*, Autoproduzione energia (AEA) e Innovazione Tecnologica (INT) non possono fruire del meccanismo di compensazione delle dotazioni economiche tra le diverse provvidenze.

Per quanto non disposto o modificato dal presente Accordo valgono le disposizioni riportate negli Accordi inerenti le provvidenze di Elba del 26 aprile 2022 e del 13 luglio 2023

Milano, 10 dicembre 2023

Letto, confermato e sottoscritto.

CONFARTIGIANATO LOMBARDIA _____

C.N.A. LOMBARDIA _____

CASARTIGIANI LOMBARDIA _____

C.L.A.A.I. LOMBARDIA _____

C.G.I.L. LOMBARDIA _____

C.I.S.L. LOMBARDIA _____

U.I.L. LOMBARDIA _____



ACCORDO INTERCONFEDERALE REGIONALE

Tra

CONFARTIGIANATO IMPRESE LOMBARDIA

CNA LOMBARDIA

CLAAI LOMBARDIA

CASARTIGIANI LOMBARDIA

e

CGIL LOMBARDIA

CISL LOMBARDIA

UIL LOMBARDIA

PREMESSO CHE

-Il rinnovo dei contratti collettivi lombardi del settore artigiano rappresenta un utile e significativo strumento negoziale delle parti sociali, così come definito negli Accordi interconfederali nazionali del 23 novembre 2016 e 26 novembre 2020;

-Le sfide dell'innovazione tecnologica, della digitalizzazione e della sostenibilità ambientale, richiedono relazioni sindacali avanzate, investimenti e impegno per accompagnare imprese e lavoratori ai necessari cambiamenti, per salvaguardare l'attività produttiva e l'occupazione, in un difficile contesto nazionale e internazionale, all'interno di un mercato concorrenziale, articolato e in trasformazione;

-La natura stessa dell'impresa artigiana, la qualità, la tipicità, la specializzazione delle produzioni e dei servizi richiedono percorsi di contrattazione a supporto dell'innovazione dei processi lavorativi e del necessario aggiornamento continuo di competenze delle lavoratrici e dei lavoratori;

-Le Parti Sociali dell' Artigianato lombardo convengono che il rinnovo dei CCRL rafforza e innova il sistema della contrattazione e delle relazioni sindacali, può favorire lo sviluppo economico e industriale, la crescita dell'occupazione, l'aumento della produttività di sistema e d'impresa e il consolidamento del sistema bilaterale nel suo complesso;

-La Bilateralità dell' Artigianato lombardo, frutto della contrattazione collettiva nazionale e regionale, è una delle più avanzate e costituisce un pilastro portante del sistema relazionale e contrattuale del settore, in grado di erogare significative prestazioni e provvidenze a favore delle imprese e dei lavoratori.



Segreteria tecnica
c/o ELBA
20124 MILANO
Viale Vittorio Veneto, 16/A
Tel. 02/2940.0754
Fax 02/2940.2684
partisociali@elba.lombardia.it

[Handwritten signatures in blue ink]

Le parti condividono di consolidare, integrare e innovare il sistema bilaterale lombardo nel suo complesso;

Tutto ciò premesso, che costituisce parte integrante del presente accordo, le parti convengono che le tematiche di seguito riportate costituiscono i contenuti su cui le stesse si confronteranno nell'ambito della ricerca della soluzione ai contratti collettivi regionali scaduti.



TRATTAMENTO IN CASO DI MALATTIA

Le parti condividono che nell' Artigianato Lombardo sono maturate le condizioni per avviare un percorso che porti a riconoscere il pagamento dei primi tre giorni di malattia. Questa scelta di valore sociale conferma che il settore, per qualità, valore e attrattività sul mercato del lavoro, è equiparabile e non inferiore agli altri settori produttivi.

ELEMENTO ECONOMICO

L'elemento economico valorizzerà l'elemento integrativo regionale attualmente denominato premio di produzione collettivo regionale / nuovo incremento economico regionale. Nella definizione del relativo valore si terrà conto dell'aumento dell'inflazione e del costo della vita registrati in questi anni. L'aumento salariale sarà individuato in una quota con incidenza su tutti gli istituti contrattuali. Il valore economico complessivo dell'aumento salariale sarà definito dai singoli contratti di categoria secondo quanto stabilito in sede di accordo interconfederale, anche tramite il riconoscimento di una "Una Tantum".

ORARIO DI LAVORO

Le Parti riconoscono che i regimi di orario sono sempre più fattore decisivo al fine di garantire all'impresa la capacità di rispondere alle esigenze di un mercato fortemente concorrenziale e globalizzato.

Al fine di assicurare alle imprese lombarde la concorrenzialità necessaria e il mantenimento della continuità occupazionale le Parti concordano sulla necessità di individuare regimi di articolazione dell'orario lavorativo innovativi anche in termini di:

- distribuzione nella settimana, o su cicli di più settimane, dell'orario normale di lavoro;
- articolazione dell'orario contrattuale su cicli plurisettimanali multi periodali;
- flessibilità dell'orario di lavoro, in particolari periodi dell'anno ovvero in occasione di variazioni di intensità dell'attività lavorativa dell'azienda o di reparti della stessa;
- individuazione dei momenti di fruizione del necessario riposo settimanale.

Le Parti convengono che nell'ambito dei regimi di orario individuati saranno trovate anche soluzioni idonee a rispondere alle richieste di flessibilità avanzate dai lavoratori e dalle lavoratrici, ove possibile, in ragione delle mansioni del lavoratore, anche fruendo di modalità di erogazione della prestazione di lavoro tramite smart-working.

DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO

Le Parti si impegnano a valutare una possibile rimodulazione del periodo di prova e del periodo di preavviso.

Segreteria tecnica
c/o ELBA
20124 MILANO
Viale Vittorio Veneto, 16/A
Tel. 02/2940.0754
Fax 02/2940.2684
partisociali@elba.lombardia.it

(Handwritten signatures and initials in blue ink)

ULTRATTIVITA'

Le parti convengono che la contrattazione collettiva regionale sia caratterizzata da elementi di certezza e stabilità nel tempo. Per tale ragione concordano nell'introduzione di clausole che garantiscano l'ultrattività delle intese, sia per la parte normativa che per la parte economica.

SALUTE E SICUREZZA

Le Parti condividono che la Sicurezza nei luoghi di lavoro è un bene primario per le imprese e per i lavoratori. La prevenzione degli infortuni non solo assicura la necessaria tutela dei lavoratori, ma contribuisce anche a garantire il successo a lungo termine dell'attività d'impresa.

Le Parti riconoscono che le problematiche e della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro assumono nel comparto artigiano una connotazione particolare, in quanto coinvolgono non solo i lavoratori dipendenti, ma direttamente anche gli imprenditori, che prestano la propria attività fianco a fianco dei propri collaboratori.

Le Parti concordano che occorre rilanciare e innovare il sistema paritetico lombardo dell'Artigianato, valorizzando il ruolo e le competenze dell'organismo paritetico regionale (OPRA), nell'ambito di una riorganizzazione funzionale degli organismi territoriali (OPTA) e del sistema bilaterale.

E' di comune interesse operare per elevare l'attenzione sulle azioni di prevenzione, in particolare sull'informazione che è il primo passo per una efficace prevenzione.

Le Parti condividono che un rafforzamento delle tutele implichi, anche, la valorizzazione del ruolo dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza territoriali cui occorre garantire l'accesso ai luoghi di lavoro, l'agibilità e l'interlocuzione con i lavoratori.

Le Parti, infine, ritengono necessario monitorare attraverso l'osservatorio statistico regionale i dati relativi agli infortuni, mancati infortuni e malattie professionali per individuare quelli più ricorrenti e quelli con indice di gravità maggiore.

Obiettivo ultimo è favorire azioni specifiche di contrasto e promuovere iniziative di informazione / formazione specifica, finalizzati a creare una vera cultura della sicurezza fra tutti i lavoratori e lavoratrici.

FORMAZIONE CONTINUA

La trasformazione del lavoro prodotta dalle innovazioni tecnologiche e dai processi sociali che hanno caratterizzato gli ultimi anni richiede un potenziamento delle competenze individuali finalizzato, da una parte, all'incremento della competitività delle imprese, dall'altra alla valorizzazione delle lavoratrici e dei lavoratori.

Le parti considerano strategico l'investimento di imprese e lavoratori in materia di formazione continua, al fine di aggiornare, perfezionare e sviluppare conoscenze e competenze professionali per affrontare la sfida delle nuove transizioni, in particolare quella digitale e quella della sostenibilità ambientale.

La formazione continua è la chiave per governare il ricambio generazionale e favorire l'incontro tra la domanda e l'offerta nel mercato del lavoro, anche nel settore dell'artigianato.

Le parti sottolineano che FONDARTIGIANATO, il primo Fondo paritetico interprofessionale costituito in Italia per volontà delle Parti Sociali e istituito a seguito dell'emanazione della Legge n. 388/2000, è parte integrante di un sistema unico di formazione. L'adesione, che non ha costi aggiuntivi per



Segreteria tecnica
c/o ELBA
20124 MILANO
Viale Vittorio Veneto, 16/A
Tel. 02/2940.0754
Fax 02/2940.2684
partisociali@elba.lombardia.it

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

l'impresa, e consente di accedere a risorse significative per finanziare integralmente il fabbisogno formativo dei dipendenti.

Le Parti convengono che, sarà necessario avviare percorsi di finalizzati:

- in generale al rafforzamento e aggiornamento delle competenze, soprattutto rispetto ai profili meno qualificati;
- al rafforzamento delle competenze informatiche e digitali, anche di base;
- al rafforzamento delle competenze linguistiche dei lavoratori stranieri,
- alla formazione su pari opportunità e contrasto alla violenza e molestie nei luoghi di lavoro;
- alla formazione riguardo salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
- al rafforzamento delle competenze in materia di sostenibilità ambientale e economia circolare.

POLITICHE DI GENERE E DI PARI OPPORTUNITA'

La parità tra i sessi, l'uguaglianza e il rispetto delle donne, sono valori da perseguire nella società come nei luoghi di lavoro. Un luogo di lavoro dove uomini e donne si devono rispettare e riconoscere nelle loro differenze.

L'impegno delle Parti Sociali, sindacali e imprenditoriali, è indirizzato a garantire l'uguaglianza di genere nei luoghi di lavoro. Occorrono politiche industriali, nazionali e di settore, scelte contrattuali e sociali finalizzate a garantire il superamento delle discriminazioni e la disparità salariale tra uomini e donne.

Le parti si impegnano a promuovere, all'interno dei singoli contratti o attraverso le provvidenze degli enti bilaterali, misure di sostegno alla genitorialità e conciliazione vita-lavoro.

Le Parti ritengono necessario monitorare attraverso i dati dell'osservatorio statistico la presenza di genere all'interno nel mondo artigiano, al fine di favorire la parità di genere e contrastare fenomeni che ne ostacolano la realizzazione.

Devono essere riconosciuti, con particolare sensibilità, i bisogni e le condizioni di difficoltà che incontra il genitore, nel lavoro di cura nell'ambito domestico o nelle relazioni affettive, individuando concreti strumenti di aiuto e di sostegno.

Infine, occorre prevedere la possibilità per il genitore di richiedere permessi, con o senza retribuzione, per affrontare problemi o disagi momentanei, ovvero orari articolati e flessibili, conformi alle previsioni dei Contratti Collettivi di lavoro nazionali e regionali.

VIOLENZA, MOLESTIE E DISCRIMINAZIONE DI GENERE

Le parti si impegnano a promuovere e diffondere, all'interno dei contesti organizzativi e aziendali, il principio dell'inaccettabilità di ogni atto o comportamento che si configuri quale molestia o violenza nei luoghi di lavoro, come previsto dalla Convenzione OIL 2021.

Il luogo di lavoro deve divenire sempre più luogo di solidarietà, di consapevolezza e di avanzamento culturale avverso la discriminazione di genere e ogni violenza sessista, psicologica e fisica.

Occorre perseguire senza tolleranza o giustificazioni ogni abuso e discriminazione, ogni molestia, ogni forma di violenza fisica e verbale nei confronti della donna e della lavoratrice.

Le parti si impegnano a:

- prevedere che nei corsi obbligatori sulla sicurezza sia trattata anche la materia del contrasto alla violenza, alle discriminazioni e molestie;



Segreteria tecnica
c/o ELBA
20124 MILANO
Viale Vittorio Veneto, 16/A
Tel. 02/2940.0754
Fax 02/2940.2604
partisociali@elba.lombardia.it

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



- sensibilizzare le aziende affinché anche la materia del contrasto alla violenza, alle discriminazione e molestie sia esaminata come rischio specifico nell'ambito della valutazione di cui all'art. 28 del D.Lgs. n.81/2008;
- promuovere azioni formative e informative sul tema, anche coinvolgendo gli attori della sicurezza presenti;
- valutare e inserire nel catalogo delle prestazioni degli Enti bilaterali azioni specifiche di supporto a vittime di violenza (aiuto economico e supporto psicologico);
- valutare, in aggiunta al congedo retribuito di 3 mesi per vittime di violenza ai sensi dell'art 24 D.Lgs. n. 80/2015, ulteriore periodo di aspettativa non retribuita-



OSSERVATORIO REGIONALE

Le parti prevedono la costituzione di un osservatorio statistico regionale che possa rilevare e monitorare i seguenti dati:

- struttura delle imprese e settore (dimensione, attività, numero dipendenti);
- congiuntura economica;
- flussi e composizione dell'occupazione;
- utilizzo di ammortizzatori sociali.



L'osservatorio dovrà avere anche una declinazione di categoria, approfondendo analisi specifiche di settore e di comparto merceologico. L'osservatorio deve lavorare in sinergia sia con le banche dati del sistema dell'artigianato (ELBA, WILA, OPRA) sia con quelle provenienti da enti esterni (INAIL, INPS, ATS, ITL, CPI, Regione Lombardia, Unioncamere);



L'Osservatorio regionale dell'artigianato è inteso come uno strumento fondamentale per comprendere, sostenere e sviluppare il settore dell'artigianato a livello locale, contribuendo così alla crescita economica di comparto.



I dati raccolti dall'osservatorio potranno essere utilizzati per sviluppare e adattare politiche pubbliche che sostengano l'artigianato a livello regionale. Questo può includere agevolazioni fiscali, finanziamenti agevolati, programmi di formazione e altro ancora.

L'osservatorio dovrà redigere un rapporto statistico sulla situazione del settore, anche al fine di svolgere un ruolo propositivo relativo ad interventi di sostegno legislativo regionale ai programmi di sviluppo delle imprese artigiane.



LAVORATORI STRANIERI

Data la significativa presenza della popolazione straniera nel settore dell'Artigianato occorre garantire, nel rispetto delle esigenze tecnico-organizzativo delle imprese, maggiore attenzione verso i bisogni dei lavoratori e delle lavoratrici straniere per favorire il rientro periodico nel proprio paese, l'apprendimento della lingua italiana e l'esercizio della libertà di culto.



Le parti firmatarie confermano che i contenuti sottoscritti nel presente accordo regionale interconfederale non sono esaustivi, ma potranno essere integrati da specificità settoriali evidenziate dalle categorie in sede di confronto per il rinnovo dei CCRL.

Segreteria tecnica
c/o ELBA
20124 MILANO
Viale Vittorio Veneto, 16/A
Tel. 02/2940.0754
Fax 02/2940.2684
partisociali@elba.lombardia.it

Le parti si impegnano a proseguire il confronto nel mese di gennaio 2024.

Milano, 20 Dicembre 2023

Letto, confermato e sottoscritto

CONFARTIGIANATO LOMBARDIA

C.N.A. LOMBARDIA

CASARTIGIANI LOMBARDIA

C.L.A.A.I. LOMBARDIA

C.G.I.L. LOMBARDIA

C.I.S.L. LOMBARDIA

U.I.L. LOMBARDIA



Segreteria tecnica
c/o ELBA
20124 MILANO
Viale Vittorio Veneto, 16/A
Tel. 02/2940.0754
Fax 02/2940.2684
partisociali@elba.lombardia.it



STATUTO ELBA

(approvato dall'Assemblea ELBA il 30/06/2021)



NUOVO STATUTO ELBA

ARTICOLO 1 - COSTITUZIONE

1. E' costituita tra le Organizzazioni Regionali Lombarde dell'Artigianato CONFARTIGIANATO IMPRESE, C.L.A.A.I. Lombardia, C.N.A Lombardia., C.A.S.A. (di seguito organizzazioni imprenditoriali dell'artigianato) e le Organizzazioni Regionali dei Sindacati dei lavoratori C.G.I.L., C.I.S.L., U.I.L. Milano e Lombardia (di seguito organizzazioni sindacali) una libera associazione ai sensi del Capo III, Titolo II, Libro Primo del Codice Civile denominata "ENTE LOMBARDO BILATERALE DELL'ARTIGIANATO - E.L.B.A.", di seguito chiamato E.L.B.A..
2. E.L.B.A. ha natura paritetica tra le organizzazioni imprenditoriali dell'artigianato e sindacali di cui sopra. E.L.B.A. ai sensi dell'Articolo 36 e seguenti del codice civile, ha natura giuridica di associazione non riconosciuta.

ARTICOLO 2 - SCOPI E FINALITÀ

1. L'E.L.B.A. non ha scopo di lucro ed è finalizzato:
 - a. alla erogazione di prestazioni e servizi per le imprese che rientrano nella sfera di applicazione dell'Accordo Interconfederale 21 luglio 1988 e seguenti, dei loro lavoratori dipendenti, concordati fra le organizzazioni imprenditoriali dell'artigianato e le organizzazioni sindacali dei lavoratori. In particolare l'E.L.B.A. provvederà alla gestione dei Fondi contrattualmente obbligatori costituiti al suo interno mediante accordi fra le Organizzazioni Fondatrici, intendendosi per esse le Confederazioni e le loro federazioni di categoria;
 - b. alla promozione, il sostegno e lo sviluppo della formazione e dell'aggiornamento professionale, anche relativa ai rapporti di apprendistato;
 - c. alla promozione della crescita della professionalità dei lavoratori;
 - d. al monitoraggio dell'occupazione e delle sue dinamiche;
 - e. al miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
 - f. alla realizzazione dell'osservatorio dell'artigianato.
2. Potrà, inoltre, svolgere ogni altro compito ad esso demandato da accordi stipulati fra le organizzazioni di cui sopra.

ARTICOLO 3 - SEDE E DURATA

1. E.L.B.A. ha sede in Milano.
2. La durata di E.L.B.A. è illimitata.
3. E.L.B.A. si avvale di articolazioni territoriali della bilateralità regionale, secondo quanto previsto dagli Accordi Sindacali regionali stipulati fra le Organizzazioni di cui sopra.

ARTICOLO 4 - SOCI

1. Sono soci fondatori di E.L.B.A. (di seguito "soci") le Organizzazioni Regionali dell'Artigianato e dei Sindacati dei Lavoratori indicate nell'art. 1.

ARTICOLO 5 - RECESSO ED ESCLUSIONE DEL SOCIO

1. La cessazione della qualità di socio si verifica mediante disdetta degli Accordi Interconfederali regionali del 27/11/89, del 7/2/92 e seguenti.
2. È escluso di diritto il socio che risulti aver cessato l'attività ovvero sia formalmente confluito in altra organizzazione imprenditoriale o sindacale non socia. L'esclusione viene deliberata, su proposta del Consiglio di Amministrazione, all'unanimità dall'Assemblea nelle persone dei rappresentanti degli altri soci ed è immediatamente esecutiva. L'esclusione comporta l'automatica immediata caducazione di tutti i componenti designati dal socio escluso.
3. Un socio può recedere in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta, inviata, a mezzo raccomandata o Posta Elettronica Certificata (PEC), all'E.L.B.A. e al Consiglio di Amministrazione. Il recesso diviene efficace al trentesimo giorno successivo alla ricezione della comunicazione e comporta le medesime conseguenze dell'esclusione.
4. Nei casi di esclusione o recesso, il Consiglio di Amministrazione provvede a convocare, senza indugio, ed in ogni caso entro trenta giorni dalla esclusione o dalla ricezione della comunicazione di recesso, l'Assemblea per prenderne atto ed adottare ogni deliberazione necessaria, anche in tema di sostituzione delle nomine venute meno per effetto dell'esclusione o del recesso. Le sostituzioni avvengono sempre nel rispetto del principio di pariteticità tra le organizzazioni imprenditoriali e sindacali.
5. All'esclusione o al recesso di un socio, non è correlato alcun diritto di conseguire, in qualsiasi modo, anche sotto forma di indennità o rimborso delle quote versate dagli iscritti, parte del fondo comune o del patrimonio dell'E.L.B.A., che è irrevocabilmente destinato allo scopo prefissato all'articolo 2.

ARTICOLO 6 - FONDO COMUNE

1. Il fondo comune è costituito dagli eventuali contributi, ordinari e straordinari, degli associati, di enti e istituzioni sia pubbliche che private, di persone fisiche, dalle rendite e da ogni altra entrata patrimoniale, da altri proventi maturati anche sui Fondi gestiti dall'E.L.B.A. e dai beni acquistati con il predetto fondo, dalle somme e dai beni da chiunque e a qualsiasi titolo devoluti all'E.L.B.A.
Non fanno invece parte del fondo comune le somme versate dalle imprese, ed eventualmente dai lavoratori, nei Fondi istituiti all'interno dell'E.L.B.A. sulla base dei Contratti collettivi nazionali o regionali di lavoro o di appositi accordi sindacali e i contributi pubblici e privati espressamente destinati agli scopi dei Fondi. Le suddette risorse saranno quindi contabilizzate in appositi capitoli di bilancio.
2. L'E.L.B.A. risponde delle obbligazioni assunte ai sensi dell'art. 38 C.C. con il fondo comune. I creditori dell'E.L.B.A. hanno l'onere di escutere il patrimonio sociale preventivamente alla proposizione dell'azione nei confronti dei soggetti obbligati ai sensi dell'art. 38 C.C.

ARTICOLO 7 - ORGANI STATUTARI

1. Sono organi dell'E.L.B.A.:
 - l'Assemblea;
 - il Consiglio di Amministrazione;
 - il Presidente e il Vice Presidente;
 - la Presidenza;
 - il Collegio dei Revisori dei Conti.

ARTICOLO 8 – ASSEMBLEA

1. L'Assemblea è composta da 24 componenti indicati in numero di 12 dalle Organizzazioni Imprenditoriali dell'artigianato e in numero di 12 dalle Organizzazioni Sindacali.
2. La carica di componente dell'Assemblea ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data di approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio da parte dell'Assemblea. Il componente dell'Assemblea è rieleggibile.
3. I componenti dell'Assemblea sono designati dai soci, entro trenta giorni antecedenti alla scadenza prevista dal comma 2 del presente articolo. La designazione di ciascun componente è a carattere fiduciario. Il socio che lo ha designato può revocare l'incarico e sostituirlo in qualsiasi momento a suo insindacabile giudizio.
4. Tutti i componenti dell'Assemblea devono possedere i requisiti di moralità ed onorabilità previsti dall'art. 5, comma 1, lett. d), del D.Lgs. 10 settembre 2003, n.276, e sono tenuti a dare tempestiva comunicazione all' E.L.B.A. in caso di perdita degli stessi. La perdita di detti requisiti comporta la decadenza di diritto dalla carica ricoperta.
5. La carica di componente dell'Assemblea ha termine in caso di:
 - a. revoca;
 - b. dimissioni;
 - c. decadenza;
 - d. decesso;
 - e. esclusione o recesso del socio che lo ha designato.
6. Nel caso di revoca di cui alla lettera a) del comma 5 del presente articolo, il socio formalizza la revoca del componente designato, mediante comunicazione scritta inviata, a mezzo raccomandata o PEC, all' E.L.B.A. e al diretto interessato. Dopo la revoca, entro 30 giorni, il socio è tenuto a designare un nuovo componente con le medesime modalità previste per la revoca.
7. Nel caso di dimissioni di cui alla lettera b) del comma 5 del presente articolo, il componente dell'Assemblea dimissionario formalizza le proprie dimissioni, mediante comunicazione scritta inviata, a mezzo raccomandata o PEC, all'E.L.B.A. e al socio che ne aveva espresso la designazione. Il socio, entro 30 giorni dalle dimissioni, è tenuto a designare un nuovo componente, mediante comunicazione scritta inviata, a mezzo raccomandata o PEC, all' E.L.B.A. e al nuovo componente designato.
8. La decadenza di cui alla lettera c) del comma 5 del presente articolo, si verifica laddove il componente dell'assemblea risulti assente ingiustificato per almeno tre riunioni consecutive, ovvero in caso di perdita dei requisiti di cui al comma 4 del presente articolo. In tale ipotesi, il socio che aveva provveduto a designare il componente, entro 30 giorni dalla decadenza, è tenuto a designare un nuovo componente, mediante comunicazione scritta inviata, a mezzo raccomandata o PEC, all' E.L.B.A. e al nuovo componente.
9. Nel caso di decesso di cui alla lettera d) del comma 5 del presente articolo, il socio che aveva provveduto a designare il componente, entro trenta giorni dal verificarsi del decesso, è tenuto a designare un nuovo componente mediante comunicazione scritta inviata, a mezzo raccomandata o PEC, all' E.L.B.A. e al nuovo componente designato.
10. Nel caso di esclusione o di recesso del socio di cui alla lettera e) del comma 5 del presente articolo, si ha l'immediata caducazione di tutti i componenti dell'Assemblea designati dal socio escluso o receduto ai sensi dell'articolo 5.

11. Nei casi previsti al comma 5 del presente articolo, fintanto che non venga ripristinata la pariteticità tra le organizzazioni imprenditoriali e sindacali, l'Assemblea è validamente costituita in presenza di tutti i componenti rimasti in carica, in proprio o per delega, e delibera all'unanimità.
12. Nei casi a), b), c), d) del comma 5 del presente articolo, il sostituto rimane in carica fino a quando vi sarebbe rimasto il componente sostituito.
13. Ogni componente ha diritto ad un voto. Egli può, mediante delega scritta, farsi rappresentare in Assemblea da altro componente della medesima organizzazione di appartenenza.
14. L'Assemblea è ordinaria o straordinaria ed è convocata dal Presidente e dal Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione.
15. L'Assemblea si svolge nel luogo indicato nell'avviso di convocazione ed è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione. Chi presiede l'Assemblea constata la regolarità della costituzione e verifica la validità delle eventuali deleghe.
16. Delle riunioni deve essere redatto verbale ad opera di un Segretario nominato dall'Assemblea. Il verbale è approvato dall'Assemblea anche nella prima seduta successiva ed è inviato ai soci.

ARTICOLO 9 - ASSEMBLEA ORDINARIA

1. L'Assemblea ordinaria ha le seguenti competenze:
 - a. nomina i componenti del Consiglio di Amministrazione, su designazione dei soci;
 - b. delibera la sostituzione di singoli componenti degli organi a seguito della specifica decisione del socio;
 - c. delibera in merito alla relazione del Consiglio di Amministrazione sull'attività svolta dall'E.L.B.A., all'approvazione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo;
 - d. delibera le linee strategiche dell'E.L.B.A.;
 - e. nomina i componenti e il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, ne determina il compenso per tutta la durata dell'incarico;
 - f. delibera la determinazione degli eventuali compensi ai componenti del Consiglio di Amministrazione, al Presidente e al Vice Presidente;
 - g. delibera in merito all'esclusione del socio che risulti aver cessato l'attività ovvero sia formalmente confluito in altra organizzazione imprenditoriale o sindacale non socia e in merito alle azioni necessarie da adottare a seguito dell'esclusione;
 - h. delibera in merito al recesso del socio e in merito alle azioni necessarie da adottare a seguito del recesso;
 - i. delibera in merito alla revoca, alle dimissioni, alla decadenza, al decesso e alla caducazione del componente dell'Assemblea, del Presidente, del Vice Presidente, del componente del Consiglio di Amministrazione e del componente del Collegio dei Revisori dei Conti.
2. L'Assemblea ordinaria si riunisce almeno due volte l'anno e, in ogni caso, entro il 31 dicembre per l'approvazione del bilancio preventivo e il piano di attività ed entro il 30 aprile, o nel maggior termine di cui all'art. 21 comma 3, per l'approvazione del bilancio consuntivo e della relazione sull'attività svolta.
3. La convocazione, a cura del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, con la contestuale trasmissione dell'ordine del giorno, luogo e ora di svolgimento e della eventuale documentazione, è effettuata a mezzo raccomandata, o fax, o PEC, o mezzi equipollenti, da inviare ai componenti e ai soci almeno quindici giorni prima

della data della riunione. In caso di urgenza la convocazione è effettuata, con le medesime modalità, almeno sette giorni prima della data della riunione.

4. Il Presidente o il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, inoltre, sono obbligati a convocare l'Assemblea ordinaria qualora lo richiedano la metà più uno dei componenti dell'Assemblea o il Collegio dei Revisori dei Conti.
5. Alle riunioni dell'Assemblea partecipano i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori dei Conti.
6. Alle riunioni dell'Assemblea possono, inoltre, intervenire, su invito del Presidente o del Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, altre persone, la cui partecipazione sia ritenuta utile in relazione alle materie da trattare.
7. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza, in proprio o per delega, di almeno 18 componenti e delibera con il voto favorevole dei tre quarti dei presenti, tranne che per i punti a), b), d), e), f), g), h), i), che sono assunte all'unanimità, nel rispetto della rappresentanza bilaterale, salvo quanto disposto al comma 11 dell'art. 8.
8. È consentita, ai componenti dell'Assemblea, la possibilità di intervenire a distanza mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento per videoconferenza o per teleconferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei partecipanti. In tale ipotesi, chi presiede la riunione accerta, dandone atto a verbale, l'identità dei componenti presenti anche mediante collegamento con le predette modalità.

ARTICOLO 10 - ASSEMBLEA STRAORDINARIA

1. L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, nonché in materia di procedure per la liquidazione dell'E.L.B.A., relative modalità e nomina dei liquidatori.
2. L'Assemblea straordinaria è convocata con le stesse modalità e nei termini stabiliti per le convocazioni dell'Assemblea ordinaria.
3. L'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza, in proprio o per delega, di almeno 18 componenti e delibera all'unanimità, nel rispetto della rappresentatività bilaterale, salvo quanto disposto al comma 11 dell'articolo 8.

ARTICOLO 11 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da 12 componenti indicati in numero di sei dalle Organizzazioni Imprenditoriali dell'artigianato e in numero di sei dalle Organizzazioni Sindacali.
2. La carica di Consigliere di Amministrazione ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data di approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio da parte dell'Assemblea. Il Consigliere di Amministrazione è rieleggibile.
3. I componenti del Consiglio di Amministrazione sono nominati dall'Assemblea su designazione dei soci, entro trenta giorni successivi alla scadenza prevista dal comma 2 del presente articolo. La designazione di ciascun componente è a carattere fiduciario. Il socio che lo ha designato può revocare l'incarico e sostituirlo in qualsiasi momento.
4. La carica di Consigliere di Amministrazione ha termine in caso di:
 - a) revoca;
 - b) dimissioni;

- c) decadenza;
d) decesso;
e) esclusione o recesso del socio che lo ha designato.
5. Nel caso di revoca di cui alla lettera a) del comma 4 del presente articolo, il socio formalizza la revoca del componente designato, mediante comunicazione scritta inviata, a mezzo raccomandata o PEC, all' E.L.B.A. e al diretto interessato. Contestualmente alla revoca, il socio è tenuto a designare un nuovo componente con le medesime modalità previste per la revoca.
 6. Nel caso di dimissioni di cui alla lettera b) del comma 4 del presente articolo, il Consigliere di Amministrazione dimissionario formalizza le proprie dimissioni, mediante comunicazione scritta inviata, a mezzo raccomandata o PEC, al socio che ne aveva espresso la designazione. Il socio, entro 30 giorni dalle dimissioni, è tenuto a designare un nuovo componente, mediante comunicazione scritta inviata, a mezzo raccomandata o PEC, all' E.L.B.A. e al nuovo componente designato.
 7. La decadenza di cui alla lettera c) del comma 4 del presente articolo, si verifica laddove il Consigliere di Amministrazione risulti assente ingiustificato per almeno tre riunioni consecutive, ovvero in caso di perdita dei requisiti di cui al comma 13 del presente Articolo. In tale ipotesi, il socio che aveva provveduto a designare il componente, entro 30 giorni dalla decadenza, è tenuto a designare un nuovo componente, mediante comunicazione scritta inviata, a mezzo raccomandata o PEC, all' E.L.B.A. e al nuovo componente designato.
 8. Nel caso di decesso di cui alla lettera d) del comma 4 del presente articolo, il socio che aveva provveduto a designare il componente, entro trenta giorni dal verificarsi del decesso, deve designare un nuovo componente mediante comunicazione scritta inviata, a mezzo raccomandata o PEC, all' E.L.B.A. e al nuovo componente designato.
 9. Nel caso di esclusione o di recesso del socio, di cui alla lettera e) del comma 4 del presente articolo, si ha la caducazione di tutti i componenti designati dal socio escluso o receduto ai sensi dell'articolo 5. L'esclusione comporta l'automatica immediata caducazione di tutti i componenti designati dal socio escluso.
 10. In tutti i casi previsti al comma 4 del presente articolo, fintanto che non venga ripristinata la pariteticità, il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito in presenza di tutti i componenti rimasti in carica e delibera all'unanimità.
 11. Nei casi a), b), c) d) del comma 4 del presente articolo, il sostituto rimane in carica fino a quando vi sarebbe rimasto il componente sostituito.
 12. I componenti del Consiglio di Amministrazione non possono assumere la qualifica di componenti dell'Assemblea.
 13. Tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione devono possedere i requisiti di moralità ed onorabilità previsti dall'art. 5, comma 1, lett. d), del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276.
 14. Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipano i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti.
 15. Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione possono, inoltre, intervenire, su invito del Presidente o del Vice Presidente, altre persone la cui partecipazione sia ritenuta utile in relazione alle materie da trattare.



16. Al Consiglio di Amministrazione spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, ad eccezione di quelli espressamente riservati all'Assemblea.

17. In particolare, il Consiglio di Amministrazione ha le seguenti competenze:

- a) sovrintende alla gestione dell'E.L.B.A. assumendo i provvedimenti relativi al funzionamento e all'organizzazione interna dell'E.L.B.A. e assicurando il coordinamento delle risorse per il raggiungimento degli scopi sociali;
- b) delibera e compie gli atti amministrativi, nel rispetto degli indirizzi e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) delibera gli atti necessari, per l'attuazione dello scopo sociale;
- d) predispose il progetto di bilancio consuntivo e di bilancio preventivo dell'E.L.B.A., al fine di sottoporli all'Assemblea per l'approvazione;
- e) delibera il piano biennale dell'attività;
- f) svolge attività di monitoraggio sull'andamento dell'E.L.B.A.;
- g) propone all'Assemblea le eventuali modifiche dello Statuto;
- h) vigila sull'esecuzione di tutte le deliberazioni assunte;
- i) delibera, sentito il Direttore, l'organico dell'E.L.B.A. in base alle esigenze operative;
- j) approva e modifica il Regolamento amministrativo dell'E.L.B.A.;
- k) determina in sede di bilancio preventivo, la quota della contribuzione da destinare alla copertura delle spese amministrative;
- l) assume le eventuali determinazioni rispetto ai ricorsi istruiti dalla struttura;
- m) nomina il Direttore e ne determina il compenso, ha la possibilità, sentito i soci e verificato il suo operato, di revocare e prorogare il suo mandato;
- n) nomina il Presidente, su designazione dei soci CONFARTIGIANATO IMPRESE Lombardia, CNA Lombardia, CASARTIGIANI Lombardia, CLAAI Lombardia e il Vice presidente, su designazione dei soci CGIL Lombardia, CISL Lombardia, UIL Milano e Lombardia;
- o) propone all'Assemblea l'esclusione del Socio che risulti aver cessato l'attività ovvero sia formalmente confluito in altra organizzazione imprenditoriale o sindacale non socia;
- p) convoca l'Assemblea senza indugio ed in ogni caso entro trenta giorni dalla esclusione o dalla ricezione della comunicazione di recesso del socio, affinché l'Assemblea ne prenda atto ed adotti ogni deliberazione necessaria;
- q) sovrintende alla gestione dei Fondi ed alle modalità di investimento delle risorse in attesa di essere utilizzate.

ARTICOLO 12 - DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce di norma una volta ogni due mesi e ogni qualvolta il Presidente e il Vice Presidente ritengano necessario convocarlo ovvero almeno un terzo dei suoi componenti lo richiedano.
2. Le convocazioni, a cura del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, con contestuale trasmissione dell'ordine del giorno, luogo e ora di svolgimento e della eventuale documentazione, sono fatte mediante avviso da recapitarsi, a mezzo lettera raccomandata e/o fax e posta elettronica o PEC, ai suoi componenti e ai soci almeno cinque giorni prima della data della riunione. In casi di particolare urgenza è ammessa la convocazione a mezzo fax, e posta elettronica o PEC (o con altri mezzi equipollenti), contenente in ogni caso l'ordine del giorno, da spedire almeno 48 ore prima della riunione. All'ordine del giorno dovrà essere allegata la necessaria documentazione sulla base dei criteri decisi dal Consiglio di Amministrazione.
3. È consentita, ai componenti del Consiglio di Amministrazione, la possibilità di intervenire a distanza mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento per videoconferenza o per teleconferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei partecipanti. In tale ipotesi, chi presiede la riunione

accerta, dandone atto a verbale, l'identità dei componenti presenti anche mediante collegamento con le predette modalità.

4. Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente o, in caso di assenza o impedimento di questi, dal Vice Presidente. In caso di assenza o impedimento di entrambi le riunioni sono presiedute dal consigliere presente più anziano in carica ovvero, a parità di anzianità in carica, dal consigliere più anziano di età.
5. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di almeno nove componenti. Le decisioni sono assunte con il voto favorevole di almeno tre quarti dei consiglieri presenti, nel rispetto della rappresentatività bilaterale, tranne che per il punto g), dell'articolo 11 comma 17, per il quale è necessaria l'unanimità, salvo quanto disposto al comma 10 dell'articolo 11.
6. Delle riunioni del Consiglio di Amministrazione dovrà essere redatto verbale che sarà approvato dal Consiglio di Amministrazione anche nella seduta successiva e inviato ai soci.

ARTICOLO 13 – PRESIDENZA

1. La Presidenza:

- è composta dal Presidente e dal Vice Presidente;
- sovrintende al funzionamento dell'E.L.B.A. esercitando tutte le funzioni ad essa demandate da leggi, regolamenti e dal Consiglio di Amministrazione;
- sovrintende, tramite la struttura organizzativa, all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e svolge, inoltre, ogni altro compito che venga demandato dal Consiglio di Amministrazione;
- convoca gli Organi Statutari, determinando le materie da portare in discussione;
- in caso di comprovata urgenza può esercitare i poteri del Consiglio di Amministrazione, salvo ratifica dello stesso Consiglio di Amministrazione nella prima seduta successiva;

agisce con poteri e firma congiunta in tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione.

ARTICOLO 14 – PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE

1. Il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi componenti il Presidente su designazione dei soci CONFARTIGIANATO IMPRESE Lombardia, CNA Lombardia, CASARTIGIANI Lombardia, CLAAI Lombardia, ed il Vice Presidente su designazione dei soci CGIL Lombardia, CISL Lombardia, UIL Milano e Lombardia.
La carica di Presidente e di Vice Presidente ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data di approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio. Il Presidente e il Vice Presidente sono rieleggibili.
2. Il Presidente ha la legale rappresentanza e la firma sociale dell'E.L.B.A. e sta per esso in giudizio.
3. Il Presidente e il Vice Presidente danno esecuzione alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e vigilano sul corretto funzionamento dell'Ente. Svolgono, inoltre, ogni altro compito che venga loro delegato dal Consiglio di Amministrazione.



4. In caso di temporaneo impedimento del Presidente, i relativi poteri e funzioni sono esercitati dal Vice Presidente.
5. Per le materie oggetto di deliberazione da parte del Consiglio di Amministrazione il Presidente ed il Vice Presidente hanno la firma congiunta.
6. Il Presidente è sostituito dal Vice Presidente, in caso di sua assenza o impedimento o per espressa delega, in tutte gli atti e le ipotesi in cui a norma del presente statuto, gli stessi non devono agire congiuntamente.
7. In tutti gli atti e le ipotesi in cui, a norma del presente statuto, il Presidente deve agire congiuntamente con il Vice Presidente, al fine di garantire la rappresentatività e bilateralità tra le organizzazioni imprenditoriali e sindacali, il Presidente, in caso di sua assenza o impedimento o per espressa delega è sostituito dal componente del Consiglio di Amministrazione designato dalle organizzazioni imprenditoriali più anziano in carica, ovvero, a parità di anzianità in carica, più anziano di età.
8. In tutti gli atti e le ipotesi in cui, a norma del presente statuto, il Vice Presidente deve agire congiuntamente con il Presidente, al fine di garantire la rappresentatività e bilateralità tra le organizzazioni imprenditoriali e sindacali, il Vice Presidente, in caso di sua assenza o impedimento o per espressa delega è sostituito dal componente del Consiglio di Amministrazione designato dalle organizzazioni sindacali più anziano in carica, ovvero, a parità di anzianità in carica, più anziano di età.
9. La carica di Presidente e di Vice Presidente ha termine in caso di:
 - a) revoca;
 - b) dimissioni;
 - c) decadenza;
 - d) decesso;
 - e) esclusione o recesso del socio che lo ha designato.



Nel caso di revoca di cui alla lettera a) del comma 9 del presente articolo, l'Assemblea delibera la revoca del Presidente e/o del Vice Presidente, mediante comunicazione scritta inviata, a mezzo raccomandata o PEC, all'E.L.B.A. e al diretto interessato. Contestualmente alla revoca, i componenti dell'Assemblea:

- delle organizzazioni imprenditoriali sono tenuti a designare il nuovo Presidente;
- delle organizzazioni sindacali sono tenuti a designare il nuovo Vice Presidente.

con le modalità previste per la revoca.

La revoca dalla carica di Presidente e di Vice Presidente comporta la contestuale revoca da componente del Consiglio di Amministrazione.

11. Nel caso di dimissioni, di cui alla lettera b), del comma 9, del presente articolo, il Presidente dimissionario e/o il Vice Presidente dimissionario formalizzano le proprie dimissioni, mediante comunicazione scritta inviata, a mezzo raccomandata o PEC, all'E.L.B.A. e al socio che ne aveva espresso la designazione. Il socio, entro 30 giorni dalle dimissioni, è tenuto a designare il nuovo Presidente e/o il nuovo Vice Presidente, mediante comunicazione scritta inviata, a mezzo raccomandata o PEC, all'E.L.B.A. e al nuovo Presidente designato e/o al nuovo Vice Presidente designato. Le dimissioni dalla carica di Presidente e/o di Vice Presidente non comportano le contestuali dimissioni da componente del Consiglio di Amministrazione.
12. La decadenza di cui alla lettera c) del comma 9 del presente articolo, si verifica laddove il Presidente o il Vice Presidente risultino assenti ingiustificati per almeno tre riunioni consecutive, ovvero in caso di perdita dei requisiti di cui all'articolo 11, comma 13 del presente statuto. In tale ipotesi, i soci che hanno designato il Presidente o il Vice

Presidente, entro 30 giorni dalla decadenza, sono tenuti a designare un nuovo Presidente o un nuovo Vice Presidente, mediante comunicazione scritta inviata, a mezzo raccomandata o PEC, all' E.L.B.A., al nuovo Presidente designato o al nuovo Vice Presidente designato.

La decadenza dalla carica di componente del Consiglio di Amministrazione comporta la contestuale decadenza dalla carica di Presidente e di Vice Presidente.

13. Nel caso di decesso di cui alla lettera d) del comma 9 del presente articolo, i soci che avevano provveduto a designare il Presidente o il Vice Presidente, entro trenta giorni dal verificarsi del decesso, devono designare il nuovo Presidente o il nuovo Vice Presidente, mediante comunicazione scritta inviata, a mezzo raccomandata o PEC, all'E.L.B.A., al nuovo Presidente designato o al nuovo Vice Presidente designato.
14. Nel caso di esclusione o recesso del socio che lo ha designato di cui alla lettera e) del comma 9 del presente articolo si ha la caducazione del Presidente designato o del Vice Presidente designato dal socio escluso o receduto ai sensi dell'articolo 5. L'esclusione comporta l'automatica caducazione del Presidente designato e del Vice Presidente designato dal socio escluso. In caso di recesso la caducazione ha effetto trascorsi trenta giorni dalla ricezione della comunicazione di recesso ai sensi dell'articolo 5.
15. Nei casi previsti al comma 9 del presente articolo, fintanto che non venga ripristinata la pariteticità, assume la carica di Presidente il componente del Consiglio di Amministrazione designato dalle organizzazioni datoriali più anziano in carica, ovvero, a parità di anzianità in carica, più anziano di età.
16. Nei casi previsti al comma 9 del presente articolo, fintanto che non venga ripristinata la pariteticità, assume la carica di Vice Presidente il componente del Consiglio di Amministrazione designato dalle organizzazioni sindacali più anziano in carica, ovvero, a parità di anzianità in carica, più anziano di età.

ARTICOLO 16 – COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre componenti effettivi e due supplenti designati di comune accordo dai soci e nominati dall'Assemblea.
2. I Revisori dei Conti sono scelti tra gli iscritti nel Registro dei Revisori legali:
 - uno con la funzione di Presidente su designazione della parte che non esprime il Presidente di E.L.B.A.;
 - un componente effettivo e un supplente, designati dalle organizzazioni imprenditoriali;
 - un componente effettivo e un supplente designati dalle organizzazioni sindacali.
3. Il Collegio dei Revisori dei Conti vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato da E.L.B.A. e sul suo concreto funzionamento e svolge altresì la revisione legale dei conti.
4. Il Collegio dei Revisori dei Conti si riunisce almeno ogni novanta giorni, è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti presenti.
5. E' ammessa la possibilità che le riunioni del Collegio dei Revisori dei Conti si tengano per audio e/o videoconferenza.
6. Il Collegio dei Revisori dei Conti redige una propria relazione sul bilancio consuntivo

depositandola almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione dell'Assemblea indetta per l'approvazione del suddetto bilancio.

7. I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti partecipano alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione.
8. L'incarico di componente del Collegio dei Revisori dei Conti, ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data di approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio. I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti possono essere riconfermati per non più di due mandati consecutivi.
9. La carica di componente del Collegio dei Revisori dei Conti ha termine in caso di:
 - a) revoca;
 - b) dimissioni;
 - c) decadenza;
 - d) decesso.
10. Nei casi previsti al comma 9 del presente articolo, subentrano i supplenti in ordine di età designati dalla medesima parte del componente effettivo del Collegio dei Revisori dei Conti revocato, dimesso, decaduto, deceduto o caducato. Essi restano in carica fino alla prossima Assemblea, la quale deve provvedere alla nomina dei componenti effettivi e supplenti necessari per l'integrazione del Collegio dei Revisori dei Conti nel rispetto della pariteticità. I nuovi componenti avranno, ai fini della durata della carica, la medesima anzianità di quelli sostituiti.
11. In caso di sostituzione del Presidente, temporaneamente la presidenza è assunta fino alla prima successiva Assemblea dal componente del Collegio dei Revisori più anziano, designato dalla medesima parte che aveva designato il Presidente sostituito.
12. Se con i componenti supplenti non si completa il Collegio dei Revisori dei Conti deve essere convocata l'Assemblea perché provveda all'integrazione del collegio medesimo.

ARTICOLO 16 - DELIBERAZIONI DEGLI ORGANI

1. Gli organi dell'E.L.B.A. non possono assumere deliberazioni in contrasto con la legge, con lo statuto e con gli accordi stipulati dalle organizzazioni di cui all'articolo 1.

ARTICOLO 17- DIRETTORE

1. Il Direttore è nominato dal Consiglio di Amministrazione fra soggetti dotati delle necessarie competenze e dei requisiti di onorabilità e professionalità di cui all'art. 5, comma 1, lett. d), del D.lgs. 10 settembre 2003, n. 276.
2. Il Direttore provvede alla organizzazione e direzione degli uffici e ne coordina le attività.
3. Il Direttore dura in carica tre esercizi. Il Consiglio di Amministrazione ha la possibilità, sentiti i soci e verificato l'operato, di revocare o prorogare il suo mandato.
Salvo quanto altrimenti disposto il Direttore:
 - a. nell'ambito e nei limiti delle direttive del Consiglio di Amministrazione e d'intesa con la Presidenza gestisce E.L.B.A., è responsabile della sua organizzazione e dell'amministrazione dei Fondi, seguendo, ove indicati, i criteri di gestione previsti dal Regolamento di attuazione;
 - b. attua, d'intesa con la Presidenza, le disposizioni del Consiglio di Amministrazione, al quale propone le soluzioni e i provvedimenti che ritiene utili al conseguimento degli scopi statutari, nonché le direttive fissate dagli organi di E.L.B.A.;

- c. predisporre, d'intesa con la Presidenza, l'articolazione della struttura organizzativa e funzionale di E.L.B.A., da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione;
 - d. mantiene il coordinamento fra gli organi statutari di E.L.B.A.;
 - e. partecipa, con funzioni consultive, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, predisporre gli atti per la loro convocazione e, ove richiesto, ne redige i verbali;
 - f. sovrintende il personale di E.L.B.A. nei termini previsti dal CCNL applicato, dal Regolamento aziendale e d'intesa con la Presidenza.
4. Al Direttore può essere delegata la firma per le operazioni di prelievo e versamento di somme sia presso le banche che presso gli uffici postali, secondo quanto stabilito nel Regolamento di attuazione.

ARTICOLO 18 - GESTIONE DEI FONDI

1. La gestione dei Fondi di cui all'art. 2 spetta al Consiglio di Amministrazione di E.L.B.A., ivi compresa la scelta delle modalità di investimento delle risorse in attesa di essere utilizzate; in ogni caso dovrà essere assicurata la liquidità necessaria per l'erogazione delle provvidenze nei termini previsti dai regolamenti e dalle procedure.
2. Gli interessi e gli altri proventi derivanti dalla gestione delle risorse dei Fondi affluiscono al fondo comune di E.L.B.A.

ARTICOLO 19 - ESERCIZIO SOCIALE

1. Il bilancio di E.L.B.A. è unico.
2. L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. Entro il mese di novembre di ogni anno il Consiglio di Amministrazione ed entro il 31 dicembre di ogni anno l'Assemblea approvano il bilancio preventivo dell'esercizio successivo e il piano di attività, tenendo conto delle eventuali indicazioni impartite dagli accordi fra soci.
3. Il bilancio consuntivo deve essere approvato dall'Assemblea entro il 30 aprile dell'anno successivo all'esercizio in oggetto. Per particolari esigenze l'Assemblea può essere convocata entro il maggior termine di trenta giorni.

ARTICOLO 20 - AVANZI DI GESTIONE

1. Gli eventuali avanzi di gestione dell'esercizio sono accantonati nel fondo riserva a disposizione del Consiglio di Amministrazione per lo sviluppo dell'attività dell'ente, salva diversa determinazione dei soci.
2. Le risorse dei Fondi gestiti da E.L.B.A., non utilizzate durante l'esercizio, saranno destinate secondo quanto previsto dagli accordi istitutivi dei Fondi stessi.

ARTICOLO 21 - SCIoglimento

1. Ove ne ricorrano le condizioni, lo scioglimento di E.L.B.A. e la nomina di uno o più liquidatori, sono decisi dall'Assemblea all'unanimità.
2. In caso di scioglimento dell'Ente o, in ogni caso, di cessazione per qualsiasi causa, il patrimonio residuo, soddisfatte tutte le eventuali passività, sarà devoluto dai liquidatori per attività ed iniziative assimilabili a quelle che costituiscono lo scopo dell'ente.

ARTICOLO 22 - MODIFICHE DELLO STATUTO

1. Lo Statuto potrà essere modificato con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria, secondo quanto previsto all'art.10.

ARTICOLO 23 - FORO COMPETENTE

1. Per ogni controversia che dovesse insorgere in ordine all'applicazione di quanto previsto dallo Statuto la competenza esclusiva è del Tribunale di Milano.

ARTICOLO 24 - DISPOSIZIONI GENERALI

1. Per quanto non previsto dal presente statuto, si rinvia alle vigenti disposizioni di legge e, di accordi interconfederali, nazionali e regionali ed alle eventuali successive modificazioni, che costituiscono parte integrante del presente statuto.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Paolino Scivo



SECONDA PARTE

Accordi WILA

La Costituzione Repubblicana Antifascista

Art. 35

La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme e d applicazioni. Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori. Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro”

Art. 36

“Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e la qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa”.



Circolare n. 1

Prot. n. 01

Milano, 5 ottobre 2015

Alla c.a.

- Centri Servizi
- Consulenti
- Assosoftware
- ANCL

E p.c.

- Parti Sociali
- Organi Statutari
- Ebna

1. COSTITUZIONE FONDO W.I.L.A.

In attuazione dell'Accordo Interconfederale Regionale dell'Artigianato del 25 Marzo 2015 tra le Associazioni Artigiane Confartigianato Lombardia, CNA Lombardia, CLAAI Lombardia, Casartigiani Lombardia e le Organizzazioni Sindacali Cgil Lombardia, Cisl Lombardia, Uil Lombardia è stato costituito, il 31 luglio 2015, il Fondo di Welfare Integrativo Lombardo dell'Artigianato, denominato W.I.L.A.

W.I.L.A. è il Fondo per i lavoratori dipendenti dell'artigianato e delle imprese che applicano i seguenti CCRL, degli specifici settori dell'artigianato, in vigore:

- CCRL dell'Area Legno e Lapidei
- CCRL dell'Area Acconciatura, Estetica e Centri Benessere
- CCRL dell'Area Chimica – Ceramica
- CCRL dell'Area Alimentari e della Panificazione
- CCRL dell'Area della Comunicazione
- CCRL dell'Area Tessile Moda
- CCRL dell'Area Meccanica

Il Fondo erogherà ai propri iscritti prestazioni:

- di Sanità integrativa
- di carattere assistenziale
- di carattere sociale

ed in particolare

- Prestazioni Sociali a rilevanza sanitaria
- Prestazioni Sanitarie a rilevanza sociale
- Prestazioni finalizzate al recupero delle salute di soggetti temporaneamente inabili
- Cure odontoiatriche

Ed ogni altro intervento finalizzato a garantire il benessere psicofisico degli iscritti

2. PROCEDURE DI VERSAMENTO E ISCRIZIONE DIPENDENTI

Le imprese che hanno almeno un'unità operativa situata nella regione Lombardia e che applicano, implicitamente o esplicitamente uno dei sindacati CCRL dell'Artigianato, in applicazione delle specifiche disposizioni in materia di Assistenza Sanitaria Integrativa e Sociale, sono tenute ad aderire al Fondo e a iscrivere:

- i lavoratori dipendenti, con contratto a tempo indeterminato, compresi gli apprendisti;
- i lavoratori assunti a tempo determinato con contratto di durata superiore o pari a 12 mesi.

Il Consiglio di Amministrazione del Fondo, in accordo con le Parti titolari della contrattazione ha fissato per mese di agosto 2015 l'inizio dell'obbligo della contribuzione.

A decorrere da mese di agosto 2015, le Aziende che applicano i contratti citati sono tenute al versamento della contribuzione, fissato in euro 5,00 mensili. I versamenti dovranno essere effettuati entro il giorno 16 del mese successivo a quello di riferimento, contestualmente al versamento della corrispondente contribuzione INPS, tramite F24 con i seguenti codici:

Codice "ART1" € 3,5 (unitamente alla contribuzione di SAN.ARTI)

Codice "EBNA" € 1,5 (unitamente alla contribuzione di EBNA)

Qualora le aziende non avessero effettuato il versamento del contributo Wila relativo alla competenza agosto 2015, lo stesso potrà essere recuperato con il versamento di competenza settembre 2015, da effettuare entro il 16 ottobre 2015, indicando nell'F24, su una riga (campo "periodo di riferimento", nella colonna "da mm/aaaa) la competenza di 08/2015 e su un'altra riga (campo "periodo di riferimento", nella colonna "da mm/aaaa) la competenza 09/2015.

La contribuzione al Fondo è dovuta per i lavoratori in malattia, in maternità o in sospensione e comunque per tutti quelli dichiarati attraverso il modello UNIEMENS (DM10).

Sono esclusi dal versamento al Fondo i lavoratori di età superiore a 66 anni e 6 mesi (art.6 Regolamento WILA)

Effettuato il versamento del contributo la comunicazione al Fondo WILA delle anagrafiche dei lavoratori dipendenti e la loro conseguente iscrizione al Fondo dovrà avvenire attraverso la compilazione, da parte del datore di lavoro, del flusso Uniemens nel seguente modo: all'interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <DatiParticolari> è necessario valorizzare l'elemento <ConvBilat> inserendo nell'elemento <Conv> in corrispondenza di <CodConv> il valore ART1 o EBNA e in corrispondenza dell'elemento <Importo> l'importo, a livello individuale del versamento effettuato nel mod.F24 con il corrispondente codice. L'elemento <Importo> contiene l'attributo <Periodo> in corrispondenza del quale va indicato il mese di competenza del versamento effettuato con F24, espresso nella forma "AAAA-MM".

Le prestazioni socio/sanitarie erogate dal Fondo costituiscono un diritto contrattuale. L'impresa che ometta il versamento dei contributi suddetti è responsabile verso i lavoratori non iscritti al Fondo della perdita delle relative prestazioni, salvo il risarcimento del maggior danno subito. La mancata contribuzione al Fondo determina l'obbligo per il datore di lavoro di erogare un importo forfettario, che dovrà essere indicato in busta paga sotto la voce "Elemento aggiuntivo non assorbibile della Retribuzione di secondo livello" pari a 12 euro lordi per 13 mensilità. Tale importo incide su tutti gli istituti retributivi, di legge e contrattuali, compresi quelli diretti o indiretti, con esclusione del TFR.

3. REGISTRAZIONE/COMPLETAMENTO ANAGRAFICA AZIENDE

Al fine di permettere una corretta e tempestiva comunicazione tra le aziende, o soggetti da esse delegati le stesse dovranno registrarsi, via web, direttamente dal portale del Fondo W.I.L.A. (attualmente in fase di costruzione) o dal portale del Fondo San.Arti. (www.sanarti.it) già attivo, accedendo a uno spazio informatico loro dedicato e compilando una scheda che registra i dati principali dell'impresa e in particolare: la Denominazione, il Codice Fiscale, la matricola INPS, l'indirizzo della sede legale, della sede operativa, i riferimenti della persona che curerà i rapporti con il Fondo, ecc.

Una volta completata la registrazione e salvato i dati il sistema informativo invierà istantaneamente le credenziali di accesso (nome utente e password) all'indirizzo email inserito in fase di registrazione. Con tali credenziali l'impresa avrà accesso alla sua area riservata dove controllare tutte le informazioni relativi alla situazione contributiva.

Nel caso in cui le aziende siano già iscritta al Fondo San.Arti., con le credenziali in proprio possesso potranno accedere direttamente all'area riservata del Fondo San.Arti, cliccare sul link "Anagrafica" e indicare nell'apposita sezione l'adesione al Fondo W.I.L.A.

Le credenziali (nome utente e password) ricevute al completamento della registrazione dell'azienda dal portale San.Arti. o dal portale W.I.L.A. sono valide per entrambe i Fondi.

4. PRESTAZIONI

Il Consiglio di Amministrazione del Fondo W.I.L.A ha in corso la definizione del Nomenclatore delle Prestazioni che saranno erogate da un gruppo di primarie Compagnie Assicuratrici e/o direttamente dal Fondo WILA

Ciascun iscritto ha diritto ad un pacchetto di prestazioni rapportato alla contribuzione stabilita dai contratti di lavoro e dal regolamento del Fondo. L'iscritto ha diritto all'erogazione delle prestazioni solo nel caso di regolarità contributiva (5 € mensili).

Per i lavoratori dipendenti delle imprese che applicano uno dei CCRL di cui all'articolo 1, per ragioni amministrative e organizzative, le prestazioni sono erogate dal primo giorno del settimo mese dall'inizio della contribuzione, ovvero dal 1 febbraio 2016.

Per garantire l'esatta corrispondenza tra contribuzione versata e copertura di assistenza sanitaria integrativa, il lavoratore dipendente conserva il diritto alle prestazioni per i sei mesi successivi a quello in cui conclude il suo rapporto di lavoro.

Le prestazioni previste, attualmente in fase di definizione, saranno comunque complementari e aggiuntive a quelle erogate da San.Arti: a titolo esemplificativo potranno riguardare le seguenti aree di intervento

- Intervento chirurgico ambulatoriale
- Indennità di maternità o di paternità
- Contributo per assistenza malattie lunghe (particolari patologie) che facciano superare il comperto
- Trattamenti fisioterapici riabilitativi
- Terapie odontoiatriche conservative/otturazione
- Non autosufficienza iscritti e genitori

5. SEDE LEGALE

L'atto costitutivo del Fondo W.I.L.A. del 31 luglio 2015 ha fissato in Milano, viale Vittorio Veneto 16/A, la sede legale del Fondo.


Per maggiori informazioni e approfondimenti si rimanda al regolamento delle procedure operative relative all'iscrizione, alla contribuzione ed alle prestazioni, consultabile e scaricabile nella sezione "Documenti" del portale internet del Fondo San.Arti. (www.sanarti.it) e dal sito internet del Fondo Wila che sarà attivato entro la prima decade di ottobre

Per qualsiasi ulteriore chiarimento è possibile contattare gli uffici del Fondo Wila telefonicamente al numero 02/29527866 o via email all'indirizzo info@wila.it

La Presidenza WILA

Angelo Carrara
Vicepresidente

Ermanno Cova
Presidente



Milano, 25 settembre 2016



Accordo Unificazione raccolta dei 5,00 euro mensili destinati al Welfare integrativo lombardo



Le Parti Sociali Regionali dell'Artigianato della Lombardia, terminata la fase di avvio del Fondo e sentita la Presidenza di WILA in merito alla difficoltà di raccolta dei 5,00 euro mensili destinati allo stesso: € 3,50 mensili attraverso San,Arti e € 1,50 mensili attraverso EBNA, con il presente Accordo invitano la Presidenza di WILA a predisporre tutti gli atti necessari al fine di unificare la raccolta dei 5,00 euro mensili attraverso il Fondo San,Arti, tramite apposita Convenzione.



Letto, confermato, sottoscritto



CONFARTIGIANATO LOMBARDIA

CNA LOMBARDIA

CLAAI LOMBARDIA

CASARTIGIANI LOMBARDIA

CGIL LOMBARDIA

CISL LOMBARDIA

UIL LOMBARDIA



Segreteria tecnica
c/o ELBA
20124 MILANO
Viale Vittorio Veneto, 16/A
Tel. 02/2940.0754
Fax 02/2940.2684
partisociali@elba.lombardia.it

Accordo integrativo sulla gestione WILA




Premesso che:

- in relazione all'esigenza di confermare e consolidare un costante coordinamento tra le Parti Sociali e gli organismi di WILA, nel rispetto dei ruoli e delle funzioni statutariamente designati, le Parti convengono a proposito della necessità di opportuni interventi di aggiornamento statutario;
- WILA costituisce un caso di tale importanza della gestione bilaterale regionale da richiedere non solo il costante monitoraggio delle politiche sanitarie lombarde, ma anche una puntuale gestione dei rapporti con le compagnie assicurative, che devono concretamente rispondere ai fabbisogni che le Parti Sociali rappresentano;
- in coerenza con quanto previsto dagli Accordi interconfederali istitutivi di WILA in materia di accantonamento a favore dell'infrastruttura organizzativa e degli sportelli territoriali, le Parti convengono a proposito di un dispositivo economico di supporto agli sportelli.

Le Parti convengono sull'opportunità di:

- introdurre un sistema di compensi a supporto degli sportelli WILA. In tal senso, gli organismi del Fondo quantificheranno il relativo stanziamento sulla base degli avanzi degli anni 2015, 2016 e 2017, avanzi maturati a valere sull'accantonamento di 0,50 euro sul versamento mensile *pro-capite*. L'importo complessivo sarà comunicato alle Parti Sociali entro dicembre 2017. In relazione all'anno 2018, le Parti invitano il Consiglio d'Amministrazione del Fondo all'individuazione di una quota congrua in rapporto al bilancio e all'interno dello 0,50 cent. sopra richiamato. Le risorse di questa quota saranno assegnate entro gennaio 2018 da WILA alle Parti Sociali regionali e saranno suddivise per il 50% alle Organizzazioni Sindacali e per il 50% alle Organizzazioni Datoriali e ripartite con modalità proprie; tali risorse sono dedicate e finalizzate a sostegno dell'apertura, dello sviluppo e della funzionalità degli sportelli territoriali WILA;






- di uniformare i criteri di possibile composizione degli organismi di WILA ai criteri e alle prassi in uso presso la bilateralità regionale, con conseguente possibile partecipazione delle Parti Sociali regionali, con conseguente allargamento del numero dei componenti del CdA (da 7 a 12) e una modifica contestuale della soglia per l'assunzione delle delibere non previste all'unanimità, con il passaggio da 3/4 a 4/5;
- di affidare agli organismi di WILA l'istruttoria tecnica del possibile allargamento della platea di WILA ai titolari e loro familiari, nonché ai famigliari dei lavoratori. Lo studio della relativa ipotesi sarà presentata alle Parti Sociali entro il mese di giugno 2018 per le conseguenti decisioni;
- di prevedere, in via sperimentale per l'anno 2018, che le pratiche relative alla prestazione lavoratori Asili Nido dovranno essere presentate dai lavoratori presso sportelli di CGIL CISL UIL, oppure, in alternativa, su richiesta dell'interessato, il rilascio di apposita password, dai lavoratori on - line sempre ai medesimi;
- Rispetto alle necessarie modifiche statutarie e alle relative competenze degli organi statutari si richiama a quanto previsto dallo Statuto WILA (art.6).




Letto, confermato, sottoscritto




CONFARTIGIANATO LOMBARDIA 

CNA LOMBARDIA 

CLAAI LOMBARDIA 

CASARTIGIANI LOMBARDIA 

CGIL LOMBARDIA 

CISL LOMBARDIA 

UIL LOMBARDIA 



Segreteria tecnica
 /o ELBA
 20124 MILANO
 viale Vittorio Veneto, 16/A
 Tel. 02/2940.0754
 Fax 02/2940.2684
 artisociali@elba.lombardia.it

CONVENZIONE

Tra

Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa per i Lavoratori dell'Artigianato, con sede in Roma, via Torino n.6, C.F. 97710930583, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, sig. Dario Bruni, e del Vice Presidente sig.ra Annamaria Trovò, di seguito denominato **SAN.ARTI.**

e

Fondo di Welfare Integrativo Lombardo dell'Artigianato, con sede in Milano, Viale Vittorio Veneto 16/a, C.F: 97726710151, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, Sig. Claudio Mor e del Vice Presidente Sig. Angelo Carrara, di seguito denominato **W.I.L.A.**

Premesso

- che in data 27.07.2017 è stata sottoscritta apposita convenzione per disciplinare i rapporti tra SAN.ARTI. e W.I.L.A. tra cui l'incasso da parte di SAN.ARTI. della quota W.I.L.A. (Euro 3,50);
- che, in data 3.11.2017, il Fondo W.I.L.A. ha richiesto a SAN.ARTI. di procedere all'incasso di ulteriore Euro 1,50 destinate alle prestazioni socio-sanitarie;
- che con delibera del 22.01.2018, il CdA SAN.ARTI. ha deliberato di procedere, a decorrere dalla contribuzione giugno 2018, alla raccolta per conto di W.I.L.A., interamente destinata a prestazioni socio-sanitarie, di Euro 5,00 mensili per ogni lavoratore iscritto al Fondo W.I.L.A. e di calcolare, a decorrere dal medesimo periodo, la quota di partecipazione alle spese sostenute da SAN.ARTI. in riferimento alle convenzioni di incasso sottoscritte con l'INPS, sulla base del suddetto nuovo importo (Euro 5,00).

Tutto ciò premesso le parti convengono e stabiliscono, di comune accordo e a parziale modifica dell'articolo 2 della convenzione sottoscritta in data 27.07.2017, che SAN.ARTI. procederà, a decorrere dalla contribuzione giugno 2018, all'incasso della quota W.I.L.A. pari ad Euro 5,00, restando fermi tutti gli altri patti e condizioni di cui alla predetta convenzione.

L'art. 2: Oggetto - risulta così modificato:

W.I.L.A. affida a SAN.ARTI. che contestualmente accetta, lo svolgimento delle seguenti attività, di cui agli allegati 1, 2 e 3 per l'esplicitazione di termini e modalità di svolgimento:

1. incasso, gestione e rendicontazione delle quote di contribuzione W.I.L.A. destinate all'assistenza sanitaria integrativa secondo quanto specificato nell'allegato 1;
2. attività di sollecito per la regolarizzazione delle posizioni aziendali irregolari secondo quanto specificato nell'allegato 2;
3. trasmissione delle competenze economiche a W.I.L.A. secondo quanto specificato nell'allegato 3;
4. incasso della quota W.I.L.A. (Euro 5,00) destinata alle prestazioni;

Per detto incarico, W.I.L.A. corrisponderà a San.Arte. una quota di partecipazione alle spese effettivamente sostenute in riferimento alle convenzioni di incasso sottoscritte con l'INPS e rapportata alle aziende versanti a W.I.L.A. in relazione alla quota economica incassata dallo stesso Fondo, alla data attuale, secondo la formula sotto riportata:

$$\text{CostiWilaInps} = 5,00 / 15,42 \times \text{Costi Sanarti Inps} \times \text{n}^\circ \text{ Aziende WILA}^* / \text{n}^\circ \text{ Aziende San.Arte.}$$

*Resta inteso, per quanto concerne le Aziende versanti al solo Fondo W.I.L.A., che il costo azienda sarà rimborsato per intero dal medesimo Fondo a SAN.ARTI., fermo restando che il numero delle aziende in oggetto sarà scorporato dalla precedente formula.



Letto, confermato e sottoscritto.

Roma, 23 febbraio 2018

W.I.L.A.
Il Vicepresidente
Presidente

Il Presidente

SAN.ARTI.
Il Vicepresidente



Prot.n.21/2018/DIR/ms

Roma, 28 febbraio 2018

Spett.le
Welfare integrativo Lombardo dell'Artigianato
c.a. Presidenza W.I.L.A
Viale Vittorio Veneto 16/A
20124 Milano (Mi)

Oggetto: € 5,00 Wila/San.Arte.

In riscontro alla vostra richiesta del 3 novembre 2017, si comunica che il CdA nella seduta del 22 febbraio u.s. ha deliberato di procedere a decorrere dalla contribuzione di giugno 2018 all'incasso per conto di WILA dell'importo di € 5,00 mensili per ogni lavoratore iscritto al Fondo WILA .

Di conseguenza si procederà alla modifica della convenzione a suo tempo sottoscritta tra i due Fondi.

Cordiali saluti

Il Vice Presidente
F.to Annamaria Trovò

Il Presidente
F.to. Dario Bruni

Confartigianato Lombardia
CNA Lombardia
Claai Lombardia
Casartigiani Lombardia

E

CGIL Lombardia
CISL Lombardia
UIL Lombardia

1) Nuove prestazioni WILA a favore dei lavoratori e loro famigliari per l'anno 2018

Premesso:

- Quanto emerso in esito all'incontro della Presidenza WILA con le Parti Sociali in merito all'inserimento di nuove prestazioni per l'annualità 01 gennaio 2018 – 31-12-2018 a favore dei lavoratori e dei loro famigliari in base a quanto è riconosciuto da parte delle Compagnie Assicurative in un Plafond annuale di €. 600.000,00.

Si conviene quanto segue:

- Elenco prestazioni così definite:
 - a) Protocollo ortodontico per iscritti e per i figli di età inferiore ai 18 anni, del dipendente iscritto al fondo WILA.
 - b) Indennizzo a forfait per le spese mediche, sanitarie e di assistenza sostenute per i coniugi/conviventi, disabili a seguito di invalidità permanente superiore al 45%.
 - c) Assistenza domiciliare a seguito di non autosufficienza permanente del genitore dell'iscritto al fondo WILA anche non convivente.
 - d) Ospedalizzazione domiciliare a seguito di ricovero per malattia e infortunio. Garanzia operante solo per i figli di età inferiore ai 18 anni, del dipendente iscritto al fondo WILA.
- c) Pacchetto maternità (garanzia operante esclusivamente per le coniugi/conviventi dei dipendenti).

2) Incremento stanziamenti e misure provvidenze ELBA a favore delle imprese per l'anno 2018

- Contributo per gli investimenti

Il contributo in oggetto è aumentato dal 5% al 10% dei costi fatturati, con un contributo massimo pari a 3.000,00 euro.

Su tale provvidenza, le Parti convengono uno stanziamento pari ad euro 150.000,00 aggiuntivi annui all'importo delle richieste maturate a fine 2018 a valere sulla presente provvidenza.

- Provvidenza di bacino (BAC)

Su tale provvidenza, le Parti convengono uno stanziamento pari ad euro 50.000,00 aggiuntivi annui all'importo delle richieste maturate a fine 2018 a valere sulla presente provvidenza.

Le Parti entro la fine dell'anno in corso si impegnano ad aprire un tavolo di confronto volto a verificare e valutare l'opportunità di un rinnovamento complessivo del sistema bilaterale Lombardo.

Letto confermato e sottoscritto

Milano 12 Marzo 2018


CONFARTIGIANATO Lombardia




CNA Lombardia



CLAAI Lombardia



CASARTIGIANI Lombardia




CGIL Lombardia



CISL Lombardia



UIL Lombardia



REGOLAMENTO AMMINISTRATIVO PER L'ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI DEL FONDO WILA

Approvato dal Consiglio di Amministrazione del 29/11/2019

Premessa

La finalità istitutiva del Fondo Wila è di erogare prestazioni sanitarie e sociali integrative ai propri aderenti direttamente o mediante convenzioni con compagnie assicurative.

La stipula di tali convenzioni e l'effettività delle prestazioni sono oggetto periodico di controllo da parte dei Soci fondatori di Wila e quindi dell'Assemblea e del C.d.A. ai quali è affidato il compito di definire procedure, termini e modalità di acquisizione di beni e servizi da soggetti terzi che debbono avvenire sotto la diretta responsabilità di questi due Organi Sociali nell'ambito delle rispettive prerogative.

Il Fondo ritiene necessario, pertanto, disciplinare, con apposito regolamento, le procedure interne per l'acquisizione di beni e servizi quando ciò avvenga attraverso affidamento a soggetti terzi.

Ferma restando la natura di Ente privatistico, Wila fa proprie, per autonoma scelta, alcune procedure usualmente previste per appalti.

Le disposizioni del presente Regolamento sono volte ad assicurare che l'affidamento di servizi e forniture avvenga con modalità certe e predefinite, nel rispetto dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità oltre che dei principi di efficienza, in termini temporali ristretti e nel rispetto dei criteri di economicità.

1. Oggetto

Il presente Regolamento disciplina il sistema delle procedure per l'acquisizione di forniture dei beni e dei servizi, specificatamente individuati, ed entro i limiti definiti negli articoli seguenti.

Anche per l'esecuzione di lavori in economia resta fermo quanto disposto dal presente disciplinare.

Per i contratti che comprendono allo stesso tempo prestazioni di servizi, lavori e/o forniture (cosiddetti misti) si applica il principio della prevalenza economica.

1. Autorizzazione di spesa

Il Presidente ed il Vicepresidente con firma congiunta, hanno i poteri per compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione, compresi quelli di spesa, necessari alla gestione corrente del Fondo nell'ambito delle procedure e dei limiti stabiliti dalle previsioni stabilite dalle specifiche delibere e dal presente Regolamento. Il Presidente ed il Vicepresidente con firma congiunta possono delegare le materie in oggetto ad un Responsabile Incaricato nell'ambito di limiti prefissati.

2. Deroga ai limiti di applicazione

Il presente articolo consente, per opportunità o urgenza, l'acquisizione di beni e servizi, utili ai fini istituzionali, al Presidente e al Vicepresidente, con firma congiunta e sino al limite massimo di 20.000 Euro al netto dell'I.V.A. per ciascun impegno di spesa in deroga alle norme ordinarie esposte negli articoli seguenti; Inoltre tale possibilità è anche estesa ad un eventuale Responsabile Incaricato nel limite massimo di 1.000 euro, per ciascun impegno di spesa, al netto dell'I.V.A., per le piccole spese ordinarie.

È fatto divieto di procedere a frazionamenti artificiosi degli importi al fine di eludere l'osservanza delle norme di legge ed all'applicazione del limite di spesa del presente Regolamento.

Dovrà comunque essere a disposizione degli Organi, presso l'Amministrazione, il dettaglio di tali spese, sostenute nel corso del mese.

Detti limiti non operano per le spese ordinarie, successivamente elencate.

Salvo le due precedenti deroghe, l'acquisizione di beni e servizi richiede sempre una specifica delibera del Consiglio di Amministrazione, nel caso di ordinaria amministrazione o dell'Assemblea, nel caso di straordinaria amministrazione (acquisto sede, ecc.).

3. Responsabile della procedura

Il Presidente ed il Vicepresidente con firma congiunta autorizzano in via ordinaria i processi di spesa a mezzo della struttura amministrativa del Fondo individuando un Responsabile Incaricato come "Responsabile della procedura" e l'Amministrazione come soggetto abilitato alla registrazione veritiera di tutti gli atti di spesa. L'Amministrazione, ove necessario fungerà da cassiere per la controfirma dei mandati di pagamento e delle Reversali d'Incasso.

Il Responsabile della procedura, cura il procedimento di scelta del Fornitore stabilito da C.d.A., redige gli atti conseguenti e vigila sulla esecuzione dei contratti.

È di competenza del Presidente e del Vicepresidente, con firma congiunta, l'autorizzazione, per motivi di opportunità ed urgenza, di eventuali prestazioni complementari che saranno successivamente illustrate al C.d.A.;

Sono di competenza del Responsabile Incaricato:

- la verifica della qualità del bene;
- l'attestazione di regolare esecuzione del servizio;

4. Tipologia di beni e servizi e spese correnti in deroga ai limiti previsti dal presente Regolamento

I beni e servizi necessari all'attività corrente del Fondo nonché la remunerazione del personale e dei relativi Enti Previdenziali, successivamente alla loro attivazione, non rientrano nelle procedure previste in questo Regolamento.

Tipologia:

- Fornitura di energia, telefonia e quanto altro necessario nell'ambito dei servizi essenziali.
- Spese correnti, fitto manutenzioni ordinarie ecc.:
- Stipendi, Oneri fiscali e Previdenziali ed altre spese relative al personale che siano state autorizzate, in sede di prima attivazione, da una delibera;
- La remunerazione periodica dei Consulenti il cui contratto sia stato deliberato dal C.d.A.
- La liquidazione periodica dei contratti in essere;
- Il pagamento dei premi assicurativi per le prestazioni d'Istituto;
- La regolazione periodica delle Convenzioni con gli Enti del Sistema della Bilateralità.

5. Forme della procedura generale.

Le acquisizioni ordinarie di forniture e servizi possono essere eseguite con i seguenti sistemi:

1. Amministrazione in "economia": ove le acquisizioni di beni o lo svolgimento di servizi sono effettuate con materiali e personale proprio nonché con mezzi propri o noleggiati;
2. Licitazione privata: per l'ipotesi in cui le acquisizioni di beni o servizi che avvengono mediante selezione informale tra più persone o imprese;
3. Trattativa privata: consiste nel procedere a trattativa diretta con una determinata ditta, eventualmente dopo aver interpellato altre ditte e quando la licitazione privata è andata deserta o quando trattasi di acquisto di materiale, strumenti e apparati di precisione che una sola ditta può offrire.

4. in forma mista: parte in economia e parte ad incarico.

Il C.d.A. su proposta della Presidenza delibererà di volta in volta il sistema più idoneo.

6. Procedura in economia

Nell'ipotesi di Amministrazione in economia, il Responsabile Incaricato, su disposizione della Presidenza, organizza ed esegue i servizi per mezzo di personale dipendente o eventualmente assunto, utilizzando mezzi propri del Fondo o appositamente noleggiati ed acquisendo le eventuali forniture che si dovessero rendere necessarie.

7. Procedure per la licitazione privata

All'affidamento della licitazione privata si provvede mediante:

- a) affidamento diretto**
- b) procedura semplificata;**
- c) procedura formalizzata.**

La scelta alternativa tra “b) procedura semplificata” o della “c) procedura formalizzata” spetta al C.d.A. su proposta della Presidenza.

Nel caso “c) procedura formalizzata” il C.d.A. sempre su proposta della Presidenza delibererà gli eventuali punteggi ed il loro valore, necessari a determinare le qualità specifiche, economiche e di qualità, del vincitore della gara.

Specifiche:

a) affidamento diretto

La Presidenza, sentito il Responsabile Incaricato, procede a mezzo affidamento diretto per le forniture ed i servizi di importo fino a 20.000 Euro (IVA esclusa) ovvero nelle ipotesi di nota specialità del bene o servizio da acquisire in relazione alle non comuni caratteristiche tecniche e di mercato.

b) procedura semplificata

In tutti i casi in cui l'importo delle forniture e dei servizi sia superiore a 20.001 Euro e fino a

30.000 (IVA esclusa) si procede a mezzo di trattativa privata preceduta da gara informale tra più ditte/imprese, da esperirsi mediante richiesta di presentazione di disponibilità e preventivi-offerta in busta chiusa, oppure comunicate via fax o posta ovvero a mezzo indagine telefonica e registrazione dei dati da parte dell'ufficio del "Responsabile".

Il termine utile concesso alle ditte per la presentazione delle offerte non può essere inferiore a 10 giorni lavorativi.

c) procedura formalizzata

Per importi superiori ai 30.001 euro, si provvede a mezzo trattativa privata preceduta da gara "ufficiosa" tra più ditte/imprese da invitarsi a mezzo di formale lettera.

La lettera di invito deve contenere almeno i seguenti elementi:

- a) l'oggetto della prestazione o della fornitura richiesta;
- b) i prezzi unitari per le forniture e per i servizi a misura e l'importo per quelli a corpo;
- c) le caratteristiche tecniche e la qualità del bene o del servizio richiesto;
- d) le modalità di fornitura o di esecuzione del servizio;
- e) il termine di inizio e durata della prestazione o di consegna dei beni oggetto della fornitura;
- f) le modalità ed i tempi di pagamento;
- g) le eventuali garanzie richieste;
- h) le eventuali penalità;
- i) l'individuazione delle ipotesi di grave inadempimento e del diritto del Fondo Wila di risolvere il contratto in danno dell'affidatario;
- l) il costo di base;
- m) il termine per la presentazione delle offerte;

n) il criterio di aggiudicazione nonché tutti quegli altri elementi che si rendono necessari per la particolarità del bene o del servizio acquisito.

Tutti i punti suddetti possono essere contenuti in un allegato alla lettera, denominato capitolato o disciplinare tecnico.

La presente procedura è improntata al rispetto del principio di segretezza e massima convenienza del Fondo. La presentazione della proposta/offerta dovrà essere fatta a mezzo plico chiuso, debitamente sigillato, riportante le sole indicazioni dei dati riguardanti la ditta e la gara per cui si concorre.

Per la procedura d'incarico con licitazione privata possono essere utilizzate anche forme di gara quali l'espletamento delle stesse per via telematica.

Nella determinazione dell'importo a base d'asta il Responsabile Incaricato, si avvale delle rilevazioni dei prezzi di mercato effettuate da amministrazioni od enti a ciò preposti a fini di orientamento e valutazione della congruità dei prezzi in sede di offerta.

8. Esecuzione con sistema misto

Si può procedere all'acquisizione di servizi e forniture in economia anche col metodo misto, quando motivi tecnici rendano necessaria l'esecuzione, parte in amministrazione diretta e parte mediante affidamento a cottimo, nel rispetto comunque delle norme contenute nei precedenti art. 6 e 7.

9. Criteri di scelta del contraente

Gli acquisti di beni e servizi previsti dal presente Regolamento sono aggiudicati in base ad uno dei seguenti criteri scelti dal C.d.A. su proposta della Presidenza, che valuta le diverse fattispecie della fornitura:

- al prezzo più basso, qualora la fornitura dei beni o l'espletamento dei servizi oggetto del contratto debba essere rigidamente conforme ad appositi capitolati o

disciplinari tecnici descritti nella lettera di invito e sia escluso l'impegno di personale;

- a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, valutabile in base ad elementi diversi, variabili a seconda della natura della prestazione, quali ad esempio il prezzo, il termine di esecuzione o di consegna, il costo di utilizzazione, il rendimento, la qualità, il carattere estetico e funzionale, il valore tecnico, il servizio successivo alla vendita, l'assistenza tecnica ecc.; in questo caso, i criteri ed i relativi punteggi che saranno applicati per l'aggiudicazione della gara devono essere menzionati nella lettera di invito.

In entrambi i casi sono comunque ammesse esclusivamente offerte in ribasso sui prezzi a base d'asta.

Con riferimento alle procedure di aggiudicazione di appalti pubblici per forniture o servizi, qualora talune offerte presentino carattere anormalmente basso rispetto alla prestazione queste verranno escluse automaticamente dal C.d.A. in sede di esame delle offerte.

Il C.d.A. su proposta della Presidenza può tuttavia ritenere opportuno derogare al sistema dell'esclusione automatica, optando, nella lettera d'invito, per la verifica degli elementi costitutivi dell'offerta ritenuti pertinenti. A tal fine le imprese sono tenute a fornire le precisazioni che ad esse verranno richieste per iscritto.

10. Qualificazione

La procedura amministrativa per l'affidamento delle forniture e dei servizi viene svolta seguendo i principi della celerità e semplificazione amministrativa, richiedendo alle imprese interpellate di dichiarare, nelle vigenti forme di Legge, i richiesti requisiti in termini di idoneità di qualificazione e procedendo successivamente alla verifica dei documenti nei confronti della sola impresa prescelta per l'affidamento.

Per la qualificazione morale, professionale, tecnica ed economico-finanziaria delle ditte/imprese alle quali richiedere o affidare le forniture in economia, si applicano, in via generale, le previsioni generalmente accettate.

Per la qualificazione in materia di servizi e per la qualificazione in materia di forniture si applicano le previsioni generalmente accettate.

Per gli affidamenti di servizi e fatturazione fino a 100.000 Euro è sufficiente, per ritenere qualificati i soggetti interpellati, la dimostrazione del possesso del requisito di iscrizione alla Camera di Commercio per l'attività oggetto dell'appalto, dell'applicazione integrale dei CCNL e delle loro articolazioni territoriali e del Durc.

11. Acquisizione forniture e servizi in caso d'urgenza

Per l'acquisizione di beni e servizi connessi ad impellenti ed imprevedibili esigenze, si può prescindere dalla richiesta di pluralità di preventivi fino all'importo massimo di 30.000 Euro, su decisione documentata ed unanime del Presidente e del Vicepresidente. In tale ipotesi, si redige apposito verbale in cui sono indicati i motivi dello stato d'urgenza da illustrare nella prima riunione possibile del C.d.A.

12. Forniture e servizi complementari

Qualora durante l'acquisizione delle forniture e dei servizi, di valore superiore ~~non~~ ai 100.000 Euro, al netto dell'IVA, già deliberati dal Consiglio di Amministrazione, si verificassero cause impreviste ed imprevedibili tali da rendere assolutamente necessario ed indispensabile eseguire interventi complementari e la somma impegnata si rivelasse insufficiente, la maggiore spesa è autorizzata dal Presidente e dal Vicepresidente con firma congiunta, se di importo massimo aggiuntivo del 20% al netto di IVA, di quella autorizzata dal Consiglio di Amministrazione.

13. Altri casi di ricorso al sistema in economia

Il ricorso al sistema delle spese in economia, nei limiti di cui all'art. 2 del presente regolamento, è consentito anche nelle seguenti ipotesi:

- risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per assicurare la prestazione nel termine previsto dal contratto;
- completamento delle prestazioni non previste dal contratto in corso, qualora non sia possibile imporre l'esecuzione nell'ambito dell'oggetto principale del contratto medesimo;
- acquisizioni di beni o servizi nella misura strettamente necessaria, nel caso di contratti scaduti, nelle more di svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente;
- eventi oggettivamente imprevedibili ed urgenti.

14. Garanzie

14.1 Cauzione provvisoria

Per i contratti di valore superiore ai 100.000 Euro, IVA esclusa, a garanzia della mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario, in sede di gara, a giudizio del Presidente e del Vicepresidente, può essere richiesta la presentazione di una cauzione provvisoria pari al 2% (due per cento) dell'importo a base d'asta da prestare mediante fidejussione, rilasciata da banche o da Società finanziarie autorizzate all'esercizio.

Tale cauzione è svincolata automaticamente al momento della firma del contratto da parte dell'aggiudicatario o, se richiesta, all'atto della prestazione della cauzione definitiva di cui al comma seguente.

14.2 Cauzione definitiva

All'atto della stipula, a garanzia dei prodotti forniti o della regolare esecuzione dei servizi nel caso in cui il valore del contratto sia superiore agli euro 100.000, può essere richiesta, a giudizio del C.d.A. alla ditta appaltatrice il rilascio di una garanzia pari al 10% (dieci per cento)

dell'importo di aggiudicazione. La mancata prestazione autorizza il Fondo all'incameramento della cauzione definitiva.

Tale garanzia, che sarà svincolata all'approvazione del certificato di collaudo o attestato di regolare esecuzione, dovrà essere costituita mediante fidejussione, bancaria (o equivalente) o polizza assicurativa e dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta del Fondo Wila.

14.3

Alle Compagnie di Assicurazione la cui attività è vigilata dall'IVASS non è richiesta alcuna cauzione.

15. Verifica delle prestazioni

Salva diversa motivata dichiarazione, tutti i beni e servizi acquisiti sono soggetti rispettivamente a collaudo o ad attestazione di regolare esecuzione entro 20 (venti) giorni dall'acquisizione.

Tali verifiche per le acquisizioni di beni e servizi fino all'importo di 50.000 Euro, IVA esclusa, possono essere comprovate, in forma semplificata, mediante visto di attestazione apposto direttamente sulla fattura da Responsabile Incaricato. Per gli importi superiori a 50.000 euro dovrà risultare da apposito verbale di collaudo.

Il collaudo o l'attestazione di regolare esecuzione sono eseguiti dal Responsabile Incaricato sentito il responsabile di settore, o gli utilizzatori di quel determinato bene o i gestori di quel determinato servizio.

Dell'atto di collaudo e/o della regolare esecuzione è redatto apposito verbale.

L'attestazione di regolare esecuzione o il collaudo devono essere eseguiti entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla consegna dei beni e dall'ultimazione del servizio. I beni devono essere tutti correlati della certificazione di conformità prevista dalle norme tecniche.

16. Termine di pagamento

I pagamenti sono disposti dal Presidente e dal Vicepresidente, all'Amministrazione, con firma congiunta, entro 30 (trenta) giorni dalla data del collaudo o dall'attestazione di regolare esecuzione ovvero, se successiva dalla data di presentazione della fattura salvo eventuali stati di avanzamento previsti da contratto.

17. Mezzi di tutela

Qualora la Ditta/Impresa aggiudicatrice non adempia agli obblighi derivanti dal rapporto, il Fondo Wila si avvale degli strumenti di risoluzione contrattuale e risarcimento danni, ove non ritenga più efficace il ricorso all'esecuzione in danno previa diffida secondo quanto previsto dalla normativa civilistica in materia. Competente il Foro di Milano.

18. Contratto

Il contratto per l'acquisto dei beni e servizi, nella forma dell'affidamento con licitazione privata e procedura formalizzata, deve essere sottoscritto immediatamente dalla Ditta appaltatrice.

Lo stesso può essere effettuato nella forma della scrittura privata e/o in altre forme.

In tali atti devono comunque essere riportati i principali contenuti della lettera di invito o del capitolato o disciplinare tecnico.

Tutte le spese di contratto (bolli, registrazione, copie, ecc.) sono a carico della Ditta aggiudicatrice.

19. Applicazione della procedura

L'applicazione operativa della presente procedura è demandata al Responsabile Incaricato dalla Presidenza.

W.I.L.A. WELFARE INTEGRATIVO LOMBARDO ARTIGIANA
15 LUG. 2021
PROT. N. 2021 0011

VERBALE DI ACCORDO



Le parti convengono che dal 1 gennaio 2022, le prestazioni sociali riferite a borse di studio per i dipendenti (BDS), borse di studio per i figli dei dipendenti che conseguono il diploma di scuola secondaria superiore (BDS/D), borse di studio per i figli dei dipendenti per l'iscrizione al 2° anno di Università (BDS/U), conferma in qualifica dell'apprendista (CQA), non saranno più erogate da WILA, ma saranno incluse nelle provvidenze di ELBA.

Inoltre si conviene che per l'anno 2021 a partire dal 16 luglio le prestazioni WILA sopra descritte relative a BDS, BDS/D, BDS/U, saranno presentate esclusivamente presso gli sportelli di CGIL, CISL e UIL.

Milano 12/07/2021

CONFARTIGIANATO LOMBARDIA Pa. Fattori

C.N.A. LOMBARDIA Mario Negri

CASARTIGIANI LOMBARDIA Antonio Orlandi

C.L.A.A.I. LOMBARDIA Luca Ferrero

C.G.I.L. LOMBARDIA Gianni Belli F. Falli

C.I.S.L. LOMBARDIA Enrico Pa. Testadini

U.I.L. LOMBARDIA Antonio Ma

Segreteria tecnica
c/o ELBA
20124 MILANO
Viale Vittorio Veneto, 16/A
Tel. 02/2940.0754
Fax 02/2940.2684
partisociali@elba.lombardia.it

Milano, 16 marzo 2022

Alla c.a.
Presidenza ELBA e WILA
Loro indirizzi

Le scriventi Parti Sociali, con la presente sono a chiedervi di avviare una ricerca di mercato immobiliare finalizzata ad individuare una nuova sede, da acquisire, per il sistema Bilaterale Lombardo dell'Artigianato, avente di massima le seguenti caratteristiche:

- Location in prossimità del trasporto urbano e ferroviario che ne agevoli l'accesso;
- Posizionamento in zona centrale prossima ai Palazzi Istituzionali e possibilità di avere a disposizione stalli di parcheggio o parcheggio convenzionato;
- La dimensione dell'immobile dovrà consentire l'alloggiamento di tutti gli uffici della bilateralità (ELBA – WILA - OPRA e FONDARTIGIANATO), oltre a spazi comuni destinati alle riunioni degli Organi Istituzionali, Parti Sociali e corsi formativi;

L'acquisto/locazione dell'immobile dovrà trovare sostenibilità finanziaria all'interno dell'Ente/Fondo destinatari della presente.

Cordiali saluti
Le Parti Sociali Lombardia





Milano 19 gennaio 2023
Prot.:1

Spett.le

CONFARTIGIANATO Lombardia

CNA Lombardia

CLAAI Lombardia

CASA ARTIGIANI Lombardia

Oggetto: Richiesta incontro

Egredi Soci,

siamo venuti a conoscenza dei contenuti delle lettere indirizzate a WILA, al Presidente e al Vicepresidente del Fondo, inviate dallo Studio Legale dell'Avv. Claudio Venchi per conto di Confartigianato Lombardia.

L'ultima lettera del 16 gennaio 2023 contiene contestazioni, accuse e diffide ingiustificate ed irricevibili nei confronti in primo luogo della Presidenza attualmente in carica - e di conseguenza di tutti i componenti del C.d.A. - soggetti ai quali viene direttamente ed indirettamente addebitata la responsabilità di aver intrapreso il percorso di acquisto dell'immobile sito a Milano, in via Aspromonte N.13/1, senza un mandato né un'autorizzazione invece chiaramente risultanti dai percorsi decisionali del Consiglio di Amministrazione.

Riteniamo, dunque, alla luce dei fatti, assolutamente inaccettabili e non rispondenti al vero le affermazioni contenute nella lettera precedentemente richiamata.

Tali affermazioni sono ancor più ingiustificate proprio perché rivolte a un Fondo Sanitario iscritto all'anagrafe del Ministero della Salute, che svolge una importante funzione sociale di sostegno alle lavoratrici e ai lavoratori dell'artigianato lombardo, con funzioni organizzative e istituzionali autonome, legittimamente garantite e condivise negli accordi interconfederali regionali e nei principi definiti nel regolamento e nello Statuto stesso del Fondo.

La lettera di Confartigianato rappresenta una grave interferenza nelle corrette relazioni tra le parti Socie, per altro da parte di una organizzazione inadempiente rispetto ai tempi della nomina di un suo rappresentante nel C.d.A. ed in sostituzione del Vice Presidente dimissionario.

La bilateralità lombarda, come quella nazionale, nasce e fonda la sua esistenza sugli accordi interconfederali, sul rispetto delle regole e sul reciproco riconoscimento, senza nessuna pretesa, da parte di un socio o di un'organizzazione, di una ingiustificata primazia nei confronti di qualsiasi struttura del sistema bilaterale.

CGIL Lombardia
Via Palmanova, 22 - 20132 Milano
Tel. 02-262541 Fax 02-26254691
segreteria@cgil.lombardia.it
www.cgil.lombardia.it

CISL Lombardia
Via G. Vida, 10 - 20127 Milano
tel. 02-89355200 fax 02- 89355250
usr.lombardia@cisl.it
www.lombardia.cisl.it

UIL Milano e Lombardia
Via A. Campanini, 7 - 20124 Milano
tel. 02-671103401 fax 02-671103450
uifombardia@uil.it
www.uil.it/uil_lombardia

Come parti socie abbiamo il dovere di salvaguardare WILA - Fondo che rappresenta un fiore all'occhiello del sistema bilaterale lombardo - e di intervenire nell'ambito e nei limiti delle nostre prerogative, con consapevolezza e impegno, per superare un contenzioso alquanto pericoloso e dalle conseguenze non chiaramente prevedibili.

Con queste preoccupazioni e volontà, come CGIL-CISL-UIL Lombardia siamo per chiederVi un incontro urgente per un chiarimento non procrastinabile tra i soci fondatori della bilateralità lombarda.

In attesa di un vostro positivo riscontro, inviamo distinti saluti.

Per CGIL, CISL, UIL Lombardia
Giacinto Botti, Ermanno Cova, Ersilia Galiero

CGIL Lombardia
Via Palmanova, 22 - 20132 Milano
Tel. 02-262541 Fax 02-26254691
segreteria.cgil.lombardia@cgil.lombardia.it
www.cgil.lombardia.it

CISL Lombardia
Via G. Vida, 10 - 20127 Milano
tel. 02-89355200 fax 02-89355250
usr.lombardia@cisl.it
www.lombardia.cisl.it

UIL Milano e Lombardia
Via A. Campanini 7 - 20124 Milano
tel. 02-671103401 fax 02-671103450
u.lombardia@uil.it
www.uil.it/uil_lombardia

ACCORDO INTERCONFEDERALE REGIONALE WELFARE INTEGRATIVO LOMBARDO
DEL'ARTIGIANATO - WILA



Tra

CONFARTIGIANATO IMPRESE LOMBARDIA

CNA LOMBARDIA

CLAAI LOMBARDIA

CASARTIGIANI LOMBARDIA

e

CGIL LOMBARDIA

CISL LOMBARDIA

UIL LOMBARDIA



Le parti firmatarie della presente intesa concordano che

1 - il versamento dei 5 euro mensili per lavoratore previsto dall'Accordo Interconfederale del 25 marzo 2015 e dai seguenti CCRL



CCRL Area Acconciatura / estetica

CCRL Area Alimentazione / Panificazione

CCRL Area Chimica / Ceramica

CCRL Area Comunicazione



CCRL Area Legno / Lapidari

CCRL Meccanica

CCRL Area Moda / Tessile



siglati il 30 giugno 2015 sarà elevato a euro 7 mensili per dipendente con la retribuzione del mese di gennaio 2025.

2 - le prestazioni socio-sanitarie erogate dal Fondo Wila costituiscono un diritto contrattuale. L'impresa che ometta il versamento del contributo di cui al punto 1 del presente Accordo è responsabile verso il lavoratore non iscritto al Fondo della perdita delle relative prestazioni, salvo il risarcimento del maggior danno subito.

Il mancato versamento al Fondo del contributo di cui al punto 1 del presente Accordo determina l'obbligo per il datore di lavoro di erogare un importo forfettario, che dovrà essere indicato in busta paga sotto la voce "Elemento aggiunto della retribuzione di secondo livello" pari a euro 20

Segreteria tecnica
c/o ELBA
20124 MILANO
Viale Vittorio Veneto, 16/A
Tel. 02/2940.0754
Fax 02/2940.2604
partisocial@elba.lombardia.it

per 13 mensilità. Tale importo incide su tutti gli istituti retributivi, diretti o indiretti ad esclusione del Trattamento di Fine Rapporto.

3 - le disposizioni contenute nel presente Accordo saranno recepite dai sette CCRL di cui al punto 1.



Milano 01 dicembre 2023

Letto, confermato e sottoscritto



CONFARTIGIANATO LOMBARDIA

C.N.A. LOMBARDIA

CASARTIGIANI LOMBARDIA



C.L.A.A.I. LOMBARDIA

C.G.I.L. LOMBARDIA

C.I.S.L. LOMBARDIA

U.I.L. LOMBARDIA



Segreteria tecnica
c/o ELBA
20124 MILANO
Viale Vittorio Veneto, 16/A
Tel. 02/2940.0754
Fax 02/2940.2684
partisociali@elba.lombardia.it

ACCORDO INTERCONFEDERALE REGIONALE WELFARE INTEGRATIVO LOMBARDO
DEL'ARTIGIANATO - WILA

Tra

CONFARTIGIANATO IMPRESE LOMBARDIA

CNA LOMBARDIA

CLAAI LOMBARDIA

CASARTIGIANI LOMBARDIA

e

CGIL LOMBARDIA

CISL LOMBARDIA

UIL LOMBARDIA

Le parti firmatarie della presente intesa concordano che

Le prestazioni di assistenza sanitaria integrativa erogate dal Fondo Wila sono rivolte all'impresa artigiana, costituita da imprenditore artigiano, titolare individuale e/o socio, e lavoratore dipendente, in qualità di iscritti e iscritte, a far data dal 1 gennaio 2024.

Lo statuto del Fondo Wila sarà modificato in conformità al presente accordo entro il 31 dicembre 2023.

Wila provvederà ad adottare le modifiche regolamentari necessarie al fine dell'operatività di quanto previsto nel presente accordo entro il 28 febbraio 2024.

Milano 01 dicembre 2023

Letto, confermato e sottoscritto

CONFARTIGIANATO LOMBARDIA

C.N.A. LOMBARDIA

CASARTIGIANI LOMBARDIA

C.L.A.A.I. LOMBARDIA

C.G.I.L. LOMBARDIA

C.I.S.L. LOMBARDIA

U.I.L. LOMBARDIA



Segreteria tecnica
c/o ELBA
20124 MILANO
Viale Vittorio Veneto, 16/A
Tel. 02/2940.0754
Fax 02/2940.2684
partisocial@elba.lombardia.it

ACCORDO INTERCONFEDERALE REGIONALE

Tra

CONFARTIGIANATO IMPRESE LOMBARDIA

CNA LOMBARDIA

CLAAI LOMBARDIA

CASARTIGIANI LOMBARDIA

e

CGIL LOMBARDIA

CISL LOMBARDIA

UIL LOMBARDIA

Le parti firmatarie della presente intesa si impegnano

così come previsto dall'Accordo del 9 maggio 2023, entro il 31 dicembre 2023, a sottoscrivere un'intesa interconfederale che definisca i contenuti generali oggetto dei rinnovi dei CCRL da parte delle categorie interessate. L'Accordo, a titolo esemplificativo e non esaustivo, potrà riguardare: superamento carenza di malattia, minimi contrattuali, salute e sicurezza sul lavoro, formazione, regimi orario di lavoro, politiche di genere.

Milano 01 dicembre 2023

Letto, confermato e sottoscritto

CONFARTIGIANATO LOMBARDIA

C.N.A. LOMBARDIA

CASARTIGIANI LOMBARDIA

C.L.A.A.I. LOMBARDIA

C.G.I.L. LOMBARDIA

C.I.S.L. LOMBARDIA

U.I.L. LOMBARDIA

Segreteria tecnica
c/o ELBA
20124 MILANO
Viale Vittorio Veneto, 16/A
Tel. 02/2940.0754
Fax 02/2940.2684
partisociali@elba.lombardia.it



Milano, 21 febbraio 2023

a mezzo PEC
info@pec.elba.lombardia.it

Prot. n. 202300024

Spettabile
ELBA
C.F. 10900440156
viale Vittorio Veneto n. 16/A
Milano (MI), cap 20124

All'attenzione della Presidenza


Oggetto: comunicazione relativo all'acquisto, da parte di WILA, di immobile destinato a costituire la nuova sede della bilateralità artigiana lombarda


La presente per informare che la scrivente Presidenza, in adempimento alla richiesta, di avviare una ricerca di mercato immobiliare finalizzata ad individuare una nuova sede, da acquisire, per il sistema bilaterale lombardo dell'artigianato, ricevuto dalle Parti sociali con lettera del 16 marzo 2022, ha concluso il percorso di individuazione e acquisto della nuova sede della bilateralità artigianale lombarda.

Con atto di compravendita del 01 febbraio 2023 (repertorio n. 770, raccolta n. 566, notaio rogitante dott. Marco Farina, registrato in data 03 febbraio 2023 e trascritto in data 07 febbraio 2023), infatti, WILA ha acquisito l'immobile sito in Milano (MI), piazza Aspromonte n. 13/15.

Rimaniamo fin da ora disponibili ad ogni più ampio confronto che il Vostro Ente vorrà avviare con riferimento a detto immobile, rappresentando che, quanto prima, si renderà necessario valutare contenuto e caratteristiche degli eventuali interventi di ristrutturazione dei locali.

Restando a disposizione per ogni confronto e valutazione, porgiamo cordiali saluti.

IL VICEPRESIDENTE
Pasquale MAIOCCO


IL PRESIDENTE
Alessandro BERETTA


Alle Parti Sociali
LORO SEDI
Comunicazione inviata via mail

Milano 22 febbraio '23

Oggetto: Sede Bilateralità – Immobile via Aspromonte Milano

Premesso che;

In data 16 marzo 2022 le Parti Sociali inviavano una nota alle Presidenze ELBA e WILA:

.....*“Le scriventi Parti Sociali, con la presente sono a chiedervi di avviare una ricerca di mercato immobiliare finalizzata ad individuare una nuova sede, da acquisire, per il sistema Bilaterale Lombardo dell'Artigianato, avente di massima le seguenti caratteristiche:*

- *Location in prossimità del trasporto urbano e ferroviario che ne agevoli l'accesso;*
- *Posizionamento in zona centrale prossima ai Palazzi Istituzionali e possibilità di avere a disposizione stalli di parcheggio o parcheggio convenzionato;*
- *La dimensione dell'immobile dovrà consentire l'alloggiamento di tutti gli uffici della bilateralità (ELBA – WILA - OPRA e FONDARTIGIANATO), oltre a spazi comuni destinati alle riunioni degli Organi Istituzionali, Parti Sociali e corsi formativi;*

L'acquisto/locazione dell'immobile dovrà trovare sostenibilità finanziaria all'interno dell'Ente/Fondo destinatari della presente.”.....

Successivamente, in data 7 giugno 2022, perveniva da Renargia SPA, (proprietaria dell'immobile sito in Viale Vittorio Veneto 16/a) formale disdetta del contratto di locazione per l'immobile in locazione ad ELBA a far data 30/06/2023

Considerato che nella giornata di martedì 21 febbraio '23, la Presidenza di Wila, ha comunicato tramite PEC di aver acquistato un immobile in Milano - via Aspromonte, 13/15 le cui caratteristiche corrispondono alle indicazioni avute dalla Parti Sociali e destinato alla realizzazione della nuova sede della Bilateralità. Nella stessa nota la Presidenza ha dichiarato: *la disponibilità ad un ampio confronto che il Vostro Ente vorrà avviare con riferimento a detto immobile, rappresentando che quanto prima, si renderà necessario valutare il contenuto e caratteristiche degli eventuali interventi di ristrutturazione dei locali.*

Ciò premesso, al fine di poterci confrontare con la Presidenza di Wila affinché si possano convenire spazi adeguati e funzionali ad ospitare tutto il Sistema della Bilateralità, siamo a formulare alcune ipotesi per le quali attendiamo indicazioni:

- A) In caso di acquisto:** la Presidenza Elba, acquisita l'importo del valore della vendita da parte della Presidenza di Wila, dovrà valutare se acquistare l'immobile relativo

alla parte frazionata di proprio interesse, nello stato di fatto, quindi, occuparsi della ristrutturazione in concerto con la Presidenza di Wila. Ovvero, acquistare l'immobile, già frazionato e ristrutturato, ovviamente con un costo superiore che verrà indicato dalla Presidenza di Wila; costo che sarà periziato da soggetto terzo e sottoposta al CdA.

B) In caso di locazione: la Presidenza Elba, acquisita la proposta da parte della Presidenza di Wila della disponibilità a locare porzione dell'immobile e a quale prezzo, dovrà farne periziare la congruità del canone da un soggetto terzo. Perizia che sarà sottoposta al CdA.

Le Parti Sociali dovranno dare indicazioni in merito ai precedenti punti A e B; oltre a definire le condizioni relative all'occupazione dei locali da parte degli altri soggetti afferenti alla bilateralità (OPRA e Articolazione di Fondoartigianato);

Raccolti tutti gli elementi e acquisiti tutti i pareri, la Presidenza di Elba convocherà il Consiglio di Amministrazione a cui sottoporre la materia, ed in particolare, informare delle determinazioni a cui sono giunte le Parti Sociali in merito alla locazione o all'acquisto dell'immobile. Il Consiglio di Amministrazione, in caso di acquisto, nello stato di fatto, dovrà decidere in merito ai canali di finanziamento a cui attingere (fondi propri di bilancio/ mutuo ipotecario o altra formulazione che la Presidenza avrà nel frattempo acquisito);

inoltre, la Presidenza Elba dovrà valutare gli eventuali incarichi per la progettazione, direzione lavori, Responsabile della Sicurezza del Cantiere ecc. Detti incarichi sarebbe opportuno fossero concertati e condivisi con la Presidenza di Wila.

Nel rimanere a disposizione per ogni eventuale confronto o approfondimento porgiamo Cordiali Saluti.

Il Vice Presidente
Claudio Mor



Il Presidente
Giovanni Bozzini



Allegato: Comunicazione PEC Wila

VERBALE DI ACCORDO

Milano 9 maggio 2023

Le Parti riconoscono e condividono che l'ulteriore sviluppo della esperienza della bilateralità lombarda, non possa prescindere dalla corretta ripresa delle relazioni fra le parti sociali dell'Artigianato.

Si acquisisce l'espressa rinuncia ad ogni rivendicazione e contestazione rispetto alla vicenda dell'acquisto dell'immobile sito in Milano Piazza Aspromonte 13/15, oggetto di diffide e lettere legali, acquisto che è avvenuto da parte di WILA e della Presidenza in carica nel rispetto delle procedure previste da Statuto.

Si conviene l'apertura del confronto finalizzato al conseguimento di alcuni obiettivi:

- la necessità di trovare soluzione entro il 31 luglio 2024 ai contratti collettivi regionali scaduti, anche mediante un meccanismo che tenga conto della vacanza contrattuale;
- l'accesso dei datori di lavoro alle prestazioni di WILA, in qualità di aventi diritto, ai sensi di un regolamento condiviso;
- l'ampliamento delle casistiche per cui è statutariamente necessaria l'unanimità del consenso dei soci in ordine al funzionamento di ELBA e WILA per gli ambiti strategici e di indirizzo, preservando la necessaria autonomia gestionale ordinaria degli Enti;
- ELBA usufruirà per 2 anni dell'immobile sito in via Aspromonte 13/15 mediante contratto di locazione, economicamente competitivo, con formula giuridica che preveda una futura opzione di acquisto, con sconto degli importi versati;
- relativamente all'immobile di cui sopra procedere in tempi rapidi ai necessari interventi di ristrutturazione per renderlo, entro il 30 giugno 2024, pienamente operativo e funzionale alle necessità di tutti gli Enti della bilateralità lombarda dell'artigianato tramite un percorso improntato a criteri di sostenibilità economica, trasparenza delle scelte e unanime condivisione, nel rispetto dei regolamenti amministrativi di WILA.

Le Parti concordano di inviare per conoscenza il presente accordo a WILA ed ELBA.

Le Parti riconoscono che gli obiettivi sopra indicati sono prioritari e, salvo ove diversamente indicato, dovranno trovare attuazione entro il 31 dicembre 2023.

CASARTIGIANI
Atomi July
CNA LOMBARDIA
Manno Y

CONFARTIGIANI
Giovanni P.

CLAA LOMBARDIA
[Signature]

CGIL
Piero P.
Folli P.

CISL
[Signature]

UIA
[Signature]

W.I.L.A.
WELFARE INTEGRATIVO LOMBARDO DELL'ARTIGIANATO
VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA
DEL 11 DICEMBRE 2023

Il giorno undici del mese di dicembre alle ore 15:40 in presenza e video/teleconferenza, si è riunita, regolarmente convocata, l'Assemblea Straordinaria di WILA per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Approvazione proposta di modifiche dello Statuto di WILA.

A norma di Statuto assume la presidenza dell'odierna riunione il Presidente Alessandro Beretta.

Il Presidente accerta preliminarmente:

- il regolare collegamento digitale/telefonico con i partecipanti alla riunione;
- l'identità di ogni singolo interlocutore, anche con l'ausilio di opportune domande;
- la possibilità per ciascun interlocutore di seguire e di intervenire alla discussione

e constatata la regolarità della seduta per la presenza del numero legale dei componenti e della presenza del Collegio dei Revisori, propone a fungere da Segretario la signora Antonella Scuratti e l'assemblea conferma.

Presenti in sala il Presidente Alessandro Beretta, il Vicepresidente Vittorio Tonini e il consigliere Mario Martinelli.

Presenti in collegamento i componenti: Alberto Pasina, Gianfranco Sanavia, Roberto Perhat, Roberto Gallonetto, Giuseppe Amici con delega di Francesca Chizzolini, Paolo Panciroli, Carmelo Tindiglia, Giuseppe Lazzeroni con delega di Pietro Gagliardi, Antonio Orlandi con delega di Mauro Sangalli, Flavio Squassina, Furio Trezzi con delega di Pietro De Carlo, Katuscia Calabretta, Mirko Dolzadelli, Paola Marazzi, Massimo Mazza con delega di Adriano Gnani, Silvio Gargione e il consigliere Vittorio Sarti.

Assenti ingiustificati: Paolo Ronchi e Carlo Barbieri.

Presenti in collegamento del Collegio dei Revisori: il Presidente Mario Reggio e i componenti Vittorio Belviolandi e Marco Ceccherini.

1. Approvazione proposta di modifiche dello Statuto WILA

Il Presidente illustra le proposte di correzioni agli artt. 6) e 20) dello Statuto deliberate nel Cda di Wila dello scorso 04 dicembre 2023.

Il CdA propone di integrare l'articolo 6 al comma 1) dopo 25 marzo 2015 inserire il testo "e del 01/12/2023" e dopo la parola lavoro inserire il testo "e di conseguenza il titolare individuale e/o socio" e di modificare l'articolo 20 al comma 3) eliminando la parola trenta ed inserendo la parola "sessanta"

Al termine dell'illustrazione il Presidente apre il dibattito e non essendoci nessun intervento il Presidente pone in votazione la proposta.

L'Assemblea all'unanimità

DELIBERA

di approvare le integrazioni all'articolo 6 comma 1) e la modifica all'articolo 20 comma 3) dello Statuto vigente così definito:

ARTICOLO 6 - ISCRITTI E AVENTI DIRITTO

1. A W.I.L.A. aderiscono le imprese e i datori di lavoro di cui agli accordi interconfederali regionali del 25 marzo 2015 e del 01/12/2023, iscrivendo i propri lavoratori dipendenti in costanza di rapporto di lavoro e di conseguenza il titolare individuale e/o socio, che assumono così la qualifica di "iscritti" a W.I.L.A. e beneficiari delle prestazioni.

ARTICOLO 20 - ESERCIZIO SOCIALE

3. Il bilancio consuntivo deve essere approvato dall'Assemblea entro il 30 aprile dell'anno successivo all'esercizio in oggetto. Per particolari esigenze l'assemblea può essere convocata entro il maggior termine di sessanta giorni.

Il Presidente prosegue dando lettura del presente verbale e lo sottopone seduta stante alla valutazione dell'Assemblea che l'approva all'unanimità.

Non essendovi altro su cui deliberare l'assemblea viene sciolta alle ore 15.50.

Il Segretario
Antonella Scuratti



Il Presidente
Alessandro Beretta



FONDO WELFARE INTEGRATIVO LOMBARDO DELL'ARTIGIANATO - WILA
REGOLAMENTO DELLE PROCEDURE OPERATIVE RELATIVE ALLA
ISCRIZIONE, ALLA CONTRIBUZIONE ED ALLE PRESTAZIONI
(art. 4 Statuto W.I.L.A.)

Approvato dal Consiglio di Amministrazione il 19 marzo 2018

ARTICOLO 1 - OGGETTO

Il Regolamento delle Procedure ordina l'insieme delle norme necessarie a gestire tutte le fasi operative per l'erogazione delle prestazioni alle iscritte e agli iscritti aventi diritto.

ARTICOLO 2 - NORMATIVE DI RIFERIMENTO E TIPOLOGIE DI PRESTAZIONI

Il fondo W.I.L.A è stato costituito il 31 luglio 2015 dalle Parti Sociali firmatarie dell'Accordo Interconfederale Regionale dell'Artigianato del 25 marzo 2015 e, allo stato, recepito dai seguenti CCRL, degli specifici settori dell'Artigianato, in vigore:

- CCRL dell'Area Legno e Lapidei
- CCRL dell'Area Acconciatura, Estetica e Centri benessere
- CCRL dell'Area Chimica – Ceramica
- CCRL dell'Area Alimentari e della Panificazione
- CCRL dell'Area della Comunicazione
- CCRL dell'Area Tessile Moda
- CCRL dell'Area Meccanica

In qualsiasi momento, previo accordo delle Parti Sociali, il Consiglio di Amministrazione implementa ulteriori CCRL.

Il Fondo ha scopo sociale e, come da TUIR art. 51 comma 2, sanitario e assistenziale. In particolare erogherà ai propri iscritti prestazioni:

- di Sanità integrativa;
- di carattere Assistenziale;
- di carattere Sociale;

ed in particolare

- Prestazioni Sociali a rilevanza sanitaria;

- Prestazioni Sanitarie a rilevanza sociale;
- Prestazioni finalizzate al recupero della salute di soggetti temporaneamente inabili;
- Cure odontoiatriche;

ed ogni altro intervento finalizzato a garantire il benessere sanitario e psicofisico degli iscritti.

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento s'intendono richiamate le norme dell'atto costitutivo, dello Statuto e le disposizioni degli accordi delle Parti Sociali Regionali e dei Contratti Collettivi Regionali di lavoro dell'artigianato vigenti riguardanti il Fondo WILA.

ARTICOLO 3 - PROCEDURE D'ISCRIZIONE

Le imprese che applicano, implicitamente o esplicitamente uno dei suindicati CCRL dell'Artigianato, in applicazione delle specifiche disposizioni in materia di Assistenza Sanitaria Integrativa e Sociale, sono tenute: ad aderire al Fondo e a iscrivere tutti i lavoratori dipendenti, con contratto a tempo indeterminato, compresi gli apprendisti, ed i lavoratori assunti a tempo determinato con contratto di durata superiore o pari a 12, a effettuare, inoltre, il relativo versamento delle quote di contribuzione, a mezzo F24, senza alcuna interruzione.

In applicazione specifica ed integrale di ciascun CCRL, saranno iscritte, anche, tutte le figure aggiuntive specificate da detti accordi Categoriali.

È altresì consentita l'iscrizione dei dipendenti delle Associazioni, datoriali e sindacali, confederali e categoriali, firmatarie degli accordi costitutivi e dei CCRL di cui all'art.2, delle Organizzazioni a loro collegate, delle loro articolazioni territoriali e/o associative, nonché enti e strutture collaterali. Sono compresi i funzionari in aspettativa non retribuita ai sensi della legge 300/70, purché vi sia un'espressa dichiarazione che certifica l'impegno operativo del soggetto presso l'Organizzazione che assume l'obbligo di contribuzione.

Il Sistema informatico consente, inoltre, con la specifica password, di accedere a tutte le informazioni sull'iscrizione e sulla regolarità contributiva.

ARTICOLO 4 – REGISTRAZIONE E ADESIONE DELLE IMPRESE

Le imprese possono registrarsi, via web, direttamente dal portale del Fondo, accedendo a uno spazio informatico loro dedicato e compilando una scheda che registra i dati principali dell'Impresa e in particolare: la denominazione, il codice fiscale, la matricola INPS, l'indirizzo della sede legale, della sede operativa, i riferimenti della persona che curerà i rapporti con il Fondo, ecc. Una volta completata la registrazione e salvato i dati il sistema informativo invierà istantaneamente le credenziali di accesso (nome utente e password)

all'indirizzo email inserito in fase di registrazione. Con tali credenziali l'impresa avrà accesso alla sua area riservata dove controllare tutte le informazioni relative alla situazione contributiva.

Le imprese possono effettuare la registrazione al portale del Fondo anche tramite soggetti loro delegati. In tal caso i soggetti delegati dalle imprese si registrano preventivamente al portale del Fondo attraverso un'area loro dedicata. Nella registrazione saranno indicati tutti i riferimenti utili a una tempestiva comunicazione e in particolare la persona che per conto dell'impresa curerà i rapporti con il Fondo. Completata la registrazione, il sistema informatico invierà istantaneamente nome utente e password all'email inserita in fase di registrazione. Con le credenziali ricevute i soggetti delegati potranno accedere ad uno spazio informatico privilegiato a loro dedicato ove registreranno l'adesione al Fondo di tutte le Imprese da loro assistite e dove potranno controllare tutte le informazioni sulla regolarità contributiva delle Imprese stesse.

L'impresa e/o i soggetti da questa delegata è tenuta ad aggiornare le notizie contenute nella scheda anagrafica, e in particolare le informazioni inerenti la persona di riferimento che cura i rapporti con il Fondo.

Le imprese saranno informate di ogni irregolarità della contribuzione attraverso il sistema informatico che consente, con una specifica password, di accedere a tutte le informazioni sulla regolarità contributiva.

Il Fondo è tenuto comunque a informare il lavoratore dipendente nel caso di perdita della copertura assistenziale a causa di morosità, ritardi di contribuzione, errori/anomalie.

ARTICOLO 5 - ISCRIZIONE AL FONDO

Per la raccolta e la verifica delle risorse versate a favore degli iscritti e finalizzate all'assistenza integrativa sanitaria e sociosanitaria, è stata attivata tra SAN-ARTI e W.I.L.A. un'apposita convenzione per la gestione delle procedure d'incasso e della conseguente archiviazione dei dati, degli iscritti e delle quote derivanti dall'adesione a W.I.L.A. e in base a tale convenzione Il Fondo SAN.ARTI. rimetterà alla gestione W.I.L.A. l'intero importo della contribuzione versata. (art.4 Statuto).

La Procedura:

Registrando l'impresa sul sito si aderisce al Fondo W.I.L.A. ed al presente Regolamento, successivamente si effettueranno i versamenti mensili tramite F24, utilizzando il codice "ART 1" (unitamente alla contribuzione del fondo SANARTI). Come previsto dalla normativa INPS mensilmente saranno inoltrati gli Uniemens contenenti i dati individuali dei lavoratori iscritti con l'inserimento dello specifico sub codice "ART 2", unico riferimento certo per identificare la regolarità contributiva nei confronti del Fondo W.I.L.A.

La mancanza del sub codice "ART 2" (riferito alla quota WILA di € 5,00) comporta l'impossibilità di associare regolarmente il contributo al lavoratore e le Aziende, seppur in regola con il versamento, saranno classificate dal sistema informatico come inadempienti.

L'INPS e l'Agenzia delle Entrate, per Convenzione, trasmetteranno quanto dovuto al fondo SAN.ARTI (somma quote SAN.ARTI e quote WILA $10,42+5,00 = 15,42$ €) formalizzando la regolarità contributiva.

Tutti i dati che giungono al Fondo sono "trattati" secondo le modalità ed i limiti previsti dal "Codice in materia di protezione dei dati personali" di cui al D. Lgs.196/2003 e successive modifiche ed integrazioni.

ARTICOLO 6 - CONTRIBUZIONE

Al fine di garantire il rispetto integrale del CCRL e la continuità delle prestazioni di sanità integrativa e sociale ai lavoratori dipendenti è inderogabile il versamento della contribuzione prevista dai CCRL di cui all'art. 2 e di seguito riportati:

- CCRL dell'Area Legno e Lapidei
- CCRL dell'Area Acconciatura, Estetica e Centri benessere
- CCRL dell'Area Chimica – Ceramica
- CCRL dell'Area Alimentari e della Panificazione
- CCRL dell'Area della Comunicazione
- CCRL dell'Area Tessile Moda
- CCRL dell'Area Meccanica

Per i CCRL sopra riportati sono iscritti tutti i lavoratori assunti a tempo indeterminato compresi gli apprendisti ed i lavoratori assunti a tempo determinato con contratto di durata superiore o pari a 12 mesi.

La contribuzione dovuta per ciascun lavoratore è di euro 5,00 mensile. I versamenti devono essere effettuati entro il giorno 16 del mese successivo a quello di riferimento, contestualmente al versamento della corrispondente contribuzione INPS, tramite F24:

Codice "ART1" € 5,00.

Nella compilazione dell'Uniemens di riferimento per ciascun lavoratore deve essere indicato il sub codice "ART2".

La contribuzione al Fondo è dovuta per i lavoratori in malattia, in maternità o in sospensione e comunque per tutti quelli dichiarati attraverso il modello UNIEMENS (DM10).

Eventuali contribuzioni stabilite dalla contrattazione, confederale, nazionale e/o regionale, categoriale nazionale o territoriale, saranno regolate con specifica integrazione del presente regolamento, secondo quanto previsto dallo Statuto, tramite eventuali addendi alla Convenzione INPS.

Sono esclusi dal versamento al Fondo le seguenti tipologie di lavoratori:

- * Lavoratori e lavoratrici a chiamata che, nel mese di riferimento per i versamenti, non prestino la loro opera e per i quali non sia prevista l'indennità di disponibilità;
- * Lavoratori e lavoratrici a domicilio esclusivamente in relazione ai mesi per i quali non vi siano commesse;
- * Lavoratori e lavoratrici a termine con contratti instaurati per durate inferiori a 12 mesi;
- * Lavoratori e lavoratrici in aspettativa non retribuita;
- * Lavoratori e lavoratrici di età superiore a 75 anni.

Tali tipologie di lavoratori, esclusi dal versamento, non saranno destinatari di alcuna prestazione da parte del Fondo.

ARTICOLO 7 - DECORRENZA E CESSAZIONE DELLA CONTRIBUZIONE

Oltre a quanto stabilito nell'articolo 4 dello Statuto, l'obbligo di contribuzione decorre dal mese in corso se l'assunzione avviene il primo giorno del mese, se invece l'assunzione avviene nel corso del mese l'obbligo decorre dal primo giorno del mese successivo.

Nel caso di cessazione o sospensione del rapporto di lavoro, senza copertura salariale, nel corso del mese, l'obbligo di contribuzione prosegue per tutto il mese.

ARTICOLO 8 - ERRATI O RITARDATI VERSAMENTI, ANOMALIE CONTRIBUTIVE

È interesse delle Imprese e dei soggetti che ne curano il servizio di "paghe e contributi" un attento e tempestivo monitoraggio della situazione contributiva. Il sistema informatico del Fondo rileverà ogni eventuale errato versamento o anomalia contributiva.

L'Impresa si assume ogni responsabilità, nei confronti del lavoratore dipendente, per i periodi non coperti a causa di morosità o anomalie contributive.

Nel caso in cui il Centro Servizi o l'impresa interessata rilevassero un errore o un'anomalia nella contribuzione o nella compilazione dell'Uniemens, dovranno tempestivamente contattare, per via telematica, gli uffici del Fondo W.I.L.A., i quali, verificata l'anomalia, provvederanno ad indicare e ad attivare le procedure di autocorrezione dell'errore o dell'anomalia.

A tutela degli operatori, le modifiche inserite saranno, dal Sistema, tracciate ed ogni operazione sarà memorizzata. Gli operatori che effettuano le modifiche sono legalmente responsabili della correttezza delle informazioni inserite.

Nel caso di versamento errato che comporti una restituzione questa potrà avvenire, verificata la regolarità contributiva dell'impresa, con una compensazione, in costanza di rapporto tra l'Impresa e il Fondo. Se invece il rapporto è cessato la restituzione potrà avvenire solo nel caso in cui l'errore sia segnalato entro 3 mesi a decorrere dal mese di competenza e comunque solo nel caso che gli importi non siano già stati utilizzati per il versamento relativo alle coperture assicurative.

Nel caso di versamento errato che comporti, per l'Impresa, un'integrazione contributiva, questa avverrà, dopo la verifica con il Fondo e l'assegnazione di un codice identificativo, a mezzo di bonifico bancario o F24 elaborato e fornito dal Sistema Informatico del Fondo, contenente il codice identificativo dell'operazione. Versamenti senza codice identificativo non sanano l'errato versamento.

Per i ritardati versamenti, a far data dal 1 ottobre 2015, trascorsi 30 giorni dai termini di cui all'art. 8, sarà applicato un interesse di mora pari al tasso legale maggiorato di due punti.

Il Consiglio di Amministrazione può sospendere temporaneamente tale provvedimento.

Nel caso di lavoratore che abbia in essere più rapporti di lavoro parziale, ma a tempo indeterminato, ciascun' impresa esegue il versamento con le procedure ordinarie previste all'articolo 6.

Il Fondo riceve un doppio contributo ed è quindi tenuto, verificata la regolarità contributiva delle imprese, a restituire alle imprese quota parte del versato in eccesso.

Il sistema informatico del Fondo effettua le compensazioni all'inizio di ciascun anno solare, dandone comunicazione all' impresa e al soggetto che cura il servizio "paghe e contributi", garantendo il diritto alla privacy del lavoratore interessato.

Nel caso in cui un'impresa, regolarmente iscritta, che incorresse in ritardi o anomalie contributive è obbligata al versamento per l'intero periodo evaso e alla regolarizzazione delle relative posizioni. Per ragioni tecniche, il Fondo W.I.L.A. potrà garantire la copertura assistenziale e sociale ai dipendenti interessati solo relativamente agli ultimi cinque mesi.

Gli importi giunti in ritardo e non più utili a dare copertura di assistenza sanitaria integrativa e sociale, e gli interessi di mora saranno contabilizzati in uno specifico fondo e interamente destinati alle prestazioni.

Nel caso di versamento errato che comporti, per l'Impresa, un'integrazione contributiva, questa avverrà, dopo la verifica con il Fondo e l'assegnazione di un codice identificativo, a mezzo di bonifico bancario o F24 elaborato e fornito dal Sistema Informatico del Fondo, contenente il codice identificativo dell'operazione. Versamenti senza codice identificativo non sanano l'errato versamento.

ARTICOLO 9 - PRESTAZIONI

Ciascun iscritto ha diritto ad un pacchetto di prestazioni rapportato alla contribuzione stabilita dai contratti di lavoro e dal regolamento del Fondo.

L'iscritto ha diritto all'erogazione delle prestazioni solo nel caso di regolarità contributiva (5,00 € mensili).

Nel caso di periodi non coperti da contribuzione le prestazioni sono sospese e l'iscritto è tempestivamente informato.

Per i lavoratori dipendenti delle imprese che applicano uno dei CCRL di cui all'articolo 2 del presente regolamento, per ragioni amministrative e organizzative, le prestazioni sono erogate dal primo giorno del settimo mese dall'inizio della contribuzione.

Per garantire l'esatta corrispondenza tra contribuzione versata e copertura di assistenza sanitaria integrativa e prestazioni sociosanitarie, il lavoratore dipendente ha diritto a sei mesi di prestazioni a partire dal mese successivo a quello in cui conclude il suo rapporto di lavoro.

Per i lavoratori dipendenti delle imprese che applicano uno dei CCRL di cui all'articolo 2 del presente regolamento sono motivo di cessazione dell'erogazione delle prestazioni:

1. Lo scioglimento, la liquidazione o la cessazione del Fondo W.I.L.A.;
2. La cessazione del rapporto di lavoro, salvo i sei mesi di cui al comma precedente;
3. Il decesso del dipendente;
4. Mancata o ritardata contribuzione;
5. Irregolarità o abusi.

Gli sportelli delle Parti Sociali disporranno di modalità di accesso dirette e riservate, anche mediante unica password, al portale per la richiesta delle prestazioni e dei rimborsi.

Le procedure di erogazione e i nomenclatori delle prestazioni sono comunicati, in forma sintetica, a ciascun iscritto, entro i cinque mesi successivi all'iscrizione, per posta ordinaria. Sarà altresì comunicata una password utile ad accedere ai servizi on line: prenotazioni delle prestazioni, monitoraggio delle prestazioni in corso e rimborsi.

Per quanto riguarda le prestazioni sociosanitarie a sportello, l'iscritto accederà alla richiesta delle stesse tramite gli sportelli delle parti sociali che rilasceranno debita ricevuta dell'inserimento della domanda di prestazione e convalideranno la documentazione allegata alla richiesta.

I Nomenclatori delle Prestazioni sono parte integrante del presente Regolamento.

Nel sito è possibile scaricare, in forma estesa le procedure di richiesta e prenotazione delle prestazioni, nonché i Nomenclatori delle prestazioni, e il Regolamento stesso.

Come previsto nei CCRL oltre ai dipendenti, su base volontaria da definire attraverso apposito accordo interconfederale regionale, potranno aderire al Fondo W.I.L.A. i datori di lavoro.

STATUTO WILA

ARTICOLO 1 – COSTITUZIONE

1. In attuazione degli accordi interconfederali regionali, l'ultimo dei quali sottoscritto in data 25 marzo 2015 e dei contratti collettivi regionali di lavoro, è costituito il "Fondo di WELFARE INTEGRATIVO LOMBARDO dell'ARTIGIANATO" riferito ai lavoratori delle imprese che applicano i contratti collettivi regionali di lavoro (di seguito CCRL) sottoscritti dalle parti istitutive di cui al successivo articolo 4 e di seguito chiamato "W.I.L.A." oppure "il Fondo".
2. W.I.L.A. ha natura paritetica tra le organizzazioni imprenditoriali dell'artigianato e sindacali firmatarie dell'accordo interconfederale regionale e dei contratti collettivi regionali di lavoro di cui sopra. W.I.L.A., ai sensi dell'articolo 36 e seguenti del codice civile, ha natura giuridica di associazione non riconosciuta.

ARTICOLO 2 – SCOPI E FINALITA'

1. W.I.L.A. non ha scopo di lucro e persegue la finalità di fornire ai propri iscritti ed agli aventi diritto assistenza integrativa sanitaria e socio sanitaria secondo quanto prescritto dal Regolamento. In particolare erogherà:
 - prestazioni Sociali a rilevanza sanitaria;
 - prestazioni Sanitarie a rilevanza sociale;
 - prestazioni finalizzate al recupero della salute di soggetti temporaneamente inabili;
 - cure odontoiatriche;
 - ogni altro intervento finalizzato a garantire il benessere psicofisico degli iscritti e degli aventi diritto.Le prestazioni saranno fornite secondo quanto prescritto dai Regolamenti del Fondo e dal Nomenclatore delle prestazioni.
La contabilità delle diverse prestazioni sarà impostata in modo da garantire la piena leggibilità dei costi di ciascuna prestazione.
2. Il Fondo applica integralmente quanto prescritto dal D.M. 27 ottobre 2009 nella piena ottemperanza dei vincoli utili all'applicazione delle deducibilità fiscali riservate alle aziende ed ai lavoratori, con particolare riferimento all'assistenza integrativa sanitaria e socio sanitaria rivolta ai soggetti, stabilmente o temporaneamente "non autosufficienti" o inabili.

ARTICOLO 3 – SEDE E DURATA

1. W.I.L.A. ha sede in Milano.
2. La durata di W.I.L.A. è illimitata.

ARTICOLO 4 – SOCI

1. Sono Soci Fondatori di W.I.L.A. (di seguito "soci") le organizzazioni regionali imprenditoriali dell'artigianato CONFARTIGIANATO Imprese Lombardia, CNA Lombardia, CASARTIGIANI Lombardia, CLAAI Lombardia, le organizzazioni sindacali confederali regionali dei lavoratori CGIL Lombardia, CISL Lombardia, UIL Milano e Lombardia e, attraverso le confederazioni di appartenenza, le federazioni di categoria imprenditoriali e sindacali espressione delle predette parti firmatarie dei CCRL.

ARTICOLO 5 - RECESSO ED ESCLUSIONE DEL SOCIO

1. La cessazione della qualità di socio si verifica mediante disdetta degli Accordi Interconfederali regionali di cui all'articolo 1.
2. È escluso di diritto il socio che risulti aver cessato l'attività ovvero sia formalmente confluito in altra organizzazione imprenditoriale o sindacale non socia. L'esclusione viene deliberata, su proposta del Consiglio di Amministrazione, all'unanimità dall'Assemblea nelle persone dei rappresentanti degli altri soci ed è immediatamente esecutiva. L'esclusione comporta l'automatica immediata caducazione di tutti i componenti designati dal socio escluso.
3. Un socio può recedere in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta, inviata, a mezzo raccomandata o Posta Elettronica Certificata (PEC), a W.I.L.A. e al Consiglio di Amministrazione. Il recesso, a differenza della esclusione, diviene efficace al trentesimo giorno successivo alla ricezione e comporta le medesime conseguenze dell'esclusione.
4. Nei casi di esclusione o recesso, il Consiglio di Amministrazione provvede a convocare, senza indugio, ed in ogni caso entro trenta giorni dalla esclusione o dalla ricezione della comunicazione di recesso, l'Assemblea per prenderne atto ed adottare ogni deliberazione necessaria, anche in tema di sostituzione delle nomine venute meno per effetto dell'esclusione o del recesso. Le sostituzioni avvengono sempre nel rispetto del principio di pariteticità tra le organizzazioni

imprenditoriali e sindacali.

5. All'esclusione o al recesso di un socio, non è correlato alcun diritto di conseguire, in qualsiasi modo, anche sotto forma di indennità o rimborso delle quote versate dagli iscritti, parte del fondo comune o del patrimonio di W.I.L.A., che è irrevocabilmente destinato allo scopo prefissato all'articolo 2.

ARTICOLO 6 - ISCRITTI E AVENTI DIRITTO

1. A W.I.L.A. aderiscono le imprese e i datori di lavoro di cui all'accordo interconfederale regionale del 25 marzo 2015 e del 01 dicembre 2023 iscrivendo i propri lavoratori dipendenti, in costanza di rapporto di lavoro e di conseguenza il titolare individuale e/o socio, che assumono così la qualifica di "iscritti" a W.I.L.A. e beneficiari delle prestazioni.
2. L'Assemblea di W.I.L.A. può prevedere, in relazione alle condizioni generali di andamento e consolidamento dello stesso, la figura degli "aventi diritto" delle prestazioni fornite dal Fondo. L'eventuale definizione degli aventi diritto e le modalità di adesione, contribuzione e cessazione sono formulate nel Regolamento delle procedure operative.
3. L'iscrizione a W.I.L.A. si realizza secondo le modalità stabilite dai Regolamenti del Fondo.
4. La qualità di iscritto si perde nei seguenti casi:
 - a) per risoluzione o cessazione, per qualunque causa, del rapporto di lavoro;
 - b) per morte dell'iscritto.
5. La cessazione della qualità di "iscritto" determina l'estinzione dei diritti e degli obblighi ad essa inerenti, secondo quanto definito dai Regolamenti del Fondo.

ARTICOLO 7 - ORGANI STATUTARI

1. Sono organi di W.I.L.A.:
 - l'Assemblea;
 - il Consiglio di Amministrazione;
 - il Presidente e il Vice Presidente;
 - la Presidenza;
 - il Collegio dei Revisori dei Conti.

ARTICOLO 8 – ASSEMBLEA

1. L'assemblea è composta da 24 componenti indicati in numero di 12 dalle Organizzazioni Imprenditoriali dell'artigianato e in numero di 12 dalle Organizzazioni Sindacali.
2. La carica di componente dell'assemblea ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data di approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio da parte dell'Assemblea. Il componente dell'assemblea è rieleggibile.
3. I componenti dell'assemblea sono designati dai Soci, entro trenta giorni antecedenti alla scadenza prevista dal comma 2 del presente Articolo. La designazione di ciascun componente è a carattere fiduciario. Il socio che lo ha designato può revocare l'incarico e sostituirlo in qualsiasi momento a suo insindacabile giudizio.
4. Tutti i componenti dell'assemblea devono possedere i requisiti di moralità ed onorabilità previsti dall'art. 5, comma 1, lett. d), del D.Lgs. 10 settembre 2003, n.276, e sono tenuti a dare tempestiva comunicazione a W.I.L.A. in caso di perdita degli stessi. La perdita di detti requisiti comporta la decadenza di diritto dalla carica ricoperta.
5. La carica di componente dell'Assemblea ha termine in caso di:
 - a) revoca;
 - b) dimissioni;
 - c) decadenza;
 - d) decesso;
 - e) esclusione o recesso del Socio che lo ha designato.
6. Nel caso di revoca di cui alla lettera a) del comma 5 del presente articolo, il socio formalizza la revoca del componente designato, mediante comunicazione scritta inviata, a mezzo raccomandata o PEC, a W.I.L.A. e al diretto interessato. Dopo la revoca, entro 30 giorni, il socio è tenuto a designare un nuovo componente con le medesime modalità previste per la revoca.
7. Nel caso di dimissioni di cui alla lettera b) del comma 5 del presente articolo, il componente dell'assemblea dimissionario formalizza le proprie dimissioni, mediante comunicazione scritta inviata, a mezzo raccomandata o PEC, a W.I.L.A. e al socio che ne aveva espresso la designazione. Il socio, entro 30 giorni dalle dimissioni, è tenuto a designare un nuovo componente, mediante comunicazione scritta inviata, a mezzo raccomandata o PEC, a W.I.L.A. e al nuovo componente designato.

8. La decadenza di cui alla lettera c) del comma 5 del presente articolo, si verifica laddove il componente dell'assemblea risulti assente ingiustificato per almeno tre riunioni consecutive, ovvero in caso di perdita dei requisiti di cui al comma 4 del presente articolo. In tale ipotesi, il socio, entro 30 giorni dalla decadenza, è tenuto a designare un nuovo componente, mediante comunicazione scritta inviata, a mezzo raccomandata o PEC, a W.I.L.A. e al nuovo componente.
9. Nel caso di decesso di cui alla lettera d) del comma 5 del presente articolo, il socio che aveva provveduto a designare il componente, entro trenta giorni dal verificarsi del decesso, è tenuto a designare un nuovo componente mediante comunicazione scritta inviata, a mezzo raccomandata o PEC a W.I.L.A. e al nuovo componente designato.
10. Nel caso di esclusione o di recesso del socio di cui alla lettera e) del comma 5 del presente articolo, si ha l'immediata caducazione di tutti i componenti dell'assemblea designati dal socio escluso o receduto ai sensi dell'articolo 5.
11. Nei casi previsti al comma 5 del presente articolo, fintanto che non venga ripristinata la pariteticità tra le organizzazioni imprenditoriali e sindacali, l'assemblea è validamente costituita in presenza di tutti i componenti rimasti in carica, in proprio o per delega, e delibera all'unanimità.
12. Nei casi a), b), c), d) del comma 5 del presente articolo, il sostituto rimane in carica fino a quando vi sarebbe rimasto il componente sostituito.
13. Ogni componente ha diritto ad un voto. Egli può, mediante delega scritta, farsi rappresentare in assemblea da altro componente della medesima organizzazione di appartenenza.
14. L'assemblea è ordinaria o straordinaria ed è convocata dal Presidente e dal Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione nell'ambito e nel rispetto del successivo articolo 14.
15. L'assemblea si svolge nel luogo indicato nell'avviso di convocazione ed è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente. Chi presiede l'assemblea constata la regolarità della costituzione e verifica la validità delle eventuali deleghe.
16. Al termine dell'assemblea viene redatto verbale ad opera di un Segretario, nominato dall'assemblea. Il verbale è approvato dall'assemblea anche nella prima seduta successiva e inviato ai soci.

ARTICOLO 9 - ASSEMBLEA ORDINARIA

1. L'Assemblea ordinaria ha le seguenti competenze:
 - a) nomina i componenti del Consiglio di Amministrazione, su designazione dei Soci;
 - b) delibera la sostituzione di singoli componenti degli Organi a seguito della specifica decisione del Socio;
 - c) delibera l'approvazione, su proposta del Consiglio di Amministrazione, del bilancio preventivo, del bilancio consuntivo, in conformità alle normative, ai regolamenti, alle procedure ed ai manuali di amministrazione e contabilità vigenti per W.I.L.A.;
 - d) decide in ordine a eventuali ratifiche delle deliberazioni del C.D.A. che devono essere sottoposte all'assemblea ai sensi del presente statuto e regolamenti;
 - e) delibera le linee strategiche e programmatiche di W.I.L.A.;
 - f) delibera l'approvazione del nomenclatore delle prestazioni, predisposto dal Consiglio di Amministrazione di W.I.L.A.;
 - g) nomina i componenti e il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, ne determina il compenso per tutta la durata dell'incarico;
 - h) delibera la determinazione degli eventuali compensi ai componenti del Consiglio di Amministrazione, al Presidente e al Vice Presidente;
 - i) delibera in merito all'esclusione del socio che risulti aver cessato l'attività ovvero sia formalmente confluito in altra organizzazione imprenditoriale o sindacale non socia e in merito alle azioni necessarie da adottare a seguito dell'esclusione;
 - j) delibera in merito al recesso del socio e in merito alle azioni necessarie da adottare a seguito del recesso;
 - k) delibera in merito alla revoca, alle dimissioni, alla decadenza, al decesso e alla caducazione del componente dell'assemblea, del Presidente, del Vice Presidente, del componente del Consiglio di Amministrazione e del componente del Collegio dei Revisori dei Conti;
 - l) nomina, su designazione dei Soci i sostituti del Presidente, del Vice Presidente, dei componenti del Consiglio di Amministrazione e dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, in caso di revoca, dimissioni, decadenza, decesso e caducazione degli stessi.

2. L'assemblea ordinaria si riunisce almeno due volte l'anno e in ogni caso, entro il 31 dicembre per l'approvazione del bilancio preventivo e il piano di attività ed entro il 30 aprile, o nel maggior termine di cui all'art. 20 comma 3, per l'approvazione del bilancio consuntivo e della relazione sull'attività svolta.

3. La convocazione, a cura del Presidente e del Vice Presidente nell'ambito e nel rispetto del successivo articolo 14, con la contestuale trasmissione dell'ordine

del giorno, luogo e ora di svolgimento e della eventuale documentazione, è effettuata a mezzo raccomandata, o fax, o PEC, o mezzi equipollenti, da inviare ai componenti e ai soci almeno quindici giorni prima della data della riunione. In caso di urgenza la convocazione è effettuata, con le medesime modalità, almeno sette giorni prima della data della riunione.

4. Il Presidente e il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione nell'ambito e nel rispetto del successivo articolo 14, inoltre, sono obbligati a convocare l'Assemblea ordinaria qualora lo richiedano la metà più uno dei componenti dell'assemblea o il Collegio dei Revisori dei Conti.
5. Alle riunioni dell'assemblea partecipano i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori dei Conti.
6. Alle riunioni dell'assemblea possono inoltre intervenire su invito del Presidente e Vice Presidente altre persone, la cui partecipazione sia ritenuta utile in relazione alle materie da trattare.
7. L'assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza, in proprio o per delega, di almeno 18 componenti e delibera con il voto favorevole dei tre quarti dei presenti, tranne che per i punti a), d), i), j), k), l), che sono assunte all'unanimità, nel rispetto della rappresentanza bilaterale, salvo quanto disposto al comma 11 dell'articolo 8.
8. È consentita, ai componenti dell'assemblea, la possibilità di intervenire a distanza mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento per videoconferenza o per teleconferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei partecipanti. In tale ipotesi, chi presiede la riunione accerta, dandone atto a verbale, l'identità dei componenti presenti anche mediante collegamento con le predette modalità.

ARTICOLO 10 - ASSEMBLEA STRAORDINARIA

1. L'assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto nonché in materia di procedure per la liquidazione di W.I.L.A., relative modalità e nomina dei liquidatori.
2. L'assemblea straordinaria è convocata con le stesse modalità e nei termini stabiliti per le convocazioni dell'assemblea ordinaria.
3. L'assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza, in proprio o per delega, di almeno 18 componenti e delibera all'unanimità, nel rispetto della rappresentatività bilaterale, salvo quanto disposto al comma 11 dell'articolo 8.

ARTICOLO 11 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di amministrazione è composto da 12 componenti indicati in numero di sei dalle Organizzazioni Imprenditoriali dell'artigianato e in numero di sei dalle Organizzazioni Sindacali.
2. La carica di Consigliere di Amministrazione ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data di approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio da parte dell'assemblea. Il Consigliere di Amministrazione è rieleggibile.
3. I componenti del Consiglio di Amministrazione sono nominati dall'Assemblea su designazione dei soci, entro trenta giorni successivi alla scadenza prevista dal comma 2 del presente articolo. La designazione di ciascun componente è a carattere fiduciario. Il socio che lo ha designato può revocare l'incarico e sostituirlo in qualsiasi momento.
4. La carica di Consigliere di Amministrazione ha termine in caso di:
 - a) revoca;
 - b) dimissioni;
 - c) decadenza;
 - d) decesso;
 - e) esclusione o recesso del Socio che lo ha designato.
5. Nel caso di revoca di cui alla lettera a) del comma 4 del presente articolo, il socio formalizza la revoca del componente designato, mediante comunicazione scritta inviata, a mezzo raccomandata o PEC, a W.I.L.A. e al diretto interessato. Contestualmente alla revoca, il socio è tenuto a designare un nuovo componente con le medesime modalità previste per la revoca.
6. Nel caso di dimissioni di cui alla lettera b) del comma 4 del presente articolo, il Consigliere di Amministrazione dimissionario formalizza le proprie dimissioni, mediante comunicazione scritta inviata, a mezzo raccomandata o PEC, al socio che ne aveva espresso la designazione. Il socio, entro 30 giorni dalle dimissioni, è tenuto a designare un nuovo componente, mediante comunicazione scritta inviata, a mezzo raccomandata o PEC, a W.I.L.A. e al nuovo componente designato.
7. La decadenza di cui alla lettera c) del comma 4 del presente articolo, si verifica laddove il Consigliere di Amministrazione risulti assente ingiustificato per almeno tre riunioni consecutive, ovvero in caso di perdita dei requisiti di cui al comma 13 del presente articolo. In tale ipotesi, il socio che aveva provveduto a designare il componente, entro 30 giorni dalla decadenza, è tenuto a

designare un nuovo componente, mediante comunicazione scritta inviata, a mezzo raccomandata o PEC, a W.I.L.A. e al nuovo componente designato.

8. Nel caso di decesso di cui alla lettera d) del comma 4 del presente articolo, il socio che aveva provveduto a designare il componente, entro trenta giorni dal verificarsi del decesso, deve designare un nuovo componente mediante comunicazione scritta inviata, a mezzo raccomandata o PEC, a W.I.L.A. e al nuovo componente designato.
9. Nel caso di esclusione o di recesso del Socio, di cui alla lettera e) del comma 4 del presente articolo, si ha la caducazione di tutti i componenti designati dal Socio escluso o receduto ai sensi dell'articolo 5. L'esclusione comporta l'automatica immediata caducazione di tutti i componenti designati dal socio escluso.
10. In tutti i casi previsti al comma 4 del presente articolo, fintanto che non venga ripristinata la pariteticità, il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito in presenza di tutti i componenti rimasti in carica e delibera all'unanimità.
11. Nei casi a), b), c), d), del comma 4 del presente articolo, il sostituto rimane in carica fino a quando vi sarebbe rimasto il componente sostituito.
12. I componenti del Consiglio di Amministrazione non possono assumere la qualifica di componenti dell'Assemblea.
13. Tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione devono possedere i requisiti di moralità ed onorabilità previsti dall'art. 5, comma 1, lett. d), del D.lgs. 10 settembre 2003, n. 276.
14. Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipano i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti.
15. Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione possono inoltre intervenire, altre persone la cui partecipazione sia ritenuta utile in relazione alle materie da trattare.
16. Al Consiglio di Amministrazione spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, ad eccezione di quelli espressamente riservati all'Assemblea.
17. In particolare, il Consiglio di Amministrazione ha le seguenti competenze:
 - a) sovrintende alla gestione di W.I.L.A. assumendo i provvedimenti relativi al funzionamento e all'organizzazione interna di W.I.L.A. e assicurando il coordinamento delle risorse per il raggiungimento degli scopi sociali;

- b) delibera e compie gli atti amministrativi, nel rispetto degli indirizzi e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) delibera gli atti necessari, per l'attuazione dello scopo sociale;
- d) predispose il progetto di bilancio preventivo, del bilancio consuntivo, in conformità alle normative, ai regolamenti, alle procedure ed ai manuali di amministrazione e contabilità vigenti per W.I.L.A., al fine di sottoporli all'Assemblea per l'approvazione;
- e) svolge attività di monitoraggio sull'andamento di W.I.L.A.;
- f) propone all'Assemblea le eventuali modifiche dello Statuto;
- g) vigila sull'esecuzione di tutte le deliberazioni assunte;
- h) delibera, su proposta della Presidenza, l'organico di W.I.L.A. in base alle esigenze operative;
- i) approva e modifica il Regolamento amministrativo di W.I.L.A.;
- j) redige, approva e modifica i Regolamenti del Fondo;
- k) predispose e sottopone all'approvazione dell'Assemblea il Nomenclatore delle prestazioni, nel pieno rispetto e applicazione delle norme dei fondi sanitari integrativi, di cui al D.M. del 27 ottobre 2009 e successive modificazioni
- l) verifica il rispetto dei parametri previsti dal D.M. del 27 ottobre 2009 e successive modificazioni e l'inoltro dei documenti per l'iscrizione all'Anagrafe dei Fondi Sanitari;
- m) valuta le proposte di copertura assicurativa, delibera la stipula di contratti con le Società Assicuratrici prescelte o con altri Enti o Società di servizi, definisce le modalità di pagamento dei relativi premi e/o contributi;
- n) determina in sede di bilancio preventivo, la quota della contribuzione da destinare alla copertura delle spese amministrative;
- o) assume le eventuali determinazioni rispetto ai ricorsi istruiti dalla struttura;
- p) nomina il Presidente, su designazione dei soci CGIL Lombardia, CISL Lombardia, UIL Milano e Lombardia; e il Vice presidente, su designazione dei soci CONFARTIGIANATO IMPRESE Lombardia, CNA Lombardia, CASARTIGIANI Lombardia, CLAAI Lombardia;
- q) propone all'Assemblea l'esclusione del Socio che risulti aver cessato l'attività ovvero sia formalmente confluito in altra organizzazione imprenditoriale o sindacale non socia;
- r) convoca l'Assemblea senza indugio ed in ogni caso entro trenta giorni dalla esclusione o dalla ricezione della comunicazione di recesso del Socio, affinché l'Assemblea ne prenda atto ed adotti ogni deliberazione necessaria;
- s) sovrintende alla gestione dei Fondi ed alle modalità di investimento delle risorse in attesa di essere utilizzate.

ARTICOLO 12 – DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce di norma una volta ogni due mesi e ogni qualvolta il Presidente e il Vice Presidente ritengano necessario convocarlo ovvero almeno un terzo dei suoi componenti lo richiedano.

2. Le convocazioni, a cura del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione nell'ambito e nel rispetto del successivo articolo 14, con contestuale trasmissione dell'ordine del giorno, luogo e ora di svolgimento e della eventuale documentazione, sono fatte mediante avviso da recapitarsi, a mezzo lettera raccomandata, e/o fax e posta elettronica o PEC, ai suoi componenti e ai soci almeno cinque giorni prima della data della riunione. In casi di particolare urgenza è ammessa la convocazione a mezzo fax, e posta elettronica o PEC (o con altri mezzi equipollenti), contenente in ogni caso l'ordine del giorno, da spedire almeno 48 ore prima della riunione. All'ordine del giorno dovrà essere allegata la necessaria documentazione sulla base dei criteri decisi dal Consiglio di Amministrazione.
3. È consentita, ai componenti del Consiglio di Amministrazione la possibilità di intervenire a distanza mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento per videoconferenza o per teleconferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei partecipanti. In tale ipotesi, chi presiede la riunione accerta, dandone atto a verbale, l'identità dei presenti anche mediante collegamento con le predette modalità.
4. Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente o, in caso di assenza o impedimento di questi, dal Vice Presidente. In caso di assenza o impedimento di entrambi le riunioni sono presiedute dal consigliere presente più anziano in carica ovvero, a parità di anzianità in carica, dal consigliere più anziano di età.
5. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di almeno nove componenti. Le decisioni sono assunte con il voto favorevole di almeno tre quarti dei consiglieri presenti, nel rispetto della rappresentatività bilaterale, salvo quanto disposto dal comma 10 dell'articolo 11.
In deroga a quanto sopra indicato, le decisioni relative ai punti f), h), j), m), p), di cui all'art. 11, comma 17, dello statuto sono assunte all'unanimità dei presenti, nel rispetto della rappresentatività bilaterale, salvo quanto disposto dal comma 10 dell'articolo 11.
6. Delle riunioni del Consiglio di amministrazione dovrà essere redatto verbale che sarà approvato dal Consiglio di Amministrazione anche nella seduta successiva e inviato ai soci.

ARTICOLO 13 – PRESIDENZA

1. La Presidenza:
 - è composta dal Presidente e dal Vice Presidente;
 - sovrintende al funzionamento di W.I.L.A. esercitando tutte le funzioni ad

- essa demandate da leggi, regolamenti e dal Consiglio di Amministrazione;
- sovrintende, tramite la struttura organizzativa, all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e svolge, inoltre, ogni altro compito che venga demandato dal Consiglio di Amministrazione;
- convoca gli Organi Statutari, determinando le materie da portare in discussione;
- in caso di comprovata urgenza può esercitare i poteri del Consiglio di Amministrazione, salvo ratifica dello stesso Consiglio di Amministrazione nella prima seduta successiva;
- agisce con poteri e firma congiunta in tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione.

ARTICOLO 14 – PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE

1. Il Consiglio di Amministrazione nomina tra i componenti del Consiglio di Amministrazione, il Presidente su designazione dei soci CGIL Lombardia, CISL Lombardia, UIL Milano e Lombardia e il Vice Presidente su designazione dei soci CONFARTIGIANATO IMPRESE Lombardia, CNA Lombardia, CASARTIGIANI Lombardia, CLAAI Lombardia.
La carica di Presidente e di Vice Presidente ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data di approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio. Il Presidente e il Vice Presidente sono rieleggibili.
2. Il Presidente ha la legale rappresentanza e la firma sociale di W.I.L.A. e sta per esso in giudizio.
3. Il Presidente e il Vice Presidente danno esecuzione alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e vigilano sul corretto funzionamento dell'Ente. Svolgono inoltre ogni altro compito che venga loro delegato dal Consiglio di Amministrazione.
4. In caso di temporaneo impedimento del Presidente, i relativi poteri e funzioni sono esercitati dal Vice Presidente.
5. Per le materie oggetto di deliberazione da parte del Consiglio di Amministrazione il Presidente ed il Vice Presidente hanno la firma congiunta.
6. Il Presidente è sostituito dal Vice Presidente, in caso di sua assenza o impedimento o per espressa delega, in tutti gli atti e le ipotesi in cui a norma del presente statuto, gli stessi non devono agire congiuntamente.
7. In tutti gli atti e le ipotesi in cui, a norma del presente statuto, il Presidente deve

agire congiuntamente con il Vice Presidente, ai fine di garantire la rappresentatività e bilateralità tra le organizzazioni imprenditoriali e sindacali, il Presidente, in caso di sua assenza o impedimento o per espressa delega è sostituito dal componente del Consiglio di Amministrazione designato dalle organizzazioni sindacali più anziano in carica, ovvero, a parità di anzianità in carica, più anziano di età.

8. In tutti gli atti e le ipotesi in cui, a norma del presente statuto, il Vice Presidente deve agire congiuntamente con il Presidente, al fine di garantire la rappresentatività e bilateralità tra le organizzazioni imprenditoriali e sindacali, il Vice Presidente, in caso di sua assenza o impedimento o per espressa delega è sostituito dal componente del Consiglio di Amministrazione designato dalle organizzazioni imprenditoriali più anziano in carica, ovvero, a parità di anzianità in carica, più anziano di età.

9. La carica di Presidente e di Vice Presidente ha termine in caso di:

- a) revoca;
- b) dimissioni;
- c) decadenza;
- d) decesso;
- e) esclusione o recesso del socio che lo ha designato.

10. Nel caso di revoca di cui alla lettera a) del comma 9 del presente articolo, l'Assemblea delibera la revoca del Presidente e/o del Vice Presidente, mediante comunicazione scritta inviata, a mezzo raccomandata o PEC, a W.I.L.A. e al diretto interessato. Contestualmente alla revoca, i componenti dell'Assemblea:

- delle organizzazioni sindacali sono tenuti a designare il nuovo Presidente;
- delle organizzazioni imprenditoriali sono tenuti a designare il nuovo Vice Presidente; con le modalità previste per la revoca.

La revoca dalla carica di Presidente e di Vice Presidente comporta la contestuale revoca da componente del Consiglio di Amministrazione.

11. Nel caso di dimissioni, di cui alla lettera b), del comma 9, del presente articolo, il Presidente dimissionario e/o il Vice Presidente dimissionario formalizzano le proprie dimissioni, mediante comunicazione scritta inviata, a mezzo raccomandata o PEC, a W.I.L.A. e al socio che ne aveva espresso la designazione. Il socio, entro 30 giorni dalle dimissioni, è tenuto a designare il nuovo Presidente e/o il nuovo Vice Presidente, mediante comunicazione scritta inviata, a mezzo raccomandata o PEC, a W.I.L.A. e al nuovo Presidente designato e/o al nuovo Vice Presidente designato.

Le dimissioni dalla carica di Presidente e/o di Vice Presidente non comportano le contestuali dimissioni da componente del Consiglio di Amministrazione.

12. La decadenza di cui alla lettera c) del comma 9 del presente articolo, si verifica laddove il Presidente o il Vice Presidente risultino assenti ingiustificati per almeno tre riunioni consecutive, ovvero in caso di perdita dei requisiti di moralità

e onorabilità di cui all'Articolo 11, comma 13 del presente statuto. In tale ipotesi, il socio che ha designato il Presidente o il Vice Presidente, entro 30 giorni dalla decadenza, è tenuto a designare un nuovo Presidente o un nuovo Vice Presidente, mediante comunicazione scritta inviata, a mezzo raccomandata o PEC, a W.I.L.A., al nuovo Presidente designato o al nuovo Vice Presidente designato.

La decadenza dalla carica di componente del Consiglio di Amministrazione comporta la contestuale decadenza dalla carica di Presidente e di Vice Presidente.

13. Nel caso di decesso di cui alla lettera d) del comma 9 del presente articolo, Il socio che aveva provveduto a designare il Presidente o il Vice Presidente, entro trenta giorni dal verificarsi del decesso, deve designare il nuovo Presidente o il nuovo Vice Presidente, mediante comunicazione scritta inviata, a mezzo raccomandata o PEC, a W.I.L.A. al nuovo Presidente designato o al nuovo Vice Presidente designato.
14. Nel caso di esclusione o recesso del socio che lo ha designato di cui alla lettera e) del comma 9 del presente articolo si ha la caducazione del Presidente designato o del Vice Presidente designato dal socio escluso o receduto ai sensi dell'Articolo 5. L'esclusione comporta l'automatica caducazione del Presidente designato e del Vice Presidente designato dal socio escluso. In caso di recesso la caducazione ha effetto trascorsi trenta giorni dalla ricezione della comunicazione di recesso ai sensi dell'articolo 5.
15. Nei casi previsti al comma 9 del presente articolo, fintanto che non venga ripristinata la pariteticità, assume la carica di Presidente il componente del Consiglio di Amministrazione designato dalle organizzazioni sindacali più anziano in carica, ovvero, a parità di anzianità in carica, più anziano di età.
16. Nei casi previsti al comma 9 del presente articolo, fintanto che non venga ripristinata la pariteticità, assume la carica di Vicepresidente il componente del Consiglio di Amministrazione designato dalle organizzazioni datoriali più anziano in carica, ovvero, a parità di anzianità in carica, più anziano di età.

ARTICOLO 15 – COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre componenti effettivi e due supplenti designati di comune accordo dai Soci e nominati dall'Assemblea.
2. I Revisori dei Conti sono scelti tra gli iscritti nel Registro dei Revisori legali:
 - uno con la funzione di Presidente su designazione della parte che non esprime il Presidente di W.I.L.A.;

- un componente effettivo e un supplente, designati dalle organizzazioni imprenditoriali;
 - un componente effettivo e un supplente designati dalle organizzazioni sindacali.
3. Il Collegio dei Revisori dei Conti vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato da W.I.L.A. e sul suo concreto funzionamento e svolge altresì la revisione legale dei conti.
 4. Il Collegio dei Revisori dei Conti si riunisce almeno ogni novanta giorni, è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti presenti.
 5. E' ammessa la possibilità che le riunioni del Collegio dei Revisori dei Conti si tengano per audio e/o videoconferenza.
 6. Il Collegio dei Revisori dei Conti redige una propria relazione sul bilancio consuntivo depositandola almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione dell'Assemblea indetta per l'approvazione del suddetto bilancio.
 7. I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti partecipano alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione.
 8. L'incarico di componente del Collegio dei Revisori dei Conti, ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio. I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti possono essere riconfermati per non più di due mandati consecutivi.
 9. La carica di componente del Collegio dei Revisori dei Conti ha termine in caso di:
 - a) revoca;
 - b) dimissioni;
 - c) decadenza;
 - d) decesso.
 10. Nei casi previsti al comma 9 del presente articolo, subentrano i supplenti in ordine di età designati dalla medesima parte del componente effettivo del Collegio dei Revisori dei Conti revocato, dimesso, decaduto, deceduto o caducato. Essi restano in carica fino alla prossima Assemblea, la quale deve provvedere alla nomina dei componenti effettivi e supplenti necessari per l'integrazione del Collegio dei Revisori dei Conti nel rispetto della pariteticità. I nuovi componenti avranno, ai fini della durata della carica, la medesima anzianità di quelli sostituiti.

11. In caso di sostituzione del Presidente, temporaneamente la presidenza è assunta fino alla prima successiva Assemblea dal componente del Collegio dei Revisori più anziano, designato dalla medesima parte che aveva designato il Presidente sostituito.

12. Se con i componenti supplenti non si completa il Collegio dei Revisori dei Conti deve essere convocata l'Assemblea perché provveda all'integrazione del collegio medesimo.

ARTICOLO 16 - DELIBERAZIONI DEGLI ORGANI

1. Gli organi di W.I.L.A. non possono assumere deliberazioni in contrasto con la legge, con lo statuto e con gli accordi stipulati dalle organizzazioni di cui all'articolo 4.

ARTICOLO 17 – ENTRATE

1. Le entrate del Fondo sono costituite dai seguenti contributi:
 - a) la contribuzione a carico dell'Impresa nella misura stabilita dall'accordo interconfederale regionale del 25 marzo 2015 e dalla contrattazione collettiva regionale interconfederale e di categoria;
 - b) l'eventuale contribuzione aggiuntiva a carico dei lavoratori di cui all'articolo 6, se prevista nell'ambito dei CCRL;
 - c) eventuali contributi volontari degli "aventi diritto alle prestazioni".
2. Costituiscono entrate ordinarie del Fondo anche gli interessi di mora, dovuti per ritardati versamenti, nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione, gli interessi e rendimenti provenienti dalla gestione delle disponibilità del Fondo.
3. Costituiscono, altresì, entrate del Fondo ogni e qualsivoglia disponibilità che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

ARTICOLO 18 – PATRIMONIO SOCIALE

1. Il Patrimonio Sociale è costituito da ogni e qualsiasi entrata, o bene, che, a qualsivoglia titolo, siano pervenuti nella disponibilità del Fondo, come indicato all'articolo 17.

2. Il patrimonio del Fondo è indivisibile e non potrà essere distratto dal fine per il quale è stato costituito.
3. I Soci non hanno diritto ad alcun titolo sul patrimonio del Fondo sia durante la vita del Fondo che in caso di scioglimento dello stesso.

ARTICOLO 19 – REGOLAMENTI DEL FONDO E NOMENCLATORE DELLE PRESTAZIONI

1. Per l'attuazione del presente Statuto il Fondo deve dotarsi di un Regolamento delle procedure operative di iscrizione, contribuzione e delle prestazioni, deliberato dal Consiglio di Amministrazione così come indicato all'articolo 12 e di uno specifico Nomenclatore delle prestazioni sanitarie e sociali che dovrà essere portato all'approvazione dell'Assemblea come indicato nell'articolo 9.
2. In essi sono contenute le norme di funzionamento delle procedure d'incasso delle contribuzioni e delle procedure per l'erogazione delle prestazioni.
3. I Regolamenti del Fondo ed il Nomenclatore delle prestazioni debbono essere portati a conoscenza dei soggetti erogatori delle contribuzioni, degli iscritti e degli aventi diritto alle prestazioni.
4. Le prestazioni potranno essere erogate anche mediante convenzioni con strutture sanitarie, compagnie di assicurazione, mutue sanitarie, società di servizi e studi medici convenzionati e potranno consistere in rimborsi, sconti, prestazioni a tariffe agevolate e qualsivoglia altra forma ritenuta idonea a realizzare lo scopo del Fondo.
5. Le prestazioni vengono sospese e non erogate in tutti i casi previsti dall'Articolo 6 ed in caso di morosità, secondo quanto prescritto dai Regolamenti del Fondo.

ARTICOLO 20 - ESERCIZIO SOCIALE

1. Il bilancio del Fondo è unico.
2. L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. Entro il mese di novembre di ogni anno il Consiglio di Amministrazione ed entro il 31 dicembre di ogni anno l'Assemblea approvano il bilancio preventivo dell'esercizio successivo e il piano di attività, tenendo conto delle eventuali indicazioni impartite dagli accordi fra soci.

3. Il bilancio consuntivo deve essere approvato dall'Assemblea entro il 30 aprile dell'anno successivo all'esercizio in oggetto. Per particolari esigenze l'assemblea può essere convocata entro il maggior termine di sessanta giorni.

ARTICOLO 21 – SCIoglimento

1. Ove ne ricorrano le condizioni, lo scioglimento del Fondo e la nomina di uno o più liquidatori, sono decisi dall'Assemblea all'unanimità.
2. In caso di scioglimento del Fondo o, in ogni caso, di cessazione per qualsiasi causa, il patrimonio residuo, soddisfatte tutte le eventuali passività, sarà devoluto dai liquidatori per attività ed iniziative assimilabili a quelle che costituiscono lo scopo del Fondo.

ARTICOLO 22 - MODIFICHE DELLO STATUTO

1. Lo Statuto potrà essere modificato con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria, secondo quanto previsto all'art.10.

ARTICOLO 23 - FORO COMPETENTE

1. Per ogni controversia che dovesse insorgere in ordine all'applicazione di quanto previsto dallo Statuto la competenza esclusiva è del Tribunale di Milano.

TERZA PARTE

Accordi Nazionali

“Per un mondo dove siamo socialmente uguali, umanamente differenti e totalmente liberi”

Rosa Luxemburg



“I diritti degli uomini devono essere di tutti gli uomini, proprio tutti, sennò chiamateli privilegi”

Gino Strada



Roma, 24 novembre 2016

A tutte le strutture CGIL CISL UIL

Oggetto: Accordi nell'Artigianato

E' stato firmato ieri tra i Segretari Generali di CGIL, CISL e UIL ed i Presidenti delle organizzazioni imprenditoriali del settore artigiano (Confartigianato, CNA, CASA e CLAAI) l'accordo per il nuovo modello di relazioni industriali.

Contestualmente sono state sottoscritte anche due altre intese: sulla rappresentanza e sulla detassazione dei premi di risultato.

Questo importante risultato si iscrive nel percorso di confronto con tutte le maggiori organizzazioni imprenditoriali del paese apertosi a valle della presentazione del documento di CGIL, CISL e UIL per un nuovo e moderno sistema di relazioni industriali del 14 gennaio 2016.

Tali accordi sono un'ulteriore conferma della capacità delle parti sociali di trovare, anche in un settore così significativo e caratterizzante dal punto di vista economico e sociale, soluzioni autonome ed originali per modernizzare le relazioni sindacali ed aiutare le imprese ed i lavoratori ad uscire dalla crisi valorizzando i punti di forza del sistema artigiano: la qualità e la tipicità delle produzioni e la professionalità dei lavoratori che – attraverso un sistema di relazioni orientato alla partecipazione – possono trovare ulteriore slancio in termini di innovazione e competitività.

Le linee guida per la contrattazione disegnano un modello meno rigido a partire dal ruolo del contratto nazionale che si conferma strumento di regolazione insostituibile dei rapporti di lavoro e di definizione dei trattamenti economici, nell'ottica di una sempre maggiore tutela dei diritti delle lavoratrici, dei lavoratori e delle imprese artigiane. Per quanto attiene agli aumenti retributivi non vengono previsti indicatori ai quali far riferimento, ma viene affidata ai singoli contratti nazionali l'individuazione di elementi oggettivi e condivisi di valutazione rispondenti alle caratteristiche degli specifici contesti settoriali.

Si è ritenuta essere questa la strada più idonea – unitamente al rafforzamento ed alla maggiore diffusione del secondo livello di contrattazione - a perseguire l'obiettivo di una crescita dei salari nel settore orientata a sostenere i consumi come ossigeno per il rilancio dell'economia e per il miglioramento delle condizioni sociali dei lavoratori.

Si tratta, quindi, di un modello contrattuale non standardizzato ma “cucito a misura” e nel quale deve trovare sempre più spazio la contrattazione di secondo livello a cui l'accordo consegna un ruolo crescente sui temi che si gestiscono in azienda e sul territorio come l'orario e l'organizzazione del lavoro.

La sua specificità è, appunto, di essere articolato su due livelli ma entrambi suddivisi in ambito interconfederale e categoriale. Questo garantisce un approccio omogeneo alla definizione e gestione del sistema bilaterale – punto caratteristico e di forza del sistema di relazioni nell'artigianato – rispetto agli enti e fondi che erogano prestazioni e servizi sia ai lavoratori che alle imprese.

Il settore artigiano è anche il primo ad aver affrontato in termini concreti un progetto di razionalizzazione dei contratti nazionali all'interno di quattro aree contrattuali (manifatturiero, servizi, edilizia, autotrasporto). Tutto ciò mentre proliferano contratti nazionali stipulati da parti sociali di dubbia rappresentatività.


E proprio il tema della rappresentanza caratterizza il secondo accordo firmato ieri. Anche in questo settore si andrà alla rilevazione e certificazione della rappresentatività delle organizzazioni sindacali. Oltre agli indicatori basati sul numero degli iscritti e sui voti ottenuti per le elezioni delle RSU le parti individueranno altri appositi indicatori legati al sistema bilaterale.

Infine è stato sottoscritto anche un accordo sulla detassazione dei premi di risultato che consente di promuovere – attraverso accordi territoriali – la contrattazione di secondo livello anche nelle piccole e piccolissime imprese dell'artigianato.

Fratemi saluti

Le Segreterie Confederali

CGIL

Franco Martini


CISL

Gigi Petteni


UIL

Tiziana Bocchi


CGIL
Corso d'Italia, 25
00198 Roma
06 84761

CISL
Via Po, 21
00198 Roma
06 84731

UIL
Via Lucullo, 6
00187 Roma
06 47531

ACCORDO INTERCONFEDERALE SULLE LINEE GUIDA PER LA RIFORMA DEGLI ASSETTI CONTRATTUALI E DELLE RELAZIONI SINDACALI

tra

CONFARTIGIANATO IMPRESE, CNA, CASARTIGIANI, CLAAI

e

CGIL, CISL, UIL

Premessa

La globalizzazione dell'economia e la tendenziale creazione di un unico mercato mondiale senza più barriere protettive in cui si scambiano merci, beni e servizi, sta generando profondi cambiamenti dei sistemi economici, nazionali e locali.


Si tratta di un complesso e sempre più tumultuoso processo che, se non adeguatamente governato e regolato ad ogni livello, rischia di tenere costantemente in conflitto fra di loro gli aspetti della competitività, dell'efficienza, della concorrenza e dello sviluppo economico, con quelli del lavoro di qualità e del benessere sociale, danneggiando tutti, lavoratori ed imprese.

I sistemi economici locali sono inoltre messi costantemente sotto tensione da crescenti strategie di delocalizzazione della produzione all'estero, con evidenti effetti negativi per le comunità territoriali, che hanno spesso secoli di storia anche rispetto a produzioni e servizi di qualità costituenti filiere dell'eccellenza del made in Italy.

A questo proposito, le Parti firmatarie del presente accordo guardano con molta attenzione alle politiche di sostegno alle piccole imprese definite in ambito europeo e nazionale: small business act, industrial compact, direttive sugli appalti, agenda digitale, piano nazionale del turismo.

In quest'ottica, il sistema di relazioni industriali a livello territoriale confederale e di categoria si rapporterà con le istituzioni regionali per la verifica dei programmi e dei piani a sostegno delle piccole imprese nell'ambito dell'utilizzo dei fondi strutturali europei.

Confartigianato Imprese, Cna, Casartigiani, ClaaI e Cgil, Cisl, Uil - quali corpi intermedi da sempre impegnati a sostenere gli imprenditori ed i lavoratori che quotidianamente



cooperano per rendere più prospero il Paese e migliori le condizioni delle persone - con il presente accordo puntano al rinnovamento del sistema di contrattazione e delle relazioni industriali con l'obiettivo dello sviluppo economico, dell'aumento della produttività, della crescita occupazionale, di una efficiente dinamica retributiva e del consolidamento della bilateralità.

In questa prospettiva il processo di modernizzazione delle relazioni industriali deve essere continuo, valorizzando le potenzialità partecipative insite nella modalità di lavoro delle imprese.

La qualità, la tipicità, la specializzazione delle produzioni e dei servizi trovano, infatti, naturale riscontro nella professionalità dei lavoratori e nella loro profonda conoscenza del processo produttivo/organizzativo delle imprese. Queste caratteristiche devono diventare vincenti sia per l'affermazione delle imprese sul mercato che per la promozione del valore del lavoro come risorsa strategica. La natura stessa dell'impresa artigiana e della piccola impresa si presta, infatti, più di ogni altra, a favorire la crescita professionale e la partecipazione dei lavoratori per il miglioramento continuo dei processi, dei prodotti e dei servizi.

A questi principi il sistema di relazioni industriali del comparto si ispira nel ridisegnare l'architettura del modello contrattuale, con particolare riferimento agli indirizzi per lo sviluppo della contrattazione.

In continuità con la propria esperienza di bilateralità, di attenzione verso i bisogni delle imprese, dei lavoratori e dei territori, è stato costituito il Fondo di Solidarietà Bilaterale (FSBA) totalmente autofinanziato con i contributi di aziende e lavoratori, ai sensi della legge 92/2012 e del decreto legislativo 148/2015. La scelta delle Parti Sociali è stata quella di estendere il Fondo a tutte le imprese - anche quelle con un solo dipendente -, andando quindi ben oltre le previsioni legislative.

In tale contesto, al fine di ottimizzare l'utilizzo degli strumenti bilaterali delle politiche del lavoro, è stata già prevista la possibilità di utilizzare sinergicamente il Fondo interprofessionale del comparto (Fondartigianato) e FSBA per un positivo, e unico nel panorama delle relazioni industriali in Italia, abbinamento delle risorse destinate alla formazione e quelle dedicate al sostegno al reddito in caso di crisi temporanea d'impresa, candidandosi altresì all'interlocuzione naturale con l'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (ANPAL).

La scelta di operare in tal senso deriva dalla necessità di dotare il mondo delle piccole imprese e dell'artigianato di strumenti flessibili, veloci e utili alla creazione di valore aggiunto sia per le imprese che per i lavoratori. Le prime, infatti, attraverso l'azione duplice di mantenimento della costanza di rapporto di lavoro e di re-skill del proprio



personale potranno fare affidamento su un meccanismo che le sosterrà nell'innovazione, nei cambiamenti e nel superamento delle crisi congiunturali; i lavoratori potranno fare affidamento su un efficace e consolidato sistema bilaterale di politiche attive e di sostegno al reddito.

In particolare, le Parti Sociali del comparto ritengono che sia opportuno potenziare le politiche attive pubbliche e private, anche attraverso l'adeguata valorizzazione degli strumenti bilaterali già costituiti dalle Parti Sociali del comparto, in primis FSBA e Fondartigianato, nell'ambito dell'ANPAL.

1) GLI ASSETTI CONTRATTUALI

a) Livelli contrattuali – Principi generali

Il sistema degli assetti contrattuali è articolato su due livelli:

1. NAZIONALE


- Interconfederale
- Categoriale

2. SECONDO LIVELLO

- Interconfederale Regionale
- Categoriale

Ciascuno dei livelli sopra indicati ha competenza sulle materie indicate dal presente accordo.

Tutti i livelli di contrattazione hanno pari cogenza e sono regolati dal principio di inscindibilità. In particolare i livelli di categoria concorrono, nel loro insieme, a garantire al lavoratore una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro e sufficiente ad assicurare al lavoratore ed alla sua famiglia un'esistenza libera e dignitosa. Ne consegue che l'applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro comporta l'obbligo, per il datore di lavoro, di applicare anche il contratto collettivo di

The image shows several handwritten signatures in black ink, arranged horizontally. To the right of the signatures is a small rectangular stamp with some illegible text and a date field.

lavoro di II livello, ove questo sia stato tra le Parti definito. In particolare, la mancata applicazione delle tutele della bilateralità costituisce un grave inadempimento contrattuale ed un inaccettabile fenomeno di dumping contrattuale e di concorrenza sleale e ciò a prescindere dal fatto che il datore di lavoro sia associato o meno ad alcuna delle Organizzazioni stipulanti il CCNL o il CCRL.

b) Livello nazionale interconfederale

Al livello nazionale interconfederale spetta il compito di coordinare le politiche contrattuali e di definire le forme di rappresentanza, i compiti e la struttura del sistema della bilateralità nonché i relativi strumenti operativi di carattere nazionale.

In particolare, il livello nazionale interconfederale ha titolarità contrattuale per le materie relative ai diritti sindacali, alla rappresentanza/rappresentatività, alla struttura contrattuale e alla struttura retributiva e per tutte le materie che hanno rilevanza di carattere generale ed intercategoriale.


Di norma, ove non diversamente indicato, gli accordi stipulati a tale livello hanno durata illimitata.

c) Livello regionale interconfederale

Al livello regionale interconfederale spetta il compito di dare applicazione concreta agli accordi interconfederali nazionali relativamente a ciascuna regione e di affrontare le problematiche regionali di carattere intercategoriale su materie di non esclusiva competenza interconfederale nazionale.

Il livello regionale interconfederale ha inoltre il compito, con le rispettive categorie, di promuovere la realizzazione della contrattazione collettiva di II livello per la propria regione, mettendo in atto – a tal fine, d'intesa con le categorie, ogni iniziativa utile a realizzare la più ampia copertura contrattuale su tutto il territorio. Esso può, infine, delegare le organizzazioni confederali territoriali a trattare alcune materie interconfederali regionali di particolare rilevanza locale.

Di norma, ove non diversamente indicato, gli accordi stipulati a tale livello hanno durata illimitata.

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and vertical strokes, positioned at the bottom right of the page.

d) Livello nazionale di categoria (CCNL)

Il contratto collettivo nazionale di categoria:

- al fine di evitare sovrapposizioni tra i diversi livelli contrattuali, ha durata quadriennale;
- ha il compito di definire i trattamenti retributivi minimi di riferimento per tutti i lavoratori del settore ovunque impiegati nel territorio nazionale, garantendo altresì la certezza dei trattamenti economici e normativi;
- ha il compito di trattare a titolo esclusivo le seguenti materie: diritti sindacali; inquadramento; attuazione degli accordi interconfederali nazionali in materia di bilateralità; salario contrattuale nazionale e altre materie ad esso espressamente rinviate dalla legislazione e/o dal livello nazionale confederale.

A tal fine, il salario regolato dal contratto nazionale, sarà determinato fra le Parti sulla base di opportuni criteri guida ed indicatori.

Nel quadro dello sviluppo della partecipazione, i CCNL stabiliranno opportuni strumenti e sedi di verifica e di monitoraggio al fine di poter disporre, in tempi adeguati, di elementi oggettivi e condivisi di valutazione rispetto all'andamento delle retribuzioni, in relazione alle variabili economiche e sociali dei singoli contesti settoriali.


Il contratto nazionale di categoria può, inoltre, disciplinare - anche in via sperimentale - forme e strumenti di partecipazione dei lavoratori alla gestione delle imprese.

e) Contrattazione collettiva di categoria di II Livello

La titolarità contrattuale a livello regionale di categoria spetta alle organizzazioni regionali di categoria. Fermo restando quanto previsto dai punti precedenti il livello regionale di categoria può regolare modificando, in tutto o in parte, anche in via sperimentale e temporanea, singoli istituti economici o normativi dei contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria.

In sede regionale - fermo restando il principio di un solo livello di contrattazione oltre al livello nazionale - è possibile determinare eventuali diverse articolazioni e modalità di svolgimento della contrattazione, anche aziendali, diverse da quella regionale di categoria.

La contrattazione di II livello avrà il compito di individuare parametri congiuntamente concordati tra le Parti sociali a cui legare specifici elementi retributivi di produttività del

A handwritten signature in black ink is written over a rectangular stamp. The signature is stylized and appears to be a name. The stamp is partially obscured by the ink.

lavoro anche in applicazione della normativa di legge sulla detassazione e sulla decontribuzione. In questo quadro potranno essere promosse – anche in forma sperimentale – forme di partecipazione/coinvolgimento dei lavoratori nell'organizzazione del lavoro.

I Contratti collettivi stipulati a tale livello hanno una durata correlata alla durata dei CCNL e, di norma, decorrono a metà della durata stessa dei CCNL.

f) Procedure e tempi di svolgimento dei negoziati

Al livello nazionale interconfederale e regionale interconfederale saranno stabilite specifiche procedure finalizzate al rinnovo, rispettivamente, dei CCNL e dei CCRL (o dei diversi livelli eventualmente individuati in sostituzione), nel rispetto dei seguenti criteri direttivi:

- evitare l'eccessivo prolungamento delle trattative sindacali attraverso una tempistica certa delle fasi del rinnovo;
- prevedere periodi di tregua sindacale;
- prevedere un sistema sanzionatorio certo e cogente in caso di inosservanza delle regole.

g) Razionalizzazione CCNL

Al fine di proseguire l'efficace azione di razionalizzazione della contrattazione collettiva del comparto, già avviata in occasione dei precedenti rinnovi dei CCNL e degli accordi interconfederali, le Parti convengono di procedere ad ulteriori accorpamenti per pervenire alle seguenti quattro macro aree:

- Manifatturiero
- Servizi
- Edilizia
- Autotrasporto

A tal fine, verrà costituita una Commissione paritetica composta dalle Confederazioni e dalle Categorie coinvolte, articolata per singole aree contrattuali, finalizzata a concludere, entro e non oltre il 31 dicembre 2017, i suddetti accorpamenti. L'avvio del nuovo ciclo di rinnovo dei CCNL avverrà sulla base del nuovo assetto delle aree contrattuali come definito dalla suddetta Commissione.

The image shows several handwritten signatures in black ink, some appearing to be initials or names. To the right of the signatures, there is a small, circular stamp or seal, partially obscured by the ink. The signatures are written in a cursive style.

2. LA BILATERALITA'

La bilateralità del comparto deve continuare ad essere espressione della originalità dell'impresa artigiana, dei settori di impresa rappresentati dalle Parti sociali firmatarie del presente accordo e delle relazioni che al suo interno si vivono. In questo senso è opportuno spingere e sviluppare una ulteriore crescita della bilateralità, in tutte le sue forme.


È quindi necessario proseguire l'azione già intrapresa con gli accordi interconfederali del 7 luglio 2015 e del 4 marzo 2016 finalizzati ad una rinnovata e coerente *governance* di tutti i soggetti della bilateralità, per favorire la massima efficienza delle attività a gestione bilaterale, per il pieno conseguimento degli obiettivi fissati massimizzando i benefici a favore dei lavoratori e delle imprese in una logica di partecipazione e mutualità.

In tale contesto, si conferma l'indirizzo volto a rafforzare e migliorare il sistema bilaterale già esistente in particolare sulle seguenti aree tematiche:

- Salute e sicurezza sul lavoro
- Ammortizzatori sociali
- Formazione continua
- Sanità integrativa
- Welfare integrativo

Risulta invece a tutt'oggi coperta solo nominalmente, nonostante la sua importanza, l'area della Previdenza Complementare: poche migliaia di lavoratori sono gli iscritti al fondo di riferimento del comparto a fronte di una vastissima platea di potenziali aderenti.


Le Parti concordano, pertanto, che venga immediatamente avviato un tavolo di confronto con il compito di adeguare i cardini del sistema bilaterale e di esaminare i temi del mercato del lavoro e della previdenza complementare al fine di definire soluzioni adeguate nei tempi e nei contenuti.




3. RAPPRESENTANZA CONTRATTUALE

Al fine di garantire omogeneità di sistema per tutti i settori rappresentati dalle Parti firmatarie del presente accordo, nell'ambito del processo di modernizzazione delle relazioni industriali nel comparto le Parti daranno piena soluzione al tema della rappresentanza, anche contrattuale, della piccola impresa e delle imprese associate, a partire dall'esperienza contrattuale in essere.

Roma, 23 novembre 2016

Confartigianato Imprese 

CNA 

Casartigiani 

Claai 

CGIL



CISL



UIL





ACCORDO INTERCONFEDERALE SULLA RAPPRESENTANZA

tra

CONFARTIGIANATO IMPRESE, CNA CASARTIGIANI CLAAI

e

CGIL CISL UIL

Le Parti, premesso che:

- è obiettivo comune l'impegno a confermare e potenziare un sistema di relazioni sindacali tra le Parti e le rispettive articolazioni territoriali e categoriali volto a rimarcare ed incentivare il valore dell'impresa e del lavoro nel comparto;
- la contrattazione collettiva rappresenta uno strumento regolatore utile all'attività delle imprese ed al miglioramento delle condizioni di lavoro, alla crescita di una occupazione stabile e tutelata e deve essere orientata ad una politica di sviluppo adeguata alle differenti necessità produttive da conciliare con il rispetto dei diritti e delle esigenze delle persone;
- è essenziale un sistema di relazioni sindacali e contrattuali regolato e quindi in grado di dare certezze non solo riguardo ai soggetti, ai livelli, ai tempi e ai contenuti della contrattazione collettiva ma anche sull'affidabilità ed il rispetto delle regole stabilite. È, quindi, interesse comune definire pattiziamente tra le Parti firmatarie le regole in materia di rappresentatività e rappresentanza;
- fermo restando il ruolo del contratto collettivo nazionale di lavoro, è comune l'obiettivo di favorire lo sviluppo e la diffusione della contrattazione collettiva di secondo livello per cui vi è la necessità di promuoverne l'effettività e di garantire una maggiore certezza alle scelte operate a livello territoriale e/o d'intesa fra aziende e rappresentanze sindacali dei lavoratori;
- ferma restando la necessità di determinare criteri di misurazione della rappresentatività, nelle more del presente accordo le Associazioni dei Datori di Lavoro e le Confederazioni sindacali firmatarie del presente Accordo si riconoscono reciprocamente, nell'ambito delle imprese del comparto e dei loro lavoratori, quali soggetti maggiormente rappresentativi;

A series of handwritten signatures in black ink, arranged horizontally. From left to right, there are approximately six distinct signatures, some appearing to be initials or short names, and others being more elaborate cursive signatures.

- le specificità che contraddistinguono il comparto rendono necessario adottare anche criteri e indicatori di misurazione della rappresentanza che tengano conto della conformazione delle imprese del comparto e, di conseguenza, delle diverse modalità di adesione alle organizzazioni sindacali che essa comporta;

Considerato

- l'accordo interconfederale sottoscritto in data 23 novembre 2016 sulle linee guida per la riforma degli assetti contrattuali e delle relazioni sindacali;

Tenuto conto che

- le disposizioni previste dalla presente intesa si applicano alle Organizzazioni firmatarie e sono inscindibili in ogni parte;
- nuove adesioni alla presente intesa sono realizzabili attraverso l'accettazione integrale e la formale sottoscrizione della stessa, previa verifica da parte delle Organizzazioni firmatarie della presente intesa, su richiesta di altre confederazioni datoriali/sindacali che non abbiano sottoscritto accordi che contengano norme e/o procedure in violazione della presente intesa e che non abbiano sottoscritto accordi collettivi con soggetti terzi, che determinano compromissione degli accordi collettivi vigenti, sottoscritti tra i firmatari della presente intesa, salvo che vi pongano termine, tramite formale recesso e disapplicazione degli stessi;
- la richiesta di adesione da Parte di organizzazioni sindacali e datoriali deve essere inviata, con annesso statuto e atto costitutivo, a tutte le parti firmatarie della presente intesa.
- i soggetti firmatarie e aderenti, e le loro Organizzazioni Categoriale, sono vincolati al rispetto del presente accordo e la violazione, anche successiva, di quanto sopra previsto, comporta l'automatica decadenza dall'accordo della Confederazione datoriale/sindacale;

Le premesse costituiscono parte integrante e inscindibile del presente Accordo.

MISURA E CERTIFICAZIONE DELLA RAPPRESENTATIVITA' E DELLA RAPPRESENTANZA AI FINI DELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA NAZIONALE DI CATEGORIA

A) Criteri di misurazione della rappresentatività e rappresentanza

Per la misurazione e la certificazione della rappresentatività e rappresentanza delle

2)

Organizzazioni sindacali firmatarie e aderenti alla presente intesa, ai fini della contrattazione collettiva nazionale di categoria, si assumono:

- 1) dati associativi (deleghe relative ai contributi sindacali conferite dai lavoratori);
- 2) i dati elettorali ottenuti (voti espressi) in occasione delle elezioni delle rappresentanze sindacali unitarie;
- 3) le parti sono impegnate, entro 6 mesi dalla firma del presente accordo, ad adottare ulteriori indicatori afferenti al complessivo sistema della bilateralità nazionale e regionale di cui al punto B).

1. Certificazione e misurazione dei dati associativi

Il datore di lavoro provvederà, alle condizioni e secondo le modalità contenute nel presente Accordo, ad effettuare la rilevazione del numero delle deleghe dei dipendenti iscritti alle organizzazioni sindacali di categoria aderenti alle Confederazioni firmatarie del presente accordo.

La delega dovrà contenere l'indicazione della Organizzazione sindacale di categoria e del conto corrente bancario al quale il datore di lavoro dovrà versare il contributo associativo.


Il contributo associativo non potrà essere inferiore ad un valore percentuale di una retribuzione convenzionale costituita dal minimo tabellare in vigore, nel mese di gennaio di ciascun anno, che ogni singolo CCNL individuerà.

Il lavoratore che intenda revocare la delega, dovrà rilasciare apposita dichiarazione scritta e la revoca, ai fini della rilevazione del numero delle deleghe, avrà effetto al termine del mese nel quale è stata notificata al datore di lavoro.

La raccolta delle nuove deleghe dovrà avvenire mediante l'utilizzo di un modulo suddiviso in due parti, la prima delle quali, contenente l'indicazione del sindacato beneficiario del contributo, sarà trasmessa al datore di lavoro e la seconda, sempre a cura del lavoratore, sarà inviata al medesimo sindacato.

Il numero delle deleghe viene rilevato dall'INPS tramite un'apposita sezione nelle dichiarazioni aziendali (Uniemens).

Confartigianato, CNA, Casartigiani, CLAAI e Cgil, Cisl, Uil, tramite apposita convenzione, definiranno con l'INPS l'introduzione nelle dichiarazioni mensili Uniemens di una apposita sezione per la rilevazione annuale del numero delle deleghe sindacali relative a ciascun ambito di applicazione del CCNL. Per questo scopo, le organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo procederanno, attraverso anche una verifica con l'INPS, a catalogare i contratti collettivi nazionali di



3)

categoria, attribuendo a ciascun contratto uno specifico codice, che sarà comunicato anche al Cnel o altro Ente terzo.

Le Organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo attribuiranno uno specifico codice identificativo a tutte le organizzazioni sindacali di categoria interessate a partecipare alla rilevazione della propria rappresentanza per gli effetti della stipula dei contratti collettivi nazionali di lavoro e ne daranno tempestiva informativa all'INPS, al Cnel o altro Ente terzo.

Ciascun datore di lavoro, attraverso il modulo Uniemens, indicherà nell'apposita sezione, il codice del contratto collettivo nazionale di lavoro applicato di cui sopra e il numero delle deleghe ricevute per ogni singola Organizzazione sindacale di categoria con relativo codice identificativo.

Ulteriori dati potranno essere rilevati secondo le modalità definite nella convenzione con l'INPS.

In forza della specifica convenzione, l'INPS elaborerà annualmente i dati raccolti e, per ciascun contratto collettivo nazionale di lavoro, aggregherà il dato relativo alle deleghe raccolte da ciascuna organizzazione sindacale di categoria relativamente al periodo gennaio - dicembre di ogni anno.

Il numero degli iscritti, ai fini della rilevazione della rappresentanza di ciascuna organizzazione sindacale di categoria su base nazionale, sarà determinato dividendo il numero complessivo delle deleghe rilevate mensilmente per dodici.

Date le peculiarità del settore dell'edilizia, le Parti si danno atto dell'opportunità che le rispettive categorie degli edili concordino e adottino le adeguate integrazioni in merito alle modalità di rilevazione e certificazione della rappresentanza e rappresentatività delle OO.SS., in considerazione anche del ruolo ivi esercitato dalle Casse Edili/Edilcassa.

I dati raccolti dall'INPS saranno trasmessi - previa definizione di un protocollo - d'intesa tra le Organizzazioni sindacali e datoriali firmatarie del presente Accordo - al CNEL, o altro Ente terzo, che li pondererà con i consensi ottenuti nelle elezioni periodiche delle Rappresentanze Sindacali Unitarie e con gli altri indicatori di cui alla lettera B.

In considerazione delle specifiche modalità di adesione alle Organizzazioni sindacali presenti nel comparto, la Commissione di cui al punto D, provvederà ad analizzare la possibilità di addivenire ad ulteriori procedure atte a certificare e misurare gli iscritti alle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente Accordo.

2. I dati elettorali ottenuti (voti espressi) in occasione delle elezioni delle rappresentanze sindacali unitarie

Fermo restando il sistema di rappresentanza sindacale proprio del comparto in conformità con gli Accordi interconfederali già siglati in materia che prevedono la


The image shows several handwritten signatures and initials in black ink, located at the bottom right of the page. There are approximately five distinct marks, including what appears to be a signature with a long horizontal stroke and another with a large 'M' or similar character.

figura del delegato di bacino, esclusivamente nelle aziende con più di quindici dipendenti si prenderanno in considerazione ai fini della misurazione e certificazione della rappresentanza delle OO.SS. firmatarie o aderenti alla presente intesa, i voti espressi in occasione delle elezioni delle rappresentanze sindacali unitarie.

Per consentire la raccolta dei dati relativi ai consensi ottenuti dalle singole organizzazioni sindacali di categoria in occasione delle elezioni delle R.S.U. nei singoli luoghi di lavoro, copia del verbale di tali elezioni dovrà essere trasmesso a cura della Commissione elettorale all' apposito Comitato Regionale che verrà costituito allo scopo dalle Parti Sociali.

L'invio dei verbali è previsto per le rappresentanze sindacali unitarie in carica e per quelle eventualmente elette successivamente all'entrata in vigore del presente accordo.

Il succitato Comitato Regionale raccoglierà tutti i dati relativi alle R.S.U. validamente in carica alla data 15 dicembre di ogni anno, desumendoli dai singoli verbali elettorali pervenuti al Comitato medesimo, raggruppandoli per ciascuna organizzazione sindacale di categoria, e li trasmette al CNEL, o altro Ente terzo, entro il mese di gennaio dell'anno successivo a quello di rilevazione.

B) Valorizzazione e certificazione del sistema bilaterale


Tenuto conto:

- del valore del sistema bilaterale nazionale e regionale del comparto e delle prestazioni da esso erogate che costituiscono un elemento di tutela per le imprese e per le lavoratrici e i lavoratori impiegati nel settore;
- data, inoltre, la pervasività, efficacia ed efficienza di tale sistema che si caratterizza per la cogenza delle prestazioni erogate, la certezza dei tempi e le risposte offerte alle necessità di coloro che aderiscono a tale sistema;

Le Parti individueranno ulteriori criteri di misurazione della propria rappresentanza desumendoli da tale sistema.

C) Misurazione e certificazione della rappresentanza

Entro il mese di aprile il CNEL, o altro Ente terzo, provvederà alla ponderazione dei dati emersi in attuazione di quanto previsto alla lettera A) e B). Effettuata la ponderazione, il CNEL, o altro Ente terzo, comunicherà alle parti stipulanti il presente accordo i dati di rappresentanza di ciascuna organizzazione sindacale di categoria relativi ai singoli contratti collettivi nazionali di lavoro e alle singole realtà territoriali



ambiti della contrattazione di secondo livello.

I dati sulla rappresentanza saranno determinati e comunicati dal CNEL, o altro Ente terzo, entro il mese di maggio dell'anno successivo a quello della rilevazione e saranno utili, oltre che per il raggiungimento della soglia del 5%:

- a) per la verifica della maggioranza del 50% + 1, per tutti i rinnovi contrattuali che saranno sottoscritti dopo la comunicazione effettuata dal CNEL, o altro Ente terzo;
- b) ai fini della misurazione delle maggioranze relative alle piattaforme di rinnovo per i contratti.

Ai fini dell'utilizzo dei dati di cui sopra in fase di prima applicazione le parti determineranno le decorrenze in occasione della stipula della convenzione con l'INPS.

NORMA FINALE

Le Parti, entro e non oltre 6 mesi dalla sottoscrizione della presente intesa, sono impegnate a:

- dare piena e completa attuazione al presente accordo in termini di certificazione e misurazione della rappresentanza delle OO.SS.;
- definire il peso specifico dei diversi indicatori individuati;
- determinare le regole applicabili al secondo livello di contrattazione;
- determinare ulteriori criteri di misurazione della rappresentatività ai sensi della lettera A) e B).


Roma, 23 novembre 2016

Confartigianato Imprese 


CNA 

Casartigiani 

Claai 

CGIL 

CISL 

UIL 

6)


Accordo interconfederale per la disciplina dell'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, per il diploma di istruzione tecnica e l'apprendistato di alta formazione e ricerca (artt. 43 e 45 D.Lgs. 81/2015)

Roma, 1° febbraio 2018

CONFARTIGIANATO IMPRESE
CNA
CASARTIGIANI
CLAAI
e
CGIL
CISL
UIL

Premesso che

- nell'Artigianato il contratto di apprendistato ha tradizionalmente rappresentato uno strumento contrattuale di qualità per la trasmissione delle competenze e dei mestieri e per l'ingresso dei giovani nel mercato del lavoro;
- le Parti ritengono sia opportuno favorire un maggiore ricorso all'apprendistato di primo e terzo livello nelle imprese artigiane e nelle imprese che applicano i CCNL sottoscritti dalle Categorie aderenti alle Parti indicate in epigrafe, in virtù dell'integrazione tra sistema formativo e lavoro che caratterizza tali contratti, quale importante strumento per consentire ai giovani l'acquisizione di titoli di studio nell'ambito dell'istruzione e formazione professionale di competenza regionale, dell'istruzione tecnica e professionale di competenza statale, nonché di titoli dell'alta formazione e per la ricerca, utili all'inserimento nel mercato del lavoro e al contrasto della dispersione scolastica e universitaria.
- il D. Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 ha disciplinato, all'articolo 43, l'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, quale tipologia strutturata «in modo da coniugare la formazione effettuata in azienda con l'istruzione e la formazione professionale svolta dalle istituzioni formative che operano nell'ambito dei sistemi regionali di istruzione e formazione sulla base dei livelli essenziali delle prestazioni»;
- l'articolo 43 sopra richiamato prevede che «possono essere assunti con il contratto di cui al comma 1, in tutti i settori di attività, i giovani che hanno compiuto i 15 anni di età e fino al compimento dei 25. La durata del contratto è determinata in considerazione della qualifica o del diploma da conseguire e non può in ogni caso essere superiore a tre anni o a quattro anni nel caso di diploma professionale quadriennale»;
- l'articolo 43 prevede, altresì, che «possono essere stipulati contratti di apprendistato, di durata non superiore a quattro anni, rivolti ai giovani iscritti a partire dal secondo anno dei percorsi di istruzione secondaria superiore, per l'acquisizione, oltre che del diploma di istruzione secondaria superiore, di ulteriori competenze tecnico-professionali rispetto a quelle già previste dai vigenti regolamenti scolastici, utili anche ai fini del conseguimento del certificato di specializzazione tecnica superiore»;



- il D.Lgs. n. 81/2015 ha inoltre disciplinato all'articolo 45 l'apprendistato di alta formazione e ricerca, prevedendo che «possono essere assunti in tutti i settori di attività, pubblici o privati, con contratto di apprendistato per il conseguimento di titoli di studio universitari e della alta formazione, compresi i dottorati di ricerca, i diplomi relativi ai percorsi degli istituti tecnici superiori di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, per attività di ricerca, nonché per il praticantato per l'accesso alle professioni ordinistiche, i soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni in possesso di diploma di istruzione secondaria superiore o di un diploma professionale conseguito nei percorsi di istruzione e formazione professionale integrato da un certificato di specializzazione tecnica superiore o del diploma di maturità professionale all'esito del corso annuale integrativo»;
- il D.Lgs. n. 81/2015 stabilisce con riferimento sia all'apprendistato di cui all'art. 43, sia all'apprendistato di cui all'art.45, che «per le ore di formazione svolte nella istituzione formativa il datore di lavoro è esonerato da ogni obbligo retributivo. Per le ore di formazione a carico del datore di lavoro è riconosciuta al lavoratore una retribuzione pari al 10 per cento di quella che gli sarebbe dovuta»;
- il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministro dell'economia e delle finanze, del 12 ottobre 2015 ha definito ai sensi dell'articolo 46, comma 1, del D.Lgs. 81/2015, gli standard formativi dell'apprendistato, che costituiscono livelli essenziali delle prestazioni ai sensi dell'articolo 16 del D.Lgs. n. 226 del 2005.
- la regolamentazione dell'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, per il certificato di specializzazione tecnica superiore, per attività di ricerca o per percorsi di alta formazione è rimessa alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano ai sensi degli artt. 43 e 45 del D. Lgs. n. 81 del 2015;
- ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del D.Lgs. 81/2015, alcuni aspetti della disciplina del contratto di apprendistato sono affidati ad accordi interconfederali ovvero ai contratti collettivi nazionali di lavoro, stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
- gli artt. 43, comma 7, e 45, comma 3, del D.lgs 81/15 prevedono una percentuale retributiva del 10% della retribuzione dovuta per le ore di formazione a carico del datore di lavoro e che le parti convengono sull'opportunità di valorizzare tale impegno;

le Parti convengono che:

1. il piano formativo individuale (PFI) e il protocollo di formazione (artt. 43, comma 6, e art. 45, comma 2), comprendano puntualmente anche la formazione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e quella relativa alla disciplina lavoristica di riferimento;
2. all' apprendista assunto con il contratto di cui all'art. 43 del D. Lgs. n. 81 del 2015, al solo fine di determinare la retribuzione di riferimento così come previsto dal successivo punto 3), nonché l'applicazione degli istituti contrattuali, va attribuito convenzionalmente un livello di inquadramento contrattuale, coerente con il percorso formativo tra quelli individuati all'art. 4 del D.M. 12 ottobre 2015;
3. fermo restando quanto previsto dall'art. 43, comma 7, per i contratti di cui all'articolo 43 del D. Lgs. 81/2015 la retribuzione è, di conseguenza, stabilita in misura percentuale

rispetto al livello di inquadramento di cui al precedente punto 2, come sotto riportata ed in applicazione della tabella allegata al presente accordo:

APPRENDISTATO DI PRIMO LIVELLO	
	Retribuzione della prestazione di lavoro in azienda
Primo anno	pari al 45% della retribuzione di riferimento spettante per il livello di inquadramento
Secondo anno	pari al 55% della retribuzione di riferimento spettante per il livello di inquadramento
Terzo anno	pari al 60% della retribuzione di riferimento spettante per il livello di inquadramento
Quarto anno	pari al 70% della retribuzione di riferimento spettante per il livello di inquadramento

per le ore di formazione esterna svolte dall'apprendista nell'istituzione formativa, il datore di lavoro è esonerato da ogni obbligo retributivo, come previsto dall'art. 43, comma 7, D. Lgs. 81/2015;

- 4 fermo restando quanto previsto dall'art. 45, comma 3, del D. Lgs. n. 81 del 2015, l'apprendista assunto con il contratto di cui all'art. 45 del D. Lgs. n. 81 del 2015 ha diritto ad una retribuzione determinata mediante l'applicazione delle percentuali sotto indicate sulla retribuzione tabellare prevista dal CCNL di riferimento, relativa al livello salariale nel quale il lavoratore sarà inquadrato in coerenza con il percorso formativo al termine del periodo di apprendistato al lordo delle ritenute previdenziali:

APPRENDISTATO DI TERZO LIVELLO	
A) per i percorsi di durata superiore all'anno.	B) per i percorsi di durata non superiore all'anno.
per la prima metà del periodo: 70% per la seconda metà del periodo: 80%	80% per l'intero periodo

- 5 relativamente alle ore di formazione svolte nella istituzione formativa le parti convengono che l'esonero del datore di lavoro da ogni obbligo retributivo previsto dall'art. 43, c. 7, del D.Lgs. 81/2015 si riferisce, per entrambe le tipologie di apprendistato, a tutti gli istituti contrattuali e di legge diretti, indiretti e differiti;
- 6 con la stipula del contratto di apprendistato ex art. 43 od ex art. 45 D.Lgs. 81/2015 l'apprendista assume il doppio status di studente e lavoratore ed è tenuto all'osservanza delle regole comportamentali nell'istituzione formativa e nell'impresa, in particolare per quanto riguarda le norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e all'obbligo di frequenza dell'attività formativa interna all'azienda ed esterna alla medesima;
- 7 si conviene per entrambe le tipologie di apprendistato che il periodo di prova è pari a 90 giorni di effettivo lavoro;
- 8 in materia di orario di lavoro dei minori le parti richiamano l'applicazione della L. n. 977/1967 nonché l'Interpello n. 11/2016 del Ministero del Lavoro;

- 9 nel caso di mancato raggiungimento degli obiettivi formativi scolastici, all'apprendista non spetta, per il successivo anno di apprendistato, l'avanzamento delle percentuali retributive, ma riceverà anche per il successivo anno di apprendistato la percentuale retributiva percepita durante l'anno precedente;
- 10 è sempre ammesso che le parti del contratto individuale concordino il prolungamento del periodo di apprendistato nelle ipotesi di cui all'art. 42, comma 5, lett. g), del D. Lgs. n. 81 del 2015;
- 11 per tutto quanto qui non disciplinato e comunque non incompatibile col presente Accordo e con le disposizioni legislative, si applicano le specifiche norme previste dalla regolamentazione dell'apprendistato professionalizzante e gli istituti contrattuali definiti dal CCNL applicato in azienda, ivi comprese le disposizioni relative all'Assistenza sanitaria integrativa – SAN.ARTI. e gli obblighi di versamento alla Bilateralità;
- 12 le Parti auspicano che gli enti bilaterali regionali del comparto possano prevedere misure di agevolazione, facilitazione e sostegno in favore sia delle imprese che assumono apprendisti nel sistema duale che degli apprendisti stessi;
- 13 le Parti convengono che Fondartigianato sostenga con apposite misure la formazione dei tutor e degli apprendisti per entrambe le tipologie di apprendistato.


Disposizioni finali


La disciplina del presente accordo decorre dal 1° marzo 2018.

Le Parti si incontreranno entro il 31 ottobre 2019 per una verifica sull'applicazione del presente accordo.

Sono fatti salvi gli accordi già sottoscritti a livello regionale e nelle province autonome di Trento e Bolzano.

CONFARTIGIANATO IMPRESE

 CNA

 CASARTIGIANATI

 CLAAI


CGIL

 CISL

 UIL


Anno del contratto di apprendistato	Retribuzione della prestazione di lavoro in azienda	Anno scolastico formativo di riferimento
Primo	pari al 45% della retribuzione di riferimento spettante per il livello di inquadramento	<ul style="list-style-type: none"> • Secondo anno (15 anni compiuti) del percorso per il conseguimento del Diploma di istruzione e formazione professionale o di istruzione secondaria superiore Per i contratti di apprendistato di cui all'art. 4, comma 1, lettere b) e c) del Dm 12/10/2015 • Secondo anno (15 anni compiuti) del percorso per il conseguimento della Qualifica di istruzione e formazione professionale Per i contratti di apprendistato di cui all'art. 4, comma 1, lettera a) del Dm 12/10/2015 • Primo anno dei percorsi art. 4 lettere a) e b) Dm 12/10/2015 per studenti che abbiano compiuto 15 anni (1)
Secondo	pari al 55% della retribuzione di riferimento spettante per il livello di inquadramento	<ul style="list-style-type: none"> • Terzo anno del percorso per il conseguimento del Diploma di istruzione e formazione professionale o di istruzione secondaria superiore Per i contratti di apprendistato di cui all'art. 4, comma 1, lettere b) e c) del Dm 12/10/2015 • Terzo anno del percorso per il conseguimento della Qualifica di istruzione e formazione professionale Per i contratti di apprendistato di cui all'art. 4, comma 1, lettera a) del Dm 12/10/2015 • Secondo anno dei percorsi art. 4 lettere a) e b) Dm 12/10/2015 (per gli studenti per i quali l'apprendistato si è attivato nel 1° anno di corso)
Terzo	pari al 60% della retribuzione di riferimento spettante per il livello di inquadramento	<ul style="list-style-type: none"> • Quarto anno del percorso per il conseguimento del Diploma di istruzione e formazione professionale o di istruzione secondaria superiore Per i contratti di apprendistato di cui all'art. 4, comma 1, lettere b) e c) del Dm 12/10/2015 • Primo anno del Corso integrativo per l'ammissione all'esame di Stato Per i contratti di apprendistato di cui all'art. 4, comma 1, lettera d) del Dm 12/10/2015 • Terzo anno dei percorsi art. 4 lettere a) e b) Dm 12/10/2015 (per gli studenti per i quali l'apprendistato si è attivato nel 1° anno di corso)
Quarto	pari al 70% della retribuzione di riferimento spettante per il livello di inquadramento	<ul style="list-style-type: none"> • Quinto anno del percorso per il conseguimento del Diploma di istruzione secondaria superiore Per i contratti di apprendistato di cui all'art. 4, comma 1, lettera c) del Dm 12/10/2015 • Secondo anno del Corso integrativo per l'ammissione all'esame di Stato Per i contratti di apprendistato di cui all'art. 4, comma 1, lettera d) del Dm 12/10/2015 • Quarto anno dei percorsi art. 4 lettere a) e b) Dm 12/10/2015 (per gli studenti per i quali l'apprendistato si è attivato nel 1° anno di corso) • Primo e unico anno per il conseguimento del Diploma di istruzione e formazione professionale o del certificato di specializzazione tecnica superiore Per i contratti di apprendistato di cui all'art. 4, comma 1, lettere e) ed f) del Dm 12/10/2015

(1) studenti ripetenti il primo anno di istruzione/formazione

ACCORDO INTERCONFEDERALE

tra

CONFARTIGIANATO IMPRESE, CNA, CASARTIGIANI, CLAAI

e

CGIL, CISL, UIL

Premesso che

a. A partire dal 1° gennaio 2016, la contribuzione dovuta all'Ente Bilaterale Nazionale dell'Artigianato (EBNA) ed al Fondo di Solidarietà Bilaterale alternativo dell'Artigianato (FSBA) è stata adeguata alle disposizioni del Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 148 e viene versata attraverso un unico versamento non divisibile.

b. Il richiamato versamento unico consta di due voci:

1. una quota variabile pari allo 0,60% della retribuzione imponibile previdenziale destinata ad FSBA (di cui lo 0,45% a carico dell'azienda e lo 0,15% a carico del lavoratore);



2. una quota fissa di euro 7,65 mensili (pari ad euro 91,75 annui) destinate ad EBNA e totalmente a carico dell'azienda;

- c. in base ai vigenti Accordi Interconfederali in materia ed ai CCNL sottoscritti dalle Categorie delle Parti in epigrafe l'importo mensile di 25,00 euro della obbligazione alternativa è dovuto – congiuntamente alle prestazioni erogate dalla bilateralità e dalla sanità integrativa contrattuale – per ciascuno dei due strumenti della bilateralità, con la conseguenza che, ad esempio, in caso di mancata adesione alla bilateralità ed alla sanità integrativa l'impresa deve erogare al lavoratore un importo complessivo di 50,00 euro mensili per le mensilità previste dal CCNL, oltre ad assicurare le prestazioni erogate dalla bilateralità e dalla sanità integrativa.

Tutto ciò premesso

1. Le imprese che applicano i CCNL sottoscritti dalle categorie delle Parti in epigrafe e che dimostrano di corrispondere ai propri lavoratori l'importo previsto per l'obbligazione alternativa alla adesione alla bilateralità di cui al lettera c) della premessa, potranno chiedere all'Ente Bilaterale territorialmente competente la restituzione della quota fissa versata ad EBNA per la bilateralità, fatta eccezione della quota dovuta per il funzionamento di FSBA attualmente stabilita in € 2,00 annui, prevista dall'Accordo Interconfederale 18 gennaio 2016, lettera c) delle contribuzioni ivi previste. Resta inteso che la mancata adesione al sistema della bilateralità comporta l'inapplicabilità all'impresa ed ai suoi lavoratori delle prestazioni, delle disposizioni e delle normative che dal sistema bilaterale dipendono e che sono pertanto applicabili per le sole imprese rientranti nell'ambito del sistema bilaterale. Le procedure attuative saranno indicate in specifiche determinazioni del CdA di EBNA.




2. Le imprese classificate con Codice Statistico Contributivo diverso dal 4, con un numero di dipendenti pari o inferiore a 5, fino ad oggi considerate nella sfera di applicazione di FSBA, continuano a contribuire nella misura attuale, senza variare le procedure. I versamenti saranno trasferiti agli Enti Bilaterali Territoriali secondo le procedure in essere e quelli relativi allo 0,60% della retribuzione imponibile previdenziale saranno destinati dagli stessi Enti Bilaterali Territoriali a prestazioni di sostegno al reddito, comprensive della relativa contribuzione previdenziale, analoghe a quelle erogate da FSBA per gli aventi diritto. Le procedure attuative, in analogia a quanto già previsto per FSBA, saranno indicate in specifiche determinazioni del CdA di EBNA.
3. Le imprese per le quali trovano applicazione i trattamenti di integrazione salariale previsti dal Titolo I del D.lgs 148/2015 nonché quelle obbligate al versamento al Fondo di Integrazione Salariale (FIS) che aderiscono alla bilateralità del comparto artigiano o che applicano un CCNL che prevede tale adesione, continueranno a versare l'importo di 125,00 € annui, di cui ai vigenti Accordi Interconfederali in materia, con le attuali procedure. I relativi versamenti saranno trasferiti agli Enti Bilaterali Territoriali, secondo le procedure in essere, affinché assicurino le prestazioni stabilite a livello regionale. Le modalità attuative saranno indicate in specifiche determinazioni del CdA di EBNA.
4. Le somme già incassate a titolo di contribuzione FSBA relativamente alle imprese classificate con Codice Statistico Contributivo diverso dal 4, con un numero di dipendenti pari o superiore a 6 e successivamente tenute al versamento al FIS, saranno riversate al FIS a seguito di intesa tra FSBA e INPS.
5. Le Parti confermano che gli enti e le società costituiti, partecipati o promossi dalle Organizzazioni sottoscrittrici la presente intesa, e le medesime Organizzazioni, a prescindere dal Codice Statistico Contributivo attribuito dall'Inps, dalla loro natura giuridica o dalla loro classe dimensionale, potranno continuare ad effettuare i versamenti a FSBA.
6. Le Parti confermano l'impegno, nel rispetto della normativa vigente, all'individuazione di soluzioni per il versamento della contribuzione correlata dovuta per le prestazioni erogate da FSBA.


CB












7. Le parti sono impegnate, attraverso gli organismi di Ebna, a trovare soluzioni tecniche mirate ad assicurare la puntuale ripartizione delle contribuzioni regionali aggiuntive.

oooooooo


Le Parti, con l'obiettivo di razionalizzare i meccanismi di raccolta delle contribuzioni, proseguiranno il confronto al fine di esaminare la possibilità di trasformare in misura percentuale la contribuzione a EBNA previa verifica con i Territori.

Roma, 7 febbraio 2018

CONFARTIGIANATO IMPRESE




CNA




CASARTIGIANI



CLAAI



CGIL



CISL



UIL



CONVENZIONE EBNA-OPNA

TRA

EBNA, Ente Bilaterale Nazionale dell'Artigianato, C.F. 97134870589 con sede in Roma, via Santa Croce in Gerusalemme 63, rappresentato dal Presidente Fausto Cacciatori e dal Vice Presidente Claudio Sala domiciliati per la carica presso la sede dell'Ente.

E

OPNA, Organismo Paritetico Nazionale dell'Artigianato, C.F. 97752500583 con sede in Roma, via Santa Croce in Gerusalemme, 63, rappresentato dai Coordinatori nazionali Manuela M. Brunati (CNA) e Marco Lupi (UIL) e domiciliati per la carica presso la sede dell'Organismo.

Premesso che

- EBNA, è l'Ente Bilaterale Nazionale dell'Artigianato, costituito per il fine di supporto di sistema alle imprese artigiane;
- OPNA, è l'Organismo Paritetico Nazionale dell'Artigianato, costituito ai sensi dell'art.51, del dlgs 81/08 s.m., quale sede privilegiata per la promozione e programmazione dell'attività formativa e per la raccolta e l'elaborazione di buone prassi a fini prevenzionistici, per lo sviluppo di azioni inerenti la salute e sicurezza sul lavoro;
- tra EBNA e OPNA è attualmente in essere la Convenzione siglata l'8.11.2017 che regola l'attività di supporto logistica che EBNA fornisce a OPNA e la copertura delle spese sostenute da OPNA e che tale convenzione è in scadenza il 31.12.2018.

Le Parti su richiamate convengono che

- l'attuale convenzione stipulata fra le Parti in data 8 novembre 2017, per l'anno 2018, viene rinnovata per l'anno 2019 ed EBNA, (come disposto nell'Accordo interconfederale dell'Artigianato del 13 settembre 2011, al punto.3.1.4, e nello Statuto OPNA del 14 giugno 2012, al punto 16.1, confermato nel Verbale del Comitato Esecutivo OPNA del 19 dicembre 2011) fornirà a OPNA uno specifico finanziamento pari a euro venticinquemila, per il funzionamento dell'attività paritetica di prevenzione;
- rispetto alle risorse relative al finanziamento 2018, EBNA riconosce a OPNA la parte residua dell'anno 2018 (detratte le spese rendicontate al 31.12.2018) del finanziamento già previsto di 25.000 euro e lo accrediterà sul conto corrente dell'OPNA stesso;
- EBNA continuerà a fornire ad OPNA il servizio di segreteria necessario alle attività dell'organismo, individuando una persona all'interno delle risorse umane dell'Ebna che dedichi parte del suo tempo lavorativo nelle modalità che saranno convenute fra le parti in termini finanziari e organizzativi. Il servizio di segreteria comprenderà ricezione telefonica, smistamento posta (in entrata e in uscita) e quant'altre attività d'ufficio ascrivibili a tale tipologia di servizio compresi i servizi info-telematici e di posta elettronica;



- la Convenzione avrà durata dalla data di sottoscrizione fino al 31.12.2019;

Roma, 17 dicembre 2018


Per EBNA
Il Presidente

Fausto Cacciatori


Per OPNA
I Coordinatori Nazionali

Manuela M. Brunati


Il Vice Presidente

Claudio Sala


Marco Lupi



ACCORDO INTERCONFEDERALE

PER IL MIGLIORAMENTO DELLE PRESTAZIONI DEL FONDO DI SOLIDARIETA' BILATERALE ALTERNATIVO DELL'ARTIGIANATO (FSBA)

Le parti, valutate le richieste provenienti dai territori, a seguito dell'esaurimento dei periodi di copertura, in merito all'ampliamento delle prestazioni di FSBA e verificata la situazione contributiva in essere a conclusione della fase di avvio del Fondo medesimo concordano quanto segue:

1. In via sperimentale, a partire dal 1° gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2019 potranno essere sottoscritti accordi sindacali per la concessione di trattamenti di integrazione salariale di Assegno Ordinario fino ad un massimo di 20 settimane (100 giornate di effettivo utilizzo per orario di lavoro settimanale distribuito su 5 giorni e 120 giornate effettivo utilizzo per orario di lavoro settimanale distribuito su 6 giorni) comprensive di eventuali periodi residui e fermo restando il meccanismo del biennio mobile;
2. in via sperimentale, dal primo gennaio 2019, l'applicazione dell'articolo 14 "Utilizzo degli strumenti contrattuali prima della sospensione/riduzione di orario" del regolamento di FSBA, ai fini della determinazione del diritto alle prestazioni, è sospesa;
3. eventuali richieste eccedenti le disponibilità regionali potranno essere garantite da quanto previsto dall'articolo 17 "riserva finanziaria con finalità perequativa" del regolamento di FSBA. I relativi accantonamenti verranno riattivati a partire dal 1° gennaio 2019 con le precedenti modalità in uso, salvo quanto potrà essere diversamente convenuto.

Il presente accordo ha carattere sperimentale e in ogni caso non comporterà erogazione di prestazioni in assenza di risorse. Le parti si incontreranno entro il mese di luglio 2019 per monitorare l'andamento dei flussi finanziari e gli effetti della presente intesa.

Roma, 17 dicembre 2018

Confartigianato

CNA


CASARTIGIANI


CLAAI

CGIL

CISL

UIL





Accordo Interconfederale per la formazione 4.0

Tra

Confartigianato Imprese, CNA, Casartigiani, CLAAI

e

CGIL, CISL, UIL

Premesso che:

- La legge di Bilancio per l'anno 2018 (legge 27 dicembre 2017, n. 205) e quella per l'anno 2019 (legge 30 dicembre 2018, n. 145) hanno previsto un credito d'imposta in favore delle imprese che effettuano spese in attività di formazione del personale dipendente per acquisire o consolidare le conoscenze delle tecnologie previste dal Piano nazionale Industria 4.0;
- le disposizioni attuative del credito di imposta sono state adottate con il D.M. 4 maggio 2018, emanato dal Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
- per beneficiare del credito d'imposta è necessario che lo svolgimento delle attività di formazione sia disciplinato in contratti collettivi aziendali e territoriali, depositati presso l'Ispettorato Territoriale del Lavoro competente ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 151;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Le Parti danno attuazione alla normativa citata in premessa mediante l'allegato "schema-tipo" per il raggiungimento delle finalità perseguite dalla legislazione in materia di formazione sui temi di Impresa 4.0.

Sono fatti salvi eventuali accordi già sottoscritti a livello regionale e nelle province autonome di Trento e Bolzano.

Ciascuna delle Parti è impegnata, per i propri ambiti di competenza, ad assicurare la più ampia informazione a lavoratori e imprese sui contenuti del presente Accordo, anche ai fini di una sua corretta applicazione, ed a effettuare, in tempi congrui, una valutazione complessiva della sua applicazione.

Roma, 19 marzo 2019

Confartigianato Imprese

CNA

Casartigiani

CLAAI

CGIL

CISL

UIL

Accordo Quadro Territoriale per la formazione 4.0

(schema tipo)

Tra le *Parti Sociali del territorio di ...*

Premesso che:

- la formazione continua dei lavoratori costituisce uno strumento fondamentale per le esigenze di sviluppo, competitività, adeguamento e innovazione delle imprese;
- tale ruolo è stato ribadito nell'Accordo Interconfederale del 23 novembre 2016, contenente le Linee guida per la riforma degli assetti contrattuali e delle relazioni sindacali, in cui si conferma la volontà delle Parti di rafforzare e migliorare il sistema bilaterale in materia di Formazione continua;
- le trasformazioni del lavoro in corso hanno un forte impatto sul bisogno di competenze dei lavoratori e degli imprenditori;

Tenuto conto che:

- l'art. 1, comma 46 ss. della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e l'articolo 1, commi da 78 a 81, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 hanno previsto un credito d'imposta in favore delle imprese che effettuano spese in attività di formazione del personale dipendente per acquisire o consolidare le conoscenze delle tecnologie previste dal Piano nazionale Impresa 4.0;
- le disposizioni attuative del credito di imposta sono state adottate con il D.M. 4 maggio 2018, emanato dal Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
- per beneficiare del credito d'imposta è necessario che lo svolgimento delle attività di formazione sia disciplinato in contratti collettivi aziendali e territoriali, depositati presso l'Ispettorato Nazionale del Lavoro ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 151;
- Confartigianato Imprese, CNA, Casartigiani, CLAAI e CGIL, CISL, UIL hanno stipulato in data 19 marzo 2019 un Accordo Interconfederale per la definizione di accordi territoriali sulla stessa materia, che verranno depositati con le modalità e nei termini previsti dalla normativa;
- le Parti intendono favorire la diffusione e lo sviluppo del piano nazionale Impresa 4.0, quale strumento necessario per cogliere le opportunità derivanti dalla Quarta Rivoluzione Industriale

SI CONVIENE QUANTO SEGUE.

1) Le aziende dove sono presenti RSU/RSA stipuleranno il loro accordo secondo quanto previsto nei rispettivi ccnl.

Handwritten signatures and initials of the signatories, including a large signature on the left, a small '2' in the center, and several other signatures on the right.

2) L'Accordo è applicabile alle imprese che abbiano conferito espresso mandato alle organizzazioni datoriali firmatarie del presente Accordo e/o che applichino e rispettino integralmente i contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni firmatarie del presente Accordo.

Le imprese aderenti al sistema di rappresentanza delle Parti sociali datoriali indicate in epigrafe, nelle quali non è costituita una Rappresentanza Sindacale Aziendale, in caso di stipula di accordi aziendali con CGIL, CISL, UIL, relativi all'attuazione delle normative di cui in premessa, si avvalgono dell'assistenza delle predette associazioni aventi competenza sindacale cui aderiscono o alle quali conferiscono espresso mandato.

I contenuti delle attività di formazione per le quali si intende beneficiare del credito di imposta saranno espressamente disciplinati nei piani formativi sottoposti alla condivisione delle Parti Sociali o nell'ambito dell'Ente Bilaterale regionale o con il rappresentante sindacale di bacino (RSB) oppure secondo le altre modalità individuate a livello territoriale.

Le aziende che effettuano la formazione 4.0, anche per il tramite delle organizzazioni cui aderiscono o conferiscono mandato, si impegnano a comunicare alle RSU/RSA o, in assenza delle stesse, alle organizzazioni sindacali che sottoscrivono l'Accordo, la dichiarazione di avere rilasciato l'attestazione prevista dall'art.3 c.3 del decreto 4 maggio 2018.


3) Vengono costituite, preferibilmente presso gli Enti Bilaterali territoriali, apposite Commissioni Territoriali/Osservatori, con il compito di monitoraggio delle attuazioni della presente intesa, alle quali le aziende che utilizzano le disposizioni del presente Accordo dovranno inviare una comunicazione contenente il proprio piano formativo, anche avvalendosi dello schema allegato. Sulla base delle comunicazioni inviate dalle imprese, tali commissioni dovranno redigere una relazione sull'implementazione delle misure di formazione concordate, anche avvalendosi delle relazioni di cui all'art. 6, comma 3, del decreto 4 maggio 2018.

4) Per beneficiare del credito d'imposta, le attività formative dovranno:

- a. essere svolte per acquisire o consolidare le conoscenze delle tecnologie previste dal Piano Nazionale Impresa 4.0;
- b. valorizzare e rafforzare le competenze dei neoassunti, sviluppare le competenze dei dipendenti assunti, facilitare l'acquisizione di nuove competenze e agevolare i processi di riqualificazione resi necessari alla luce delle trasformazioni in atto;
- c. riguardare gli ambiti di cui all'allegato A della legge 27 dicembre 2017, n. 205;
- d. essere programmate nel rispetto dei contenuti del presente Accordo e delle indicazioni di legge.

5) La progettazione dei percorsi formativi dovrà essere definita per competenze, a cui corrisponderanno moduli differenti. Il percorso formativo specifico sarà contenuto in un piano formativo che verrà inviato alle Commissioni Territoriali.

I percorsi formativi possono essere rivolti alla totalità dei dipendenti, a una singola categoria o a una parte di essi, inclusi part time, assunti a termine, in prova e gli apprendisti.



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the left, the number '3' in the center, and several other signatures on the right.

6) La documentazione richiesta e le relative attestazioni per i lavoratori dovranno essere in linea con le disposizioni normative.

7) Ciascuna delle Parti è impegnata, per i propri ambiti di competenza, ad assicurare la più ampia informazione a lavoratori e imprese sui contenuti del presente Accordo, anche ai fini di una sua corretta applicazione, ed a effettuare, in tempi congrui, una valutazione complessiva della sua applicazione.

8) Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Accordo, si fa riferimento alle previsioni della normativa sopra richiamata.

9) Si provvederà al deposito del presente contratto e del piano formativo ai sensi di legge.

Letto, confermato e sottoscritto *tra le Parti Sociali territoriali*



4



ACCORDO INTERCONFEDERALE

A SOSTEGNO DELL'UTILIZZO DEGLI STRUMENTI DELLA BILATERALITÀ DA PARTE DI AZIENDE E LAVORATORI DEL COMPARTO INTERESSATI DAL COVID-19

Le Parti Sociali Confartigianato Imprese, CNA, Casartigiani, CLAAI e CGIL, CISL, UIL valutato che il livello di allerta sul Coronavirus si è intensificato a seguito del progressivo contagio nel nostro Paese e che, pur senza allarmismo, richiede impegno da parte di ogni soggetto, ritengono opportuno un intervento a favore delle aziende e dei lavoratori del Comparto attraverso un ulteriore rafforzamento e una specifica finalizzazione degli strumenti della bilateralità.

Pertanto, in attesa dell'annunciato decreto legge che conterrà anche provvedimenti in materia di ammortizzatori sociali, essendo FSBA lo strumento che interviene con prestazioni di integrazione salariale in caso di sospensione o riduzione dell'orario di lavoro per difficoltà aziendali in favore dei lavoratori dipendenti dalle imprese che rientrano nella sfera di applicazione di FSBA, le Parti Sociali, introducono, a partire dalla data odierna, uno specifico intervento di venti settimane nell'arco del biennio mobile, connesse alle sospensioni dell'attività aziendale determinate dal Coronavirus, sull'intero territorio Nazionale. Il Fondo è impegnato a definire schemi di accordo tipo e tempistiche accelerate per l'erogazione delle prestazioni.

Nel contempo, le Parti concordano che Fondartigianato, San.Arti. e tutti gli altri strumenti della Bilateralità, ciascuno per le proprie competenze, con tempestività definiscano specifici interventi a favore di lavoratori ed imprese per fronteggiare il Coronavirus.

Il presente accordo ha carattere transitorio, per la durata dell'emergenza, e in ogni caso comporterà l'erogazione di prestazioni fino all'esaurimento delle risorse appositamente stanziare.

Le parti che monitoreranno la problematica si incontreranno tempestivamente una volta emanati i relativi provvedimenti legislativi in materia.

Roma, 26 febbraio 2020

Confartigianato Imprese

CNA

CASARTIGIANI

CLAAI

CGIL

CISL

UIL

**Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure
per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli
ambienti di lavoro**

24 aprile 2020

Oggi, venerdì 24 aprile 2020, è stato integrato il “*Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro*” sottoscritto il 14 marzo 2020 su invito del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell’economia, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro della salute, che avevano promosso l’incontro tra le parti sociali, in attuazione della misura, contenuta all’articolo 1, comma primo, numero 9), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, che - in relazione alle attività professionali e alle attività produttive - raccomanda intese tra organizzazioni datoriali e sindacali.

Il Governo favorisce, per quanto di sua competenza, la piena attuazione del Protocollo.

Premessa

Il documento, tenuto conto dei vari provvedimenti del Governo e, da ultimo, del DPCM 10 aprile 2020, nonché di quanto emanato dal Ministero della Salute, contiene linee guida condivise tra le Parti per agevolare le imprese nell’adozione di protocolli di sicurezza

anti-contagio, ovvero sia Protocollo di regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID 19 negli ambienti di lavoro.

La prosecuzione delle attività produttive può infatti avvenire solo in presenza di condizioni che assicurino alle persone che lavorano adeguati livelli di protezione. La mancata attuazione del Protocollo che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell'attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

Pertanto le Parti convengono sin da ora il possibile ricorso agli ammortizzatori sociali, con la conseguente riduzione o sospensione dell'attività lavorativa, al fine di permettere alle imprese di tutti i settori di applicare tali misure e la conseguente messa in sicurezza del luogo di lavoro.

Unitamente alla possibilità per l'azienda di ricorrere al lavoro agile e gli ammortizzatori sociali, soluzioni organizzative straordinarie, le parti intendono favorire il contrasto e il contenimento della diffusione del virus.

È obiettivo prioritario coniugare la prosecuzione delle attività produttive con la garanzia di condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro e delle modalità lavorative. Nell'ambito di tale obiettivo, si può prevedere anche la riduzione o la sospensione temporanea delle attività.

In questa prospettiva potranno risultare utili, per la rarefazione delle presenze dentro i luoghi di lavoro, le misure urgenti che il Governo intende adottare, in particolare in tema di ammortizzatori sociali per tutto il territorio nazionale.

Ferma la necessità di dover adottare rapidamente un Protocollo di regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus che preveda procedure e regole di condotta, va favorito il confronto preventivo con le rappresentanze sindacali presenti nei luoghi di lavoro, e per le piccole imprese le rappresentanze territoriali come previsto dagli accordi interconfederali, affinché ogni misura adottata possa essere condivisa e resa più efficace dal contributo di esperienza delle persone che lavorano, in particolare degli RLS e degli RLST, tenendo conto della specificità di ogni singola realtà produttiva e delle situazioni territoriali.

PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE PER IL
CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID – 19

L'obiettivo del presente protocollo condiviso di regolamentazione è fornire indicazioni operative finalizzate a incrementare, negli ambienti di lavoro non sanitari, l'efficacia delle misure precauzionali di contenimento adottate per contrastare l'epidemia di COVID-19. Il COVID-19 rappresenta un rischio biologico generico, per il quale occorre adottare misure uguali per tutta la popolazione. Il presente protocollo contiene, quindi, misure che seguono la logica della precauzione e seguono e attuano le prescrizioni del legislatore e le indicazioni dell'Autorità sanitaria.

Fatti salvi tutti gli obblighi previsti dalle disposizioni emanate per il contenimento del COVID-19 e
premessi che

il DPCM dell'11 marzo 2020 prevede l'osservanza fino al 25 marzo 2020 di misure restrittive nell'intero territorio nazionale, specifiche per il contenimento del COVID – 19 e che per le attività di produzione tali misure raccomandano:

- sia attuato il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
- siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
- siano sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione;
- assumano protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;
- siano incentivate le operazioni di sanificazione nei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali;
- per le sole attività produttive si raccomanda altresì che siano limitati al massimo gli spostamenti all'interno dei siti e contingentato l'accesso agli spazi comuni;
- si favoriscono, limitatamente alle attività produttive, intese tra organizzazioni datoriali e sindacali;
- per tutte le attività non sospese si invita al massimo utilizzo delle modalità di lavoro agile

si stabilisce che

le imprese adottano il presente protocollo di regolamentazione all'interno dei propri luoghi di lavoro, oltre a quanto previsto dal suddetto decreto, applicano le ulteriori misure di precauzione di seguito elencate - da integrare con altre equivalenti o più incisive secondo

le peculiarità della propria organizzazione, previa consultazione delle rappresentanze sindacali aziendali - per tutelare la salute delle persone presenti all'interno dell'azienda e garantire la salubrità dell'ambiente di lavoro.

1-INFORMAZIONE

- L'azienda, attraverso le modalità più idonee ed efficaci, informa tutti i lavoratori e chiunque entri in azienda circa le disposizioni delle Autorità, consegnando e/o affiggendo all'ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali aziendali, appositi *depliants* informativi
- In particolare, le informazioni riguardano
 - l'obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l'autorità sanitaria
 - la consapevolezza e l'accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere in azienda e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all'ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc) in cui i provvedimenti dell'Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l'Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio
 - l'impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel fare accesso in azienda (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell'igiene)
 - l'impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l'espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti

L'azienda fornisce una informazione adeguata sulla base delle mansioni e dei contesti lavorativi, con particolare riferimento al complesso delle misure adottate cui il personale

deve attenersi in particolare sul corretto utilizzo dei DPI per contribuire a prevenire ogni possibile forma di diffusione di contagio.

2-MODALITA' DI INGRESSO IN AZIENDA

- Il personale, prima dell'accesso al luogo di lavoro potrà essere sottoposto al controllo della temperatura corporea¹. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l'accesso ai luoghi di lavoro. Le persone in tale condizione - nel rispetto delle indicazioni riportate in nota - saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherine non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni
- Il datore di lavoro informa preventivamente il personale, e chi intende fare ingresso in azienda, della preclusione dell'accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell'OMS¹
- Per questi casi si fa riferimento al Decreto legge n. 6 del 23/02/2020, art. 1, lett. h) e i)

¹ La rilevazione in tempo reale della temperatura corporea costituisce un trattamento di dati personali e, pertanto, deve avvenire ai sensi della disciplina privacy vigente. A tal fine si suggerisce di: 1) rilevare la temperatura e non registrare il dato acquisito. È possibile identificare l'interessato e registrare il superamento della soglia di temperatura solo qualora sia necessario a documentare le ragioni che hanno impedito l'accesso ai locali aziendali; 2) fornire l'informativa sul trattamento dei dati personali. Si ricorda che l'informativa può omettere le informazioni di cui l'interessato è già in possesso e può essere fornita anche oralmente. Quanto ai contenuti dell'informativa, con riferimento alla finalità del trattamento potrà essere indicata la prevenzione dal contagio da COVID-19 e con riferimento alla base giuridica può essere indicata l'implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell'art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020 e con riferimento alla durata dell'eventuale conservazione dei dati si può far riferimento al termine dello stato d'emergenza; 3) definire le misure di sicurezza e organizzative adeguate a proteggere i dati. In particolare, sotto il profilo organizzativo, occorre individuare i soggetti preposti al trattamento e fornire loro le istruzioni necessarie. A tal fine, si ricorda che i dati possono essere trattati esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19 e non devono essere diffusi o comunicati a terzi al di fuori delle specifiche previsioni normative (es. in caso di richiesta da parte dell'Autorità sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali "contatti stretti di un lavoratore risultato positivo al COVID-19"); 4) in caso di isolamento momentaneo dovuto al superamento della soglia di temperatura, assicurare modalità tali da garantire la riservatezza e la dignità del lavoratore. Tali garanzie devono essere assicurate anche nel caso in cui il lavoratore comunicati all'ufficio responsabile del personale di aver avuto, al di fuori del contesto aziendale, contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 e nel caso di allontanamento del lavoratore che durante l'attività lavorativa sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria e dei suoi colleghi (v. *infra*).

¹ Qualora si richieda il rilascio di una dichiarazione attestante la non provenienza dalle zone a rischio epidemiologico e l'assenza di contatti, negli ultimi 14 giorni, con soggetti risultati positivi al COVID-19, si ricorda di prestare attenzione alla disciplina sul trattamento dei dati personali, poiché l'acquisizione della dichiarazione costituisce un trattamento dati. A tal fine, si applicano le indicazioni di cui alla precedente nota n. 1 e, nello specifico, si suggerisce di raccogliere solo i dati necessari, adeguati e pertinenti rispetto alla prevenzione del contagio da COVID-19. Ad esempio, se si richiede una dichiarazione sui contatti con persone risultate positive al COVID-19, occorre astenersi dal richiedere informazioni aggiuntive in merito alla persona risultata positiva. Oppure, se si richiede una dichiarazione sulla provenienza da zone a rischio epidemiologico, è necessario astenersi dal richiedere informazioni aggiuntive in merito alle specificità dei luoghi.

- L'ingresso in azienda di lavoratori già risultati positivi all'infezione da COVID 19 dovrà essere preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la "avvenuta negativizzazione" del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza.
- Qualora, per prevenire l'attivazione di focolai epidemici, nelle aree maggiormente colpite dal virus, l'autorità sanitaria competente disponga misure aggiuntive specifiche, come ad esempio, l'esecuzione del tampone per i lavoratori, il datore di lavoro fornirà la massima collaborazione.

3-MODALITA' DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI

- Per l'accesso di fornitori esterni individuare procedure di ingresso, transito e uscita, mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale in forza nei reparti/uffici coinvolti
- Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi: non è consentito l'accesso agli uffici per nessun motivo. Per le necessarie attività di approntamento delle attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà attenersi alla rigorosa distanza di un metro
- Per fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno individuare/installare servizi igienici dedicati, prevedere il divieto di utilizzo di quelli del personale dipendente e garantire una adeguata pulizia giornaliera
- Va ridotto, per quanto possibile, l'accesso ai visitatori; qualora fosse necessario l'ingresso di visitatori esterni (impresa di pulizie, manutenzione...), gli stessi dovranno sottostare a tutte le regole aziendali, ivi comprese quelle per l'accesso ai locali aziendali di cui al precedente paragrafo 2
- Ove presente un servizio di trasporto organizzato dall'azienda va garantita e rispettata la sicurezza dei lavoratori lungo ogni spostamento.
- le norme del presente Protocollo si estendono alle aziende in appalto che possono organizzare sedi e cantieri permanenti e provvisori all'interno dei siti e delle aree produttive

- in caso di lavoratori dipendenti da aziende terze che operano nello stesso sito produttivo (es. manutentori, fornitori, addetti alle pulizie o vigilanza) che risultassero positivi al tampone COVID-19, l'appaltatore dovrà informare immediatamente il committente ed entrambi dovranno collaborare con l'autorità sanitaria fornendo elementi utili all'individuazione di eventuali contatti stretti.
- L'azienda committente è tenuta a dare, all'impresa appaltatrice, completa informativa dei contenuti del Protocollo aziendale e deve vigilare affinché i lavoratori della stessa o delle aziende terze che operano a qualunque titolo nel perimetro aziendale, ne rispettino integralmente le disposizioni.

4-PULIZIA E SANIFICAZIONE IN AZIENDA

- l'azienda assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago
- nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all'interno dei locali aziendali, si procede alla pulizia e sanificazione dei suddetti secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute nonché alla loro ventilazione
- occorre garantire la pulizia a fine turno e la sanificazione periodica di tastiere, schermi touch, mouse con adeguati detergenti, sia negli uffici, sia nei reparti produttivi
- l'azienda in ottemperanza alle indicazioni del Ministero della Salute secondo le modalità ritenute più opportune, può organizzare interventi particolari/periodici di pulizia ricorrendo agli ammortizzatori sociali (anche in deroga)
- nelle aree geografiche a maggiore epidemia o nelle aziende in cui si sono registrati casi sospetti di COVID-19, in aggiunta alle normali attività di pulizia, è necessario prevedere, alla riapertura, una sanificazione straordinaria degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni, ai sensi della circolare 5443 del 22 febbraio 2020.
-

5-PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI

- è obbligatorio che le persone presenti in azienda adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare per le mani
- l'azienda mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani
- è raccomandata la frequente pulizia delle mani con acqua e sapone
- I detergenti per le mani di cui sopra devono essere accessibili a tutti i lavoratori anche grazie a specifici dispenser collocati in punti facilmente individuabili.

6-DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

- l'adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione individuale indicati nel presente Protocollo di Regolamentazione è fondamentale e, vista l'attuale situazione di emergenza, è evidentemente legata alla disponibilità in commercio. Per questi motivi:
 - a. le mascherine dovranno essere utilizzate in conformità a quanto previsto dalle indicazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità.
 - b. data la situazione di emergenza, in caso di difficoltà di approvvigionamento e alla sola finalità di evitare la diffusione del virus, potranno essere utilizzate mascherine la cui tipologia corrisponda alle indicazioni dall'autorità sanitaria
 - c. è favorita la preparazione da parte dell'azienda del liquido detergente secondo le indicazioni dell'OMS
(<https://www.who.int/gpsc/5may/Guide to Local Production.pdf>)
- qualora il lavoro imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative è comunque necessario l'uso delle mascherine, e altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, camici, ecc...) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie.
- nella declinazione delle misure del Protocollo all'interno dei luoghi di lavoro sulla base del complesso dei rischi valutati e, a partire dalla mappatura delle diverse attività dell'azienda, si adotteranno i DPI idonei. E' previsto, per tutti i lavoratori che condividono spazi comuni, l'utilizzo di una mascherina chirurgica, come del resto normato dal DL n. 9 (art. 34) in combinato con il DL n. 18 (art 16 c. 1)

7. GESTIONE SPAZI COMUNI (MENSA, SPOGLIATOI, AREE FUMATORI, DISTRIBUTORI DI BEVANDE E/O SNACK...)

- l'accesso agli spazi comuni, comprese le mense aziendali, le aree fumatori e gli spogliatoi è contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta all'interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano.
- occorre provvedere alla organizzazione degli spazi e alla sanificazione degli spogliatoi per lasciare nella disponibilità dei lavoratori luoghi per il deposito degli indumenti da lavoro e garantire loro idonee condizioni igieniche sanitarie.
- occorre garantire la sanificazione periodica e la pulizia giornaliera, con appositi detergenti dei locali mensa, delle tastiere dei distributori di bevande e snack.

8-ORGANIZZAZIONE AZIENDALE (TURNAZIONI, TRASFERTE E SMART WORK, RIMODULAZIONE DEI LIVELLI PRODUTTIVI)

In riferimento al DPCM 11 marzo 2020, punto 7, limitatamente al periodo della emergenza dovuta al COVID-19, le imprese potranno, avendo a riferimento quanto previsto dai CCNL e favorendo così le intese con le rappresentanze sindacali aziendali:

- disporre la chiusura di tutti i reparti diversi dalla produzione o, comunque, di quelli dei quali è possibile il funzionamento mediante il ricorso allo smart work, o comunque a distanza
- Si può procedere ad una rimodulazione dei livelli produttivi
- assicurare un piano di turnazione dei dipendenti dedicati alla produzione con l'obiettivo di diminuire al massimo i contatti e di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili
- utilizzare lo smart working per tutte quelle attività che possono essere svolte presso il domicilio o a distanza nel caso vengano utilizzati ammortizzatori sociali, anche in deroga, valutare sempre la possibilità di assicurare che gli stessi riguardino l'intera compagine aziendale, se del caso anche con opportune rotazioni

- a. utilizzare in via prioritaria gli ammortizzatori sociali disponibili nel rispetto degli istituti contrattuali (par, rol, banca ore) generalmente finalizzati a consentire l'astensione dal lavoro senza perdita della retribuzione
- nel caso l'utilizzo degli istituti di cui al punto c) non risulti sufficiente, si utilizzeranno i periodi di ferie arretrati e non ancora fruiti
- sono sospese e annullate tutte le trasferte/viaggi di lavoro nazionali e internazionali, anche se già concordate o organizzate

Il lavoro a distanza continua ad essere favorito anche nella fase di progressiva riattivazione del lavoro in quanto utile e modulabile strumento di prevenzione, ferma la necessità che il datore di lavoro garantisca adeguate condizioni di supporto al lavoratore e alla sua attività (assistenza nell'uso delle apparecchiature, modulazione dei tempi di lavoro e delle pause).

È necessario il rispetto del distanziamento sociale, anche attraverso una rimodulazione degli spazi di lavoro, compatibilmente con la natura dei processi produttivi e degli spazi aziendali. Nel caso di lavoratori che non necessitano di particolari strumenti e/o attrezzature di lavoro e che possono lavorare da soli, gli stessi potrebbero, per il periodo transitorio, essere posizionati in spazi ricavati ad esempio da uffici inutilizzati, sale riunioni.

Per gli ambienti dove operano più lavoratori contemporaneamente potranno essere trovate soluzioni innovative come, ad esempio, il riposizionamento delle postazioni di lavoro adeguatamente distanziate tra loro ovvero, analoghe soluzioni.

L'articolazione del lavoro potrà essere ridefinita con orari differenziati che favoriscano il distanziamento sociale riducendo il numero di presenze in contemporanea nel luogo di lavoro e prevenendo assembramenti all'entrata e all'uscita con flessibilità di orari.

È essenziale evitare aggregazioni sociali anche in relazione agli spostamenti per raggiungere il posto di lavoro e rientrare a casa (*commuting*), con particolare riferimento all'utilizzo del trasporto pubblico. Per tale motivo andrebbero incentivate forme di trasporto verso il luogo di lavoro con adeguato distanziamento fra i viaggiatori e favorendo l'uso del mezzo privato o di navette.

9- GESTIONE ENTRATA E USCITA DEI DIPENDENTI

- Si favoriscono orari di ingresso/uscita scaglionati in modo da evitare il più possibile contatti nelle zone comuni (ingressi, spogliatoi, sala mensa)
- dove è possibile, occorre dedicare una porta di entrata e una porta di uscita da questi locali e garantire la presenza di detergenti segnalati da apposite indicazioni

10-SPOSTAMENTI INTERNI, RIUNIONI, EVENTI INTERNI E FORMAZIONE

- Gli spostamenti all'interno del sito aziendale devono essere limitati al minimo indispensabile e nel rispetto delle indicazioni aziendali
- non sono consentite le riunioni in presenza. Laddove le stesse fossero connotate dal carattere della necessità e urgenza, nell'impossibilità di collegamento a distanza, dovrà essere ridotta al minimo la partecipazione necessaria e, comunque, dovranno essere garantiti il distanziamento interpersonale e un'adeguata pulizia/areazione dei locali
- sono sospesi e annullati tutti gli eventi interni e ogni attività di formazione in modalità in aula, anche obbligatoria, anche se già organizzati; è comunque possibile, qualora l'organizzazione aziendale lo permetta, effettuare la formazione a distanza, anche per i lavoratori in smart work
- Il mancato completamento dell'aggiornamento della formazione professionale e/o abilitante entro i termini previsti per tutti i ruoli/funzioni aziendali in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dovuto all'emergenza in corso e quindi per causa di forza maggiore, non comporta l'impossibilità a continuare lo svolgimento dello specifico ruolo/funzione (a titolo esemplificativo: l'addetto all'emergenza, sia antincendio, sia primo soccorso, può continuare ad intervenire in caso di necessità; il carrellista può continuare ad operare come carrellista)

11-GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN AZIENDA

- nel caso in cui una persona presente in azienda sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente all'ufficio del personale, si dovrà procedere al suo isolamento in base alle disposizioni

dell'autorità sanitaria e a quello degli altri presenti dai locali, l'azienda procede immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute

- l'azienda collabora con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali "contatti stretti" di una persona presente in azienda che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19. Ciò al fine di permettere alle autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena. Nel periodo dell'indagine, l'azienda potrà chiedere agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente lo stabilimento, secondo le indicazioni dell'Autorità sanitaria
- Il lavoratore al momento dell'isolamento, deve essere subito dotato ove già non lo fosse, di mascherina chirurgica.

12-SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS

- La sorveglianza sanitaria deve proseguire rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute (cd. decalogo)
- vanno privilegiate, in questo periodo, le visite preventive, le visite a richiesta e le visite da rientro da malattia
- la sorveglianza sanitaria periodica non va interrotta, perché rappresenta una ulteriore misura di prevenzione di carattere generale: sia perché può intercettare possibili casi e sintomi sospetti del contagio, sia per l'informazione e la formazione che il medico competente può fornire ai lavoratori per evitare la diffusione del contagio
- nell'integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19 il medico competente collabora con il datore di lavoro e le RLS/RLST.
- Il medico competente segnala all'azienda situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti e l'azienda provvede alla loro tutela nel rispetto della privacy.
- Il medico competente applicherà le indicazioni delle Autorità Sanitarie. Il medico competente, in considerazione del suo ruolo nella valutazione dei rischi e nella sorveglianza sanitaria, potrà suggerire l'adozione di eventuali mezzi diagnostici qualora

ritenuti utili al fine del contenimento della diffusione del virus e della salute dei lavoratori.

- Alla ripresa delle attività, è opportuno che sia coinvolto il medico competente per le identificazioni dei soggetti con particolari situazioni di fragilità e per il reinserimento lavorativo di soggetti con pregressa infezione da COVID 19.

E' raccomandabile che la sorveglianza sanitaria ponga particolare attenzione ai soggetti fragili anche in relazione all'età

Per il reintegro progressivo di lavoratori dopo l'infezione da COVID19, il medico competente, previa presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza, effettua la visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione". (D.Lgs 81/08 e s.m.i, art. 41, c. 2 lett. e-ter),-anche per valutare profili specifici di rischiosità-e comunque indipendentemente dalla durata dell'assenza per malattia.

13-AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE

- È costituito in azienda un Comitato per l'applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione con la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e del RLS.
- Laddove, per la particolare tipologia di impresa e per il sistema delle relazioni sindacali, non si desse luogo alla costituzione di comitati aziendali, verrà istituito, un Comitato Territoriale composto dagli Organismi Paritetici per la salute e la sicurezza, laddove costituiti, con il coinvolgimento degli RLSI e dei rappresentanti delle parti sociali.
- Potranno essere costituiti, a livello territoriale o settoriale, ad iniziativa dei soggetti firmatari del presente Protocollo, comitati per le finalità del Protocollo, anche con il coinvolgimento delle autorità sanitarie locali e degli altri soggetti istituzionali coinvolti nelle iniziative per il contrasto della diffusione del COVID19.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

MINISTRO DEL LAVORO E DELLE
POLITICHE SOCIALI

MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

MINISTRO DELLA SALUTE

CGIL

CISL

UIL

UGL

CONFINDUSTRIA

RETE IMPRESE ITALIA

CONFAPI

ALLEANZA COOPERATIVE

CONFIMI

FEDERDISTRIBUZIONE

CONFPROFESSIONI

Giuliano
Carlo Azeglio

Roberto
Paolino Landini

Stavio
Barbagallo
Roberto

Confesercenti

Casartigiani

CNA

Confartigianato

Confcommercio

Legacoop Mauro Lusetti

Confcooperative Maurizio Gardini

AGCI Giovanni Schiavone

Paolo Aghelli

Paolo Aghelli

Paolo Aghelli

Roma, 26 novembre 2020

Tra le Organizzazioni Datoriali

Confartigianato Imprese

CNA

Casartigiani

Claii

e le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori

CGIL

CISL

UIL

Premessa

Il momento emergenziale che stiamo affrontando richiede l'adozione di scelte e di azioni il più possibile condivise. Tale unità d'intenti deve, in particolare, caratterizzare l'agire delle Parti Sociali firmatarie della presente Intesa, che in questo modo potranno continuare a svolgere un ruolo primario nelle future scelte del Paese.

Il contributo straordinario dato alla gestione dell'emergenza ha consentito di far proseguire le attività economiche in condizioni di sicurezza anche nelle fasi più difficili e, nel contempo, di favorire la tenuta della coesione sociale del Paese anche attraverso le prestazioni erogate dalla Bilateralità.


E' indispensabile agire rapidamente per anticipare gli eventi, riuscendo così a gestire le trasformazioni che necessariamente dovranno essere affrontate nel prossimo periodo per un rilancio dei Settori rappresentati che costituiscono l'asse portante del sistema produttivo del nostro Paese.

Per questo Confartigianato Imprese, CNA, Casartigiani, CLAAI e CGIL, CISL, UIL avvertono la responsabilità di contribuire alla ripresa economica e sociale del Paese indicando direzioni di marcia per lo sviluppo e il benessere, in questa delicata fase di ripartenza, a partire dai temi del lavoro.

Considerato quanto sopra, si conviene sul seguente Accordo Interconfederale attuativo dell'Accordo Interconfederale sulle Linee Guida per la riforma degli assetti contrattuali e delle relazioni sindacali del 23 novembre 2016, i cui contenuti si intendono integralmente confermati dal presente accordo.

1


Accordo Interconfederale 26 novembre 2020



Le Parti, con la sottoscrizione della presente intesa, intendono dare piena applicazione e valorizzazione all'Accordo interconfederale del 23 novembre 2016 perché esso rappresenta un fondamentale pilastro delle Relazioni Industriali partecipative in cui le Parti si riconoscono.

Viene quindi confermato e rilanciato un modello consolidato di relazioni sindacali che ha rappresentato anche nella fase attuale di straordinaria complessità un elemento positivo ed efficace nel governo della crisi e costituisce fattore strategico importante anche per lo sviluppo futuro.

Le Parti, pertanto, si impegnano a proseguire il confronto finalizzato alla individuazione di soluzioni innovative per coniugare sostegno e sviluppo delle imprese del Comparto, ed esigenze di adeguati livelli di tutela per i lavoratori, monitorando la situazione e le relazioni industriali, con particolare attenzione ai rinnovi contrattuali.



Razionalizzazione contrattuale

A partire dalla tornata contrattuale 2019-2022 verrà ulteriormente implementato il processo di razionalizzazione degli assetti contrattuali, conformemente a quanto previsto dall'Accordo Interconfederale 23 novembre 2016, con l'obiettivo di ricondurre gli attuali contratti collettivi nazionali di lavoro nelle seguenti quattro nuove Aree contrattuali:

AREA CONTRATTUALE MANIFATTURIERO

Composta dagli attuali Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro:

- Meccanica
- Legno-Lapidei
- Tessile Moda - Chimica Ceramica
- Alimentari - Panificazione

AREA CONTRATTUALE SERVIZI ALLE PERSONE ED ALLE IMPRESE

Composta dagli attuali Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro:

- Comunicazione
- Servizi di pulizia
- Acconciatura ed Estetica
- Cineaudiovisivo

AREA CONTRATTUALE AUTOTRASPORTO

Composta dall'attuale Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro:


- Logistica, Trasporto merci, Spedizioni
- Noleggio bus

AREA CONTRATTUALE EDILIZIA

Composta dall'attuale Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro:

- Edilizia

3



Accordo Interconfederale 26 novembre 2020

All'interno delle aree contrattuali come sopra individuate, permangono i singoli CCNL per tutte le imprese e lavoratori, rientranti nei campi di applicazione specifici, con la conferma della titolarità contrattuale in capo alle singole Categorie, ferme restando le regole statutarie in materia previste da ciascuna Confederazione firmataria.

Struttura del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro

Ciascun Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di Area sarà così composto:

- **Parte Comune-Area Contrattuale**
- **Parte Specifica**

Compongono la **Parte Comune di AREA** dei CCNL, restando di competenza del livello interconfederale nazionale, le materie previste dal punto 1), lett. b), dell'accordo 23 novembre 2016 ovvero:

- Sistema contrattuale;
- Osservatorio interconfederale;
- Bilateralità nazionale;
- Rappresentanza sindacale;
- coordinamento Salute e Sicurezza Nazionale
- Formazione continua - FONDARTIGIANATO
- Assistenza Sanitaria Integrativa * - San.Arti
- Previdenza complementare
- FSBA
- Accordi Interconfederali su Apprendistato I e III Livello


AM

Compongono la **Parte Specifica** dei CCNL, restando di competenza del livello di Categoria nazionale, le materie previste dal punto 1), lett. d), dell'accordo 23 novembre 2016.

*Con riferimento all'assistenza sanitaria integrativa è fatta salva la specificità del settore Edilizia.

4

Accordo Interconfederale 26 novembre 2020



Vigenza contrattuale

Ciascun contratto collettivo nazionale di Area avrà vigenza quadriennale sia per la parte normativa che per la parte economica. Le Parti si impegnano nella prossima tornata di rinnovi contrattuali a completare l'unificazione delle scadenze del CCNL.

I CCNL continueranno a produrre i loro effetti anche dopo la scadenza ivi prevista, fino alla data di decorrenza dei successivi accordi di rinnovo.

Procedure e tempi di svolgimento dei negoziati

Con l'obiettivo di porre in essere un sistema di relazioni sindacali mirato ad attribuire funzionalità ed organicità al Sistema Contrattuale convenuto e di dare una tempistica certa volta a evitare ingiustificati ritardi nei rinnovi contrattuali, viene concordato che i rapporti tra le Parti a ciascuno dei livelli individuati si svolgeranno secondo le procedure ed i tempi di seguito descritti.

La titolarità della contrattazione appartiene, per le rispettive competenze, al soggetto confederale nazionale e al soggetto di categoria, articolati, a loro volta a livello nazionale e regionale.

Il rispetto delle successive norme e procedure è condizione affinché sia garantita la continuità contrattuale senza vacanza temporale rispetto alla scadenza dei precedenti contratti.

Livello nazionale

- ciascuna delle Parti può inviare la disdetta del contratto nazionale non oltre i 6 mesi prima della data di scadenza; il CCNL mantiene comunque la sua validità fino alla data del suo rinnovo;
- la piattaforma per il rinnovo del contratto deve essere inviata almeno 5 mesi e mezzo prima della scadenza prevista;
- entro 15 giorni dall'invio della piattaforma si terrà un incontro di illustrazione della stessa e di fissazione della data di apertura del negoziato che dovrà aver luogo entro 1 mese dall'incontro di illustrazione della piattaforma;
- a partire dalla data di apertura del negoziato le parti hanno 7 mesi di tempo per trovare un accordo sostitutivo del precedente;
- trascorso questo tempo senza aver trovato un accordo reciprocamente soddisfacente le Parti hanno ulteriori 30 giorni di tempo per concludere il negoziato ovvero richiedere l'intervento delle Confederazioni nazionali;
- trascorsi ulteriori 30 giorni dall'inoltro della richiesta di intervento delle istanze Confederati nazionali senza che l'intervento abbia avuto inizio, ovvero nel caso in cui l'intervento si sia concluso senza il raggiungimento dell'accordo, le parti si ritengono libere da ogni vincolo procedurale.

5

Accordo interconfederale 26 novembre 2020

Le Parti convengono che i termini sopra indicati sono sospesi per il periodo 1° - 31 agosto.

Livello regionale

La decorrenza dei CCRL cadrà di norma a metà della vigenza del CCNL di riferimento.

La definizione dei CCRL avverrà nel rispetto delle seguenti procedure:

- la piattaforma per il rinnovo del contratto deve essere inviata almeno 4 mesi prima della data di scadenza;
- entro 15 giorni dall'invio della piattaforma si terrà un incontro di illustrazione della stessa e di fissazione della data di apertura del negoziato che dovrà aver luogo entro 1 mese dall'incontro di illustrazione della piattaforma;
- a partire dalla data di apertura del negoziato le parti hanno 3 mesi di tempo per trovare un accordo;
- trascorso questo tempo senza aver trovato un accordo reciprocamente soddisfacente le parti hanno ulteriori 15 giorni di tempo per concludere il negoziato ovvero richiedere l'intervento delle proprie istanze regionali;
- trascorsi ulteriori 30 giorni dall'inoltro della richiesta di intervento delle istanze regionali senza che sia stato raggiunto un accordo, ciascuna delle parti potrà richiedere l'intervento delle istanze nazionali;
- trascorsi ulteriori 30 giorni dall'inoltro della richiesta di intervento delle istanze nazionali senza che l'intervento abbia avuto inizio, ovvero nel caso in cui l'intervento si sia concluso senza il raggiungimento dell'accordo, le parti si ritengono libere da ogni vincolo procedurale.

Le parti convengono che i termini sopra indicati sono sospesi per il periodo 1° - 31 agosto.

Si conferma, per quanto riguarda il livello interconfederale regionale, e la contrattazione collettiva di II livello, quanto previsto dal punto 1), lett. c), d), e) dell'accordo interconfederale 23 novembre 2016.

6

Accordo Interconfederale 26 novembre 2020

Linee Guida contrattuali

Le Parti ribadiscono l'importanza di un sistema contrattuale basato su due livelli contrattuali di parti cogenza.

La definizione di contratti collettivi di secondo livello, secondo quanto previsto dall'accordo interconfederale 23 novembre 2016, costituisce un elemento qualificante per la piena attuazione del modello contrattuale.

Le Parti si impegnano a sviluppare una contrattazione adeguata alle specificità e agli obiettivi previsti dal citato accordo interconfederale del 23 novembre 2016 auspicando l'avvio di una generalizzata contrattazione di secondo livello su tutto il territorio nazionale.

Le Parti confermano che la negoziazione e l'organizzazione della bilateralità - coerentemente ad un assetto contrattuale articolato su due livelli (interconfederali e di categoria, nazionale e regionale) - per realizzare e rendere più agevole l'accesso a tutele e prestazioni in un settore caratterizzato da impresa diffusa nel Territorio, avviene in ambito interconfederale (nazionale e regionale).

Qualora i negoziati a livello nazionale interconfederale individuino variazioni di oneri diretti a carico delle imprese, le parti a tale livello concorderanno di volta in volta quando dette variazioni, per essere esigibili, debbano essere recepite dai CCNL.


- Le Parti verificheranno alla fine del nuovo ciclo di rinnovi del Ccnl e della contrattazione di secondo livello l'efficacia del nuovo sistema contrattuale realizzato, ai fini di opportune e condivise azioni di ulteriore miglioramento.
- Le Parti ritengono che le relazioni sindacali a livello interconfederale costituiscano la sede che deve garantire una attuazione ordinata a puntuale degli impegni e delle soluzioni previste dal nuovo modello contrattuale. Per tale finalità viene costituito un Osservatorio composto dalle parti firmatarie del presente accordo e, qualora necessario, dalle categorie interessate alle singole problematiche.
- L'Osservatorio è deputato a verificare l'applicazione del nuovo modello nel tempo e costituire una sede adeguata per il monitoraggio della contrattazione, della bilateralità e delle relazioni sindacali.

Trattamento economico

Le Parti in merito alla dinamica degli effetti economici dei contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria, convengono di adottare come parametro di riferimento per stabilire l'incremento dei minimi contrattuali, l'IPCA depurato dai prezzi dei prodotti energetici, così come comunicato dall'ISTAT nel mese di maggio di ciascun anno.

Nel periodo di vigenza di ciascun CCNL, si conviene che in sede di rinnovo contrattuale sarà preso a riferimento, per determinare gli incrementi retributivi dei minimi contrattuali per l'intero quadriennio, anche l'andamento del settore.

7



Accordo Interconfederale 25 novembre 2020

Settori scoperti

- Nell'ambito della tomata contrattuale 2019-2022 sarà trovata adeguata copertura ai Settori attualmente privi di specifica copertura contrattuale.

Welfare di bilateralità

Le Parti in attuazione di quanto previsto in materia di previdenza complementare dall'Accordo Interconfederale del 23 novembre 2016, costituiscono uno specifico tavolo tecnico finalizzato a definire entro giugno 2021 le ipotesi per un modello di copertura per i lavoratori del comparto in tema di Previdenza Complementare di carattere nazionale, da sottoporre all'esame del tavolo negoziale confederale.

Le Parti condividono l'esigenza di rafforzare gli strumenti di miglioramento del welfare di carattere contrattuale al fine di incrementare le prestazioni e di allargare la copertura.

Rappresentanza Contrattuale

Al fine di garantire omogeneità di sistema per tutti i settori rappresentati dalle Parti firmatarie del presente accordo, nell'ambito del processo di modernizzazione delle relazioni industriali nel comparto le Parti daranno piena soluzione al tema della rappresentanza, anche contrattuale, della piccola impresa e delle imprese associate, a partire dall'esperienza contrattuale in essere.

Confartigianato Imprese
CNA
Casartigiani
Alleanza
Ctaal

CGIL
CISL
UIL

VERBALE DI ACCORDO

tra

Confartigianato Imprese

CNA

Confartigiani

CLAAI

e

CGIL

CISL

UIL

PREMESSO CHE

- la consolidata esperienza della bilateralità nell'Artigianato, frutto della contrattazione collettiva, costituisce un importante e significativo tratto caratteristico delle relazioni sindacali del Comparto, nonché un peculiare strumento di partecipazione dei lavoratori nelle imprese;
- il sistema di bilateralità nell'artigianato, nel corso degli anni, si è sviluppato attraverso Accordi Interconfederali nazionali e regionali, nonché attraverso una rete di enti bilaterali regionali ed Enti nazionali che erogano prestazioni di welfare di bilateralità, in vari ambiti, della formazione, della sanità integrativa, degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto.
- uno dei tratti caratteristici della bilateralità è quello di adeguarsi costantemente, attraverso le relazioni sindacali, alle evoluzioni del mercato, al fine di poter offrire risposte sempre efficaci e puntuali alle nuove esigenze che man mano si presentano, in un contesto sociale, economico e lavorativo, che negli ultimi anni sta vivendo una rapida rivoluzione;
- in particolare, le sfide della innovazione tecnologica, della digitalizzazione e della sostenibilità richiedono maggiori sforzi e nuove risposte per accompagnare le imprese ed i lavoratori verso quei cambiamenti necessari per la salvaguardia e lo sviluppo del settore e per garantire un lavoro sempre più qualificato, sicuro e di

1

Handwritten signatures and initials are present at the bottom of the page, including a large signature on the right side and several smaller initials and signatures on the left and center.

qualità. A tal fine le Parti sono impegnate anche in nuove ed ulteriori azioni per migliorare la diffusione della cultura della sicurezza nel comparto;

- le Parti, nel condividere la necessità di far crescere, integrare e consolidare il sistema della bilateralità concordano sulla necessità di implementare il sistema di risorse e mezzi necessari per consentire un adeguamento e un rafforzamento delle prestazioni a favore delle imprese e dei lavoratori, l'avvio di un percorso di consolidamento, semplificazione e armonizzazione di tutti i rami della bilateralità artigiana;
- a partire dal 1° luglio 2010 le imprese artigiane versano i contributi alla bilateralità attraverso uno specifico codice tributi inserito nel modello F24 e che, a partire dal 1° gennaio 2016, la contribuzione dovuta all'Ente Bilaterale Nazionale dell'Artigianato (EBNA) e al Fondo di Solidarietà Bilaterale Alternativo per l'Artigianato (FSBA) è stata adeguata alle disposizioni normative di cui al d. lgs n. 148/2015 e viene liquidata attraverso un unico versamento il quale consta di due voci: una quota variabile della retribuzione imponibile previdenziale destinata a FSBA e una quota fissa destinata ad EBNA;
- con l'Accordo Interconfederale 7 febbraio 2018 sono stati ulteriormente precisati i meccanismi di raccolta della contribuzione;
- le Parti confermano quanto previsto in materia di previdenza complementare come definito nell'Accordo Interconfederale del 26/11/2020.

Tutto ciò premesso, le suddette Parti convengono quanto segue:

- le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo;
 - con decorrenza dal 1° gennaio 2022, ovvero dalla data di sottoscrizione del rinnovo del CCNL di categoria ove successiva, la quota di contribuzione mensile alla Bilateralità viene stabilita in cifra fissa pari ad euro 11,65 mensili per dodici mensilità (dovuta per intero anche per i lavoratori con contratto part-time e con contratto di apprendistato);
 - queste contribuzioni sono destinate ai soggetti e per le attribuzioni, con le seguenti destinazioni:
 - o maggiori risorse destinate alla bilateralità e, in particolare, agli Enti Bilaterali Regionali per prestazioni a lavoratrici e lavoratori e ad imprese;
 - o maggiori investimenti in direzione della sicurezza nei luoghi di lavoro;
 - o sviluppo delle relazioni sindacali, supporto alla contrattazione collettiva, promozione della bilateralità e relativi servizi, presidio del territorio ed esercizio della rappresentanza;
- a partire dal 1° gennaio 2022, ovvero dalla data di sottoscrizione del rinnovo del CCNL di categoria ove successiva, le imprese rientranti nel campo di applicazione del titolo I del Digs. 148/2015 che applicano i CCNL sottoscritti dalle categorie

delle Parti in epigrafe, sono tenute al versamento dei 139,80 € annui (11,65 euro per 12 mensilità) con le modalità previste dagli accordi interconfederali in essere; a partire dal 1° gennaio 2022, ovvero dalla data di sottoscrizione dei rinnovi dei CCNL di categoria ove successiva, le imprese non aderenti alla Bilateralità e che non versano il relativo contributo, dovranno erogare a ciascun lavoratore un importo forfetario pari a € 30 lordi mensili per 13 mensilità, con le modalità previste dagli accordi interconfederali in essere.

Le parti si danno atto che l'attuazione della presente Intesa sarà oggetto di costante verifica con particolare riferimento, in ambito nazionale e regionale, alle azioni di rafforzamento delle prestazioni erogate dal sistema della bilateralità.

Roma, 27 dicembre 2021

Confartigianato imprese
CNA
Casartigiani
CIAAI

CGIL
CISL
UIL

Tabella Accordo interconfederale del 17 dicembre 2011

IMPRESE ARTIGIANE

a) Rappresentanza sindacale di bacino	16,78 - 12,00%
b) Rappresentanza territoriale salute e sicurezza e formazione sicurezza	29,81 - 21,32%
c) EDNA e funzionamento FSBA	2,80 - 2,00%
d) Rappresentanza imprese e contrattazione collettiva	46,54 - 33,92%
e) Prestazioni e funzionamento degli EBR	42,84 - 31,86%
f) FSBA 0,45% (a carico dei datori di lavoro) + 0,15% (a carico dei lavoratori) della retribuzione imponibile previdenziale	

IMPRESE NON ARTIGIANE

a) Rappresentanza sindacale di bacino	13,98 - 10,00%
b) Rappresentanza territoriale salute e sicurezza e formazione sicurezza	20,97 - 15,00%
c) EBNA e funzionamento FSBA	2,24 - 1,60%
d) Rappresentanza imprese e contrattazione collettiva	34,95 - 25,00%
e) Prestazioni e funzionamento degli EBR	67,65 - 48,40%

Handwritten signatures and initials, including a large signature at the top right and several smaller ones below it.

DA GENNAIO 2022 - NUOVA QUOTA IMPRESE ARTIGIANE					
Ripartizione quota mensile 11,65 /quota annuale 139,80					
Descrizione voci	Quota annuale	Quota mensile	Incidenza voci sul totale	Destinazione	Percentuali per ripartizione quota 11,65
Rappresentanza sindacale di bacino: verifica contratti, promozione bilateralità, presidio del territorio	16,78	1,40	12,00%	Organizzazioni sindacali 33,32%	EBR 64,68%
Rappresentanza territoriale sicurezza: formazione, operatività Rist	29,81	2,48	21,32%		
EBR: prestazioni ai lavoratori e alle imprese, operatività	43,84	3,65	31,36%	Bilateralità 33,36%	EBNA 2,00%
EBNA e funzionamento FSBA	2,80	0,23	2,00%		
Rappresentanza imprese: contrattazione collettiva, promozione bilateralità, servizi alle imprese	46,58	3,88	33,32%	Associazioni datoriali 33,32%	OOAA 33,32%
Totale	139,80	11,65	100,00%	100,00%	100,00%

Accordo interconfederale 15/12/2021

DA GENNAIO 2022 - NUOVA QUOTA IMPRESE NON ARTIGIANE

Ripartizione quota mensile 11,65 /quota annuale 139,80					
Descrizione voci	Quota annuale	Quota mensile	Incidenza voci sul totale	Destinazione	Percentuali per ripartizione quota 11,65
Rappresentanza sindacale di bacino: verifica contratti, promozione bilateralità, presidio del territorio	13,98	1,17	10,00%	Organizzazioni sindacali 25,00%	EBR 73,40%
Rappresentanza territoriale sicurezza: formazione, operatività Rlst	20,97	1,75	15,00%		
EBR: prestazioni ai lavoratori e alle imprese, operatività	67,66	5,64	48,40%	Bilateralità 50,00%	EBNA 1,60%
EBNA e funzionamento FSBA	2,24	0,19	1,60%		
Rappresentanza imprese: contrattazione collettiva, promozione bilateralità, servizi alle imprese	34,95	2,91	25,00%	Associazioni datoriali 25,00%	OAAA 25,00%
Totale	139,80	11,65	100,00%		100,00%

Accordo interconfederale 17/12/2021



CONFEDERAZIONE
GENERALE
ITALIANA
DEL LAVORO



Segreteria Confederale
Area della Contrattazione e del Mercato del Lavoro

Roma, 12 settembre 2022

*A tutte le Strutture
Al Coordinamento Nazionale Artigiani
Al Coordinamento Nazionale Mercato del Lavoro*

Loro Sedi

Oggetto: Nota invio accordo interconfederale su FSBA.

Care compagne e cari compagni,

vi inviamo il testo dell'accordo interconfederale su FSBA sottoscritto da tutte le parti sociali dell'artigianato.

La revisione dell'accordo si è resa necessaria per adeguare le previsioni del Fondo alle modifiche al sistema degli ammortizzatori sociali definite con l'ultima Legge di Bilancio.

Dopo una discussione non semplice, l'ampliamento delle protezioni e il mantenimento di misure di miglior favore per i lavoratori dell'artigianato ci inducono a considerare l'intesa positiva.

Il testo sarà ora inviato al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per verificarne l'adeguatezza.

Nelle prossime settimane sarà adeguato anche il regolamento.

Un caro saluto.

Resp. Coordinamento Nazionale Artigiani
Claudio Sala

La Segretaria Confederale
Tania Scacchetti

Corso d'Italia, 25 – 00198 Roma
Telefono 06/8476372 – Fax 06/8476295
e-mail: segreteria.scacchetti@cgil.it
<http://www.cgil.it>

Affiliata alla Confederazione
Europea dei Sindacati (CES)
e alla Confederazione Internazionale
dei Sindacati (ITUC)

ACCORDO INTERCONFEDERALE

per l'adeguamento di FSBA alla legge di bilancio 2022

Oggi, 2 settembre 2022, le organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative nel settore dell'artigianato a livello nazionale, CONFARTIGIANATO IMPRESE, CNA, CASARTIGIANI, CLAAI, CGIL, CISL, UIL, si sono riunite per definire ex art. 27 d.lgs. 14 settembre 2015, n. 148 i contenuti del presente Accordo, il quale è volto a disporre che la disciplina attuativa delle prestazioni e della contribuzione del Fondo di Solidarietà Bilaterale dell'Artigianato, qui denominato anche "FSBA", sia resa conforme alla l. 30 dicembre 2021, n. 234 e al d.l. 27 gennaio 2022, n. 4, l. conv. 28 marzo 2022, n. 25.

Promesse

CONFARTIGIANATO IMPRESE, CNA, CASARTIGIANI, CLAAI, CGIL, CISL, UIL (di seguito anche le "Parti") muovono dalle seguenti premesse:

- le Parti confermano la reciproca volontà di affidare a un sistema di relazioni sindacali moderno, efficace ed efficiente il governo dei rapporti finalizzati alla rappresentanza e alla tutela complessiva del lavoro. FSBA ha saputo dare risposta adeguata alle esigenze delle imprese del settore riconoscendone le specificità e le caratteristiche dimensionali e, nell'ambito delle novità introdotte da una riforma legislativa degli ammortizzatori che ha rafforzato i caratteri di universalità e garanzia dei sistemi di protezione sociale, FSBA si conferma elemento di identità e di valore per tutto il Comparto.
- FSBA è il fondo di solidarietà bilaterale alternativo dell'artigianato, costituito ex art. 3, co. 14, l. 28 giugno 2012, n. 92 e successivamente adeguato ex art. 27, d.lgs. 14 settembre 2015, n. 148 che, con riferimento all'artigianato, riconosce un consolidato sistema di bilateralità e le peculiari esigenze del settore. FSBA è stato istituito ed opera presso l'Ente Bilaterale Nazionale dell'Artigianato (EBNA).
- L'evoluzione delle relazioni sindacali nell'artigianato è stata fortemente caratterizzata dall'adozione di un modello partecipativo che, in relazione alle caratteristiche peculiari del settore, con imprese diffuse sul territorio, ha consentito di sostenerne e tutelarne il lavoro rispetto all'evoluzione e ai cambiamenti del mercato. Queste caratteristiche hanno portato nel corso degli anni ad organizzarsi secondo un modello di cui bilateralità, sussidiarietà e partecipazione sono i punti qualificanti.
- La bilateralità, dunque, è un tratto caratteristico e distintivo del Comparto, come definito nel Modello Contrattuale di cui si sono dotate le Parti, CONFARTIGIANATO IMPRESE, CNA, CASARTIGIANI, CLAAI con CGIL, CISL, UIL.
- Sin dalla sua costituzione, FSBA ha sempre agito in un'ottica particolarmente inclusiva, fornendo sostegno a tutte le aziende artigiane, anche a quelle con un solo dipendente, mediante delle previsioni migliorative rispetto ai limiti fissati dalla normativa. Le Parti intendono sviluppare e rafforzare questa volontà di inclusione, nell'interesse di imprese e lavoratrici/lavoratori, a maggior ragione in una fase di grande transizione dei sistemi produttivi.
- Si tratta, quindi, di un'esperienza consolidata e distintiva da valorizzare e confermare, nella convinzione che il sempre maggiore coinvolgimento delle Parti nelle scelte strategiche del Paese sia non solo garanzia di un efficiente sviluppo per le imprese e lavoratrici/lavoratori, ma anche un tassello imprescindibile per la tenuta della coesione sociale e lo sviluppo del sistema economico.

Disciplina

Alla luce di tali premesse le Parti dispongono che FSBA conformi la propria regolamentazione in materia di prestazioni e contribuzione ai principi che sono enunciati di seguito. Tali principi muovono dalla **l. 30 dicembre 2021, n. 234** e dal **d.l. 27 gennaio 2022, n. 4, l. conv. 28 marzo 2022, n. 25**, che hanno in parte riformato l'assetto di cui al d.lgs. 14 settembre 2015, n. 148, e, di conseguenza, il regime FSBA (di seguito, per facilità espositiva, "regime modificato dalla l. 234/2021 e dal d.l. 4/2022").

1. Datori di lavoro vincolati a FSBA. Lavoratori beneficiari

- a. In considerazione dell'art. 27 e dell'art. 1 d.lgs. 148/2015, regime modificato dalla l. 234/2021 e dal d.l. 4/2022, sono assoggettati alla disciplina di FSBA (i) i datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze almeno un lavoratore e che, possedendo le caratteristiche di cui alla l. 8 agosto 1985, n. 443, siano inquadrati per i profili previdenziali con il codice "CSC settore 4/Codice autorizzativo 7B", (ii) i datori di lavoro artigiani dell'indotto che fruivano, fino al 31 dicembre 2021, di trattamenti di CIGS, identificati con i codici CSC 4.18.03 con C.A. 5K, 4.XX.XX con C.A. 3X, 4.13.06 - 4.13.07 - 4.13.08 con C.A. 3P e 3X e (iii) i sistemi organizzativi, gli enti, le società promosse, costituite o partecipate dalle organizzazioni istitutive di FSBA secondo quanto previsto dall'Accordo Interconfederale del 10 dicembre 2015 (codice autorizzativo 7B).
- b. In considerazione dell'art. 27 e dell'art. 1 d.lgs. 148/2015, l'anzianità minima di effettivo lavoro per i beneficiari delle prestazioni FSBA è pari a trenta giorni. Tra i beneficiari sono ricompresi altresì i lavoratori a domicilio e gli apprendisti.

2. Prestazioni

- a. In considerazione dell'art. 27 e dell'art. 30, co. 1-bis, del d.lgs. 148/2015, regime modificato dalla l. 234/2021 e dal d.l. 4/2022, nella misura e nella modalità che il regolamento FSBA stabilirà, FSBA assicura ai beneficiari l'assegno di integrazione salariale (AIS), per ragioni ordinarie e straordinarie, nonché prestazioni di integrazione salariale straordinaria (ACIGS), almeno di importo pari a quanto disposto dall' art. 3, co. 5-bis del d.lgs. 148/2015, nel rispetto delle durate massime di cui all'art. 4, co. 1, d.lgs. 148/2015.
- b. Si ricapitola, nella seguente tabella, la durata massima di ciascuna prestazione:

	Durata massima
Datori di lavoro - sino a 15 lavoratori	26 settimane di AIS, per ragioni ordinarie e straordinarie, nel biennio mobile
Datori di lavoro - più di 15 lavoratori	26 settimane di AIS per ragioni ordinarie, nel biennio mobile 24 mesi di integrazioni salariali straordinarie per riorganizzazione aziendale, nel quinquennio mobile 12 mesi di integrazioni salariali straordinarie per crisi aziendale, nei limiti dell'art. 22, co. 2, d.lgs. 148/2015 36 mesi di integrazioni salariali straordinarie per contratto di solidarietà, nel quinquennio mobile

3. Contribuzione

- a. In considerazione dell'art. 27 e dell'art. 35 del d.lgs. 148/2015, regime modificato dalla l. 234/2021 e dal d.l. 4/2022, nella misura e nella modalità che il regolamento FSBA stabilirà, le aliquote contributive sono le seguenti:

	Aliquota contributiva	Ripartizione delle aliquote contributive
Datori di lavoro sino a 15 lavoratori	0,60% in relazione alla RIP - retribuzione imponibile ai fini previdenziali	di cui 1/4 per il lavoratore e 3/4 per il datore di lavoro
Datori di lavoro - più di 15 lavoratori	0,60% + 0,40% in relazione alla RIP - retribuzione imponibile ai fini previdenziali	di cui 1/4 per il lavoratore e 3/4 per il datore di lavoro
Datori di lavoro con più di 15 lavoratori che presentano domanda ACIGS	4% per la contribuzione addizionale ACIGS - in relazione alle retribuzioni perse di cui all'art. 5 d.lgs. 148/2015	A carico del datore di lavoro

4. Formazione continua

- a. In considerazione dell'art. 27 e dell'art. 25 ter del d.lgs. 148/2015, regime modificato dalla l. 234/2021 e dal d.l. 4/2022, nella misura e nella modalità che il regolamento FSBA stabilirà, i beneficiari delle prestazioni di integrazione salariale straordinaria (ACIGS) partecipano altresì a iniziative di carattere formativo o di riqualificazione.
- b. A tal fine, nell'ambito del sistema di bilateralità consolidato dell'artigianato, Fondartigianato viene considerato dalle Parti il fondo di formazione continua di riferimento per tale attività formativa.

5. Regolarità contributiva. DURC

- a. In considerazione dell'art. 27, dell'art. 33 e dell'art. 35 del d.lgs. 148/2015 e del rilascio del DURC, regime modificato dalla l. 234/2021 e dal d.l. 4/2022, i datori di lavoro vincolati a FSBA sono tenuti a versare la contribuzione fissata nel presente Accordo, anche con riferimento a una quota una tantum per anno di euro 100,00/per lavoratore al fine di regolarizzare eventuali inadempimenti contributivi relativi agli anni 2019, 2020, 2021, nella modalità che il regolamento FSBA stabilirà.
- b. Anche ai fini del rilascio del DURC assume rilevanza la corretta applicazione della contrattazione collettiva sottoscritta dalle Parti, nella relativa parte normativa e in quella obbligatoria.

3/4

6. Efficacia e regolamento FSBA. Doppia gestione e equilibrio di bilancio

- a. FSBA mediante regolamento disporrà la disciplina specifica di quanto convenuto nel presente Accordo. Tale disciplina avrà effetto dal giorno 1 gennaio 2023. I regimi relativi alle prestazioni di integrazione salariale straordinaria per i datori di lavoro con più di 15 dipendenti saranno effettivi dal giorno 1 luglio 2023.
- b. Anche in considerazione dell'art. 35 del d.lgs. 148/2015, FSBA adotterà un sistema di evidenza contabile dei flussi delle contribuzioni e delle prestazioni relativi a ciascuna gestione per datori di lavoro fino a 15 lavoratori e per datori di lavoro con più di 15 lavoratori. Alla gestione ACIGS confluiscono esclusivamente i relativi contributi, con la conseguenza che i contributi versati a FSBA da datori di lavoro con meno di 15 lavoratori non possono essere utilizzati per eventuali manovre di riequilibrio finanziario a favore di ACIGS.

CONFARTIGIANATO IMPRESE *Maurizio*

CNA *Giuseppe Sotgiu*

CASARTIGIANI *Alfredo Polizzi*

CLAAI *Muzio Ferraro*

CGIL *Enrico* *Placido*

CISL *Gianni*

UIL *Giuseppe* *Antonio*

La Costituzione Repubblicana Antifascista

Art. 11

“L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali;”.



“L’Italia a mio avviso, deve essere nel mondo portatrice di PACE: si svuotino gli arsenali di guerra sorgente di morte, si colmino i granai di vita per milioni di creature umane che lottano contro la fame”

**Giuramento e messaggio del Presidente della Repubblica
Sandro Pertini, Roma, 9 luglio 1978**

CGIL



LOMBARDIA

CGIL ARTIGIANATO

Prestazioni a regola d'arte



FIOM-CGIL



**FILCTEM
CGIL**

FILT-CGIL



CGIL



FILCAMS

CGIL



FILLEA

CGIL



SLC

CGIL



FLAI

